

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ADAMOLI: Convenzione per prevenzione inquinamento acque marine da idrocarburi. (22190)	9730	BADINI CONFALONIERI: Abilitazione tecnica per i diplomati degli istituti professionali. (22652)	9739
ALBARELLO: Trattenuta dello stipendio ai dipendenti delle finanze per sciopero. (22596)	9730	BARBI: Indagini della <i>National petroleum council</i> in Italia. (21774)	9739
ALDISIO: « Stufatura » dei pomodori. (21589)	9731	BARBIERI: Sviluppo dell'Á. V. I. S. (20756)	9740
ALPINO: Intervento dello Stato per le aree depresse del centro-nord. (21106) . .	9732	BARDANZELLU: Navi-traghetto Sardegna-continente. (22371)	9741
ALPINO: Sul sindacato italiano autonomo apolitico postelegrafonici. (21111) . . .	9733	BASILE: Variante alla statale 113, settentrionale sicula, nei pressi di Capo d'Orlando (Messina). (21725)	9741
ALPINO: Adeguamento dell'amministrazione finanziaria ai giudicati dalla magistratura. (21694)	9733	BERSANI: Elettrificazione di Madonna dell'Acero (Bologna). (21310)	9742
ALPINO: Rincarò degli ortofrutticoli sui mercati torinesi. (22356)	9733	BIAGGI FRANCAANTONIO: Applicazione della legge abolitiva dell'imposta sul vino. (21687)	9742
AMADEI GIUSEPPE: Società concessionaria della ferrovia Parma-Guastalla-Suzzara. (21512)	9734	BIANCANI: Casi di epatite virale di militari in Borgo San Dalmazzo (Cuneo). (22397)	9743
AMADEO: Importazioni di semi di girasole. (20893)	9734	BIANCANI: Celebrazione nelle scuole della Liberazione. (22938)	9744
AMBROSINI: Deliberazione di opere pubbliche del comune di Caprino Veronese (Verona). (22253).	9735	BIGNARDI: Azienda cooperativa agricola di Sarsina (Forlì). (22083)	9744
ANDERLINI: Mostra internazionale delle materie plastiche. (20404).	9735	BIGNARDI: Espletamento di concorsi per le scuole medie. (22676)	9745
ANFUSO: Difesa a mare dell'abitato di Riposto (Catania). (22555)	9736	BISANTIS: Provvidenze in Sambiase (Catanzaro) per danni del maltempo. (22107)	9745
ANGELINI GIUSEPPE: Escavazione di sabbia in Soria di Pesaro. (19956).	9736	BISANTIS: Servizio marittimo Vibo Valentia (Catanzaro)-isole Eolie-Sardegna-Corsica-Nizza. (22114)	9745
ANGELINO: Sul prezzo dei laterizi. (17970)	9737	BISANTIS: Indennità di incollocamento e assegno di previdenza ai mutilati per servizio. (22726).	9746
ANGELINO: Sistemazione idraulica del cuneense. (22412)	9737	BOIDI: Ricerche di idrocarburi in provincia di Pesaro da parte della CO. RI. ME. (20915)	9746
ANGELINO: Rete fognante in Silvano d'Orba (Alessandria). (22413)	9737	BOLDRINI: Comando dell'accademia aeronautica di Caserta. (22552)	9747
ARENELLA: Intervento della polizia in una manifestazione di scioperanti in Napoli. (4654, già orale).	9738	BOLDRINI: Ammodernamento linea ferroviaria Ferrara-Ravenna-Rimini. (22553)	9747
ARMANI: Bonifica sanitaria dei bovini nell'udinese. (20969)	9738	BRIGHENTI: Comportamento dell'ispettore provinciale alle poste di Bergamo. (19834)	9747
ARMATO: Corderia della marina militare di Castellammare di Stabia (Napoli). (22395)	9739	BRIGHENTI: Potenziamento personale distretto militare di Monza. (22423) .	9748

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

	PAG.		PAG.
BUSETTO: Incidenti mortali nelle cave di Vò a Manfrinato (Padova). (21799)	9748	COLITTO: Contributo dell'amministrazione provinciale all'asilo di Roccavivara (Campobasso). (22569)	9760
CACCIATORE: Necessità di alloggi popolari in comuni del salernitano. (20412)	9749	COLITTO: Contributo dell'amministrazione provinciale all'azienda Medio Trigno in Trivento (Campobasso). (22571).	9760
CALASSO: Velocità del treno R-55 Roma-Lecce. (22541)	9749	COMPAGNONI: Morosità di assegnatari di alloggi I. A. C. P. in Cassino (Frosinone). (21702)	9761
CAPONI: Situazione della tabacchicoltura umbra. (19580)	9750	CRUCIANI: Ricerche di lignite in Umbria. (15262)	9761
CASALINUOVO: Situazione ospedaliera in Catanzaro. (21072)	9751	CRUCIANI: Assegni familiari ed imposte I. G. E. per gli artigiani. (19141)	9762
CASTAGNO: Orario di lavoro dei distributori di carburanti. (21014)	9751	CRUCIANI: Sul caso del professor Baldelli di Città di Castello (Perugia). (20323)	9762
CASTAGNO: Prospetti di liquidazione ai pensionati I. N. P. S. (21654)	9752	CRUCIANI: Mostra internazionale di materie plastiche. (20346)	9763
CERAVOLO DOMENICO: Operato dell'amministrazione comunale di Noventa Padovana (Padova) (4622, già orale)	9753	CRUCIANI: Sfruttamento giacimenti di bauxite nella zona del Cicolano (Foggia). (20532)	9763
CERAVOLO MARIO: Indennità di buonuscita del personale degli uffici locali ed agenzie postali. (22550)	9753	CRUCIANI: Estensione all'Umbria della legislazione speciale per il Mezzogiorno. (21298)	9764
CLOCCHIATTI: Comportamento del sostituto procuratore della Repubblica di Bologna (20972)	9753	CRUCIANI: Ammissione ai concorsi per direttore didattico. (22505, 22506)	9764
COLASANTO: Retribuzione degli insegnanti tecnico-pratici delle scuole di avviamento professionale. (21744)	9755	CRUCIANI: Istituzione nuove direzione didattiche. (22507)	9765
COLITTO: Utilizzo spedizionieri da parte delle aziende a partecipazione statale. (20252)	9755	CRUCIANI: Graduatoria nazionale per gli aspiranti alle direzioni didattiche. (22508)	9765
COLITTO: Orario dei distributori di carburante. (20823).	9756	CRUCIANI: Data delle prove scritte di concorso per direttore didattico. (22509)	9766
COLITTO: Prezzo dell'energia elettrica nel Mezzogiorno. (21397)	9756	CRUCIANI: Prova di educazione fisica nei concorsi magistrali. (22604)	9766
COLITTO: Mutuo per edilizia scolastica al comune di Duronia (Campobasso). (21398)	9757	CRUCIANI: Canoni di affitto degli alloggi per ferrovieri in via Livorno a Roma. (22670)	9766
COLITTO: Costruzione strada Colle Marraco-Sepino (Campobasso). (22037)	9757	CUCCO: Cantina sociale di Pachino (Siracusa). (21476)	9767
COLITTO: Alloggi popolari in Castel San Vincenzo (Campobasso). (22166)	9758	CUCCO: Riorganizzazione settore zolfifero siciliano nel quadro del M.E.C. (21555)	9767
COLITTO: Imposta di fabbricazione alle fabbriche di filati. (22192)	9758	D'AMBROSIO: Sui prodotti Zuegg di Lana d'Adige (Bolzano). (20490)	9768
COLITTO: Edificio scolastico in San Leucio di Palata (Campobasso). (22194)	9759	DANTE: Inadempienze salariali della ditta Calogero Tita in provincia di Messina. (21577)	9769
COLITTO: Edificio per scuola di avviamento professionale in Palata (Campobasso). (22199)	9759	DANTE: Concorsi per medici condotti nella provincia di Messina. (22036).	9769
COLITTO: Caserma dei carabinieri in Palata (Campobasso). (22199)	9759	DANTE: Statizzazione istituto tecnico commerciale a Lentini (Siracusa). (22142)	9769
COLITTO: Rimborso indennità di residenza al comune di Guardialfiera (Campobasso) per le farmacie rurali. (22202)	9759	DE CAPUA: Provvedimenti per gli agricoltori pugliesi colpiti da calamità naturali. (21432)	9770
COLITTO: Costruzione strada Castel Verrino-Agnone (Campobasso). (22340)	9760	DEGLI ESPOSTI: Sala riservata a detenuti di passaggio alla stazione di Cassino (Frosinone). (22542)	9770
COLITTO: Aumento indennità di rafferma per i sottufficiali dell'aeronautica. (22380)	9760	DE LAURO MATERA ANNA: Stanziamenti costruzione case per assegnatari Ente di riforma in Puglia. (21510)	9771

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

	PAG.		PAG.
DE LAURO MATERA ANNA: Ricerca di idrocarburi in provincia di Foggia. (21749)	9771	FODERARO: Disponibilità della sezione del credito industriale del Banco di Napoli. (17259, 22156)	9782
DELFINO: Cessione alla Montecatini di una area nel comune di Bussi (Pescara). (21975)	9772	FODERARO: Restauro cattedrale di Gerace (Reggio Calabria). (22058)	9782
DELFINO: Larghezza carreggiata dell'autostrada Ancona-Foggia. (21997)	9772	FODERARO: Valutazione laurea in legge per incarichi direzioni didattiche. (22491)	9783
DEL GIUDICE: Concorsi per farmacie con assegnazione provvisoria. (20755)	9773	FODERARO: Finanziamenti per sistemazione porti turistici in Calabria. (22493)	9783
DEL VECCHIO GUELFI ADA: Assegni di collocamento ai perseguitati politici di Bari. (21520)	9774	FODERARO: Flessione negli arruolamenti nell'arma dei carabinieri. (22576)	9783
DEL VECCHIO GUELFI ADA: Servizi di deposito personale nelle stazioni di Bari, Lecce, Brindisi e Taranto. (22416)	9774	FOSCHINI: Trattenute per sciopero a dipendenti delle pensioni di guerra. (21142)	9784
DE MARSANICH: Consiglio di amministrazione e collegio sindacale dell'I. M. I. (19993)	9774	GAGLIARDI: Addestramento di militari in zone di mare presso Venezia. (22386)	9784
DE MICHELI VITTURI: Valutazione dei titoli per incarichi e supplenze nella scuola media. (4605, già orale)	9774	GETTER WONDRIK: Regolamentazione rapporti tra l'« Inam » e l'ordine dei medici. (20978)	9784
DE MICHELI VITTURI: Funzionamento della camera di commercio di Gorizia. (20602)	9775	GIOLITTI: Compatibilità di cariche dei consiglieri comunali di Brà (Cuneo) Carlo Sandri e Carlo Degioannini. (21245)	9785
DE MICHELI VITTURI: Inquadramento nei ruoli dell'Agricoltura e foreste di salariati temporanei. (21073)	9775	GORRERI: Statizzazione strada Fondo valle Taro (Parma). (22401)	9785
DE MICHELI VITTURI: Pagamento a piccole industrie per forniture apparecchi ortopedici. (21565)	9775	GORRERI: Contributo finanziario per il teatro di Parma. (22436)	9786
DE MICHELI VITTURI: Esenzioni fiscali a nuove imprese artigianali nell'udinese. (21833)	9776	GRANATI: Potabilità dell'acqua in Ponte Cagnano (Salerno). (4498, già orale)	9786
DE MICHELI VITTURI: Importazione di coltellerie giapponesi in Italia. (21839)	9777	GRILLI ANTONIO: Provvedimenti contro la usura. (17332)	9787
DE MICHELI VITTURI: Aumento organico pretura di Pordenone (Udine). (21849)	9777	GRILLI GIOVANNI: Edificio scolastico in Vergiate (Varese). (22163)	9787
DE MICHELI VITTURI: Zona franca di Gorizia. (21854)	9777	GUIDI: Mostra internazionale di materie plastiche. (20383)	9788
DE MICHELI VITTURI: Sulla posizione degli allievi degli istituti professionali. (22446)	9778	GUIDI: Aumento retta giornaliera alla casa di riposo di Spoleto (Perugia). (22459)	9788
DI PAOLANTONIO: Ampliamento organico I. N. P. S. e passaggio in ruolo di impiegati straordinari. (21291)	9779	GULLO: Ammodernamento salina a Lungro (Cosenza). (22587)	9788
FARALLI: Partecipazione della R. A. I.-TV. al festival di Sanremo (Imperia). (21580)	9779	INVERNIZZI: Impianto di magazzini Rinascenza-U. P. I. M. in Lecco (Como). (21586)	9789
FERIOLI: Orario dei distributori di carburanti. (21585)	9780	INVERNIZZI: Tariffa di energia elettrica industriale per studi e laboratori fotografici. (21643)	9789
FERIOLI: Presidenza camera di commercio di Gorizia. (21680)	9780	IACOMETTI: Partecipazione italiana alla fiera di Lipsia. (22655)	9790
FERIOLI: Statizzazione strada Fondo valle Taro (Parma). (22324)	9781	LANDI: Esenzioni fiscali per gli interessi sui mutui contratti da enti locali. (22123)	9790
FIUMANÒ: Allacciamenti elettrici nel comune di Schiavonia (Cosenza). (21817)	9781	LANDI: Trasferimento a monte della linea ferroviaria di Borgio Varezzi (Savona). (22428)	9791
FIUMANÒ: Delimitazione territorio tra Africo e Bianconovo (Reggio Calabria). (22479)	9781	LEONE RAFFAELE: Produzione di metano nel vercellese. (21910)	9791
		LIMÒNI: Rimborso ai comuni dei contributi antincendi. (21677)	9792
		LUCCHESI: Attività della Montecatini nell'isola d'Elba. (20956)	9792

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

	PAG.		PAG.
LUCCHI: Provvidenze alle imprese artigiane commerciali e industriali per straripamento del lago di Garda. (14864) . . .	9793	ORLANDI: Classificazione del comune di Fabriano (Ancona) tra le zone economicamente depresse. (21518)	9804
MAGLIETTA: Edilizia scolastica in Napoli. (22425)	9793	ORLANDI: Indicazione del peso netto per articoli di consumo convenzionati. (21575)	9805
MAGNANI: Approvvigionamento idrico della valle del Bidente (Forli). (21930) . .	9794	PAOLUCCI: Sistemazione impianti ferroviari di Pescara. (21704)	9805
MAGNO: Ricerche di idrocarburi in provincia di Foggia. (21591)	9795	PAPA: Commesse dello Stato alle industrie di Benevento. (20819)	9806
MAGNO: Provvidenze per i contadini di Margherita di Savoia e Zapponeta (Foggia) danneggiati da mareggiata. (22518)	9795	PAVAN: Cessione alloggi popolari in Treviso. (21459)	9806
MARANGONE: Presidenza camera di commercio di Gorizia. (4307, già orale) . .	9796	PELEGRINO: Piano di sviluppo industriale della provincia di Trapani. (13038) .	9806
MARCONI: Custodia passaggi a livello sulla linea ferroviaria Parma - Mantova. (21952)	9796	PELEGRINO: Ricerche nello stagnone di Marsala (Trapani). (19298)	9806
MARZOTTO: Nomina cancelliere presso la pretura di Valdagno (Vicenza). (22052)	9796	PELEGRINO: Demolizione carcere Ucciardone di Palermo. (20421)	9807
MARZOTTO: Disciplina importazione e commercio del caffè. (22230)	9796	PELEGRINO: Malversazione negli Istituti di vendita giudiziaria di Palermo e Trapani. (21423, 21632)	9807
MATTARELLI: Allargamento strada Rimini-Sansepolcro. (Arezzo). (22387)	9797	PELEGRINO: Tariffe elettriche per le imprese artigiane. (22244)	9807
MAZZONI: Sull'apertura di supermercati in Italia. (19647)	9797	PELEGRINO: Convenzione per la prevenzione inquinamento acque marine da idrocarburi. (22316)	9808
MAZZONI: Orario dei distributori di carburante. (21437).	9799	PEZZINO: Ospedale di Messina Superiore (Catania). (19433)	9809
MAZZONI: Imposte sulla licenza di commercio in La Spezia. (22041)	9799	PIERACCINI: Riduzione canone TV. (19080)	9810
MICELI: Provvidenze in Sambiasi, Nicastro e Santa Eufemia Lamezia (Catanzaro) per danni dal maltempo. (22352) . . .	9799	PIERACCINI: Vendita all'asta di francobolli fuori corso in Roma. (21280)	9811
MISEFARI: Tutela zona archeologica in Gioiosa Jonica (Reggio Calabria). (22082)	9800	PINNA: Investimenti A. N. M. I. in Sardegna. (21144)	9812
MISEFARI: Costruzione strada Galatro-provinciale Maropati-Giffone e Galatro-Prateria-San Picchio di Caridà (Reggio Calabria). (22092)	9800	PINNA: Stanziamenti per l'edilizia scolastica in Sardegna. (21993)	9812
MISEFARI: Assegnazione alloggi in Zangarone di Nicastro (Reggio Calabria). (22526)	9800	PINNA: Lotta antiparassitaria in Sardegna. (22139)	9812
MONASTERIO: Ammodernamento impianti elettrici di San Michele Salentino (Brindisi). (21611)	9801	POLANO: Infortuni nelle miniere della Sardegna. (20191)	9813
MONTANARI SILVANO: Inadempienze contrattuali a danno di lavoratori del settore autotrasporto merci in provincia di Mantova. (21146)	9801	POLANO: Istituto magistrale in Oristano (Cagliari). (22524)	9814
MONTANARI SILVANO: Applicazione dell'imposta di famiglia a Mantova. (22393)	9803	PUCCI ANSELMO: Riduzione imposta di famiglia ai mezzadri. (22154)	9814
MONTINI: Raccomandazione per i rifugiati nazionali approvata dal Consiglio di Europa. (21249)	9803	PUCCI ANSELMO: Azienda agraria demaniale di Tombolo (Pisa). (22274) . . .	9815
NICOLETTO: Assegni di incollocamento a perseguitati politici di Mantova. (21322)	9804	RAUCCI: Provvidenze in Maddaloni (Caserta) per danni da maltempo. (20154)	9815
NICOLETTO: Definizione pratiche di pensione di privilegio per militari invalidi. (22319)	9804	RAUCCI: Consegna alloggi I. N. A.-Casa in Vitulazio (Caserta). (21739)	9816
		RAUCCI: Data di pagamento di pensioni I. N. P. S. (21772)	9816
		RAUCCI: Incarichi nelle scuole popolari del casertano. (22661)	9817
		RICCIO: Ufficio postale in Grumo Nevano (Napoli). (21390)	9817
		RICCIO: Contratti di affitto degli agricoltori del casertano. (22249)	9817

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

	PAG.		PAG.
RICCIO: Difesa a mare dell'abitato di Ischia (Napoli). (22615)	9818	SINESIO: Estrazioni di metano nella zona di Castelvetro (Trapani). (20726)	9830
RICCIO: Equo canone per gli agricoltori del casertano. (22634)	9818	SINESIO: Potenziamento fiera della pesca di Ancona. (20903)	9830
ROMANO BRUNO: Completamento acquedotto campano. (20043)	9818	SINESIO: Incremento esportazione agrumi siciliani. (22099).	9831
ROMANO BRUNO: Trattamento delle maestre del dopo-asilo a Napoli. (22212)	9821	SINESIO: Dragaggio fondali del porto di Porto Empedocle (Agrigento). (22777)	9832
ROMEO: Opere pubbliche in Caccamone di Castellaneta (Taranto). (21908)	9821	SOLIANO: Convenzione « Inam »-comuni del pavese circa i malati contagiosi. (16804)	9832
RUSSO SALVATORE: Infortuni nella miniera di Baccarato (Enna). (20115)	9822	SPADAZZI: Aumento sussidio ai lebbrosi di Gioia del Colle (Bari). (20802)	9833
RUSSO SALVATORE: Assegnazione provvisoria del maestro Scollo Giuseppe. (21456)	9823	SPADAZZI: Richiesta del corpo insegnante. (21804)	9834
SAMMARTINO: Movimenti franosi sulla provinciale del Verino (Campobasso). (22588)	9823	SPADAZZI: Tutela vini tipici apulo-lucani. (21853)	9834
SANFILIPPO: Comportamento della società assicuratrice Alleanza Securitas Esperia. (21957)	9823	SPADAZZI: Tutela patrimonio artistico-archeologico dei musei. (21947)	9834
SANTARELLI ENZO: Ricerche metanifere in Jesi (Ancona) Fano e Fossombrone (Pesaro). (19855)	9824	SPADAZZI: Insufficienza delle copie della <i>Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee</i> . (21982)	9836
SANTARELLI ENZO: Risanamento abitato di Chiaravalle (Ancona). (21447)	9824	SPADAZZI: Dotazione di cavalli all'arma di cavalleria. (21990)	9836
SANTARELLI ENZO: Trattamento degli operai addetti alla lavorazione dei materiali lapidei. (21530)	9825	SPADAZZI: Potenziamento parco-merci per trasporto ortofrutticoli. (22004)	9837
SCALIA: Trattamento economico dei dipendenti dell'Ente fiera di Messina. (19762)	9825	SPADAZZI: Indennità di missione dei sottufficiali e militi della guardia di finanza. (22016)	9837
SCALIA: Premi di rendimento ai dipendenti della fiera di Messina. (20291)	9826	SPADAZZI: Indennità ai commissari d'esame di maturità classica e tecnica. (22022)	9838
SCALIA: Servizio telefonico in frazioni di Modica (Ragusa). (22066)	9826	SPADAZZI: Provvidenze nel settore canapicolo. (22029)	9838
SCHIANO: Trasferimento in Licola-Patria (Napoli) di stabilimenti militari alleati. (20417)	9826	SPADAZZI: Ripristino treni turistico-popolari. (22065)	9839
SCHIANO: Completamento acquedotto campano. (21627)	9827	SPADAZZI: Modulo uniforme per concordati sull'imponibile (22291)	9839
SCHIANO: Corresponsione stipendi agli insegnanti medi del casertano. (22293)	9827	SPADAZZI: Sistema disciplinare degli appartenenti alla forza pubblica. (22292)	9840
SCHIRATTI: Restauro chiese di San Pietro di Zuglio e San Floriano di Illeivio (Udine). (20960).	9827	SPADAZZI: Rapporto di lavoro di dipendenti dell'Ispettorato regionale forestale di Potenza. (22294)	9841
SCHIRATTI: Cavalcavia ferroviario in Cordero (Udine). (22275)	9827	SPADAZZI: Valorizzazione Fonti del Clitunno. (22349)	9841
SCHIRATTI: Sistemazione ponte sul Tagliamento presso la statale n. 13. (22276)	9828	SPADAZZI: Prezzo al minuto degli ortofrutticoli. (22403)	9842
SERVELLO: <i>Slogan</i> pubblicitario « Agip ». (17877)	9828	SPADAZZI: Circolazione nei giorni festivi di automezzi pesanti per trasporto ortofrutticoli. (22581)	9842
SERVELLO: Indennità ai commissari d'esame di maturità di Milano. (22539)	9828	SPONZIELLO: Situazione della Carbosarda. (21656)	9842
SFORZA: Comportamento del commissario reggente l'E.N.P.A. di Bologna. (4636, <i>già orale</i>)	9829	SULOTTO: Situazione lavorativa nella I. L. T. E. di Torino. (21311)	9844
SIMONACCI: Divieto di pesca in Gaeta (Latina) durante esercitazioni militari. (21760)	9830	TOGNONI: Provvidenze nel grossetano per danni da maltempo. (21495)	9845
		TREBBI: Provvidenze in Cavezzo (Modena) per danni da maltempo. (18131)	9846
		TRIPODI: Collegamento stradale Pressocito-Brancaleone (Reggio Calabria). (22134)	9846

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

	PAG.
TRIPODI: Provvidenze in Sambiasi (Catanzaro) per danni da maltempo. (22442)	9846
TRIPODI: Estensione criteri preferenziali agli insegnanti medi figli di invalidi della guerra 1915-18. (22447)	9847
TRIPODI: Difesa a mare dell'abitato di Cirò Marina (Catanzaro). (22657)	9847
VEDOVATO: Importazioni di <i>coke Ruhr</i> dalla Germania. (21881)	9847
VESTRI: Contributi alla Camera di commercio di Firenze in favore di imprese artigiane. (20887)	9848
VIDALI: Costruzione alloggi I. N. A.-Casa in Chiarbola di Trieste. (20731)	9849
VIDALI: Esonero dal servizio militare di Francesco Parapat. (21872)	9849
VINCELLI: Pensioni I. N. P. S. di lavoratori agricoli di Reggio Calabria. (16083)	9849

ADAMOLI. — *Ai Ministri degli affari esteri e della sanità.* — In relazione al grave problema dell'inquinamento delle acque marine per lo scarico di idrocarburi che tanto danno arreca alle nostre spiagge e al patrimonio ittico, per conoscere:

1°) i motivi per cui il nostro Governo non ha ancora provveduto alla ratifica della convenzione di Londra del 1954, con la quale si tendeva a risolvere il problema;

2°) se, nel dare l'adesione alla nuova conferenza intergovernativa convocata a Londra per il 26 marzo prossimo, intendano dare istruzioni ai nostri rappresentanti affinché si esprima con particolare rilievo il contributo del nostro paese, che, per le sue caratteristiche naturali e per l'importanza che in esse assumono le attività turistiche, è fra quelli maggiormente interessati alla radicale soluzione del problema. (22190)

RISPOSTA. — La conferenza indetta dall'*Inter-governmental maritime consultative Organisation* (I.M.C.O.), iniziata a Londra il 26 marzo 1962 ed i cui lavori si sono protratti fino al 13 aprile 1962, si è ispirata ai principi già accolti nella convenzione per la prevenzione dell'inquinamento delle acque di mare da idrocarburi, firmata a Londra il 12 maggio 1954; l'obiettivo che essa si è proposto, da realizzare in futuro, è il divieto assoluto dello scarico di idrocarburi in mare.

La nostra delegazione, composta da funzionari ministeriali ed esperti delle categorie maggiormente interessate, ha dato il suo contributo per il raggiungimento di tale finalità con mezzi ragionevoli e di possibile attuazione.

Si informa inoltre che l'approvazione della convenzione del 1954 è avvenuta con la recente legge 23 febbraio 1961, n. 238, e che si è soprasseduto al deposito dello strumento di ratifica della medesima, in vista dei numerosi emendamenti che, come era prevedibile, sono stati apportati alla stessa nel corso dei lavori della conferenza svoltasi negli scorsi giorni.

Il Ministro della marina mercantile:
MACRELLI.

ALBARELLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se intenda dare disposizioni di revoca del provvedimento di trattenuta dello stipendio ai dipendenti dell'amministrazione finanziaria a causa dello sciopero effettuato per legittime rivendicazioni di carattere economico.

L'interrogante intende sottolineare il fatto che solo il Ministero delle finanze ha adottato un così grave provvedimento nei confronti dei suoi dipendenti scesi in sciopero, arrivando persino a negare la corresponsione degli assegni familiari, mentre in una analoga precedente contingenza il ministro aveva disposto la trattenuta del solo stipendio base. (22596).

RISPOSTA. — I provvedimenti con i quali questa amministrazione ha disposto le trattate della retribuzione, stipendio o paga, e di tutte le altre indennità accessorie, comunque denominate, in corrispondenza della durata dell'astensione dal lavoro, a carico del personale che ha aderito allo sciopero proclamato dai sindacati dell'amministrazione finanziaria, sono stati emessi in conformità delle disposizioni a suo tempo emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed in aderenza alla prassi costantemente seguita e riconosciuta legittima anche dal Consiglio di Stato (adunanza plenaria 8 maggio 1951, n. 2).

Poiché la legittimità di tali provvedimenti trova il fondamento nel principio di carattere generale in base al quale deve escludersi nei riguardi dei pubblici impiegati, che spetti la retribuzione allorché non sia volontariamente resa la prestazione che ne costituisce la base, non riesce possibile disporre la revoca dei provvedimenti stessi.

Per quanto concerne le quote di aggiunta di famiglia, si fa presente che la trattenuta per i giorni di sciopero è stata disposta ai sensi dell'articolo 7, primo comma, lettera b) del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1947, n. 722, che prevede la riduzione di dette quote nella stessa propor-

zione della riduzione dello stipendio, paga o retribuzione, in qualunque posizione di stato che ne importi la riduzione.

Ciò è suffragato anche da una recente deliberazione della corte dei conti (n. 219 del 7 luglio 1960), la quale ha affermato che il principio sancito dalla citata norma non è stato abrogato dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, giacché con quest'ultimo non è stata dettata alcuna norma di carattere generale che abbia disciplinato *ex novo* l'intera materia delle quote di aggiunta di famiglia.

Le disposizioni contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di quote di aggiunta di famiglia hanno esplicito efficacia abrogativa nei confronti delle precedenti norme di carattere generale contenute, al riguardo, nell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, nel solo ambito delle situazioni alle quali le stesse nuove disposizioni si riferiscono, e non anche nei casi in cui non è stata dettata alcuna specifica norma per disciplinare la concessione delle quote di famiglia.

Il Ministro: TRABUCCHI.

ALDISIO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste.* — Sulla pratica, tuttora tollerata, della maturazione artificiale del pomodoro con la stufatura.

Sono note le gravi conseguenze di carattere commerciale ed economico derivanti ai coltivatori da una tale pratica.

Il frutto sottoposto ad acceleramento del processo di maturazione con l'impiego di gas venefico molto spesso arriva deteriorato e marcio sui mercati esteri o, quanto meno, con caratteristiche organolettiche non gradite, per cui resta invenduto.

Malgrado l'atteggiamento dell'Istituto per il commercio estero inteso ad evitare la esportazione del pomodoro sottoposto a maturazione artificiale, tuttavia la pratica continua ad essere tollerata, con la conseguente rovina di larghe categorie interessate, specie di agricoltori che vedono crollati i prezzi e chiuse le frontiere estere ad un nostro prodotto tanto pregiato ed apprezzato, se non sottoposto a maturazione artificiosa.

L'interrogante chiede, per questo, ai due ministri interessati se intendano, prima dell'inizio della campagna di esportazione del pomodoro, presentare al Parlamento un disegno di legge inteso ad impedire con mezzi opportuni la stufatura del pomodoro italiano. (21589).

RISPOSTA. — Si ritiene innanzitutto opportuno fare distinzione fra pratiche di maturazione artificiale dei prodotti ortofrutticoli e pratiche di accelerazione della maturazione con mezzi artificiali.

Con l'accelerazione della maturazione si tende a valorizzare la produzione precoce, immettendo sul mercato un prodotto perfettamente commestibile e maturo con qualche giorno di anticipo rispetto alla produzione sottoposta a trattamento.

Tale pratica è oggi universalmente adottata dai paesi produttori e per diverse specie di prodotti ortofrutticoli: particolare importanza commerciale ha la stufatura per operazioni di ingiallimento (*deverdissage*) dei limoni.

La tecnica in parola, quand'è applicata razionalmente su prodotto che abbia già iniziato il processo di maturazione fisiologica, è analoga — pur proponendosi, agli effetti del tempo, obiettivi opposti — a quella della conservazione col freddo in atmosfere controllate. Il prodotto così trattato è perfetto da ogni punto di vista e non è possibile distinguerlo da altro che abbia completato la maturazione in campo.

Diverso è il caso della stufatura praticata su prodotto del tutto immaturo, molto prima che esso abbia raggiunto l'inizio della maturazione fisiologica e con metodi empirici.

Con riguardo a quest'ultimo trattamento, che dà luogo a risultati assolutamente negativi, e agli inconvenienti segnalati nella interrogazione, si può parlare di « maturazione artificiale ». Ad esso si applica la disposizione dell'articolo 1 del decreto ministeriale 7 agosto 1959 concernente « Norme per la classificazione e l'impacco dei prodotti ortofrutticoli e per la regolamentazione dei relativi imballaggi », la quale stabilisce che la vendita di prodotti sottoposti a maturazione artificiale è vietata.

Per quanto riguarda i prodotti ortofrutticoli destinati ai mercati esteri, si ricorda che le norme vigenti attribuiscono all'Istituto per il commercio estero il controllo e la competenza di adottare le misure necessarie ad evitare l'inoltro di prodotto non rispondente ai requisiti minimi stabiliti.

Si fa presente, comunque, che allo scopo di definire quali norme si rendano più opportune per una migliore disciplina della materia, è stata costituita presso questo Ministero una apposita commissione, della quale fanno parte i rappresentanti dei Ministeri della sanità, dell'agricoltura e foreste e dell'interno, nonché dell'Istituto nazionale per il commer-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

cio estero, con l'incarico di formulare sollecitamente concrete proposte in merito ai provvedimenti da adottare da parte delle competenti amministrazioni.

Il Ministro dell'industria e del commercio: COLOMBO.

ALPINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se ravvisi l'urgenza di promuovere, con intese fra tutti i ministri interessati e opportuni passaggi e storni di stanziamenti, una riattivazione dei fondi destinati a consentire ai comuni, specie nelle zone depresse e montane del centro-nord, l'esecuzione delle opere pubbliche indispensabili, cui non possono provvedere i magri bilanci locali e che pertanto necessitano dei contributi e dei finanziamenti previsti dalle leggi normali e dalla legge n. 647 e successive modificazioni.

Quanto sopra si chiede in rapporto al fatto, sperimentato dall'interrogante in moltissime interrogazioni riguardanti acquedotti, fognature, scuole e strade per comuni del Piemonte, che le risposte sono pressoché invariabilmente negative per esaurimento dei fondi, con rinvii ad epoche indefinite di programmi futuri, che non possono certo soddisfare le popolazioni pressate da gravi e vitali necessità.

Si fa presente anche l'opportunità di soddisfare le suddette vitali necessità di popolazioni nostre, con priorità rispetto alle vaste erogazioni di capitali, in forma di crediti o investimenti dell'ordine talora di decine di milioni di dollari e ad opera soprattutto di aziende a partecipazione statale, in favore di paesi più o meno sottosviluppati e di dubbia posizione politica e anche commerciale, con agevolazioni e rischi pagati dalla generalità dei contribuenti italiani e quindi anche dalle stesse popolazioni sopra citate. (21106).

RISPOSTA. — Il più decisivo intervento dello Stato in favore delle aree depresse del centro-nord, potrà essere realizzato solo attraverso un provvedimento legislativo che, nello stanziare nuovi fondi, provveda anzitutto a riordinare la legislazione attualmente vigente in materia (legge 10 agosto 1950, n. 647 e legge 29 luglio 1957, n. 635), tenendo conto della esperienza sin qui acquisita, della evoluzione economica in atto ed avuto riguardo agli stessi orientamenti che traspaiono dalle numerose proposte di legge di iniziativa parlamentare presentate sull'argomento.

In proposito, questo Comitato dei ministri ha promosso approfondite indagini per giun-

gere alla indicazione dei caratteri distintivi della depressione economica e sociale in dette zone ed è pervenuto alla formulazione di una serie di proposte per una nuova politica di intervento a favore delle aree depresse del centro-nord.

Tali proposte, contenute in un rapporto conclusivo, sono state portate all'esame del Comitato interministeriale per la ricostruzione, dopo di che, tenuto conto delle osservazioni che tale Comitato riterrà di formulare, si renderà necessario un apposito disegno di legge, da sottoporsi all'approvazione del Parlamento.

Le indagini promosse dal Comitato dei ministri per le aree depresse del centro-nord, alle quali sopra si è accennato, hanno permesso di individuare, nelle zone soggette a detta depressione, due diverse specie di condizioni economiche e sociali, le quali — evidentemente — postulano differenti tipi di intervento.

Così, nelle zone che, pur essendo caratterizzate da un alto grado di ruralità e da fenomeni diffusi di esodo, presentano tuttavia un notevole potenziale di risorse suscettibili di utilizzazione ed una concreta attitudine a poter conseguire rilevanti livelli di sviluppo economico, l'intervento dovrà tendere a facilitare e sollecitare le iniziative in campo industriale, in modo da accrescere il volume complessivo del reddito e da offrire occasioni di occupazione *in loco* per la manodopera disoccupata e sottoccupata. A tale scopo, l'emanando provvedimento dovrebbe prevedere interventi nei settori fiscali, del credito e delle infrastrutture, in modo da realizzare le condizioni necessarie per la localizzazione e lo sviluppo industriale.

Di contro, in altre aree, caratterizzate da più rilevanti fenomeni di esodo, da una progrediente marginalità delle risorse utilizzate e da una scarsa presenza di risorse suscettibili di economica utilizzazione, l'intervento dovrà essere diretto a promuovere il più razionale sfruttamento delle attuali fonti di lavoro e di reddito e ad attenuare i processi di disgregazione dell'ambiente fisico ed economico in atto, attraverso la realizzazione di organici complessi di opere pubbliche, e in particolare di quelle civili, atti a creare le condizioni necessarie a sostenere e a potenziare le attività economiche destinate a permanere vitali, assicurando, nel contempo, alle popolazioni impegnate in tali attività adeguate condizioni di vita.

Per tutte le aree depresse del centro-nord, infine, il nuovo provvedimento dovrebbe pre-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

vedere una serie di incentivi e di provvidenze atti ad agevolare lo sfruttamento industriale dei prodotti silvo-pastorali, ad assecondare il sorgere e l'ampliarsi di iniziative industriali ed artigianali, a favorire lo sviluppo dell'attività turistica, ad attuare una approfondita preparazione e qualificazione professionale dei giovani, a sostenere le finanze degli enti locali, nel senso di alleggerirli di taluni oneri, soprattutto di ordine sociale ed assistenziale, si da rendere, in definitiva, queste aree maggiormente partecipi degli effetti diffusivi dell'espansione economica in atto nelle zone altamente industrializzate dello stesso centro-nord.

Il Ministro della Cassa per il Mezzogiorno: PASTORE.

ALPINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se ravvisi la necessità di far osservare imparzialmente nell'ambito del Ministero il dettato costituzionale sulla libertà sindacale, assicurando alle varie organizzazioni parità di diritti e di ricorso a mezzi di propaganda leciti e non turbativi delle esigenze del servizio.

Quanto sopra si chiede in rapporto a difficoltà e divieti incontrati in varie province dal S.I.A.A.P., (sindacato italiano autonomo apolitico postelegrafonici) (avente per oggetto l'organizzazione della categoria ausiliaria e sede centrale in Torino), nello svolgimento della propria attività e financo nell'affissione agli appositi albi di manifesti e avvisi (21111).

RISPOSTA. — Nell'ambito di questo Ministero non è stato mai posto in essere alcun atto contrastante con il dettato costituzionale sulla libertà sindacale e a tutte le organizzazioni sindacali regolarmente costituite, e aderenti ad una confederazione senza distinzione di sorta, è stata assicurata parità di diritti, compreso l'uso dei mezzi leciti di propaganda, compatibili con le esigenze del servizio.

Per quanto concerne il S.I.A.A.P., con sede in Torino, via Sant'Agostino, n. 12, questo Ministero non ha alcun potere e di riconoscimento e di disconoscimento, ed esso, se a carattere nazionale, potrà rivolgersi alla competente sede, prospettando le proprie esigenze.

Il Ministro: SPALLINO.

ALPINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ravvisi la sostanziale assurdità e ingiustizia del comportamento dell'amministrazione, quando, risolte a suo favore questioni anche generali e di principio sulla le-

gittimità e applicabilità di leggi o gravami fiscali (nelle province dei competenti organi giurisdizionali aditi dai contribuenti), si rifiuta di acquisire le pronunce all'infuori dei singoli casi giudicati e di conformare ad esse la propria condotta avvenire.

Si chiede pure di conoscere se si ravvisi il carattere praticamente poco sociale di un simile comportamento, che, mentre non nega ai contribuenti abbienti di far constare i loro diritti, promuovendo successive azioni avvalorate dalle pronunce intervenute, condanna invece la massa dei contribuenti minori, cui sarebbero troppo gravose le spese di un apposito giudizio, a soggiacere a un trattamento più oneroso e di fatto discriminatorio. (21694).

RISPOSTA. — Di norma l'amministrazione finanziaria, in seguito ad una consolidata giurisprudenza, uniforma la sua condotta al pronunciato dell'autorità giudiziaria.

Per altro, anche nei casi in cui l'amministrazione non ha potuto condividere il pronunciato della magistratura per mancanza di una costante giurisprudenza, non si verifica il trattamento discriminatorio paventato, in quanto, a seguito dell'abolizione del *solvo et repete* anche il contribuente meno abbiente ha sempre la possibilità, assistito dal gratuito patrocinio, di adire in giudizio l'amministrazione finanziaria, senza incorrere nell'aggravio del pagamento anticipato del tributo.

Il Ministro: TRABUCCHI.

ALPINO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio.* — Per conoscere il loro pensiero sull'irregolare e dannosa situazione creata ai mercati generali di Torino e denunciata dai quotidiani e dalle autorità locali, a seguito di gravi artificiosi rincari dei prezzi all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli provenienti dal Mezzogiorno. Dall'inchiesta fatta la commissione prezzi ha tratto « la convinzione che nelle località di produzione la merce venga incettata su vasta scala e quindi siano notevolmente diminuite le possibilità di concorrenza calmieratrice ». Si aggiunga che ciò avviene scavalcando — e declassando alla semplice funzione di commissari — i grossisti locali.

Si chiede di conoscere quali misure saranno prese per rompere una siffatta bardatura anticoncorrenziale, ispirata non da esigenze dello scambio ma da improduttiva e pesante speculazione, che si traduce in danno e pregiudizio sia dei consumatori, sia dei produttori delle zone d'origine e sia del commercio distributore torinese. (22356).

RISPOSTA. — L'aumento dei prezzi denunciato riguarda quasi esclusivamente i prodotti orticoli: per la frutta, le attuali quotazioni sono pressoché invariate rispetto a quelle dello stesso periodo dell'anno precedente, anche se sono da prevedere aumenti nel settore delle arance tardive, la cui disponibilità sui mercati di produzione appare attualmente scarsa.

Per quanto concerne gli ortaggi, detti aumenti non possono ritenersi del tutto artificiali per le note vicende climatiche che hanno provocato notevoli contrazioni dell'offerta, causando il ritardo vegetativo delle produzioni precoci primaverili ed arrecando danni rilevanti alle colture centro-meridionali.

Queste sfavorevoli vicende climatiche si sono verificate proprio nel periodo primaverile, che è periodo di saldatura tra le produzioni autunno-invernali e quelle primaverili e, perciò, è sempre caratterizzato da una relativa deficienza dell'offerta.

Non si esclude che in tale eccezionale situazione abbiano potuto manifestarsi manovre speculative, ma occorre far presente che i prezzi pagati alla produzione risultano anch'essi notevolmente aumentati e pressoché doppi rispetto a quelli dello stesso periodo dell'anno precedente, sebbene non si riscontri perfetta proporzione fra l'aumento dei detti prezzi e quello dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio.

Comunque, il fenomeno della rarefazione dei prodotti ha interessato sino ad oggi le produzioni precoci e si ha motivo di ritenere che, con l'avanzare della buona stagione, si dovrebbe registrare un netto aumento delle disponibilità con il ritorno dei prezzi a livelli pressoché normali.

Per quanto concerne, infine, il settore della distribuzione, si ricorda che il Consiglio dei ministri ha recentemente approvato un disegno di legge inteso a consentire agli agricoltori la vendita diretta al dettaglio dei prodotti ortofrutticoli.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

AMADEI GIUSEPPE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Allo scopo di conoscere se ritenga opportuno — in seguito alla odierna nuova sciagura verificatasi in comune di Gualtieri — di revocare la concessione alla società Veneta, esercente la ferrovia Parma-Guastalla-Suzzara.

L'interrogante, interprete della profonda indignazione di tutta la popolazione, constatato che non è stato messo in esecuzione il

piano di ammodernamento, invoca urgenti provvedimenti contro la società Veneta che, non adempiendo ai propri obblighi, compromette la vita dei cittadini. (21512).

RISPOSTA. — Nel piano di ammodernamento della ferrovia Parma-Suzzara, a suo tempo approvato, ed i cui lavori dovranno essere ultimati entro il 4 luglio 1962, era prevista la protezione di tutti quei passaggi a livello pubblici nei quali le condizioni di visibilità erano inferiori a quelle previste dalle vigenti convenzioni internazionali.

Tuttavia in relazione ai recenti incidenti, avvenuti nonostante la sufficiente visibilità dei passaggi a livello interessati, è stata data disposizione di proteggere con segnalatori acustico-luminosi anche i passaggi a livello pubblici che, in base alle disposizioni stesse, potrebbero rimanere aperti e incustoditi.

Nessun motivo allo stato attuale, autorizzerebbe l'emanazione a carico del concessionario di un provvedimento di decadenza, adottabile soltanto per violazione di obblighi di concessione o di legge, che nella fattispecie non si sono verificati.

Il Ministro: MATTARELLA.

AMADEO, VIALE E SARTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per sapere se sia a loro conoscenza il fatto che sono in corso di importazione ingenti partite di semi di girasole, la cui resa industriale in olio sarebbe del 44 per cento anziché del 27 per cento, come contemplato dalle vigenti disposizioni doganali.

Visto che l'imposta di fabbricazione è rapportata alla resa ufficiale, ossia nel caso specifico alla resa del 27 per cento e non del 44 per cento, e che a tale resa è pure rapportato il costo del cosiddetto « patentino », se ne deduce che, così stando le cose, circa il 17 per cento di olio contenuto nei semi sfuggirebbe agli oneri fiscali e ad ogni controllo, con grave danno all'erario, non solo, ma anche alla olivicoltura nazionale, posta, di conseguenza, di fronte ad una impossibile concorrenza con l'olio di semi.

Gli interroganti, pertanto, chiedono ai ministri interessati il loro intervento per appurare il fatto ed adottare gli opportuni provvedimenti. (20893).

RISPOSTA. — Tutte le rese legali sono state determinate in base alla media dei risultati ottenuti dall'analisi dei campioni prelevati dalle partite di semi provenienti dai vari paesi esportatori.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

Non potendosi, per altro, escludere che gli operatori possano introdurre semi da paesi diversi da quelli presi in esame, questo Ministero, allo scopo di ovviare agli inconvenienti rappresentati, non ha mancato di esercitare i necessari controlli attraverso l'analisi dei campioni prelevati, al fine di accertare la effettiva rispondenza delle rese con quelle legali.

Pertanto, qualora dovesse risultare acquisita la circostanza posta in evidenza non si mancherà di provvedere, ai sensi dell'articolo 3 - comma secondo - del decreto sopracitato, a modificare la tabella A annessa al citato decreto-legge n. 510.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

AMBROSINI E BERTOLDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia venuto a conoscenza di alcune irregolarità avvenute, ad opera della giunta comunale, nel comune di Caprino (Verona), e già denunciate da organi di stampa locali e nazionali.

Si tratta di lavori di sistemazione stradale e di fognatura assegnati ed eseguiti senza preventiva discussione in sede di consiglio comunale, senza autorizzazione di mutuo, senza stipulazione di un capitolato d'onori con la ditta, senza progetti e senza pubblica asta.

Gli interroganti chiedono al ministro dell'interno di intervenire, dopo l'accertamento dei fatti, per far rispettare precisi articoli di legge e norme di vita democratica e tranquillizzare l'allarmata opinione pubblica locale. (22253).

RISPOSTA. — Il consiglio comunale di Caprino Veronese, nella seduta del 15 luglio 1959, deliberò, all'unanimità, un programma di lavori per la sistemazione di strade, piazze e fognature, per un importo di lire 28 milioni, nonché l'assunzione di un mutuo per il finanziamento, assistito da contributo statale.

I lavori suddetti presentavano carattere di particolare urgenza non soltanto perché interessavano una zona in cui si trova un complesso scolastico recentemente ampliato, l'ospedale civile e il macello comunale, ma anche perché, trovandosi il capoluogo di Caprino in forte declivio, la mancanza di una rete di fognatura, idonea anche allo smaltimento delle acque piovane, aveva causato in passato notevoli inconvenienti e danni, in relazione ai frequenti nubifragi abbattutisi nella zona.

Ottenuto, pertanto, l'affidamento del richiesto contributo e l'adesione della Cassa de-

positi e prestiti per la concessione del mutuo, l'amministrazione comunale, allo scopo di soddisfare, con la necessaria urgenza, le aspettative degli amministrati, ritenne opportuno, ai primi di settembre del 1961, di affidare l'esecuzione dei lavori ad una ditta la quale, avendo già pronto sul posto, per altro impegno, il cantiere, sarebbe stata in grado di portarli a rapido compimento.

La predetta ditta accettò il differimento dell'inizio dei pagamenti al 1963 ed il loro frazionamento in sette rate annuali, senza oneri di interessi, sulla base dei prezzi risultanti dagli elaborati tecnici del comune, sui quali vi è il favorevole parere del genio civile. Il differito pagamento, secondo le citate modalità, rappresenta, in termini economici, un ribasso notevole sui prezzi di capitolato, oscillante tra il 15 per cento e il 18 per cento.

L'amministrazione comunale, d'altra parte, ha commesso ad un collegio di tre professionisti l'incarico di verificare che la ditta esegua i lavori a perfetta regola d'arte, in conformità al progetto e secondo le prescrizioni del capitolato d'onori, facendo salve, s'intende, le risultanze delle operazioni di collaudo come per legge.

La prefettura di Verona ritiene sussistenti i presupposti di necessità ed urgenza occorrenti per l'autorizzazione alla trattativa privata.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

ANDERLINI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se intenda adoperarsi al fine di far svolgere a Terni, dove ha sede una importante azienda produttrice di materie chimiche, la fiera internazionale delle materie plastiche, che per il 1963 è stata assegnata all'Italia. (20404).

RISPOSTA. — La manifestazione indicata nella interrogazione e denominata anche Europlastica, viene organizzata, con ciclo itinerante, dalle associazioni nazionali che raggruppano i produttori di materie plastiche e derivati ed i fabbricanti di macchinario per la lavorazione delle stesse, dell'Inghilterra, del Belgio, della Francia, della Germania e dell'Italia.

Le prime due edizioni della mostra hanno avuto luogo nel 1960 e nel 1961, rispettivamente in Inghilterra e nel Belgio; la prossima si svolgerà a Parigi dal 19 al 29 maggio 1962.

Secondo accordi intervenuti fra le associazioni interessate, la Germania dovrebbe ospitare a Dusseldorf l'edizione del 1963, men-

tre all'Italia sarebbe stata assegnata quella del 1964.

Ciò premesso, nel mentre si osserva che la questione prospettata è, allo stato attuale, prematura, si ritiene altresì opportuno far rilevare che, ai sensi della legge 5 luglio 1934, n. 1607, le mostre e le fiere sono sottoposte alla autorizzazione del ministro dell'industria e del commercio il quale, può concedere o negare l'autorizzazione stessa, ma non ha la facoltà di modificare le modalità concernenti la data, la sede o il periodo di svolgimento delle manifestazioni, programmate dagli organizzatori secondo i criteri ritenuti da essi più opportuni.

Il Ministro: COLOMBO.

ANFUSO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sia al corrente del fatto che nella cittadina marittima di Riposto (Catania) il mare ha invaso la via Messina, ove abitano in maggioranza pescatori e vi sono molti magazzini di vino e fabbriche di marmi e legnami;

se sia a conoscenza del fatto che soltanto dopo l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri si sono evitati maggiori danni alle abitazioni minacciate dal continuo afflusso delle acque;

se sia pure a conoscenza del fatto che le fondamenta delle case che danno sul mare vengono ad essere corrose dalla furia delle acque.

L'interrogante chiede di sapere se si ritenga urgente, per evitare ulteriori minacce alle case e alle persone, la costruzione di un piccolo molo che ostacoli la veemenza dei marosi. (22555).

RISPOSTA. — L'esecuzione di idonee opere di difesa dal mare dell'abitato di Riposto (Catania), non rivestendo carattere di grandi opere di interesse nazionale, rientrano nella competenza della regione siciliana, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Il Ministro: SULLO.

ANGELINI GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere:

per quali motivi il corpo delle miniere di Bologna non ha ancora disposto, nonostante le motivate richieste del sindaco di Pesaro e di privati, la revoca dell'autorizzazione concessa alla ditta Bertozzini Giuseppe ad escavare sabbia in località Soria di Pesaro;

se ritenga urgente intervenire perché venga tolta alla ditta Bertozzini la suddetta autorizzazione in considerazione dei gravis-

simi danni che sta arrecando agli abitanti della zona l'escavazione di sabbia. (19956).

RISPOSTA. — In località Soria Bassa, nel comune di Pesaro, è in atto lo sfruttamento di una cava di sabbia del tipo a fossa, profonda circa metri 3,50, nella quale il materiale utile viene estratto mediante pompaggio insieme con l'acqua di origine freatica che si accumula al fondo della fossa stessa. Una volta depositata la sabbia sul piazzale, l'acqua torna alla fossa e questa è gradualmente colmata con materiale sterile man mano che lo strato sabbioso viene asportato.

La lavorazione ha dato luogo a rimostranze da parte dei proprietari dei fondi vicini che hanno attribuito agli scavi l'abbassamento del livello idrostatico dei propri pozzi irrigui e l'accumularsi di acqua stagnante, e quindi malsana, nel fondo della fossa.

Di tali preoccupazioni si è fatto eco a suo tempo il consiglio comunale di Pesaro, chiedendo all'ufficio minerario di Bologna l'adozione di severi provvedimenti a carico della cava.

Per quanto riguarda l'impoverimento dei pozzi irrigui, il predetto ufficio ha rilevato che il fenomeno è difficilmente imputabile all'attività della cava in quanto l'acqua, pompata insieme con la sabbia, viene restituita integralmente o quasi alla fossa di provenienza. Non è stato possibile, d'altra parte, accertare l'esatto andamento della corrente freatica e stabilire, cioè, se i pozzi si trovano a monte o a valle della fossa e, quindi, se essi possano o meno essere influenzati da emungimenti effettuati in cava. L'ufficio, per altro, dà notizia che la questione è stata portata in sede giudiziaria ed attualmente essa risulta allo studio di periti appositamente nominati dal magistrato.

Per quanto riguarda l'accumulo di acque nel fondo della fossa, l'ufficio minerario ha osservato che non può trattarsi di acque stagnanti essendo esse continuamente tenute in movimento dall'idrovora. A tale riguardo ha fatto presente che l'ufficio d'igiene del comune di Pesaro provvede a suo tempo al prelievo ed alle analisi di campioni dell'acqua di cava senza per altro riconoscerli di natura dannosa.

L'ufficio minerario, non avendo riscontrato nei fatti accertati gli estremi di legge per promuovere i provvedimenti di sospensione dei lavori o di chiusura della cava, ne ha informato il comune di Pesaro che, a quanto risulta da recenti informazioni, non ha dato seguito alla questione.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

Si ha notizia, infine, che la cava è in corso di esaurimento ed è probabile che l'abbandono di essa si verificherà ancor prima del prossimo autunno, epoca di scadenza del contratto di affitto.

Il Ministro: COLOMBO.

ANGELINO, ALBERTINI, CASTAGNO E PASSONI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere:

se sia informato che, pur essendo cessate le ragioni stagionali, il prezzo dei laterizi si mantiene ad un livello che supera del 50 per cento il prezzo dello scorso anno 1960;

che l'esagerato aumento del prezzo dei laterizi causa un notevole aumento del costo della costruzione edilizia;

che in conseguenza di tale aumento molti appalti per la costruzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali vanno deserti.

Gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti intenda adottare il ministro per stroncare una speculazione che colpisce l'edilizia popolare e il settore delle opere pubbliche. (17970).

RISPOSTA. — A cominciare dalla metà del 1961 i prezzi dei laterizi hanno subito aumenti, non uniformi nelle varie regioni e generalmente più modesti per i materiali da copertura e più elevati per quelli da muratura.

Le cause che hanno determinato i suddetti aumenti sono varie. Alcune riguardano le voci del costo effettivo, altre, le più importanti, la situazione creatasi sul mercato per lo squilibrio tra domanda ed offerta.

Da una prima indagine effettuata al riguardo è risultato, in particolare, che la produzione dei laterizi è stata ostacolata dal maltempo sia per l'estrazione dell'argilla sia per la produzione di manufatti, dato che gran parte degli stabilimenti effettua l'essiccaamento all'aria libera. Alla conseguente riduzione di giornate lavorative si è aggiunta, in varie località, anche quella derivante da scioperi promossi per sollecitare aumenti salariali.

La diminuita produzione dovuta alle cause suddette non ha permesso la consueta ricostituzione delle scorte. Intanto nel settore edilizio si aveva una vivace ripresa di attività.

Una successiva indagine accertava la tendenza dei prezzi a rimanere stazionari o a flettersi leggermente: sta di fatto che nelle province di Milano, Alessandria e Cuneo i

laterizi da muratura, rispetto all'aprile 1961, sono diminuiti in media del 16 per cento, mentre quelli da copertura sono diminuiti mediamente del 10 per cento.

Nella provincia di Torino i prezzi sono rimasti invariati. Nella provincia di Roma, invece, si è verificata una lieve contrazione (5 per cento) rispetto al marzo-aprile 1961 nei laterizi da muratura, mentre sono rimasti invariati quelli da copertura.

Allo stato attuale si ritiene che ogni intervento diretto a regolare il settore in forma coercitiva con provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi o dei comitati provinciali dei prezzi potrebbe determinare un rallentamento delle iniziative e, quindi, un prolungamento dello stato di carenza dei materiali.

Si assicura, comunque, che la situazione continuerà ad essere seguita con ogni attenzione e che non si mancherà di svolgere gli interventi che potranno risultare più opportuni qualora se ne verifichi la necessità.

Il Ministro: COLOMBO.

ANGELINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se nel programma dei lavori di sistemazione dei fiumi sono previsti stanziamenti per la difesa degli abitati e dei territori agrari della provincia di Cuneo funestata nel recente passato dalle alluvioni che hanno distrutto ripetutamente i raccolti e allagato i centri abitati. (22412).

RISPOSTA. — La necessità di provvedere alla esecuzione di opere idrauliche in Piemonte verrà vagliata in sede di formulazione dei programmi di opere del genere da finanziare con i fondi stanziati dalla legge 25 gennaio 1962, n. 11, per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali.

Il Ministro: SULLO.

ANGELINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se il progetto di costruzione delle fognature nel concentrico del comune di Silvano d'Orba (Alessandria), inoltrato fin dal lontano 1954, sia stato ammesso al contributo dello Stato.

La pratica è stata trasmessa dal provveditorato alle opere pubbliche per il Piemonte confoglio del 30 aprile 1955, n. 6934. (22413).

RISPOSTA. — La domanda del comune di Silvano d'Orba (Alessandria), intesa ad ottenere la concessione del contributo statale nella spesa di lire 50 milioni occorrente per la costruzione della fognatura, è stata inclusa

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

nella graduatoria compilata ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184.

La suindicata richiesta sarà presa in esame in sede di compilazione dei programmi di opere del genere da ammettere ai benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il Ministro: SULLO.

ARENELLA, MAGLIETTA E GOMEZ D'AYALA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni per le quali il giorno 5 marzo 1961, forti nuclei di polizia venivano impiegati contro alcuni gruppi di lavoratori (maestranze della concia e del vetro licenziati); i quali si recavano pacificamente presso la prefettura di Napoli per sollecitare l'intervento delle autorità nella grave vertenza in atto.

Se ritenga il ministro, considerato il ripetersi di violenze da parte della polizia contro pacifiche manifestazioni di lavoratori, disporre perché siano rispettate le libertà costituzionali. (4654, già orale).

RISPOSTA. — Nella mattinata del 6 marzo 1962, in Napoli, circa cento operai conciapelli da diverso tempo in sciopero per il mancato accoglimento, da parte delle rispettive aziende, della richiesta di un premio di rendimento, si recavano presso la sede dell'Unione industriali ove si univano ad una quarantina di operai vetrai dipendenti dello stabilimento I.T.E.R., convenuti per la soluzione di altra vertenza in atto.

Avendo la predetta unione rappresentata l'impossibilità di intervenire in entrambe le questioni, i due gruppi di operai decidevano di dirigersi verso la prefettura.

Durante il percorso, verso le ore 12,45, a seguito del tentativo effettuato di ostacolare, nella centralissima via Chiaia, la circolazione stradale particolarmente intensa a quell'ora, la forza pubblica fu costretta ad intervenire e nei lievi incidenti che ne conseguirono riportarono lesioni, guaribili entro i dieci giorni, un graduato e due agenti di pubblica sicurezza nonché un operaio.

Successivamente commissioni di operai appartenenti ad entrambi i gruppi furono ricevute in prefettura ottenendo assicurazioni di interessamento per la risoluzione delle rispettive vertenze.

E, pertanto, evidente che le forze dell'ordine furono costrette ad intervenire per ristabilire l'ordine pubblico e la libertà di circolazione stradale.

Il Sottosegretario di Stato: ARIOSTO.

ARMANI. — *Ai Ministri della sanità e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se — in considerazione della riconosciuta fondamentale importanza del patrimonio zootecnico nell'economia delle imprese agricole; in vista della necessità di sviluppare appieno l'opera di bonifica sanitaria per quanto concerne la profilassi generale della tubercolosi bovina — reputino necessario mettere le commissioni provinciali per il risanamento zootecnico, facenti capo agli uffici veterinari provinciali, in condizione di estendere su un piano generale gli opportuni interventi con contributi per la macellazione dei capi bovini riconosciuti affetti da tubercolosi.

In particolare, l'interrogante — riferendosi alla provincia di Udine — mentre plaude alla lodevole iniziativa intrapresa dal veterinario provinciale per debellare la tubercolosi bovina con adeguate misure profilattiche e di risanamento, ritiene che siffatta azione — che, per giustificate ragioni conseguenti alla limitatezza dei mezzi a disposizione, attualmente è concentrata in una parte soltanto della vasta provincia — per essere pienamente efficace dovrebbe estendersi a tutto il territorio provinciale.

L'interrogante chiede, pertanto, se si ritenga urgente stanziare ulteriori ed adeguati fondi, al fine di non frustrare la apprezzabile opera in atto e consentire la radicale bonifica del bestiame bovino. (20969).

RISPOSTA. — In numerose occasioni il Ministero della sanità si è premurato di richiedere lo stanziamento di maggiori fondi da assegnare sul bilancio ordinario per i servizi veterinari, allo scopo precipuo di potenziare l'azione di bonifica sanitaria degli allevamenti dalle più gravi malattie croniche, quali la tubercolosi bovina e la brucellosi.

In effetti, nell'ultimo quinquennio è stata aumentata la disponibilità finanziaria per la profilassi delle epizootie ma in maniera assolutamente inadeguata per potenziare l'organizzazione e la realizzazione di vasti programmi di risanamento mediante i normali mezzi di bilancio.

Con la legge del 27 novembre 1956, n. 1376, sono state disposte provvidenze a favore del miglioramento e del risanamento del patrimonio zootecnico, destinando una parte dei fondi alla lotta contro la tubercolosi bovina e la brucellosi, che viene attuata secondo piani di interventi predisposti dal Ministero della sanità sulla base di un programma generale di massima.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

In relazione alle nuove disponibilità finanziarie è stato possibile realizzare sensibili progressi negli allevamenti iscritti ai libri geneologici, ai nuclei di selezione, ai centri di miglioramento zootecnico ed a quelli delle zone montane che producono animali destinati alla rimonta delle stalle di pianura. Inoltre, è stata finanziata la profilassi attuata su base volontaria degli allevatori riuniti in libere associazioni, cooperative ed altri enti. Ovviamente l'esiguità dei fondi stanziati non ha consentito di estendere l'azione sanitaria contro la tubercolosi bovina e la brucellosi che a limitati gruppi di animali ed in un periodo troppo breve per conseguire risultati di rilievo, trovandoci ormai all'ultimo anno di applicazione della surriferita legge.

Pertanto, è stato predisposto uno schema di disegno di legge che, mentre stabilisce le disposizioni normative degli interventi, è diretto ad assicurare un adeguato stanziamento straordinario di fondi, che dovrebbe gravare sulle provvidenze che verranno approvate dal Governo nel quadro del piano di sviluppo dell'agricoltura italiana.

Per quanto concerne specificatamente la provincia di Udine è da segnalare che il Ministero della sanità ha finanziato fin dal 1955 l'azione di risanamento dalla brucellosi, ormai condotta a termine, e che dal decorso esercizio finanziario altre somme sono state devolute a favore di quella provincia per l'organizzazione della lotta contro la tubercolosi bovina, che dovrà essere attuata gradualmente ma in modo organico per aree ben definite, iniziando dagli allevamenti meno colpiti secondo una procedura tecnica di sperimentato successo.

Il Ministro della sanità: JERVOLINO.

ARMATO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se rispondano a verità le voci circa la paventata chiusura della corderia della marina militare di Castellammare di Stabia (Napoli) e del trasferimento del reparto carpentieri con le relative attrezzature, voci che, avvalorate dal mancato potenziamento del complesso industriale, hanno gettato un vivissimo malcontento e creato una grave apprensione tra la popolazione.

L'interrogante si fa portavoce degli oltre 400 dipendenti, che rimarrebbero disoccupati con lo smantellamento della corderia, richiamando l'attenzione del ministro e del Governo sulla grave situazione di disagio che una tale deprecabile eventualità creerebbe,

con notevoli ripercussioni sull'economia della città. (22395).

RISPOSTA. — Le voci di chiusura della corderia della marina militare di Castellammare di Stabia sono infondate.

La soppressione del reparto carpentieri di Castellammare di Stabia, costituito da 12 elementi addetti alla costruzione di imbarcazioni, è stato consigliato dall'opportunità di accentrare tale lavorazione nell'arsenale militare marittimo di Napoli ove già da tempo esisteva un analogo reparto di lavoro, a differenza del primo in buone condizioni di efficienza sia come attrezzature che come locali.

I carpentieri addetti al reparto soppresso potranno, in parte, trovare impiego nella corderia e, in parte, in relazione anche al desiderio degli interessati, presso il vicino arsenale di Napoli.

Il Ministro: ANDREOTTI.

BADINI CONFALONIERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga di dover estendere, per evidenti ragioni di opportunità e di equità, ai diplomati degli istituti professionali di Stato per l'industria e l'artigianato, la facoltà, riconosciuta ai licenziati delle scuole tecniche industriali per effetto dell'ordinanza 31 gennaio 1948, di partecipare quali candidati esterni agli esami di abilitazione tecnica industriale. (22652).

RISPOSTA. — In attesa che il passaggio dei qualificati degli istituti professionali agli istituti tecnici possa essere compiutamente e stabilmente regolato in sede legislativa, attraverso il riordinamento degli istituti tecnici e la disciplina degli istituti professionali conseguenti all'approvazione dei relativi disegni di legge attualmente all'esame del Senato della Repubblica (atti del Senato del 24 gennaio 1959, n. 378, e del 10 ottobre 1959, n. 740), il Ministero si è già posto il problema di una eventuale estensione delle disposizioni di cui all'ordinanza ministeriale del 31 gennaio 1948 agli istituti professionali.

La questione è all'esame del Consiglio di Stato, per quanto attiene alla legittimità del provvedimento da emanare nei confronti dei giovani in possesso del diploma di qualifica professionale, conseguito al termine delle sezioni di istituto professionale.

Il Ministro: GUI.

BARBI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, del-*

l'industria e commercio e delle partecipazioni statali. — Per sapere se siano informati che:

1°) il dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America per gli affari interni ha dato mandato alla *National petroleum council* di indagare sugli effetti derivanti agli Stati Uniti dalle esportazioni di petrolio russo in alcuni paesi occidentali, fra cui l'Italia;

2°) al fine di condurre l'indagine predetta, è stato nominato un comitato d'inchiesta, che, presieduto dal presidente della compagnia petrolifera *Cities service* è composto dai massimi dirigenti delle compagnie petrolifere *Gulf Oil*, *Shell*, *Standard Oil* di California, *Texaco*, *Standard Oil* di New Jersey, *Mobil Oil*, *Sinclair*;

3°) il comitato di inchiesta si articolerà in sottocommissioni incaricate di svolgere indagini all'interno di alcuni paesi occidentali — fra i quali l'Italia — appoggiandosi agli uffici esteri delle compagnie petrolifere del cartello internazionale;

4°) il comitato ha come direttiva di svolgere la propria indagine in collaborazione con i governi dei paesi oggetto della loro inchiesta;

e per conoscere quale sarà l'atteggiamento del Governo della Repubblica italiana di fronte a questo proposito, che costituirebbe una inammissibile interferenza negli affari interni del nostro paese da parte dell'organo di inchiesta costituito dal governo americano; se ritengano, comunque, di promuovere la costituzione di una commissione di esperti, che proceda all'analisi dei prezzi praticati in Italia dalle compagnie internazionali petrolifere per stabilire i margini di profitto che le compagnie stesse realizzano nel nostro paese. (21774).

RISPOSTA. — La creazione di un comitato da parte del *National petroleum council*, con l'incarico di svolgere uno studio sui movimenti internazionali del petrolio avvalendosi dell'appoggio degli uffici esteri delle compagnie aderenti, non costituisce una interferenza negli affari interni del nostro paese.

Mentre nessuna richiesta di collaborazione è stata sottoposta al Ministero degli affari esteri, lo studio in questione, secondo quanto risulta, riveste carattere prettamente tecnico, trattandosi di una semplice esposizione dei fatti.

Si desidera comunque assicurare l'interrogante che il problema dei prezzi internazionali del petrolio — in tutti i suoi aspetti e nelle sue componenti — è oggetto di attenta

considerazione da parte dei componenti organici politici e tecnici italiani e che l'argomento viene seguito con la più viva attenzione a tutela degli interessi nazionali.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: RUSSO.

BARBIERI, ANGELINI LUDOVICO, MONTANARI OTELLO, BORELLINI GINA, MINELLA MOLINARI ANGIOLA, CAPONI E SANTARELLI EZIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia informato delle conclusioni cui è pervenuto il XXV congresso dell'A.V.I.S. — svoltosi a Firenze nei giorni 3, 4 e 5 novembre 1961 — espresso in un ordine del giorno nel quale si richiede, in relazione all'atteso provvedimento legislativo per la regolamentazione della raccolta del sangue:

1°) che l'opera dell'A.V.I.S. trovi con fatti concreti un migliore riconoscimento da parte del Ministero della sanità e dei suoi organi periferici affinché sia reso possibile un maggiore sviluppo dei servizi che essa organizza sul piano nazionale;

2°) che il Parlamento acceleri la discussione e l'approvazione del disegno di legge per la disciplina dei servizi trasfusionali tenendo presente che:

a) il capo 7 dell'articolo 2 venga così formulato: « l'A.V.I.S. e altre associazioni di donatori di sangue giuridicamente riconosciute ove esse esistono »;

b) anche nella legge stessa sia riconosciuta la necessità di concedere un riposo al donatore dopo ogni prelievo di sangue;

c) sia determinato un adeguato contributo ministeriale all'A.V.I.S. nazionale per lo sviluppo dell'organizzazione dei donatori di sangue e del concetto trasfusionale in modo razionale su tutto il territorio del paese, e che i centri trasfusionali dell'A.V.I.S. ricevano concreti contributi dallo Stato in considerazione del servizio sociale di pubblica utilità che essi assolvono e per metterli in condizione di migliorare ed ampliare le loro attrezzature;

d) sollecita l'immediata pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del decreto del Capo dello Stato che ratifica lo statuto associativo.

La XXV assemblea nazionale dà mandato al consiglio nazionale di portare la presente mozione a conoscenza degli enti in essa citati.

Si chiede, infine, se si ritenga di poter accogliere quelle richieste in occasione della discussione sui due progetti di legge governativo e d'iniziativa parlamentare. (20756).

RISPOSTA. — L'ordine del giorno approvato dalla XXV assemblea nazionale dell'A.V.I.S. si riferisce quasi esclusivamente alla nuova disciplina legislativa proposta per i servizi trasfusionali. Si precisa, a tal proposito che il disegno di legge in materia, di iniziativa di questo Ministero, trovasi all'esame del Parlamento (atto Camera n. 2686, già approvato dal Senato), cui soltanto, ovviamente, spetta affrontare e risolvere anche gli specifici problemi che sono oggetto di particolare interesse da parte dell'A.V.I.S. (composizione delle commissioni provinciali di cui all'articolo 2 del progetto di legge; riposo post-trasfusionale, ecc.).

Per quanto concerne la determinazione di un adeguato contributo ministeriale all'A.V.I.S., si fa presente che la vigente legislazione preclude la possibilità di concedere sussidi alle associazioni donatori. Ciononostante, per quanto permesso dalle limitate disponibilità di bilancio, l'amministrazione sanitaria ha concretamente aiutato l'A.V.I.S. attraverso numerose concessioni di sussidi a favore dei centri trasfusionali dipendenti dall'associazione stessa.

Per quanto riguarda, infine, il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1960, concernente l'approvazione dello statuto dell'ente nazionale Associazione volontari italiani del sangue, con sede in Milano, si comunica che non è stato ancora possibile provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, in quanto il predetto decreto è tuttora oggetto di rilievi da parte della Corte dei conti in sede di registrazione.

Il Ministro: JERVOLINO.

BARDANZELLU. *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se creda opportuno che, in previsione del sempre crescente traffico turistico, per la prossima stagione e qualora i servizi marittimi della Sardegna col continente, come è prevedibile, risultino insufficienti, vengano aperte al traffico passeggeri, in via straordinaria, le navi-traghetto attualmente in servizio fra Civitavecchia e Golfo Aranci (Sassari), accogliendo così la deliberazione unanime recentemente presa dalla camera di commercio di Sassari. (22371).

RISPOSTA. — Il servizio navi-traghetto tra la Sardegna ed il continente venne autorizzato e successivamente istituito per il solo traffico merci allo scopo di favorire lo sviluppo agricolo ed industriale dell'isola.

Così pure, per favorire lo sviluppo turistico della regione sarda è stato previsto un

servizio di traghetto di autoveicoli ed il passaggio marittimo degli occupanti gli autoveicoli stessi.

Attualmente l'azienda delle ferrovie dello Stato non è autorizzata a svolgere un vero e proprio servizio viaggiatori.

Il Ministro: MATTARELLA.

BASILE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali determinazioni intenda adottare perché, a cura dell'« Anas » venga eseguita una variante al tracciato della strada statale n. 113, settentrionale sicula, fra le progressive al chilometro 101 e 103, allo scopo di eliminare il passaggio a livello sulla ferrovia Palermo-Messina, all'immediato sbocco della galleria in contrada Scafa del comune di Capo d'Orlando (Messina), ed eliminare diverse curve cieche e pericolosissime esistenti in detto tratto di strada.

Tale passaggio a livello è tristemente noto per numerosi incidenti, anche mortali, verificatisi precedentemente.

E poiché sono state dibattute le possibilità di attuare tale variante con due soluzioni — una a valle della ferrovia, lungo la strada del mare, e poi a picco sulla costa, e l'altra, con andamento plano-altimetrico più continuo ed uniforme — l'interrogante chiede che il ministro voglia disporre, con urgenza, un accertamento sul luogo da parte degli organi ispettivi centrali dell'« Anas » per studiare la questione, rilevare la spesa presunta occorrente per l'una o l'altra soluzione, e disporre la redazione del progetto esecutivo in conformità della soluzione che risulterà tecnicamente ed economicamente più conveniente.

L'interrogante chiede infine che venga esaminata la possibilità di finanziare, nel più breve termine di tempo, l'esecuzione di tale variante, con una assegnazione speciale di fondi senza subordinarla all'approvazione del programma generale dei lavori di ammodernamento e sistemazione della strada statale n. 113. (21725).

RISPOSTA. — Il problema della costruzione di una variante alla strada statale n. 113, settentrionale sicula, per eliminare il passaggio a livello esistente alla progressiva al chilometro 101+677 è stato attentamente esaminato sul posto sia dal punto di vista ferroviario, sia da quello stradale e tenendo conto della situazione locale, da funzionari dell'« Anas » e delle ferrovie dello Stato.

Sarà cura dell'« Anas » di scegliere, sulla scorta degli elementi acquisiti, il tracciato più idoneo e più funzionale di detta variante.

La realizzazione della suindicata variante, è, però, in relazione all'ordine di precedenza sulla eliminazione dei passaggi a livello esistenti lungo le strade statali, stabilita d'intesa con le ferrovie statali in base all'entità del momento di traffico di ogni passaggio a raso.

Il Ministro: SULLO.

BERSANI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se al Ministero e al C.I.R. si sia informati della situazione esistente in località Madonna dell'Acero (Bologna), la quale, pur essendo una delle maggiori attrattive emiliane per i turisti e per gli sportivi, di estate per la villeggiatura e per gite, d'inverno per gli importanti sport invernali, tanto che è indicata come località terminale di numerose autolinee di *pulmann* di gitanti partenti da Ferrara e da Bologna ed è comunemente chiamata la « Sestriere » bolognese, è ancora priva di quella elementare infrastruttura che si chiama energia elettrica; e per sapere se e come intenda porre fine a questa situazione neppure più verosimile. La *Pro loco* di Madonna dell'Acero ha da tempo concordato, dopo laboriose trattative, un progetto tecnico e finanziario con la S.B.E. (Società bolognese di elettricità), per un elettrodotto e opere connesse, di importo pari a lire 17.500.000 delle quali la S.B.E. vorrebbe assumere in proprio il 12,50 per cento e imputare l'87,50 per cento a concorso statale. (21310).

RISPOSTA. — La elettrificazione della località indicata non può essere eseguita in base agli impegni a suo tempo assunti dall'Associazione nazionale imprese produttrici e distributrici di energia elettrica (« Anidel »), non ricorrendo le condizioni previste nell'impegno stesso.

Si fa presente, per altro, che il Comitato interministeriale dei prezzi, a seguito di segnalazione pervenuta, ha interessato la Società bolognese di elettricità per la formulazione di un progetto di massima per l'elettrificazione della zona in parola che avesse facilitato anche l'allacciamento di altre località sprovviste di energia.

Il progetto è stato redatto, ma non ha tenuto conto della necessità preminente dello sviluppo agricolo e silvo-pastorale della zona. Conseguentemente, il comune di Lizzano in Belvedere, interessato all'opera, ha preso accordi con la Società bolognese di elettricità per la elaborazione di un nuovo progetto di

elettrificazione, progetto che potrebbe essere realizzato in applicazione della legge 2 giugno 1961, n. 454 (Piano verde), che prevede a carico dello Stato un contributo pari all'87,50 per cento della relativa spesa.

Il Ministro: COLOMBO.

BIAGGI FRANCANTONIO E TROMBETTA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che in molti comuni gli uffici imposte di consumo richiedono non solo dai produttori, ma anche dai commercianti grossisti, la denuncia delle giacenze di vino al 1° gennaio 1962, pur avendo già i dati esatti di tali giacenze attraverso i registri di carico e scarico; pretendono altresì che le denunce dei commercianti siano corredate dall'indicazione del grado alcolico, o del nome tipico del vino, o del suo colore, o di altri elementi non regolamentari per legge e niente affatto previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 14 dicembre 1961, ed esigono, in molti casi, l'indicazione del grado alcolico persino sulle bollette di accompagnamento.

Poiché queste arbitrarie e illegittime richieste, unitamente alla meticolosità pretesa per le denunce della produzione residua al 1° gennaio 1962 da parte dei viticoltori hanno provocato grave disagio a malcontento in tutto il settore vitivinicolo, gli interroganti chiedono altresì se il ministro delle finanze ritenga urgente e doveroso diramare i chiarimenti interpretativi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1315, necessari a rendere compatibile la sua applicazione con le esigenze pratiche dei viticoltori e a impedire che gli uffici imposte di consumo continuino a dare interpretazioni del tutto soggettive e spesso esose alle nuove norme, facendo apparire impopolare e vessatoria la nuova disciplina, instaurata invece ai fini di una migliore tutela dell'economia vitivinicola. (21687).

RISPOSTA. — Le istruzioni ministeriali al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, concernente le norme di attuazione dell'articolo 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, sull'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino, sono state diramate, d'intesa col Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con circolare di protocollo n. 90383, n. 16 del 10 febbraio 1962.

Il Ministro: TRABUCCHI.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

BIANCANI, ANGELUCCI, ALBERGANTI e LEONE FRANCESCO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se — di fronte al perdurare ed all'estendersi della epidemia di epatite virale insorta fra i militari del battaglione Saluzzo di stanza a Borgo San Dalmazzo (Cuneo), epidemia che fino ad oggi ha causato due decessi, ha reso necessari 32 ricoveri, la messa in quarantena di tutto il battaglione — ritenga di svolgere accurate indagini per appurare:

a) se fin dal primo caso, verificatosi in dicembre, e di cui fu vittima un militare di Aosta, siano state prese adeguate misure di prevenzione;

b) se fra le cause della successiva dilagante epidemia non debbano anche essere ricercate, come motivi collaterali, eventuali inadeguate, manchevoli condizioni igienico-sanitarie, una eventuale insufficiente, irrazionale alimentazione verificatasi proprio nel momento in cui, in occasione del campo invernale di Prazzo, i militari erano stati assoggettati a sforzi fisici notevoli;

c) se, in conseguenza di queste eventualità, non si sia venuto a verificare un eccessivo indebolimento fisico generale dei militari, che è perdurato anche dopo il campo invernale e che abbia facilitato l'estendersi della epidemia;

d) se fra le cause del suo perdurare anche nel periodo di quarantena, cui sono stati sottoposti i militari nelle caserme di Borgo San Dalmazzo, Boves, Dronero (Cuneo), non debbano essere ricercate perduranti, insufficienti misure preventive, terapeutiche, in non generalizzati accertamenti clinico-batterologici, in ancora inadeguate misure igienico-sanitarie e scarsi miglioramenti dietetici;

e) se le cause dei due decessi, avvenuti all'ospedale militare di Savigliano (Cuneo) siano da ricercarsi anche in relazione ad una eventuale insufficiente prontezza ed efficienza nell'intervento e nella terapia effettuati dalle autorità mediche militari.

Gli interroganti chiedono ancora che tutte le possibilità di prevenzione, di terapia offerte dalla medicina moderna vengano radicalmente applicate a tutti i militari del battaglione Saluzzo e ovunque avesse a verificarsi pericolo epidemico. Ciò al fine di scongiurare nei limiti delle umane possibilità altri dolorosi casi letali e casi di mortalità. Si chiede che siano ulteriormente migliorate le condizioni igienico-sanitarie, l'alimentazione e che siano prese tutte le misure necessarie che impediscano il diffondersi ulteriore dell'epidemia fra la popolazione, così che con

la salvaguardia della salute dei militari venga ad essere tranquillizzato l'animo dei parenti dei medesimi e tutta l'opinione pubblica. (22397).

RISPOSTA. — Sui casi di epatite virale verificatisi tra le truppe alpine di stanza in Piemonte è da premettere che fin dall'estate scorsa la grave malattia si è presentata con incidenza relativamente superiore rispetto agli anni precedenti e con qualche caso letale tra la popolazione civile della zona.

Al primo insorgere del morbo tra i reparti militari, nel settembre 1961, l'amministrazione adottò tutte le misure preventive e terapeutiche suggerite dalla scienza medica; il che, si ritiene, ha consentito di circoscrivere i focolai epidemici i quali, secondo le ultime segnalazioni pervenute, dovrebbero essere in fase di recesso.

Purtroppo, allo stato attuale delle conoscenze, la medicina non offre specifici mezzi profilattici o terapeutici contro l'epatite virale e quindi anche tra i militari si è dovuto lamentare qualche decesso per « coma epatico », conseguenza fatale delle forme più gravi.

Nei contatti tra il direttore generale della sanità militare e le locali autorità civili, queste ultime hanno dato ampio riconoscimento che da parte dell'amministrazione militare ogni possibile misura è stata messa in opera per combattere il male.

Quanto ai dubbi avanzati dagli interroganti che la malattia sia stata, se non causata, favorita da deficienze igienico-sanitarie nelle condizioni di vita dei reparti, da inadeguata alimentazione, dall'eccessivo logoramento fisico in connessione con l'attività addestrativa invernale, si chiarisce quanto segue.

Le condizioni di alloggiamento e di vita in genere dei reparti colpiti non sono state diverse da quelle degli altri reparti della brigata, presso i quali nessun caso si è verificato.

L'alimentazione delle truppe alpine è stabilita in base ai più aggiornati criteri dietetici ed è integrata, nei periodi di manovre, da alimenti di notevole potere energetico e corroborante.

Altro elemento che porta ad escludere difetti di alimentazione delle truppe può desumersi dalla constatazione che nel periodo considerato, nessun aumento si è avuto nella morbosità generale che può collegarsi a fatti alimentari.

L'attività addestrativa dei reparti, limitata al periodo 6-20 febbraio 1962 si è svolta in

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

condizioni ambientali notevolmente favorevoli ad eccezione di qualche giorno finale in cui, per altro, non tutti i reparti furono impegnati.

Ad obiettiva valutazione sembra pertanto da escludere nel doloroso fenomeno una qualsiasi responsabilità delle autorità militari. Ciò non esime naturalmente dalla più doverosa attenzione ai fini di possibili rimedi e si assicura che nessuna ulteriore misura che si renda opportuna sarà trascurata.

Il Ministro: ANDREOTTI.

BIANCANI, AUDISIO, BOLDRINI E SCIORILLI BORRELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se — essendo a conoscenza del fatto che in tutto il paese, particolarmente nei mesi di marzo, aprile e maggio, alla vigilia o nel corso dell'anniversario della Liberazione, vengono preparati, ad opera di comitati, associazioni e comuni, manifestazioni, comizi, conferenze, mostre della Resistenza e della deportazione (e che in modo particolare e sempre più marcatamente ciò avviene in direzione o con la collaborazione dei giovani); avvertendo come da ogni parte vengano sollevate ampie e giustificate critiche al Governo perché troppo poco si fa di sostanziale in questa direzione, specie per quanto riguarda l'impegno di adoperarsi contro il disinteresse, l'adesione formale, la incomprendione, ed in alcuni casi l'atteggiamento di opposizione che si manifestano in taluni settori del campo scolastico (e di intere zone del nostro paese) anche in occasione del 24 aprile, data nella quale si dovrebbe illustrare agli alunni la ricorrenza dell'anniversario della Liberazione « nelle forme ritenute più opportune dai capi istituto » (formula ministeriale che si è rivelata sempre più causa di contrastanti ed equivoche posizioni) — ritenga, quindi, di contribuire a modificare tale stato di cose, adoperandosi perché da parte del Ministero della pubblica istruzione vengano effettuate la distribuzione alle scuole (almeno ai licei, istituti magistrali, tecnici o di pari grado) e la programmazione di documentari cinematografici sulla Resistenza — del tipo, ad esempio, di *Lettere dei condannati a morte della Resistenza* — di altri che si riterrà opportuno di preparare o scegliere con fedele attenzione e rispetto alla realtà storica, colmando così uno dei vuoti del « piano della scuola » e arricchendolo di uno strumento didatticamente idoneo alla formazione culturale, civica e patriottica dei giovani studenti. (22938).

RISPOSTA. — Il Ministero ha impartito, con circolare in data 4 aprile 1962, n. 03130, disposizioni ai provveditori agli studi affinché in occasione del 25 aprile, anniversario della liberazione d'Italia, nelle scuole di ogni ordine e grado sia convenientemente illustrato agli alunni il profondo significato storico e morale della ricorrenza.

Con la stessa circolare si è precisato che la celebrazione dovrà essere effettuata il giorno 24 aprile e nell'ambito della scuola.

Circa la programmazione per le scuole di documentari cinematografici sullo storico evento, si fa presente che già lo scorso anno, nella stessa circostanza, furono date disposizioni telegrafiche ai provveditori agli studi perché fosse proiettato nelle scuole un lungo documentario sulla Resistenza che in precedenza era stato diffuso dalla R.A.I.-TV.

Poiché tutti i centri provinciali per i sussidi audiovisivi sono in possesso di una copia dell'anzidetto documentario, sono state impartite disposizioni telegrafiche ai provveditori per avvertirli che le celebrazioni che si terranno nelle scuole il 24 aprile, dovranno essere integrate con la proiezione del documentario in parola.

Il Ministro: GUI.

BIGNARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se rispondano a verità le notizie circolanti a proposito del cronico dissesto in cui verserebbe l'azienda cooperativa agricola di Sarsina (Forlì). Detta azienda, che avrebbe ricevuto contributi e mutui statali per varie centinaia di milioni e che avrebbe dovuto rappresentare un « piano di riordinamento della proprietà fondiaria nel perimetro di Sarsina » (come pomposamente venne più volte sbandierato), costituirebbe — a detta di molti — un brillante esempio di incompetenza e di allegra progettazione. Si parla di svariate attrezzature inutilizzate, di bestiame selezionato morto di stenti, di foraggio che viene importato dal bellunese, di un burrificio inattivo, di costosissimi muri di sostegno resi necessari dall'imprevidenza dei progetti. Non pochi dei operatori avrebbero grosse preoccupazioni per gli avalli prestatati. In questa situazione circola la voce che la baracca verrebbe accollata allo Stato mediante cessione alla forestale.

L'interrogante chiede precisi chiarimenti in ordine ai fatti prospettati, rilevando che sarebbe assai grave se le tanto sbandierate iniziative e i promessi miglioramenti si rivelassero ancora una volta come una illusione

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

e una delusione per le laboriose popolazioni agricole dell'Appennino romagnolo. (22083).

RISPOSTA. — La società per l'incremento zootecnico di Sarsina si è avvalsa degli incentivi previsti dalla legge 21 luglio 1952, n. 991, per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario e per la costruzione del centro aziendale, che a causa della particolare idrografia della zona, ha richiesto l'esecuzione di lavori di sbancamento e la sistemazione di muri di sostegno.

Le conversioni colturali previste dal piano di trasformazione aziendale legate necessariamente a tempi tecnici determinati da cicli stagionali e biologici, non hanno potuto seguire il ritmo più breve delle costruzioni e delle installazioni degli impianti. Per questo motivo, le attrezzature non sono attualmente utilizzate pienamente.

Con la creazione di prati artificiali e con la realizzazione dell'impianto di irrigazione, l'azienda potrà entrare nella fase di normale produttività.

Per quanto concerne il bestiame allevato nell'azienda, si chiarisce che alcuni capi sono stati eliminati in quanto, a seguito di accertamenti diagnostici effettuati in applicazione del piano di risanamento, avevano reagito positivamente alla tubercolina.

Si precisa infine che l'azienda di Stato per le foreste demaniali sta ampliando il proprio demanio nell'alto Appennino forlivese e che, una volta accertata anche la possibilità di acquisire terreni pascolivi e agrari idonei ad integrare la produzione dei foraggi attualmente a disposizione dell'azienda zootecnica di Sarsina, avvierà trattative per l'eventuale acquisto dell'azienda medesima.

Il Ministro: RUMOR.

BIGNARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi dell'eccessivo ritardo nella applicazione della legge 28 luglio 1961, n. 831, (titolo III) e per sapere se ritenga opportuno accelerare, anche con mezzi straordinari, i lavori relativi al fine di procurare una sollecita sistemazione nei ruoli degli insegnanti medi aventi diritto. (22676).

RISPOSTA. — Il Ministero, non appena emanata la legge 28 luglio 1961, n. 831, ha subito indetto il primo gruppo di concorsi previsti dalla legge stessa ed ha proceduto alla organizzazione di un ufficio speciale per l'esame delle domande, la valutazione dei ti-

toli e la successiva formazione delle graduatorie.

L'ufficio non poteva ovviamente iniziare il suo funzionamento, prima che fosse spirato il termine del 30 novembre 1961, stabilito per la presentazione delle domande.

Si assicura, comunque, l'interrogante che il Ministero compirà ogni sforzo per mettere l'ufficio in parola, che già sta curando l'esame e la valutazione delle domande con ritmo ininterrotto, in condizione di poter espletare i concorsi il più rapidamente possibile.

Il Ministro: GUI.

BISANTIS. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi per i quali il comune di Sambiasi (Catanzaro) non risulti compreso nel decreto dell'intendente di finanza di Catanzaro, che sospende il pagamento delle imposte e delle sovrimposte sui terreni, mentre il territorio dell'anzidetto comune appare fra quelli più danneggiati dalle calamità atmosferiche ricorrenti in Calabria.

Gli agricoltori ed i coltivatori diretti dell'intera zona della piana di Sant'Eufemia Lamezia (Catanzaro), che soffrono la crisi agricola, ed in particolare la crisi vinicola, han fatto pervenire lagnanze al riguardo, ed invocano la estensione del beneficio concesso a comuni della provincia di Catanzaro.

L'interrogante chiede un riesame della situazione per quanto concerne il territorio di Sambiasi, escluso dal provvedimento dell'intendente di finanza. (22107).

RISPOSTA. — L'esclusione di cui si tratta dal provvedimento di sospensione degli atti esecutivi disposto, in altri comuni della provincia di Catanzaro, per la riscossione delle imposte e delle sovrimposte sui redditi dominicale ed agrario relative alla data di febbraio 1962 è stato adottato sulla base delle proposte formulate dalla competente intendenza di finanza, a seguito di accertamenti tecnici.

Devesi pertanto ritenere che nei comuni esclusi dal predetto provvedimento non si siano verificati danni nella misura minima di cui alla legge 21 luglio 1960, n. 739, per la concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla stessa legge n. 739.

Il Ministro: TRABUCCHI.

BISANTIS. — *Ai Ministri della marina mercantile e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere se sia stata presa in esame la proposta avanzata dall'ente del turismo di Catanzaro e dall'azienda autonoma di cura e

soggiorno di Vibo Valentia, per la istituzione di un servizio marittimo di linea Vibo Valentia (Catanzaro)-isole Eolie-Sardegna-Corsica-Nizza. Tale linea di navigazione tirrenica consentirebbe la immissione della Calabria nei traffici marittimi nazionali ed internazionali, ed incrementerebbe anche in maniera decisiva le attività turistiche.

L'interrogante chiede di conoscere quali possibilità si intravedano al riguardo e quali provvedimenti il Governo adotterà. (22114).

RISPOSTA. — La questione prospettata rientra nel più vasto quadro del riordinamento dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale, per la cui attuazione, come è noto, è attualmente all'esame del Parlamento (atto Senato n. 1179) un disegno di legge d'iniziativa governativa. La richiesta dell'interrogante, intesa a realizzare la linea Vibo Valentia-isole Eolie-Sardegna-Corsica-Nizza potrà, pertanto, essere presa in esame dopo l'approvazione di tale provvedimento.

Il Ministro della marina mercantile:
MACRELLI.

BISANTIS. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se sussista la possibilità di concedere anche ai mutilati ed agli invalidi per servizio, così come ai mutilati ed agli invalidi di guerra, l'assegno di mancato collocamento e di previdenza: e ciò in riferimento alla giustificata tendenza di una completa parificazione delle due categorie. (22726).

RISPOSTA. — La questione della estensione agli invalidi per servizio dell'assegno di previdenza e dello speciale trattamento di incollocamento, di cui fruiscono in atto gli invalidi di guerra, è stata, come è noto, ampiamente dibattuta in occasione dell'esame della legge 3 aprile 1938, n. 474, concernente « Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati e invalidi per servizio ».

Ciò premesso, occorre rilevare che mentre la pensione di guerra rappresenta unicamente l'indennizzo per la menomazione fisica subita in dipendenza di un evento bellico, la pensione privilegiata ordinaria viene concessa sia per indennizzare il dipendente statale per l'invalidità contratta per causa di servizio e sia come trattamento di quiescenza per i servizi resi allo Stato.

Orbene, con l'assegno di previdenza e con quello di incollocamento, previsti dagli articoli 41 e 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, si intese in sostanza concedere una integra-

zione della pensione di guerra agli invalidi delle categorie dalla seconda all'ottava che, trovandosi in determinate condizioni di età, di reddito, di inabilità al lavoro e di incollocamento, versano in uno stato di particolare bisogno.

Per i titolari di pensioni privilegiate ordinarie l'estensione pura e semplice dei suddetti assegni non sembrerebbe giustificata, atteso che tali pensioni sono di regola di importo più elevato delle pensioni di guerra e presuppongono già lo stato di incollocamento e di riposo dei titolari.

D'altra parte va considerato che ai titolari di pensioni privilegiate ordinarie sono stati concessi di recente altri benefici economici di cui non fruiscono invece i pensionati di guerra (indennità integrativa speciale, quote di famiglia, tredicesima mensilità).

Si deve, comunque, far presente che sull'argomento è stata presentata alla Camera dei deputati la proposta di legge n. 463, da parte del deputato Cappugi, per cui spetta al Parlamento ogni decisione in merito.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

BOIDI E FORLANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria e commercio e delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

1°) se i competenti uffici possano confermare o meno la notizia diffusa dalla stampa nazionale, secondo la quale le ricerche di idrocarburi nelle zone di Marotta, San Costanzo, Foce del Metano, Belocchi di Fano e in altre località della provincia di Pesaro avrebbero dato risultati positivi e cioè sarebbero stati rinvenuti nelle predette zone notevoli giacimenti metaniferi;

qualora la notizia fosse confermata, quale programma d'attività si intenda promuovere per lo sfruttamento dei suddetti giacimenti, per arrecare un immediato sollievo alla depressione economica della provincia di Pesaro e delle altre province marchigiane;

2°) qualora invece le ricerche metanifere fossero tuttora in corso, se si ritenga necessario intensificarle ed estenderle, non lasciando nulla di intentato per assicurare alla depressa provincia di Pesaro e alle altre province marchigiane una fonte di energia indispensabile al loro sviluppo economico. (20915).

RISPOSTA. — Si conferma che la società ricerche idrocarburi Metauro del gruppo Adriatica di elettricità ha effettuato ricerche di idrocarburi nel territorio della foce del

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

Metauro rinvenendo un giacimento di idrocarburi gassosi presso Fano.

Questo ritrovamento ha dato luogo, a termini della legge 11 gennaio 1957, n. 6, alla concessione di coltivazione denominata convenzionalmente Galantara e accordata con decreto ministeriale 26 agosto 1960, per ettari 2.643.

Si fa presente al riguardo che il giacimento, che si preannunzia di limitata importanza industriale, si estende a cavaliere del confine della concessione sopraccitata, la quale è rappresentata da un'area di forma pressoché rettangolare avente i vertici nelle località:

scalo ferroviario di Fano; Metaurilia; Sant'Angelo; Cucurranò.

Allo scopo di estendere le ricerche oltre il confine sud-est della concessione in parola, la società compagnia ricerche metano (CO. R.I.M.E.), in collaborazione tecnica con la società Metauro, ha chiesto un permesso di ricerca nella zona a confine. Detto permesso, convenzionalmente denominato Mondolfo, è stato accordato con decreto ministeriale 21 settembre 1961 e si estende per ettari 8.590 alla valle del Cesano.

Le località indicate nella interrogazione di cui trattasi sono così ubicate: le zone Bellocchi e Foce del Metauro nella concessione Galantara; le zone San Costanzo e Marotta nel permesso Mondolfo.

Le ricerche metanifere nel territorio del permesso Mondolfo sono in corso e saranno svolte con notevole celerità, come imposto nel decreto di conferimento del permesso stesso.

I lavori in tale comprensorio porteranno alla determinazione delle reali possibilità produttive di tutto il campo gassifero di Fano e quindi soltanto allora potrà essere definita l'entità del campo stesso.

Il Ministro dell'industria e del commercio: COLOMBO.

BOLDRINI E CLOCCHIATTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se risponda a verità la notizia secondo la quale il comandante dell'accademia aeronautica di Caserta sarebbe da oltre tre anni il generale di divisione Magistrelli.

Se essa risponde al vero, si desidera conoscere la ragione e il merito dell'alto ufficiale per restare così a lungo al predetto comando, ben conoscendo i rapidi avvicendamenti che sono avvenuti in passato per agevolare gli incarichi di comando necessari per le promozioni di carriera dei concorrenti. (22552).

RISPOSTA. — Le destinazioni ai vari incarichi degli ufficiali generale dell'aeronautica, come del resto di tutto il personale dell'amministrazione militare, sono in funzione delle esigenze del servizio.

Il Ministro: ANDREOTTI.

BOLDRINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se ritenga opportuno intervenire per sollecitare i lavori di elettrificazione della ferrovia Ferrara-Ravenna-Rimini già approvati, di predisporre i lavori di punti di raddoppio, il potenziamento e il miglioramento del materiale rotabile, tenendo conto delle esigenze turistiche e dello stato generale della linea. (22553).

RISPOSTA. — Si premette che soltanto una parte dei servizi viaggiatori della linea Ferrara-Ravenna-Rimini viene tuttora effettuata con treni ordinari a trazione a vapore, mentre la maggioranza dei servizi medesimi viene servita da coppie di automotrici e rimorchi di costruzione postbellica in buone condizioni di efficienza e con caratteristiche analoghe, se non superiori, a quelle dei mezzi leggeri impiegati su altre linee di pari importanza della rete.

Ciononostante, per migliorare le condizioni di esercizio della linea predetta e venire incontro ai voti più volte espressi dalle autorità e dai locali enti turistici, l'azienda ferroviaria ha in animo di sostituire gradualmente e completamente la residua trazione a vapore con moderne ed efficienti locomotive *diesel*.

A ciò si provvederà non appena si potrà concretamente disporre dei necessari mezzi finanziari.

Il Ministro: MATTARELLA.

BRIGHENTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave fatto avvenuto alle poste centrali di Bergamo, il 12 agosto 1961, alle ore 8,30, provocato dall'intervento dell'ispettore provinciale dottor Carriero Pompeo, il quale, riuniti i dipendenti nel cortile del palazzo in seguito ad una lite sorta fra due dipendenti, chiamava più volte i bergamaschi « ubriaconi e lacché dei meridionali » dando spettacolo poco decoroso e indegno di un funzionario dello Stato, ai passanti e agli abitanti del quartiere; e cosa intenda fare, dopo il malcontento che si è creato tra il personale dipendente delle poste, considerando che, stante la situazione e i risentimenti legittimi, la ulteriore permanenza a Bergamo

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

del dottor Carriera, potrebbe essere motivo di altri spiacevoli incidenti. (19834).

RISPOSTA. — In merito all'incidente verificatosi nell'ambito del palazzo postelegrafonico di Bergamo, è stata disposta apposita inchiesta, attraverso la quale si è potuto stabilire che l'ispettore provinciale dottor Pompeo Carriero, informato di un diverbio avvenuto per ragioni di servizio tra un autista e due agenti dipendenti dall'amministrazione postale, ebbe a richiamare verbalmente gli interessati, esortandoli ad evitare per l'avvenire spiacevoli fatti del genere.

Il richiamo venne rivolto nel cortile dell'edificio ed il predetto funzionario fu costretto ad usare un tono piuttosto alto di voce.

Essendo il cortile chiuso ai passanti, nessun estraneo potè notare l'accaduto.

In ordine poi alla frase attribuita al dottor Carriero e riportata nell'interrogazione, diverse sono state le versioni fornite dal personale postelegrafonico presente al fatto.

Comunque il fatto in sé non ha presentato aspetti rilevanti tanto che la stessa stampa di sinistra l'ha definita « insignificante storiella ».

Per il resto si comunica che il dottor Carriero ha lasciato Bergamo, essendo stato destinato a Ragusa per le esigenze di quella direzione provinciale.

Il Ministro: SPALLINO.

BRIGHENTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'incresciosa situazione che si è venuta creando con lo spostamento del distretto di Bergamo, avvenuto prima a Brescia, poi a Monza (Milano); situazione che è caratterizzata da notevoli ritardi nel rilascio dei fogli matricolari a coloro che ne fanno richiesta per domande di pensione di guerra in base alla nuova legge. Si chiede cosa si intenda fare per normalizzare tale situazione, in modo da mettere il distretto di Monza nelle condizioni di poter assolvere ai propri impegni. (22423).

RISPOSTA. — Al fine di porre il distretto militare di Monza in condizione di far fronte al maggior lavoro derivante dal fatto che gli è stato attribuito il carico della popolazione della provincia di Bergamo, è stato disposto il potenziamento del personale dell'ente stesso elevandone la categoria da prima classe, tipo C, a prima classe, tipo B.

Si soggiunge, per altro, che dalle situazioni trimestrali pervenute al Ministero non risulta che il distretto in parola abbia un numero

rilevante di pratiche da definire concernenti il rilascio di documenti matricolari richiesti per uso pensione di guerra da appartenenti al soppresso distretto di Bergamo, pratiche, comunque, che per le disposizioni da tempo impartite, vengono sempre definite con ogni sollecitudine.

Il Ministro: ANDREOTTI.

BUSETTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia venuto a conoscenza del fatto che nella giornata del 17 gennaio 1962 due operai in giovanissima età hanno trovato atroce morte durante il lavoro nelle cave di sasso trachitico dei Colli Euganei (Padova) e precisamente il venticinquenne Bruno Michelazzo, presso la cava Zavattiero di Zovon in Vo'Euganeo e il diciottenne Renzo Greggio, presso la cava Manfrinato di Monterico di Monselice.

Poiché diversi incidenti si verificano da tempo presso le cave dei Colli Euganei per le condizioni di assoluta insicurezza e di costante pericolo in cui sono costretti a lavorare gli operai, con salari, del resto, assolutamente inadeguati alla fatica e ai rischi, l'interrogante chiede di sapere quali urgenti e drastici provvedimenti il ministro intenda adottare perché le più severe misure di sicurezza e di prevenzione vengano messe in atto in tutte le cave dei Colli Euganei. (21799).

RISPOSTA. — La causa dell'infortunio mortale occorso il 17 gennaio 1962 nella cava di trachite denominata Brigida, in comune di Vo' — di cui è imprenditore il signor Zavattiero Giuseppe — è stata il distacco dalla fronte di scavo di un blocco di roccia che ha travolto l'operaio Michelazzo Bruno. Questi, che era al lavoro sulla fronte di scavo, intento ad eseguire l'operazione di disgiungimento, non ha avvertito in tempo il pericolo del distacco che è stato causato dall'azione del gelo e del disgelo. La cava non presentava una particolare pericolosità e nessuna infrazione a norma di legge è stata rilevata nel corso del sopralluogo per accertamenti eseguiti sul luogo dell'incidente. Comunque ogni lavoro nella cava predetta è stato abbandonato per decisione dell'imprenditore stesso.

La causa dell'infortunio mortale occorso il 18 gennaio 1962 (non il 17 gennaio 1962) nella cava di calcare (non di trachite) Le Motte, in comune di Arquà Petrarca (Padova) — di cui è imprenditore il signor Manfrinato Pietro — è stata il franamento di un tratto di parete sul quale non erano in corso lavori di abbattimento. L'infortunato. Renzo

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

Greggio, era alla guida di una pala caricatrice posta in vicinanza della parete (pochi metri), sul piazzale di cava. Il tratto di parete franato, che era verticale, aveva modesta altezza; la natura del materiale, rotto e fessurato non dava, però, molto affidamento, tanto più che il giorno prima era stato effettuato lo sparo di mine in una zona adiacente e la pala caricatrice era tenuta troppo vicina alla parete: è stata questa la causa dell'infortunio.

Per evitare il ripetersi di incidenti del genere e per ovviare al pericolo rappresentato dalla natura della roccia è stato disposto che la coltivazione sia condotta suddividendo la fronte di scavo in gradini di altezza modesta e che l'abbattimento della roccia sia eseguito non più con l'impiego di esplosivi, ma mediante una speciale macchina operatrice che è già in funzione nella cava.

Per quanto riguarda le condizioni di lavoro nel complesso delle cave euganee, i dati statistici relativi agli infortuni verificatisi nell'ultimo decennio consentono di rilevare che, in detto periodo, si sono avuti complessivamente 13 infortuni mortali e che l'indice medio (numero dei decessi per un milione di ore di lavoro) risulta di 0,73, inferiore cioè a quello medio nazionale, quale si rileva dai dati statistici della relazione annuale del servizio minerario.

Dalle statistiche risulta, d'altra parte, che per ben 4 anni consecutivi (1955, 1956, 1957 e 1958) non si è avuto nessun infortunio mortale.

L'azione del distretto minerario, continua e metodica, compatibilmente con i mezzi a disposizione, è intesa soprattutto a conseguire miglioramenti delle condizioni generali di sicurezza.

L'azione per la sicurezza e per la prevenzione degli infortuni è rivolta verso le direzioni delle lavorazioni minerarie per ottenere migliori condizioni di sicurezza (riduzione dell'altezza delle fronti, ecc.) e per l'introduzione di sistemi di lavorazione sempre meno pericolosi, quali quelli con l'impiego di mezzi meccanici.

Nel contempo l'opera di prevenzione è rivolta, come naturale, verso gli operai i quali sono, specialmente quelli nei Colli Euganei, molto restii od addirittura ribelli a portare l'elmetto, a legarsi con fune, ecc.

Non sono mancati, infatti, infortuni più o meno gravi dovuti proprio all'indisciplina ed alla imprudenza degli operai.

Torna; infine, opportuno rilevare che dall'entrata in vigore del nuovo regolamento di polizia mineraria (decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128), sono stati

adottati nei Colli Euganei 60 provvedimenti (contravvenzioni, diffide, ecc.) per infrazioni a norme della legge medesima.

Il Ministro dell'industria e del commercio:
COLOMBO.

CACCIATORE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritenga necessario accogliere la richiesta avanzata dall'I.A. C.P. di Salerno per l'immediata costruzione di alloggi nei comuni di Perdifumo, Mercato San Severino e Nocera Inferiore (Solerno), duramente colpiti dalle avversità atmosferiche del 19 ottobre 1961.

L'interrogante fa però rilevare che altri alloggi devono essere costruiti nella frazione Sava del comune di Baronissi (Salerno), ove sono rimaste senza tetto circa 50 famiglie. (20412).

RISPOSTA. — È nota a questo Ministero la necessità di alloggi popolari nei comuni di Perdifumo, Mercato San Severino, Nocera Inferiore e Baronissi. Non è possibile, però, intervenire in favore di detti comuni essendo esauriti i fondi stanziati in bilancio.

Tuttavia si assicura che le esigenze abitative dei ripetuti comuni saranno tenute nella debita considerazione allorquando, in attuazione di nuove provvidenze legislative, si potranno finanziare ulteriori programmi di edilizia popolare.

Il Ministro: SULLO.

CALASSO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se ritenga di dover intervenire per la eliminazione di quelle fermate intermedie che effettua il treno R-52 con partenza da Roma alle ore 13,30 e che raggiunge Lecce dopo nove ore.

Tali fermate in verità fanno perdere al treno la qualifica di rapido, per cui, se non è possibile ridurre la durata del percorso, sarebbe auspicabile la sua trasformazione in direttissimo, qualifica che corrisponderebbe alla sua effettiva attuale funzione, facendo risparmiare ai viaggiatori il supplemento-rapido che l'amministrazione delle ferrovie percepisce. (22541).

RISPOSTA. — Premesso che la velocità commerciale del treno R-55 (e non R-52 come erroneamente indicato) da Roma a Lecce è di circa 72 chilometri all'ora e non può considerarsi scarsa anche per un treno classificato rapido, tenuta presente la lunghezza del percorso (645 chilometri di cui oltre 300, con alcuni tratti acclivi, su linea a semolice binario

e quindi con vincoli di circolazione imposti dai treni incrocianti), si fa presente che è stata già prevista, in relazione al miglioramento degli impianti sulla Caserta-Foggia, la soppressione, col nuovo orario 27 maggio 1962, di alcune fermate di servizio del treno stesso, il che consentirà una riduzione sia pure limitata dell'attuale percorrenza.

Inoltre, è in corso d'esame anche la eventuale possibilità di una riduzione del numero delle fermate intermedie per servizio pubblico, ma una decisione in tal senso potrà aversi solamente dopo che le camere di commercio competenti, opportunamente interessate dagli organi compartimentali, si saranno espresse sull'opportunità o meno di attuare il provvedimento.

Il Ministro: MATTARELLA.

CAPONI, CECATI E ANGELUCCI. — *Ai Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti abbiano in programma per fronteggiare la preoccupante situazione creatasi in provincia di Perugia e in Umbria nel settore dell'occupazione operaia addetta alla lavorazione della foglia del tabacco allo stato secco.

Come è noto la peronospora tabacina ha semidistrutto in Umbria le coltivazioni di tabacco, quindi le migliaia di unità che negli anni passati lavoravano in media oltre 8 mesi, quest'anno resteranno prive di occupazione.

Gli interroganti, in considerazione della particolare condizione di crisi che attraversa l'economia umbra e della necessità di evitare la dispersione di una manodopera qualificata nel corso di anni di esperienza, chiedono di conoscere:

1°) se l'azienda dei monopoli di Stato sia intenzionata ad acquistare tabacco estero da fare lavorare nelle proprie agenzie e nelle concessioni speciali private e in caso affermativo, in quale misura;

2°) se il Ministero del lavoro abbia in programma corsi di riqualificazione a zero ore a favore delle predette operaie, insieme con la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione;

3°) se l'azienda dei monopoli di Stato abbia in programma la concessione di un'indennità straordinaria a favore delle tabacchine che frequenteranno i corsi e percepiranno il sussidio di disoccupazione straordinario. (19580).

RISPOSTA. — Per quanto concerne il punto 1°) dell'interrogazione si comunica che la amministrazione dei monopoli di Stato non

può procedere all'acquisto sui mercati esteri di tabacchi secchi sciolti, non manipolati, da far lavorare in Italia nelle proprie agenzie e nei magazzini delle concessioni speciali, per supplire all'insufficienza di tabacco greggio nazionale, conseguente ai danni provocati dalla peronospora tabacina.

Ciò perché i paesi produttori di tabacchi tipo orientali non consentono l'esportazione di tabacchi secchi sciolti, ma soltanto di quelli manipolati e pronti per l'impiego, mentre la importazione di tabacchi da altri paesi, in primo luogo di tabacchi americani, pur non essendo sottoposta a divieti o limitazioni, si rende, praticamente, impossibile per ragioni tecniche.

Infatti, per poter sottoporre a lunghi viaggi i tabacchi, questi dovrebbero essere imballati ad un grado di umidità tale che ne consenta la conservazione perché, altrimenti, giungerebbero a destinazione alterati, soprattutto a causa della facile insorgenza di muffe.

Il trasporto dei tabacchi allo stato sciolto dovrebbe, quindi, essere effettuato previo condizionamento analogo a quello che normalmente viene effettuato per i tabacchi in colli e pronti per l'impiego.

A parte il fatto che i tabacchi allo stato sciolto verrebbero così a costare praticamente quasi come i tabacchi in colli, per la rimani-polazione essi dovrebbero essere sottoposti ad un trattamento di rinverdimento realizzabile soltanto con particolari attrezzature sotto-vuoto.

Molto costose e di modesto rendimento risulterebbero, invece, le apparecchiature idonee a garantire che il tabacco da rimanipolare non venisse gravemente danneggiato durante la lavorazione per lo stato di eccessiva secchezza, dando origine a forti cali e a produzione di elevata percentuale di materiale frastuono di scarse possibilità d'impiego.

Il portare, quindi, tabacco non manipolato verrebbe a costare molto, ma molto di più che non pagare tutte le operaie tabacchine senza farle lavorare.

In ordine al punto 2°) si fa presente che con legge 21 dicembre 1961, n. 1371, è stata autorizzata la spesa di lire 2 miliardi e 500 milioni per la concessione in deroga alle norme vigenti, di un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori che sono rimasti o rimarranno disoccupati in conseguenza dei danni subiti da attacchi di peronospora tabacina.

Circa i corsi di riqualificazione premesso che, ai sensi dell'articolo 53 della legge 29 aprile 1949, n. 264, possono chiedere - tra-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

mite l'ispettorato del lavoro competente — la istituzione di detti corsi le imprese industriali, non a ciclo stagionale, che abbiano alle proprie dipendenze almeno mille lavoratori, e che reputino di avere una minore funzionalità per effetto di una maestranza in parte non rispondente alle esigenze aziendali o per il mancato adeguamento del carico di mano d'opera alle proprie possibilità funzionali ed economiche, si comunica che con recente provvedimento ministeriale è stata approvata l'istituzione di quattro corsi per disoccupati nel comune di Città di Castello.

Per quanto concerne, infine, il punto 3°) si osserva che l'amministrazione dei monopoli di Stato, per effetto della sua natura di azienda industriale, non può in alcun modo concedere indennità straordinarie alle operaie tabacchine che potranno eventualmente frequentare i suddetti corsi di riqualificazione.

Tale spesa mira, infatti, al raggiungimento di finalità prettamente sociali, che esulano dalle specifiche competenze dell'amministrazione stessa.

Il Ministro delle finanze TRABUCCHI.

CASALINUOVO. — *Ai Ministri della sanità e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritengano che, in relazione ai 350 posti-letto già esistenti nel vecchio ospedale civile di Catanzaro, i 400 previsti per il nuovo ospedale in corso di costruzione, dei quali solo 80 per il reparto chirurgico e solo 40 per il reparto ortopedico, siano del tutto insufficienti in rapporto alle esigenze della città capoluogo (che, secondo i dati del censimento effettuato il 15 ottobre 1961, conta 72.723 abitanti) e dei comuni vicini.

L'interrogante chiede particolarmente di conoscere quali possibilità attuali di amplificazione del nuovo complesso esistano, al fine di evitare che, non appena completata l'opera, sorga necessità di ulteriori sviluppi ed, essendo già da tempo esauriti i lavori del primo lotto, quando potranno esserlo quelli del secondo e del terzo: e ciò perché, potendosi la funzionalità del nuovo complesso realizzare esclusivamente dopo il completamento integrale dell'opera, potrebbe corrersi ancora una volta il rischio, analogamente a quanto si è verificato e va verificandosi in molti casi per il deprecabile sistema dei lavori a singhiozzo, che, contestualmente alla fine delle operazioni degli ultimi lotti, si renda indispensabile procedere alla revisione delle prime costruzioni, compromesse e danneggiate da lungo periodo iniziale di disuso e di abbandono. (21072).

RISPOSTA. — Il progetto generale del costruendo ospedale di Catanzaro prevedeva una spesa di lire 878.500.000 per la realizzazione di 400 posti-letto. Il finanziamento ottenuto è stato di lire 450 milioni (200 milioni per il primo lotto e 250 milioni per il secondo e terzo lotto).

Poiché l'ospedale non ha possibilità immediata di disporre della differenza tra la spesa preventivata e quella finanziata, l'opera sarà limitata a quella realizzabile con il finanziamento ottenuto e cioè ad un complesso ospedaliero funzionale di almeno 300 posti-letto.

Essendo tale numero di posti-letto inadeguato alle necessità sia del comune capoluogo sia di quelli che per l'assistenza ospedaliera gravitano sull'ospedale di Catanzaro, sarà indispensabile mantenere in esercizio l'attuale complesso ospedaliero che consente una disponibilità di 350 posti-letto.

L'ampliamento del nuovo complesso ospedaliero è tecnicamente possibile in ogni tempo, sia per la disponibilità del suolo sia in relazione ai criteri tecnici che hanno a suo tempo ispirato la progettazione generale, ma è, ovviamente, subordinato alla possibilità di ulteriori finanziamenti.

Nessuna ripartizione delle zone di degenza è, allo stato, definitiva riservandosi l'amministrazione di determinarla ad opera ultimata e ciò in relazione alla prospettata necessità di mantenere in efficienza l'attuale ospedale, sia in relazione alle norme che verranno emanate per l'ordinamento dei servizi ospedalieri.

Per quanto riguarda la realizzazione del secondo e terzo lotto, i lavori relativi sono stati appaltati il 9 marzo 1961 ed il termine contrattuale è di 18 mesi dalla consegna, avvenuta il 13 giugno 1961.

L'opera, con l'ultimazione dei lavori previsti nel secondo e terzo lotto, sarà funzionale per i 300 posti realizzabili con il finanziamento ottenuto.

Necessariamente, i lavori si sono dovuti realizzare in tempi diversi in quanto legati alla concessione dei finanziamenti; d'altra parte, poiché il primo lotto, pur non essendo funzionale, costituisce un fabbricato a sé stante, completo nelle sue parti essenziali, non si ritiene che esso possa deteriorarsi per il non uso.

Il Ministro della sanità: JERVOLINO.

CASTAGNO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se risponda a verità il fatto che, malgrado il dettato delle leggi 16 giugno 1932, n. 973, e

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

22 febbraio 1934, n. 370, ed il recente richiamo ministeriale contenuto nella circolare del 17 luglio 1961, n. 1465/C, i prefetti non hanno provveduto ancora a disciplinare gli orari di vendita al pubblico dei carburanti. Ciò con particolare riferimento agli orari prolungatissimi oggi imposti dalle società concessionarie ed in particolare dell'« Agip » ai gestori degli impianti (teoricamente liberi imprenditori) con l'obbligo in molti casi del servizio notturno a condizioni assolutamente antieconomiche e sempre dell'apertura domenicale e festiva.

L'interrogante osserva che i prefetti dovrebbero fissare gli orari degli esercizi di vendita ed i giorni di loro chiusura totale o parziale « su concorde richiesta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e lavoratori interessati » e sentito il parere del sindaco; e pertanto — essendo noto ed indiscusso che nella vendita al pubblico dei carburanti i datori di lavoro non sono le società petrolifere, ma i gestori comodatari delle pompe, in quanto ad essi le società scaricano per contratto gli oneri dell'attività di rivendita, ivi incluso quella dell'assunzione del personale occorrente al servizio ed il pagamento dei relativi salari — chiede di conoscere il parere del ministro sul fatto che il prefetto di Trieste si è rifiutato di emettere il decreto relativo, giustificando per iscritto il proprio operato con il dissenso di una società concessionaria, l'« Agip », non appartenente alle categorie predette. (21014).

RISPOSTA. — La questione degli orari di apertura e chiusura per i distributori di carburanti ha formato oggetto di ulteriore esame in sede ministeriale, sentite anche le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni interessate: e con circolare in data 28 marzo 1962, n. 1514/C, sono stati indicati ai prefetti gli indirizzi di massima che potranno essere tenuti presenti nell'adottare i provvedimenti in materia.

Il Ministro: COLOMBO.

CASTAGNO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali ostacoli reali, di ordine tecnico, impediscano all'I.N.P.S. di rispondere alle richieste dei lavoratori — giunti alla maturazione del diritto alla pensione — di avere, non solo il dato complessivo (che generalmente è ignorato per le vicende della vita), ma anche la specificazione delle somme versate per le marchette assicurative nel corso degli anni di

lavoro e di contribuzione ed il conseguente calcolo dimostrativo della pensione assegnata.

L'interrogante chiede per quali motivi l'I.N.P.S. rifiuti sistematicamente di fornire tali dati agli assicurati. (21654).

RISPOSTA. — All'atto della liquidazione della pensione di invalidità e di vecchiaia da parte dell'I.N.P.S., la consegna ad ogni assicurato di un prospetto ove sia riassunta la contribuzione accreditatagli, con l'indicazione del conteggio dimostrativo dell'importo che viene liquidato, appare, al momento, di difficile realizzazione.

L'utilizzazione a tale fine di una copia a ricalco dei prospetti di liquidazione compilati dall'I.N.P.S. non sembra possibile, dato che per la loro complessità ed il carattere strettamente tecnico che li distingue, i prospetti stessi appaiono infatti difficilmente intellegibili a chi manchi di una approfondita conoscenza degli adempimenti amministrativi e contabili attraverso i quali si svolge la procedura di liquidazione di una pensione I.N.P.S.

Invero, per le esigenze dei pensionati dovrebbe essere elaborato un prospetto riassuntivo del tutto diverso da quello in uso per la liquidazione delle pensioni, ma ciò, allo stato, si rivela troppo oneroso per gli uffici dell'I.N.P.S. a causa dell'aumento di lavoro che ne deriverebbe e che inevitabilmente inciderebbe sulla tempestività della definizione delle pratiche, a tutto svantaggio, quindi, degli stessi pensionati.

È da ritenere, pertanto, che il problema della istituzione di un prospetto ad uso dei titolari di pensione possa essere risolto allorché sarà portata a termine la prevista meccanizzazione dei servizi dell'I.N.P.S.

Intanto, l'istituto predetto ha inteso venire incontro al desiderio dei titolari di pensione, modificando opportunamente il libretto personale. Sul nuovo modello viene indicato l'ammontare di tutti i contributi utili a pensione, anche di quelli figurativi accreditati per periodi di disoccupazione sussidiata, di assistenza sanitaria, di degenza in regime sanatoriale, di sussidio *post-sanatoriale*, ecc. Tra le avvertenze, inoltre, sono sinteticamente riportate le norme di legge che disciplinano la materia.

L'innovazione ha lo scopo di soddisfare le esigenze sia dei pensionati sia degli assicurati. Infatti, in qualsiasi momento e non solo all'atto della liquidazione della rendita, gli interessati, disponendo di tutti gli elementi di calcolo, sono in grado di riscontrare, me-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

dianche semplici operazioni aritmetiche, l'esistenza o meno del proprio diritto alle prestazioni e l'importo della pensione eventualmente spettante.

Il Ministro: BERTINELLI.

CERAVOLO DOMENICO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza della critica situazione determinatasi nel comune di Noventa Padovana (Padova) in seguito alla pubblicazione, da parte dei giornali, di estratti di un'inchiesta prefettizia, da cui si ricavano gravi contestazioni all'operato della locale amministrazione.

L'interrogante chiede, inoltre, di essere messo a conoscenza del testo integrale dell'inchiesta, oggi soltanto parzialmente di dominio pubblico; e desidera sapere le ragioni per le quali l'autorità prefettizia non ha ritenuto di dovere sciogliere un'amministrazione — come questa di Noventa — uscita gravemente scossa sul piano tecnico e morale di fronte all'opinione pubblica. (4622, già orale).

RISPOSTA. — Premesso che l'ispezione al comune di Noventa Padovana non è stata determinata da circostanze straordinarie ma dal normale programma di visite periodiche riguardante tutti i comuni della provincia, si fa presente che detta ispezione è ancora in pieno svolgimento, sicché debbono considerarsi delle pure illazioni le notizie pubblicate da qualche giornale del luogo circa le pretese, gravi risultanze della ispezione stessa.

Al contrario, gli accertamenti finora compiuti non hanno rivelato che limitate deficienze di servizio, di natura formale (in parte, per altro, da imputare alla precedente amministrazione elettiva) le quali sono ben lontane dal configurare gli estremi di legge per l'invocata misura dello scioglimento della civica rappresentanza o, comunque, per l'adozione di particolari provvedimenti a carico di singoli amministratori.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

CERAVOLO MARIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se, in considerazione della equiparazione dei dipendenti degli uffici locali ed agenzie delle poste e delle telecomunicazioni ai dipendenti del ruolo ordinario, accordata con leggi del 5 giugno 1952, n. 656, del 27 febbraio 1958, n. 120, del 4 gennaio 1960, n. 4 e del 31 dicembre 1961, n. 1406, creda opportuno promuovere provvedimenti perché ai primi, all'atto del collocamento in pensione, venga erogata l'indennità di buonuscita pari

a quella che viene liquidata ai dipendenti di ruolo ordinario. (22550).

RISPOSTA. — Al personale degli uffici locali, delle agenzie e delle ricevitorie postali che all'atto della cessazione dal servizio abbia maturato il diritto al trattamento di quiescenza, viene corrisposta l'indennità di buonuscita da parte dell'Istituto postelegrafonici nella stessa misura prevista per gli impiegati dei ruoli normali ed è liquidata in base agli anni di servizio di ruolo.

È evidente che per il personale in questione si considera servizio di ruolo quello prestato dal 1° ottobre 1952 in poi e dopo cioè l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, che ha approvato le norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali, agenzie e collettorie.

Il Ministro: SPALLINO.

CLOCCHIATTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se sia in relazione ad un abuso dell'ufficio di titolare di pubblico ministero la condotta tenuta dal dottor Passarelli, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna, per i seguenti fatti: in seguito ad un alterco provocato dallo stesso dottor Passarelli, che percorreva in macchina la via Mazzini col proprio figlioletto, non concedendo il sorpasso al camionista Tarzoni Enore, faceva intervenire la polizia stradale e bloccare sul luogo il camion con conseguente multa di 6 mila lire e provocando l'arresto e il trasferimento al carcere di Bologna del Terzoni stesso e la sua denuncia per i seguenti reati:

a) delitto previsto e punibile dall'articolo 337 del codice penale per aver usato minaccia «tenendo» i pugni verso il volto per opporsi al sostituto procuratore della Repubblica dottor Alberto Passarelli, mentre, compiendo un atto del suo ufficio, cercava di condurlo nella più vicina caserma dei carabinieri in stato di arresto per l'interrogatorio, previa identificazione, e per la contestazione dei reati;

b) delitto previsto e punibile dall'articolo 341, penultimo paragrafo, del codice penale per aver offeso il prestigio del sostituto procuratore della Repubblica, dottor Alberto Passarelli, in presenza sua e nell'esercizio delle sue funzioni, minacciandolo, a pugni tesi, di spaccargli la faccia;

c) delitto previsto e punibile dall'articolo 385, capoverso, del codice penale, per essere evaso, essendo legalmente arrestato in

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

flagranza dei reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, commettendo il fatto con minaccia verso il sostituto procuratore della Repubblica dottor Alberto Passarelli che aveva proceduto al suo arresto;

d) delitto previsto e punibile dall'articolo 610 del codice penale per avere con violenza, e cioè cercando di stringere verso il marciapiede laterale di destra l'autovettura Fiat 500/U, BO 112614, con il rimorchio del proprio autotreno, in fase di sorpasso, e quindi bloccando l'automezzo e facendosi incontro con i pugni levati contro il predetto magistrato, che conduceva l'autovettura, e costretto il medesimo ad arrestare la marcia;

e) contravvenzione prevista e punibile dall'articolo 651 del codice penale per aver rifiutato di declinare le proprie generalità, essendone stato richiesto dal suddetto pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni;

f) contravvenzione prevista e punibile dall'articolo 106, parte prima ed ultima, del codice stradale 15 giugno 1959, n. 393, per avere, alla guida dell'autotreno Alfa 100, targato PC 42267, effettuato manovra di sorpasso mentre provenivano altri autoveicoli in senso opposto;

g) contravvenzione prevista e punibile dall'articolo 102, parte prima e ultima, del decreto presidenziale 16 giugno 1959, n. 393, per avere effettuato il sorpasso di autovettura, riportandosi intempestivamente sulla destra con il pericolo per il veicolo sorpassato;

h) contravvenzione prevista e punibile dall'articolo 14, capoverso secondo e ultima parte del codice stradale per aver arbitrariamente oltrepassato la striscia continua longitudinale in località Due Madonne;

i) contravvenzione prevista e punibile dall'articolo 107, parte prima e ultima del codice stradale per avere, durante la marcia, omesso di tenere con il veicolo che precedeva la distanza di sicurezza.

In Bologna (via Mazzini) e in San Lazzaro di Savena sulla strada statale n. 9 denominata Emilia Levante.

Malgrado così pesanti e numerose impuntazioni, il procuratore capo della Repubblica di Bologna provvedeva ad ordinare la scarcerazione del Terzoni a distanza di 5 giorni dall'arresto, appena gli venne sottoposta la pratica, segno, questo, evidentissimo, dello scarso affidamento che gli stessi superiori diretti hanno mostrato nei confronti del rapporto del dottor Alberto Passarelli.

Per questo l'interrogante chiede al ministro di sapere quali provvedimenti intenda proporre nei confronti del sostituto procura-

tore di Bologna, dottor Alberto Passarelli, reosi responsabile di un grave abuso di atti d'ufficio col procedere all'arresto di Terzoni Enore; e ciò unicamente per un contrasto puramente personale. (20972).

RISPOSTA. — In base alle informazioni fornite dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna, il 25 ottobre 1961 verso le ore 15 il dottor Alberto Passarelli, sostituto presso quella procura della Repubblica, mentre, alla guida della sua macchina percorreva la via Emilia per recarsi a Castenaso dove era avvenuto uno scontro tra un autocarro ed un treno con conseguenze mortali, nei pressi di Pontevicchio notò che una autocisterna tentava il sorpasso dei molti veicoli incolonnati sulla destra, tra i quali il suo, quantunque in senso contrario provenissero altri veicoli del pari in colonna.

Giunti sempre incolonnati, in località Due Madonne, nonostante l'esplicito divieto di sorpasso il conducente l'autobotte si andò affiancare alla macchina del dottor Passarelli, il quale con la mano e col lampeggiatore fece segno di non sorpassare, anche perché arrivavano altri veicoli in senso contrario e non vi era spazio per la eventuale inserzione nella colonna di un autotreno.

Il Passarelli non fece nessuna manovra di spostamento a sinistra procedendo in colonna tenendo la sua mano.

Giunti a San Lazzaro di Savena (chilometri 5 da Bologna), oltre la piazza centrale, dove vi è un passaggio pedonale ed una strada sulla destra, l'autotreno approfittando di un rallentamento e diradamento dell'autocolonna sorpassò stringendo a destra in prossimità del passaggio pedonale, fermandosi subito dopo in modo da costringere il Passarelli ad arrestarsi. Quest'ultimo rimase incerto sul comportamento da adottare, ritenendo che quella fermata fosse imposta dai veicoli che lo precedevano.

Quando vide il conducente l'autobotte scendere e avviarsi minacciosamente e con i pugni tesi verso di lui, scese anche egli, si qualificò come sostituto procuratore della Repubblica e fece l'atto di voler mostrare la sua tessera, invitando l'altro a presentare i suoi documenti di identificazione. A ciò il detto conducente cercò di strappare il portafoglio dal quale il Passarelli stava estraendo la tessera e pronunciò parole offensive, tra le quali « me ne frego della questura e della procura della Repubblica » e « anche se sei procuratore della Repubblica ti spacco la faccia ».

A questo punto il Passarelli lo dichiarò in arresto e lo invitò a seguirlo nella vicina caserma dei carabinieri, ma l'autista, dopo essersi avvicinato ancora con i pugni chiusi, mentre il Passarelli faceva un passo indietro e alzava un braccio a riparo del capo, si allontanò imprecando.

Subito dopo lo stesso dottor Passarelli si recò dai carabinieri e impartì l'ordine di fermare il fuggitivo, data la constatazione di flagranza nei reati di oltraggio e resistenza.

Il suo ordine fu eseguito dalla polizia stradale di Imola ed il conducente l'autocisterna, tale Terzoni Enore, ristretto nelle carceri di Bologna.

Dopo l'interrogatorio e la contestazione dei reati riportati nell'interrogazione, ad opera di un diverso sostituto incaricato dal capo dell'ufficio, fu concesso al Terzoni il beneficio della libertà provvisoria in quanto trattavasi di persona incensurata e gli atti del processo dovevano essere trasmessi alla Corte suprema di cassazione a norma dell'articolo 60 del codice di procedura penale, per la rimessione del procedimento ad altro ufficio giudiziario.

Dovendo a seguito di quanto esposto escludersi che si sia trattato di una questione personale e tanto meno di un litigio e risultando che il dottor Passarelli allorché ordinò l'arresto del Terzoni era in servizio, può, giusto l'avviso del procuratore generale, concludersi che lo stesso Passarelli non abbia esorbitato dai poteri e dai doveri che la legge gli attribuiva.

Il fatto avrà comunque la sua valutazione in sede giurisdizionale presso il giudice che la Corte di cassazione designerà a norma del citato articolo 60 del codice di procedura penale.

Il Ministro: Bosco.

COLASANTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga opportuno riconoscere anche agli insegnanti tecnico-pratici delle scuole di avviamento professionale il trattamento di orario settimanale riconosciuto agli insegnanti teorico-pratici degli istituti industriali: cioè la retribuzione in diciottesimi e non in trentaseiesimi settimanali. (21744).

RISPOSTA. — Allo stato della legislazione non esiste alcuna differenziazione in ordine all'orario d'obbligo (36 ore settimanali per gli uomini e 30 ore per le donne) cui sono tenuti gli insegnanti tecnico-pratici, sia che prestino

servizio negli istituti tecnici industriali, sia nelle scuole di avviamento professionale.

La materia è disciplinata dagli articoli 3 dei decreti-legge 7 maggio 1948, rispettivamente, n. 1277 per il personale che presta la propria opera negli istituti tecnici industriali e n. 1278 per quello delle scuole di avviamento.

Può essere che l'interrogante abbia inteso chiedere l'equiparazione degli insegnanti tecnico-pratici ai professori di materie tecniche, i quali, però, non rientrano nella categoria del personale insegnante tecnico-pratico, essendo il loro rapporto di impiego disciplinato dalle norme generali concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale insegnante.

In tal caso, l'interrogazione andrebbe intesa come una sollecitazione a promuovere la completa equiparazione del personale insegnante tecnico-pratico agli altri insegnanti, non solo per quanto concerne lo stato giuridico (il che è stato stabilito dai citati decreti del 1948 e confermato dalla legge 13 marzo 1958, n. 165), ma anche per l'orario d'obbligo settimanale.

L'adeguamento di tutti gli aspetti del rapporto di impiego non è, tuttavia, possibile.

L'insegnante tecnico-pratico, infatti, benché faccia parte del personale docente, è caratterizzato da particolari mansioni (addestramento degli alunni, assistenza alle esercitazioni di laboratorio, funzionamento delle officine, ecc.), mansioni che non potrebbero essere soppresse senza snaturare il fondamentale carattere e venir meno alle stesse finalità dell'insegnamento tecnico-pratico.

Da tali funzioni, derivano logicamente particolari necessità e limiti per quanto concerne l'orario d'obbligo e la durata delle ferie estive, pur nell'uniformità delle disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico di carriera.

Il Ministro: GUI.

COLITTO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se approvino che nella loro attività le aziende a partecipazione statale e l'E.N.I. non utilizzino più, per lo svolgimento delle pratiche prescritte, gli spedizionieri, ponendo questi benemeriti operatori economici in una precaria situazione e, in caso negativo, in quale modo intendano intervenire per evitare ad essi ulteriori danni. (20252).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha poteri di intervento in ordine a quanto segna-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

lato, per il fatto che, in base alle vigenti disposizioni, le imprese interessate sono libere di avvalersi o meno dell'opera degli spedizionieri.

Si soggiunge che il Ministero delle partecipazioni statali ha fatto presente al riguardo che le doglianze degli spedizionieri non possono considerarsi, in linea generale, fondate; e che, comunque, la genericità dell'appunto, senza alcun riferimento preciso ad aziende individuate o a casi specifici, non offre alcuna possibilità di compiere concreti accertamenti.

Il Ministro dell'industria e del commercio: COLOMBO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga opportuno diramare ai prefetti una apposita circolare intesa a sottolineare la inopportunità di concedere la chiusura notturna dei distributori di carburante liquido.

Infatti, la chiusura nelle ore notturne dei distributori di carburante liquido costringe gli autotrasportatori a circolare con carburante racchiuso in fusti, ovvero a interrompere lungo la strada i viaggi degli autotreni nelle ore notturne, soluzioni entrambi assai pericolose agli effetti della pubblica incolumità e della circolazione già tanto intensa nelle ore diurne. (20823).

RISPOSTA. — Questo Ministero, con le circolari rispettivamente, in data 17 luglio, n. 1465/C e 15 novembre 1961, n. 1479/C nel prospettare ai prefetti l'opportunità di stabilire — d'intesa con i comuni e con le organizzazioni di categoria interessate — gli orari di apertura e di chiusura nonché i giorni di chiusura totale per i distributori di carburanti, ha segnalato la necessità di impedire, comunque, che l'attività di vendita di carburanti e di lubrificanti subisca interruzioni sia pur nelle sole ore notturne e nei giorni festivi, al fine di non creare disagi al traffico automobilistico.

Un ulteriore esame della questione è stato di recente effettuato in sede ministeriale, sentite anche le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni interessate. E, con circolare in data 28 marzo 1962, n. 1514/C, sono stati indicati ai prefetti gli indirizzi di massima che potranno essere tenuti presenti nell'adottare i provvedimenti in materia.

Non si ravvisa, pertanto, la necessità di diramare ulteriori istruzioni al riguardo, anche perché non risultano pervenute segnala-

zioni circa gli inconvenienti indicati nella seconda parte della interrogazione.

Il Ministro dell'industria e del commercio: COLOMBO.

COLITTO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'industria e commercio.* — Per conoscere se credano di intervenire con opportuni provvedimenti in materia di prezzi dell'energia elettrica, in favore delle aree depresse del Mezzogiorno d'Italia, essendo strano, anzi assurdo, che, mentre da ogni parte si è in questi ultimi tempi parlato di riduzione di detti prezzi, in definitiva non una riduzione è stata attuata, ma un aumento.

L'interrogante ha sotto gli occhi due bollette, emesse dalla Unione esercizi elettrici a carico della ditta Martino Mario fu Loreto, da Trivento (Campobasso): ebbene per la stessa quantità di energia consumata è stata, nel 1961, richiesta una somma di alcune migliaia di lire superiore a quella richiesta nel 1960. (21397).

RISPOSTA. — Secondo quanto si ha avuto modo di esporre ampiamente in Parlamento in varie occasioni, la unificazione delle tariffe elettriche ha trovato la sua giustificazione nella situazione di estrema diversità delle tariffe esistenti: con la unificazione delle tariffe in tutto il territorio nazionale si è compiuta una perequazione allo scopo di porre ogni cittadino in grado di godere, alle stesse condizioni, dello stesso servizio. E appena il caso di considerare in proposito che la suddetta perequazione, se ha dato vantaggi ad una gran parte dei consumatori, ha necessariamente imposto qualche limitato sacrificio a coloro che godevano di condizioni più vantaggiose.

Ciò premesso, per quanto riguarda il caso segnalato, si comunica che da accertamenti effettuati dal Comitato interministeriale dei prezzi in merito al trattamento tariffario usato dalla società Unione esercizi elettrici nei confronti della ditta Martino Mario, proprietaria di un lanificio in Trivento, è risultato che la ditta in questione ha in corso con la società U.N.E.S. tre forniture di energia.

Le tariffe in atto per dette tre forniture al 31 agosto 1961 erano le seguenti:

1° illuminazione (potenza impegnata chilowatt 1):

quota fissa bimestrale: lire 180;

prezzo dell'energia: lire al chilowatt-tore 42,30 (compreso sovrapprezzo termico);

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

2°) forza motrice (potenza impegnata chilowatt 2):

canone di potenza: lire 130 per chilowatt-mese;

prezzo dell'energia: lire al chilowatt 33,60 (compreso sovrapprezzo termico);

3°) forza motrice (potenza impegnata chilowatt 13):

canone di potenza: lire 860 per chilowatt-mese;

prezzo dell'energia: lire al chilowatt 8,20 (compreso sovrapprezzo termico).

A seguito dell'emanazione del provvedimento C.I.P. del 29 agosto 1961, n. 941, riguardante la unificazione delle tariffe elettriche, alle tre forniture sono state applicate con il criterio della prevalenza dei consumi le seguenti tariffe:

1°) illuminazione:

quota fissa bimestrale: lire 200;

prezzo dell'energia: lire al chilowatt 32;

2°) forza motrice (chilowatt 2).

canone di potenza lire 200 per chilowatt-mese;

prezzo dell'energia: lire al chilowatt 25;

3°) forza motrice (chilowatt 13), valori tariffari di gradualità della tariffa di tipo binomio per utilizzazione normale:

canone di potenza: lire 990 per chilowatt-mese;

prezzo dell'energia: lire al chilowatt 9,10.

Per quanto riguarda la fornitura 3°) si precisa che la nuova tariffa, per criterio di prevalenza, è stata applicata dalla bolletta del mese di ottobre 1961, è, quindi, da paragonare il mese di ottobre 1960 con il mese di ottobre 1961, i cui dati sono:

ottobre 1960:

consumo chilowatt 1710, fattore di potenza 0,57, importo lire 29.600;

ottobre 1961:

consumo chilowatt 1635, fattore di potenza 0,50, importo lire 33.600.

Deriva da quanto sopra che la maggior somma pagata nell'ottobre 1961 non è dovuta soltanto al cambiamento della tariffa, ma è dovuta anche al diminuito fattore di potenza per la somma di lire 1.259.

Comunque la società U.N.E.S. ha dato disposizione al proprio esercizio di Pescara di sospendere l'addebito per deficiente fattore di potenza fino al 28 febbraio 1962, invitando la ditta Martino a rifasare il proprio impianto, anche perché il valore del fattore di potenza

riscontrato è inferiore al minimo valore consentito di 0,6.

In relazione a quanto precisato dianzi, si ritiene che la società U.N.E.S. abbia correttamente applicato, nei confronti dell'utente Martino, le tariffe e le norme stabilite dal provvedimento C.I.P. del 29 agosto 1961, n. 941.

Il Ministro dell'industria e commercio: COLOMBO.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere le loro determinazioni in merito alla richiesta del comune di Duronia (Campobasso), alla Cassa depositi e prestiti di concessione di un mutuo di lire 30 milioni, occorrente per la costruzione in detto comune di edifici scolastici rurali ed alla richiesta dallo stesso comune rivolta alla Cassa per il Mezzogiorno di assumere a suo carico la spesa necessaria ai sensi della circolare del 19 marzo 1955, n. 645. (21398).

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti nella seduta del 27 marzo 1962 ha deliberato la concessione del mutuo di lire 30 milioni in favore del comune di Duronia per la costruzione di edifici scolastici rurali.

Si aggiunge che per la realizzazione di tali opere la Cassa per il Mezzogiorno ha concesso il contributo integrativo di cui alla legge 19 marzo 1955, n. 105, e che il relativo provvedimento in data 30 novembre 1961, n. 2945 per l'ammontare di lire 2.297.005 è stato regolarmente trasmesso al comune interessato.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: NATALI.

COLITTO. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della strada di servizio Sepino-Colle Marraco (Campobasso) (perizia n. 12996 A.C.).

Con deliberazione 13 dicembre 1961 del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno e con successivo provvedimento in data 3 gennaio 1962 del presidente della Cassa è stato affidato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, direzione generale per l'economia montana e per le foreste, la direzione, sorveglianza e contabilità dei lavori di costruzione della strada in oggetto. (22037).

RISPOSTA. — In merito ai lavori di costruzione della strada di servizio Colle Marraco-Sepino, si informa che la gara per l'appalto dei medesimi è stata esperita in data 5 marzo 1962 presso l'ispettorato ripartimentale delle foreste di Campobasso.

Il verbale della gara di appalto, della quale è risultata aggiudicataria la società S.L.A.I., è attualmente all'esame dei competenti organi della Cassa per il Mezzogiorno che dovranno decidere sulla congruità e sulla ammissibilità o meno del ribasso praticato dalla suddetta società. Qualora tale ribasso sia ritenuto accettabile, da parte dell'anzidetto istituto si procederà alla aggiudicazione dell'appalto e all'autorizzazione per l'immediato inizio dei relativi lavori.

Il Ministro: PASTORE.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Castel San Vincenzo (Campobasso) di un lotto di case popolari. (22166).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha autorizzato la costruzione, a cura dell'I.A.C.P. di Campobasso, di alloggi popolari nel comune suddetto, per l'importo di lire 17.600.000, in applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 640.

Attualmente sono in corso trattative col proprietario del suolo prescelto per la suindicata costruzione ai fini della cessione bonaria del suolo medesimo.

S'informa inoltre che sono state date disposizioni ai competenti uffici affinché, dopo la definizione delle suindicate trattative, siano affrettati gli ulteriori adempimenti per addivenire alla esecuzione dei lavori in parola nel più breve tempo possibile.

Il Ministro: SULLO.

COLITTO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'industria e commercio.* — Per conoscere se credano estendere a tutte le fabbriche di filati, per l'accertamento della produzione, agli effetti della liquidazione dell'imposta di fabbricazione, l'installazione del contatore, ove non si voglia a tutte le aziende concedere la facoltà dell'abbonamento *pro* fuso annuo.

Attualmente l'obbligo del contatore sussiste in virtù dell'articolo 18 del decreto ministeriale 24 ottobre 1961 solo per le fabbriche a carattere artigiano, che paghino meno di lire 800 mila annue di imposta, mentre le altre possono godere dell'abbonamento.

Da ciò deriva una situazione profondamente ingiusta, insostenibile per le prime, in

quanto queste vengono a pagare lire 5,50 per ogni mille metri di filato prodotto, mentre le altre vengono a pagare meno di lire 1. Il fuso delle prime, infatti, a stento raggiunge i 2 mila giri al secondo, mentre quello delle altre, dato l'utilizzo di macchine moderne raggiunge i 16 mila giri. (22192).

RISPOSTA. — La tassazione dei filati di lana misuranti fino a 20 mila metri per chilogrammo è stabilita in lire 5,50 per ogni mille metri e per ogni chilogrammo, e non soltanto per ogni mille metri; inoltre la velocità angolare dei fusi, indicata nell'interrogazione rispettivamente in 2 mila e 16 mila giri, va riferita al minuto primo e non al minuto secondo.

Ciò premesso, si precisa che la misura del canone di abbonamento applicato nei confronti di ciascuna categoria di produttori di filati viene calcolata sulla base della produttività media nazionale della macchine di filatura, accertata presso fabbriche della stessa categoria in ragione della aliquota di imposta corrispondente al titolo medio ponderale della produzione ottenuta.

È noto, d'altra parte, che i fabbricanti artigiani della categoria lanieri, a causa del macchinario generalmente antiquato di cui dispongono, della limitata entità delle partite poste in lavorazione e dell'impiego di qualità di lana piuttosto scadenti, non sono in grado di raggiungere né la produttività unitaria né il titolo medio nazionale accertati nei confronti dei complessi industriali appartenenti alla stessa categoria.

Ora, se il pagamento dell'imposta col sistema dell'abbonamento fosse applicato anche nei confronti dei fabbricanti artigiani, tale sistema di tassazione risulterebbe particolarmente gravoso per essi, in quanto sarebbero costretti a corrispondere l'imposta sulla base di un canone calcolato in relazione a produttività unitaria e titolo medio non raggiungibili nella propria azienda.

Proprio per tener conto della esigenza dei piccoli fabbricanti l'amministrazione finanziaria, fin dal 1956, accordò agli artigiani la facoltà di assolvere l'imposta sulla base della produzione accertata mediante appositi contatori.

Successivamente, con l'articolo 7 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, attesi i favorevoli risultati conseguiti con tale sistema di accertamento, è stato sancito, per tutti i fabbricanti artigiani, l'obbligo dell'applicazione del contatore considerato, nel quadro delle modifiche apportate col suaccennato

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

provvedimento, utile ed efficace strumento perequativo per l'accertamento del particolare tributo. E ciò indipendentemente dal fatto che l'uso di tale congegno consente ai fabbricanti artigiani la massima autonomia di lavoro e li esime dall'osservanza di varie altre formalità fiscali.

Per quanto concerne, infine, la proposta formulata dall'interrogante di estendere l'obbligo della installazione dei contatori a tutte le fabbriche di filati, si fa presente che l'amministrazione finanziaria, avvalendosi della facoltà accordata con il decreto sopra richiamato, non mancherà di procedere a tale estensione con gradualità, al fine di evitare che il passaggio da un sistema all'altro di pagamento abbia a turbare il normale andamento della particolare industria.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

COLITTO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla istituzione di una scuola rurale in contrada San Leucio di Palata (Campobasso). (22194).

RISPOSTA. — L'interrogante si riferisce, con tutta evidenza, non alla istituzione di una scuola rurale nella frazione San Leucio di Palata, in quanto in tale località la scuola funziona da alcuni anni, bensì alla costruzione del relativo edificio scolastico.

In proposito, si comunica che l'amministrazione comunale interessata ha prodotto, per la costruzione dell'edificio in parola, una istanza intesa ad ottenere, nell'esercizio finanziario in corso, il contributo dello Stato sulla spesa di lire 5 milioni, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645.

La richiesta sarà oggetto della più attenta considerazione, in sede di elaborazione del piano delle nuove opere di edilizia scolastica da ammettere ai benefici della sopra citata legge n. 645.

Il Ministro della pubblica istruzione:
GUI.

COLITTO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla istituzione in Palata (Campobasso) di una scuola di avviamento professionale a tipo agrario. (22195).

RISPOSTA. — Con tutta evidenza, l'interrogante intende alludere non già alla istituzione della scuola di avviamento professionale a tipo agrario, che già funziona dal 1° ottobre

1960, bensì alla costruzione dell'edificio scolastico.

In proposito si fa presente che l'amministrazione comunale interessata ha allo scopo prodotto apposita istanza per ottenere, nell'esercizio finanziario 1961-1962, il contributo, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, sulla spesa di lire 25 milioni.

La richiesta sarà tenuta nella dovuta considerazione, allorquando sarà elaborato il piano delle nuove opere di edilizia scolastica da ammettere ai benefici della sopra citata legge 645.

Il Ministro della pubblica istruzione:
GUI.

COLITTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Palata (Campobasso) dell'edificio da adibire a caserma dei carabinieri. (22199).

RISPOSTA. — Con deliberazione consiliare del 24 giugno 1961, n.110, il comune di Palata ha approvato il progetto per la costruzione di un edificio da destinare a caserma della sezione e della stazione dei carabinieri, comportante una spesa di lire 57.140.000, alla quale il comune stesso intende far fronte mediante l'assunzione di un mutuo.

La suindicata delibera, dopo l'esame del competente ufficio del genio civile, che ha espresso parere favorevole in linea tecnica, è stata approvata dalla giunta provinciale amministrativa nella seduta del 9 febbraio 1962.

Allo stato attuale, pertanto, compete all'amministrazione comunale provvedere agli ulteriori adempimenti per l'assunzione del mutuo per l'esecuzione dell'opera.

Il Ministro dei lavori pubblici: SULLO.

COLITTO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quando sarà effettuato al comune di Guardialfiera (Campobasso) il rimborso della somma di lire 633.332, importo dei due terzi delle indennità di residenza, pagate alla farmacia locale per gli anni dal 1953 al 1959. (22202).

RISPOSTA. — Ai pagamenti a favore del comune di Guardialfiera, per l'indennità di residenza corrisposta al titolare della farmacia rurale, è stato provveduto come appresso:

- 1°) anno 1953 — mandato di pagamento del 13 marzo 1959, n. 780, di lire 53.226 nette;
- 2°) anno 1954 — mandato di pagamento dell'8 marzo 1958, n. 435, di lire 53.226 nette;
- 3°) anno 1956 — mandato di pagamento del 5 marzo 1962, n. 592, di lire 99.800 nette;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

4°) anno 1957 — mandato di pagamento del 5 marzo 1962, n. 591, di lire 19.960 nette;

5°) anno 1958 — mandato di pagamento del 5 marzo 1962, n. 593, di lire 74.850 nette;

6°) anno 1959 — mandato di pagamento del 5 marzo 1962, n. 594; di lire 99.800 nette; per un ammontare di lire 400.862 nette.

Per l'anno 1955 non è stato effettuato alcun rimborso, in quanto, come è già stato fatto presente nella risposta all'interrogazione n. 21709, la relativa documentazione è stata restituita al medico provinciale di Campobasso perché la cifra determinata dalla commissione provinciale per le farmacie in lire 280 mila venga ridotta nella misura massima di lire 200 mila, in quanto il reddito di ricchezza mobile della farmacia, definito per l'esercizio 1954-55 è risultato superiore al minimo tassabile.

Com'è noto, infatti, la corresponsione dell'indennità di residenza in misura eccedente le lire 200 mila, a norma del secondo comma della legge 22 novembre 1954, n. 1107, è consentita soltanto quando il reddito, agli effetti della ricchezza mobile, non raggiunga l'imponibile minimo tassabile.

Il Ministro: JERVOLINO.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della importante strada destinata a collegare Castelverrino ad Agnone in provincia di Campobasso. (22340).

RISPOSTA. — La strada Castelverrino-Agnone, con diramazione fino all'incontro con la strada statale n. 86, è stata classificata provinciale ai sensi della legge 12 febbraio 1956, n. 126, con decreto ministeriale del 6 giugno 1960, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 25 giugno 1960, n. 154.

Per la sistemazione della suindicata strada è presunta una spesa di lire 170 milioni, di cui lire 136 milioni a carico dello Stato a titolo di contributo dell'80 per cento.

Il progetto relativo ai predetti lavori è attualmente in corso di redazione a cura dell'amministrazione provinciale di Campobasso.

Il Ministro: SULLO.

COLITTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se creda equo disporre che sia congruamente elevata l'indennità di rafferma, che attualmente ammonta alla irrisoria cifra di lire 20, per i sottufficiali dell'aeronautica. (22380).

RISPOSTA. — L'indennità di cui sopra appartiene a quel gruppo di assegni accessori rimasti superati dall'evoluzione degli istituti.

Questo Ministero si è, quindi, orientato per la soppressione non appena se ne presenterà l'occasione.

Il Ministro: ANDREOTTI

COLITTO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se sia stato (ed in quale misura) utilizzato dall'asilo infantile di Roccapivara (Campobasso) il contributo di lire 100 mila, concesso nell'ottobre 1960 dall'amministrazione provinciale di Campobasso.

L'interrogante non è riuscito a sapere nulla dalle amministrazioni interessate, cui invano si è rivolto. (22569).

RISPOSTA. — Il contributo di lire 100 mila dell'amministrazione provinciale di Campobasso, è stato riscosso dal presidente dell'asilo infantile di Roccapivara, quindi, registrato nel giornale di cassa di quell'ente. Detta somma è stata utilizzata, come tutti gli altri contributi e proventi, per assicurare il normale funzionamento dell'asilo in parola.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: BISORI.

COLITTO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se sia stato riscosso dall'azienda Medio Trigno, avente la sua sede in Trivento (Campobasso), e come sia stato utilizzato il contributo di lire 350 mila concesso a detta azienda nell'ottobre 1960 dall'amministrazione provinciale del Molise.

L'interrogante non è riuscito a saperlo, pur essendosi rivolto direttamente alle amministrazioni interessate. (22574).

RISPOSTA. — Il contributo di lire 300 mila — e non di lire 350 mila — è stato erogato dall'amministrazione provinciale di Campobasso all'azienda speciale del Medio Trigno, per mettere in grado l'azienda stessa di fronteggiare le spese (a carico dell'ente gestore) per l'attuazione del cantiere di lavoro n. 05655L, autorizzato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, relativa alla sistemazione della strada chiamata Vivara.

Della detta somma — versata al direttore dell'azienda in discorso, il quale svolge anche le mansioni di tesoriere — sono state finora erogate lire 149.760, e cioè:

lire 100 mila per materiale calcareo;
lire 11.600 per attrezzature varie;
lire 2.600 per cemento;
lire 35.560 per trasporto pietra.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

La differenza di lire 150.240 — che si trova in cassaforte, in apposita busta unitamente ai documenti giustificativi delle spese già erogate come innanzi detto — sarà utilizzata alla riapertura del cantiere.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: BISORI.

COMPAGNONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia informato del fatto che oltre 400 assegnatari di case popolari della provincia di Frosinone — particolarmente gli assegnatari delle case per senza tetto di Cassino — che sono rimasti arretrati con i pagamenti del canone di affitto sono stati diffidati dall'I.A.C.P., tramite numerosi suoi legali e minacciati di essere citati in giudizio, con evidente, preoccupante aumento delle spese; per sapere, inoltre, se, in considerazione delle disagiatissime condizioni economiche degli interessati, ritenga necessario intervenire per la sospensione dell'azione legale e del pagamento degli arretrati, nonché per la determinazione di nuovi canoni di affitto meglio sopportabili dagli interessati in gran parte disoccupati e pensionati dell'I.N.P.S. (21702).

RISPOSTA. — L'I.A.C.P. di Frosinone sin dall'anno 1955 ha adottato, nei confronti degli assegnatari di alloggi per senza tetto morosi, le procedure amministrative previste dal testo unico 28 gennaio 1938, n. 1168 delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica senza ottenere alcun esito positivo.

Pertanto il consiglio di amministrazione dell'istituto predetto è stato costretto a deliberare di affidare ad appositi legali convenzionati l'incarico di promuovere azione di recupero dei canoni di affitto arretrati, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e per un minimo di lire 25 mila.

Per quanto riguarda in particolare la città di Cassino, ove il numero dei morosi è ragguardevole, si fa presente che il fitto medio degli appartamenti, composti da un minimo di 2 ad un massimo di 5 vani ed accessori, è di lire 1.500 mensili.

Comunque l'azione intrapresa dall'I.A.C.P. a mezzo dei propri legali avrà un seguito giuridico soltanto per gli inquilini le cui condizioni economiche non giustificano la morosità.

Si fa presente, infine, che l'ammontare dei canoni di affitto è contenuto nella misura dell'1,50 per cento del costo di costruzione degli alloggi che l'I.A.C.P. effettua il versamento della somma pari allo 0,50 per cento di detto costo al Ministero del tesoro,

ai sensi dell'articolo 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e che la rimanente somma (1 per cento del costo) occorre per le spese generali e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi stessi.

Non è, quindi, possibile procedere alla riduzione dei canoni di affitto in parola.

Il Sottosegretario di Stato: CECCHERINI.

CRUCIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quale impiego abbiano avuto i 75 milioni stanziati, quale seconda rata, dal Ministero circa tre anni fa per fare studi e ricerche sulle ligniti umbre; e per sapere, se non impiegati, in quale banca siano vincolati e nell'interesse di quale ente.

Per sapere, infine, perché:

non vengano resi pubblici i dati tecnici sul ritrovamento di lignite a Bastardo di Perugia e la relativa dimostrazione della possibilità dichiarata in 60 milioni di tonnellate;

non venga data notizia degli impegni assunti dagli organismi concessionari per la realizzazione della centrale termoelettrica;

non venga data notizia del numero degli anni richiesti per realizzare la termoelettrica stessa. (15262).

RISPOSTA. — Con decreti in data 30 giugno 1958 questo Ministero ha erogato:

lire 40 milioni (pari a lire 38.799.990 nette) a favore della camera di commercio di Perugia;

lire 35 milioni (pari a lire 33.940.990 nette) a favore della camera di commercio di Terni.

Tali erogazioni sono state disposte per subsidiare le spese inerenti agli studi ed alle ricerche nel settore delle ligniti dell'Umbria. Il relativo importo è stato depositato presso le casse di risparmio di Perugia e di Terni, tesoriere delle predette camere di commercio.

In ordine agli altri quesiti contenuti nella interrogazione, si comunica che attraverso le indagini svolte nell'ultimo decennio da aziende facenti capo alla Finelettrica e che comportarono la esecuzione di oltre 100 sondaggi per una lunghezza complessiva di oltre 20 mila metri è stato possibile definire nel 1960, in termini di prima approssimazione, le consistenze del bacino lignifero del Bastardo, ed accertarne la coltivabilità a cielo aperto utilizzando la lignite a bocca di miniera per la produzione di energia termoelettrica.

Il giacimento è costituito essenzialmente da un banco lignifero profondo (da pochi metri fino a 200 metri sotto il piano di campagna)

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

con potenza media di cinque metri e massima di dodici e da altri due banchi di più modesto spessore e di qualità più scadente, sovrapposti al primo, ma che non sempre potranno essere utilizzati.

Coi predetti sondaggi la cubatura disponibile del giacimento è stata valutata attorno ai 60 milioni di tonnellate. Bisogna tuttavia tener conto che soltanto una parte di tale disponibilità potrà essere effettivamente utilizzata poiché il costo di estrazione a cielo aperto aumenta con la profondità del giacimento ed il suo termine massimo ammissibile dipende a sua volta dalla potenzialità e dall'articolazione degli impianti di centrale nonché degli sviluppi della richiesta di energia da parte delle zone servite.

Per quanto riguarda la miniera di lignite del Bastardo, questo Ministero ha accordato, per la durata di anni 40, alla società per azioni Unione esercizi elettrici (U.N.E.S.), la concessione della miniera stessa.

La società U.N.E.S. si propone di eseguire, nella zona accordata di ettari 1.674.02, importanti lavori di coltivazione allo scopo di impiegare la lignite estratta nella centrale termoelettrica, che la società ha in programma di costruire sul luogo stesso della miniera.

La società, come è stato imposto nel decreto di concessione, dovrà eseguire le opere, i lavori e gli impianti minerari e termo-elettrici in tempo utile per assicurare l'avvio, a pieno carico, della produzione termo-elettrica da lignite entro e non oltre quattro anni a decorrere dalla data del decreto di concessione.

Il Ministro dell'industria e del commercio: COLOMBO.

CRUCIANI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e delle finanze.* — Per sapere se intendano esaminare la possibilità di studiare i provvedimenti assicurati dall'articolo 20 della legge 25 luglio 1956, n. 860, *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1956, n. 200: « In attesa che intervengano appositi provvedimenti legislativi, i criteri per la definizione dell'impresa artigiana stabiliti dalla presente legge non si intendono applicabili ai fini delle norme sugli assegni familiari ed ai fini delle norme tributarie ».

La questione è ora particolarmente grave ed urgente, perché gli uffici dell'imposta generale sull'entrata stanno chiedendo agli artigiani i certificati delle imposte con l'indicazione della categoria di ricchezza mobile alla quale sono attualmente iscritti.

La legge del 1959, n. 1070, stabiliva l'esenzione dell'imposta generale sull'entrata per alcune categorie di artigiani, ma poiché non si è ancora avuta questa definizione, gli uffici intenderebbero contestare agli artigiani la mancata presentazione della denuncia dell'imposta generale sull'entrata con tutte le conseguenze del caso. (19141).

RISPOSTA. — Con l'entrata in vigore della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, recante modifiche al testo unico concernente gli assegni familiari e la determinazione del contributo per la cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, dovrebbe ritenersi risolto il problema della riserva posta dall'articolo 20 della legge 25 luglio 1956, n. 860, per quanto riguarda la materia degli assegni familiari, poiché l'articolo 5 del suddetto provvedimento comprende le aziende « esercenti attività artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860 » fra le imprese alle quali si applica la misura contributiva prevista nella tabella A allegata al provvedimento stesso.

Per quanto riguarda la materia tributaria, si fa presente che le norme previste dal citato articolo 20 sono state già concordate tra le amministrazioni interessate e saranno sottoposte all'esame del Parlamento allorché verrà ripresa la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed altri (atto Camera n. 1601).

Il Ministro dell'industria e del commercio: COLOMBO.

CRUCIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia vero che il professore, già incaricato alla presidenza dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato e della direzione della scuola di avviamento professionale industriale di Città di Castello (Perugia), è stato riconfermato anche per l'anno corrente in entrambi gli incarichi; anzi gli sono state affidate altre due sezioni coordinate dell'istituto (all'Olmo e a Spoleto), pur essendo egli sottoposto a procedimento disciplinare.

Nel caso affermativo l'interrogante domanda come ciò abbia potuto avvenire, ritenendo che non sussista più quella condizione di assoluta fiducia che si richiede nelle persone preposte a tali incarichi.

L'interrogante aggiunge, inoltre, che a Città di Castello tutte le scuole di avviamento professionale, in ottemperanza alle superiori disposizioni, sono state separate dagli istituti professionali ed affidate ad altri direttori.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

fuorché quella di avviamento industriale diretta dal direttore sotto inchiesta. (20323).

RISPOSTA. — L'incarico di presidenza dell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Città di Castello, a norma delle disposizioni vigenti in materia di nomina di presidi incaricati (articolo 22 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, e successive modificazioni), doveva essere necessariamente conferito al professor Baldelli, cui con tutta evidenza allude l'interrogante, essendo egli l'unico insegnante di ruolo in servizio nell'istituto.

D'altra parte, gli addebiti che avevano determinato il procedimento disciplinare a suo carico, non erano di tale gravità da rendere incompatibile la permanenza del professor Baldelli nelle funzioni di capo di istituto.

Tuttora, nonostante la censura inflitta a conclusione del procedimento disciplinare, non si ritiene di dover revocare l'incarico, in quanto tale provvedimento amministrativo si aggiungerebbe alla sanzione disciplinare già irrogata e sarebbe in contrasto con quanto dispone l'articolo 22 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, per i presidi di ruolo, i quali sono restituiti all'insegnamento solo quando abbiano meritato sanzioni più gravi della censura.

Per altro, l'adozione di un eventuale provvedimento in tal senso mal si concilierebbe con l'esigenza di assicurare almeno per l'anno scolastico in corso, la continuità della direzione nell'istituto di cui trattasi.

Quanto alle scuole coordinate di Olmo e Spoleto è da tener presente che esse fanno parte integrante dell'istituto professionale di Città di Castello, e quindi la presidenza dell'istituto si estende necessariamente alle suddette due scuole, alle quali, per altro, sono preposti due direttori, scelti tra gli insegnanti di materie tecniche delle scuole medesime.

Per quanto concerne l'ultima parte dell'interrogazione si fa presente che la separazione delle direzioni delle scuole di avviamento già annesse agli istituti professionali è in corso di graduale attuazione. La scuola di avviamento annessa all'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Città di Castello sarà separata dall'istituto medesimo, non appena si verificheranno i presupposti necessari per l'adozione di tale provvedimento.

Il Ministro: GUI.

CRUCIANI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se ritenga opportuno fissare nella città di Terni la sede

della terza mostra europea delle materie plastiche.

Dopo le prime due edizioni di tali mostre, tenutasi in Germania e in Belgio, la terza ed ultima è stata affidata all'Italia e dovrà svolgersi nel 1962.

A parere dell'interrogante, non potrebbe trovare migliore sede di quella di Terni, dove opera uno dei maggiori complessi di Europa per la produzione delle materie plastiche — la Polymer — con annesso un attivissimo centro di ricerche che ha contribuito negli ultimi dieci anni in modo determinante alla creazione di nuovi *compounds* i cui brevetti sono stati venduti ad altri paesi, tra cui gli Stati Uniti e il Giappone.

Sempre a parere dell'interrogante, congiuntamente alla III Emoplastica (come viene per brevità chiamata), potrebbe essere indetto un congresso internazionale sulle materie plastiche, sul tipo di quello tenutosi recentemente, proprio a Terni, sulla grossa fucinatura, e che ha avuto un grosso successo internazionale. (20346).

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 20404, del deputato Anderlini, pubblicata a pag. 9735).

CRUCIANI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se siano a conoscenza dei giacimenti di bauxite nella zona del Cicolano nella provincia di Rieti e se intendano esaminare la possibilità dello sfruttamento.

Si tratta della zona più povera d'Italia, che potrebbe trarre benefici vitali dallo sfruttamento dei giacimenti locali. (20532).

RISPOSTA. Nella zona del Cicolano, comprendente essenzialmente il bacino del fiume Salto da Avezzano verso Rieti, esistono mineralizzazioni a bauxite, di solito interstratificate nei calcari a rudiste formanti le propagini della catena montuosa del monte Velino e della Duchessa.

Non sono stati però finora reperiti giacimenti mineralizzati che, per la loro consistenza e dislocazione, possano comunque formare oggetto di coltivazioni minerarie; ed è da rilevare che il minerale rinvenibile ha un alto tenore di silice, ed è quindi scarsamente utilizzabile in metallurgia prelieve mescolanze con bauxiti di importazione.

Lavori di ricerca sono stati effettuati nella località in questione dalla S.A.V.A., Società anonima alluminio veneto), con sede in Roma, via Ludovisi. 46.

In generale è risultato trattarsi spesso di modestissimi lembi di originari giacimenti erosi dalla degradazione intensa di tale zona montuosa: blocchi alloctonici di bauxite sono stati infatti reperiti nel detrito mocenico e placche alloctone di tale minerale sono state messe in vista più a valle.

Inoltre la inefficiente viabilità locale, per quanto concerne automezzi, non consente di trasportare sul posto l'acqua e le sonde che sarebbero necessarie per più approfondite esplorazioni.

Per tale motivo e per il fatto che le lavorazioni possono essere eseguite soltanto nella buona stagione a causa dell'alta quota in cui trovasi la località, le ricerche vengono condotte a ritmo piuttosto limitato, mediante escavazione di pozzetti e trincee e con sondaggi con barramina.

Nessuna altra ditta ha finora richiesto permessi di ricerca di bauxite nella impervia zona in esame, attraversata oltretutto, da numerose faglie, né questo Ministero ha possibilità di promuovere iniziative in tal senso.

Comunque la S.A.V.A. è stata invitata a dare maggiore sviluppo alle ricerche, e sarà ancora sollecitata ad intensificare le lavorazioni.

Il Ministro dell'industria e del commercio: COLOMBO.

CRUCIANI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se intenda prendere in considerazione l'estensione all'Umbria dei provvedimenti previsti dalla legge 6 ottobre 1950, n. 835.

Un simile provvedimento viene reso necessario dall'esclusione dell'Umbria dai benefici di tante leggi speciali, approvate fino ad oggi, dalla difficilissima situazione in cui viene a trovarsi l'economia umbra nel momento attuale, senza speranze per il futuro, a meno di immediati provvedimenti; dalle possibilità che un intervento statale efficace potrebbe aprire alle attività economiche della regione, con benefici che si estenderebbero a tutta l'economia nazionale. (21298).

RISPOSTA. — Questo Ministero, in conformità con l'orientamento seguito in materia, non ravvisa la opportunità di estendere all'Umbria i provvedimenti previsti dalla legge 6 ottobre 1950, n. 835.

Si ritiene, infatti, che le particolari provvidenze stabilite dalla legislazione speciale per il Mezzogiorno, non possano essere estese alle altre località dell'Italia settentrionale o centrale, ancorché economicamente depresse, sen-

za compromettere o comunque sminuire l'efficacia della legislazione medesima, come accadrebbe qualora si aprisse la via ad ulteriori successive estensioni, che verrebbero certamente ad essere invocate per situazioni analoghe.

Il Ministro: COLOMBO

CRUCIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga opportuno limitare l'ammissione ai concorsi direttivi soltanto degli aspiranti in possesso di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica o di laurea in filosofia e pedagogia o in materie letterarie, escludendo comunque la partecipazione dei maestri senza i titoli universitari di cui sopra; e ciò:

a) per evitare che in avvenire si registri un numero pletorico di partecipanti;

b) per dare ai candidati possibilità di lavorare durante le prove in un'atmosfera di tranquillità conseguente al minor numero di partecipanti: si ricorda al ministro che esiste la facoltà di magistero alla frequenza della quale possono accedere — conservando stipendio e sede — insegnanti elementari di ruolo (legge 3 gennaio 1961, n. 41);

c) per ottenere una più serena obiettività di giudizio. (22505).

RISPOSTA. — Allo stato della vigente legislazione, non è possibile limitare l'ammissione ai concorsi a posti di direttore didattico soltanto agli aspiranti in possesso di titolo accademico (laurea in lettere o in filosofia o diploma di vigilanza scolastica).

I requisiti per partecipare ai concorsi in parola, infatti, sono stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, oltre che dal testo unico e dal regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare.

Ai sensi delle citate disposizioni legislative sono ammessi a partecipare al concorso:

1°) gli insegnanti elementari di ruolo che abbiano, da almeno tre anni, alla scadenza dei termini del bando di concorso, la qualifica di ordinario e che siano provvisti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica;

b) laurea in pedagogia o in materie letterarie, rilasciata dalla facoltà di magistero;

c) diploma in materie letterarie, in pedagogia e filosofia, rilasciati dai soppressi istituti di magistero;

2°) gli insegnanti elementari non forniti di uno dei titoli di studio indicati nel pre-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

cedente n. 1°), purché abbiano prestato non meno di dodici anni di servizio di ruolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Il Ministro: GUI.

CRUCIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, in analogia a quanto è stato già fatto a favore dei professori di ruolo (*Gazzetta ufficiale* del 10 marzo 1960, n. 60), ritenga opportuno indire un concorso per titoli ed esame-colloquio, riservato ad insegnanti elementari di ruolo muniti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica o di diploma di laurea in filosofia e pedagogia, o di diploma di laurea in materie letterarie, che abbiano almeno cinque anni di servizio di ruolo (due di straordinario, e tre di ordinario) e tre anni di incarico nella direzione didattica, qualificati ottimo o distinto (complessivamente, quindi, otto anni di servizio di ruolo). (22506).

RISPOSTA. — Allo stato della vigente legislazione, non è possibile indire un concorso per titoli ed esami-colloquio a posti di direttore didattico, riservato ad insegnanti elementari di ruolo, muniti di titolo accademico (laurea in lettere o in filosofia o diploma di vigilanza scolastica) che abbiano almeno cinque anni di servizio di ruolo e tre anni di incarico della direzione didattica.

Possono partecipare ai concorsi in questione, ai sensi del testo unico e del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, nonché del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373:

1°) gli insegnanti elementari di ruolo che abbiano, da almeno tre anni alla scadenza dei termini del bando di concorso, la qualifica di ordinario e che siano provvisti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica;

b) laurea in pedagogia o in materie letterarie, rilasciata dalla facoltà di magistero;

c) diploma in materie letterarie, in pedagogia e filosofia, rilasciato dai soppressi istituti di magistero;

2°) gli insegnanti elementari non forniti di uno dei titoli di studio indicati nel precedente n. 1°), purché abbiano prestato non meno di 12 anni di servizio di ruolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Da quanto precede, si deduce che, per poter bandire un concorso speciale, secondo i voti formulati dall'interrogante, è necessario un apposito provvedimento legislativo.

Per altro, il Ministero è contrario, per principio, a concorsi con ridotte prove d'esame, che non offrono sufficiente garanzia, ai fini della selezione del personale, che dovrà esercitare l'importante e delicata funzione della vigilanza didattica nel settore della scuola elementare.

Il Ministro: GUI.

CRUCIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che impediscono l'immediata istituzione di altre direzioni didattiche. (22507).

RISPOSTA. — Il ruolo organico del personale ispettivo e direttivo per le scuole elementari, stabilito dalla legge 10 aprile 1954, n. 164, fissava in 281 il numero dei posti per gli ispettori scolastici e in 2121 quello per i direttori didattici. Successivamente il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362 concesse 750 nuove direzioni, ma lasciò invariato il numero delle circoscrizioni. Tutti i posti concessi furono ripartiti, dal 1 ottobre 1957 al 1 ottobre 1959, fra le varie province della Repubblica, in relazione alle più urgenti esigenze del servizio di vigilanza accertate ed opportunamente vagliate da una commissione ministeriale.

Allo stato attuale è, pertanto, impossibile corrispondere alle richieste di istituzione di ulteriori circoscrizioni e circoli. Il Ministero, per altro, ha allo studio un apposito provvedimento legislativo che permetta l'auspicato incremento degli uffici di vigilanza scolastica.

Il Ministro: GUI.

CRUCIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga opportuno istituire una graduatoria nazionale per conferire incarichi e supplenze nelle direzioni didattiche comunque vacanti; e ciò per concedere uguali possibilità a quegli aspiranti che, pur in possesso dei requisiti validi, non hanno finora potuto ottenere incarichi direttivi per la mancanza di sedi vacanti nella provincia di titolarità. (22508).

RISPOSTA. — L'istituzione di una graduatoria nazionale di insegnanti elementari aspiranti all'incarico di una direzione didattica, indipendentemente da altre considerazioni, non può trovare applicazione pratica per le medesime ragioni che giustificano l'esisten-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

za di ruoli provinciali di insegnanti elementari, anziché di un unico ruolo nazionale.

Un esperimento in materia, tentato nel 1942 (articolo 3 della legge 1 giugno 1942, n. 675), fu subito abbandonato per evidenti difficoltà d'ordine pratico.

L'insegnante nominato direttore didattico incaricato non cessa di far parte del ruolo magistrale. L'incarico, infatti, viene conferito dal provveditore agli studi in base ad una graduatoria provinciale di aspiranti, che viene rinnovata annualmente. Tale incarico che riveste carattere del tutto precario e provvisorio, può essere revocato in qualsiasi tempo dell'anno scolastico, qualora intervengano motivi che impongano tale revoca (trasferimenti per servizio, nomine di vincitori di concorso, riassunzione in servizio del titolare).

Si osserva, inoltre, che l'istituto dell'incarico direttivo, di cui al regio decreto-legge 4 giugno 1944, n. 158, trovò la sua giustificazione nello immediato dopoguerra, perché, a causa della lunga sospensione dei concorsi, si determinò la vacanza di circa i due terzi dell'intero organico dei direttori didattici.

Tale condizione, ormai, è venuta a cessare, a seguito dell'espletamento, dal 1948 ad oggi, di ben otto concorsi e di altri due in corso di espletamento.

Con il prossimo anno scolastico, pertanto, si avrà la saturazione dell'attuale ruolo, che comprende 2.871 posti.

Il Ministro: GUI.

CRUCIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le date delle prove scritte del concorso a 200 posti di direttore didattico in prova riservato ai direttori didattici incaricati. (22509).

RISPOSTA. — La data delle prove scritte del concorso a 200 posti di direttore didattico in prova, indetto con decreto ministeriale 20 dicembre 1961, riservato agli insegnanti elementari incaricati della direzione didattica, non è stata ancora stabilita, atteso che il termine utile per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti residenti all'estero scade il 15 maggio 1962.

Il Ministro: GUI.

CRUCIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga opportuno — dato l'incremento realizzato in questi ultimi anni a favore dell'educazione fisica nella scuola elementare con corsi di differenziazione didattica, per insegnanti elementari ed informativi, per direttori didattici —

ripristinare la prova di educazione fisica nei concorsi magistrali, in maniera da avere anche i giovani insegnanti adeguatamente preparati alle necessità della scuola. (22604).

RISPOSTA. — Premesso che nei concorsi magistrali non sono previste prove pratiche di alcun genere, si fa presente che i candidati dei concorsi predetti, nell'esame orale, devono dimostrare una conoscenza particolareggiata e sicura dei vigenti programmi e della problematica didattica di tutte le discipline in essi previste e, pertanto, anche dell'educazione fisica.

Il Ministro: GUI.

CRUCIANI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se sia a conoscenza della particolare situazione dei ferrovieri che abitano in alloggi privati amministrati dalle ferrovie dello Stato, e detti « alloggi per sinistrati », tale, ad esempio, la palazzina sita in Roma, in via Livorno 58.

Per questi alloggi i ferrovieri assegnatari pagano fitti notevolmente superiori a quelli corrisposti dalla maggior parte dei loro colleghi che hanno avuto la fortuna di essere assegnati in « case economiche per ferrovieri ». Per esempio, nell'accennata palazzina di via Livorno 58, l'amministrazione ferroviaria per mantenere la gestione sul piano del pareggio economico (dimenticando le finalità sociali per le quali ha preso in fitto ed assegnato ai suoi dipendenti tali alloggi) ha ora apportato pesanti aumenti del canone, fino a 50 mila e persino 65 mila lire per appartamento: sicché questi assegnatari finirebbero ormai di pagare quanto o più di quanto pagherebbero prendendo in locazione alloggi sul mercato libero.

L'interrogante vorrebbe conoscere perché si inferisca con aumenti tanto massicci, in un momento di conclamata « apertura sociale », a carico di pochi agenti, che, oltre a non avere avuto la fortuna di vedersi assegnate le « case economiche » hanno avuto così anche preclusa la possibilità di ottenere le case a riscatto come gli altri loro colleghi.

In considerazione di quanto sopra, l'interrogante vorrebbe conoscere se il ministro ritenga opportuno lasciare invariati i fitti di tali alloggi nella misura finora pagata, almeno fino al termine del blocco dei fitti, in armonia con la funzione sociale degli alloggi per ferrovieri. (22670).

RISPOSTA. — L'azienda ferroviaria, nel periodo dell'ultimo conflitto mondiale, prese in locazione in Roma un largo numero di al-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

loggi privati per far fronte alle più urgenti necessità del momento: fra questi sono gli alloggi di via Livorno 58, requisiti a suo tempo per uso di ufficio ed utilizzati ad abitazione solo dopo la cessazione del conflitto.

Nel corso del tempo si è proceduto alla restituzione della maggior parte di tali appartamenti, offrendo agli originari occupanti una diversa sistemazione anche in relazione alla disponibilità di alloggi ferroviari e riassegnando quelli per i quali la restituzione non si rese possibile. Difatti tra gli inquilini degli alloggi privati, compresi quelli in parola, molti hanno ottenuto solo recentemente l'assegnazione, disposta su specifica richiesta degli interessati.

Circa i canoni di affitto i concessionari hanno sempre corrisposto e corrispondono — nella stessa misura — quelli che l'azienda versa ai proprietari degli immobili, e ai canoni stessi sono stati applicati unicamente gli aumenti previsti dalle leggi vigenti in materia di fitti soggetti al regime vincolistico degli immobili urbani.

Non si tratta quindi di aumenti disposti dall'azienda ferroviaria, bensì di aumenti che l'azienda medesima deve corrispondere per legge ai proprietari degli alloggi.

D'altra parte manca la possibilità di venire incontro agli interessati — facendo loro corrispondere un canone ridotto rispetto a quello che l'azienda versa ai proprietari — in quanto nel bilancio ferroviario non è prevista l'imputazione dell'onere che deriverebbe da un siffatto sistema di concessione degli alloggi in parola, per i quali per altro è allo studio un programma di graduale smobilitazione nella cui prima fase di attuazione è prevista appunto la restituzione della palazzina di via Livorno 58, che tenga conto nel limite massimo possibile delle esigenze dei singoli inquilini.

Il Ministro: MATTARELLA.

CUCCO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia edotto: della circostanza che a Pachino (Siracusa) la cantina sociale, ogni anno, non trova i fondi necessari per il suo funzionamento e cambia sempre gestione; del fatto che quest'anno, durante la vendemmia, è accaduto che la stessa cantina, dopo aver ammassato uve e mosti, ha chiuso i battenti, liquidando le partite ammassate a prezzo di piazza nel momento in cui la piazza era satura e quindi a prezzi più bassi;

se sia edotto, infine, dello stato d'animo di quella popolazione, alla quale il Ministe-

ro dell'agricoltura e delle foreste ha sempre consigliato la cooperazione, e che oggi, nella deplorata disfunzione della cantina sociale, trova motivo di grave disinganno. (21476).

RISPOSTA. — La cooperativa di produttori, la cui costituzione è stata promossa in Pachino dall'istituto regionale della vite e del vino, deve ancora essere dotata di idonea attrezzatura per la lavorazione delle uve.

Attualmente a Pachino svolge attività di lavorazione delle uve uno stabilimento con una potenzialità lavorativa di 20 mila ettolitri, costruito nel 1947, da una società per azioni affiancata alla Federazione italiana dei consorzi agrari.

Lo stabilimento, gestito sin dall'inizio dal consorzio agrario provinciale di Siracusa, non lavora ogni anno, ma soltanto nelle annate con produzione abbondante.

Secondo informazioni avute dall'assessorato per l'agricoltura e le foreste della regione siciliana che, come è noto, ha assunto nell'isola i compiti nella materia costituente la competenza di questo Ministero, in Pachino sarebbe stata effettivamente costituita una cooperativa di viticoltori però, questa sarebbe priva delle attrezzature necessarie a perseguire i suoi fini, né avrebbe chiesto provvidenze all'amministrazione regionale.

L'ammasso volontario delle uve verrebbe espletato dal consorzio agrario provinciale, soltanto saltuariamente, a richiesta dei produttori nelle annate di non favorevole andamento del mercato. Nella scorsa annata il consorzio agrario si riprometteva di procedere all'ammasso volontario delle uve, infatti aveva iniziato l'accettazione dei conferimenti.

Questi però sono stati effettuati in misura irrilevante, appena 600 quintali di mosto, conseguentemente mancando la convenienza economica della gestione, l'ammasso è stato chiuso ed ai 22 conferenti sarebbe stato corrisposto il prezzo di lire 485 per ettogrado e per genere, superiore a quello dei cereali. (lire 385).

Il Ministro: RUMOR.

CUCCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati per ottemperare al disposto del protocollo aggiuntivo per le tariffe doganali comuni, relative ai prodotti compresi nella lista G allegata al trattato di Roma istitutivo del M.E.C., protocollo in base al quale, per quanto riguarda lo zolfo,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

il Governo italiano entro un anno dall'approvazione del documento stesso (avvenuta nel marzo 1961) avrebbe dovuto predisporre e sottoporre agli organi della Comunità un piano di risanamento e di riorganizzazione dell'industria zolfifera siciliana, che comportasse adeguate e concrete previsioni di intervento degli organismi comunitari.

Tenuto conto che il periodo concesso per la presentazione del piano scadrà nel marzo prossimo, l'interrogante fa presente che, qualora l'Italia non presenti un proprio progetto di soluzione del problema, la C.E.E. potrebbe non rinnovare la concessione di « isolamento » del settore, con gravissime conseguenze per l'industria zolfifera nazionale; nel contempo, potrebbe essere perduta la possibilità di utilissimi interventi comunitari nel settore.

L'interrogante chiede, pertanto, che, qualora — come sembra — nessuna iniziativa sia stata finora intrapresa al riguardo in sede competente, in accordo con gli organi del ramo, e tenendo conto di iniziative già delineate da privati, siano adottati con estrema urgenza tutti i provvedimenti necessari per prevenire determinazioni a noi sfavorevoli da parte della Comunità economica europea. (21555).

RISPOSTA. — L'accordo intervenuto nella conferenza del 2 marzo 1960 tra i rappresentanti degli stati membri della Comunità economica europea, relativo alla determinazione dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti inclusi nella lista G, comprende, tra l'altro, il protocollo n. 3 riguardante lo zolfo.

Detto protocollo prevede — sia pure sotto la forma di un « parere favorevole » dei ministri rappresentanti degli stati membri della C.E.E. — l'isolamento del mercato italiano dello zolfo per un periodo da sei ad otto anni.

Tale periodo di isolamento, come si può evincere dallo stesso protocollo, dovrà consentire all'Italia, con la collaborazione della Comunità, la riorganizzazione del settore minerario zolfifero in vista del miglioramento della produttività e, in definitiva, della realizzazione di una produzione a costi competitivi.

Tutti i problemi connessi con il risanamento del settore di cui trattasi dovranno formare oggetto di esame da parte di un apposito comitato di collegamento e di azione, previsto nello stesso citato protocollo, il cui compito precipuo consiste nello studio dei problemi dell'industria zolfifera e nel favo-

rare lo sviluppo della iniziativa privata nel quadro di un programma regionale.

La commissione della C.E.E., formalmente competente ai sensi dell'articolo 226 del trattato, ha, per ora, concesso all'Italia l'autorizzazione ad attuare le misure necessarie per l'isolamento limitatamente ad un primo periodo, che verrà a scadere il 7 agosto 1962.

Allo scopo di mettere in grado, al più presto, il summensionato comitato di iniziare i propri lavori e, quindi, di porre gli organi comunitari di fronte alla constatazione dell'avvio di concrete soluzioni prima della scadenza del suddetto periodo di isolamento, questo Ministero, di concerto con la regione siciliana, ha già predisposto un piano completo, concernente sia la riorganizzazione della produzione mineraria sia il possibile utilizzo *in loco* dei minerali di zolfo da parte dell'industria chimica.

Anche se — prima di poter ottenere i necessari crismi ufficiali degli organi responsabili — le linee programmatiche di tale piano potranno subire dei ritocchi e dovranno, comunque, essere integrate da ulteriori dettagli, fin da ora si può fondatamente ritenere che il piano stesso, nella sostanza e nella forma, potrà essere in breve tempo perfezionato.

Il Ministro dell'industria e del commercio: COLOMBO.

D'AMBROSIO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se abbia disposto od intenda disporre, attraverso l'Istituto nazionale delle conserve alimentari, una ispezione presso lo stabilimento Zuegg di Lana d'Adige, allo scopo di accertare se risponda ad esattezza quanto affermato nei cartelli ed inserzioni pubblicitarie di tale ditta, secondo le quali il suo prodotto « Fruttaviva » sarebbe composto esclusivamente di frutta, quando invece sarebbe risultato trattarsi di un miscuglio gelatinizzato di acqua sciroppata e di pochissima frutta, inferiore di circa il 50 per cento a quella minima prescritta dalle leggi in vigore per le marmellate. Se ritenga, quindi, allo scopo di tutelare anche la buona fede pubblica, di adottare provvedimenti urgenti. (20490).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha dato incarico alla stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma di acquisire ogni utile elemento di giudizio sulla composizione del prodotto della ditta Zuegg di Lana d'Adige, denominato « Frutta viva », oggetto della interrogazione in questione.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

Dalle analisi effettuate da quell'ente, è risultato che la produzione della ditta Zuegg è da considerarsi regolare in base alle vigenti norme che disciplinano la materia: per quanto concerne, in particolare, la percentuale di frutta impiegata, è da rilevare che le attuali disposizioni non prescrivono alcun limite minimo di frutta nelle conserve alimentari di origine vegetale. Di conseguenza, la percentuale di tale materia prima può variare in relazione alle diverse produzioni delle singole aziende.

Il Ministro: COLOMBO.

DANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i risultati della inchiesta eseguita dall'ispettorato del lavoro di Messina a carico della gestione Calogero Tita, esattore dei comuni consorziali di Pettineo, Reitano e Motta D'Afferma (Messina); in particolare, se sia vero che il Tita ha preteso dal dipendente messo notificatore Muratore Francesco una dichiarazione di compartecipazione agli utili dell'azienda mai corrisposti e pretesi al solo fine di sfruttare il dipendente retribuito con lire 20 mila al mese senza assolvere il debito di alcuna prestazione previdenziale; se tali risultati assistano il buon diritto del Muratore e di altri dipendenti, quali i conseguenti provvedimenti disposti dal Ministero, con particolare riferimento alle norme che pretendono il rispetto dai patti di lavoro dalle aziende che prestano pubblico servizio, pena la cancellazione dagli albi e la decadenza dalle concessioni.

L'interrogante chiede precisamente se il ministro del lavoro, accertati i risultati dell'inchiesta, abbia adempiuto a tali incombenze. (21577).

RISPOSTA. — L'ispettorato del lavoro di Messina ha eseguito accertamenti a carico della ditta Tita Calogero che gestisce l'esattoria consorziale tra i comuni di Pettineo, Reitano e Motta d'Affermo dal 1° gennaio 1954.

Dall'ispezione è risultato effettivamente che la ditta in parola, fino al 31 dicembre 1960, ha considerato i propri dipendenti come partecipanti agli utili per corrispondere loro una retribuzione inferiore a quella prevista dal contratto collettivo della categoria. Fino a tale epoca risultano regolarmente versati i contributi assicurativi, ivi compresi quelli dovuti per il messo notificatore signor Muratore Francesco.

Dal primo gennaio 1961 poi la ditta, adducendo a pretesto la esiguità delle entrate della esattoria consorziale, ha concordato con

i propri dipendenti un patto in virtù del quale li considerava soci, esimendosi così anche dal versamento dei contributi assicurativi.

L'ispettorato del lavoro di Messina ha ritenuto però che tra la citata ditta e i propri dipendenti esista vero e proprio rapporto di lavoro subordinato ed in conseguenza ha elevato contravvenzione all'esattore Calogero per le omissioni contributive mentre le inadempienze salariali sono state segnalate alla prefettura di Messina per l'azione di competenza in ordine alla dichiarazione di decadenza dalla concessione.

Il Ministro: BERTINELLI.

DANTE. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere il motivo per il quale non siano stati banditi i concorsi per i medici condotti nei comuni della provincia di Messina; in particolare se risulti vera la notizia che il Ministero interessato non ha dato le direttive di massima per il bando e l'esecuzione del concorso;

per sapere sino a quando debba perdurare questa situazione che mortifica le legittime aspettative di una numerosa categoria di medici della provincia di Messina che attende, con crescente preoccupazione le decisioni del Ministero. (22036).

RISPOSTA. — Si assicura, anzitutto, che i concorsi a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina sono stati tutti regolarmente banditi.

I bandi relativi ai posti vacanti al 30 novembre del 1959, 1960 e 1961 recano, rispettivamente, la data del 20 aprile 1960, 19 gennaio 1961 e 10 gennaio 1962 e sono stati pubblicati tutti a norma di legge.

Per quanto concerne la lamentata lentezza del procedimento concorsuale, si fa presente che l'inconveniente è dipeso dalla necessità di chiarire alcune questioni connesse alla composizione delle commissioni giudicatrici.

Comunque, il medico provinciale, superata ogni difficoltà, ha provveduto a costituire le commissioni giudicatrici, assicurando, altresì che darà inizio all'espletamento dei concorsi suddetti entro il mese in corso.

Il Ministro: JERVOLINO.

DANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le sue determinazioni sulla richiesta di statizzazione dell'istituto tecnico commerciale per ragioniere e geometri di Lentini (Siracusa).

In particolare, si chiede di conoscere se siano state espletate le formalità di rito per

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

l'invocato provvedimento e se si possa dare assicurazione che esso sarà emanato in tempo utile perché l'istituto possa funzionare con il prossimo anno scolastico. (22142).

RISPOSTA. — La proposta di istituzione in Lentini di un istituto tecnico statale commerciale e per geometri sarà presa in attento esame, per l'eventuale inclusione nel piano delle nuove istituzioni per l'anno scolastico 1962-63, sempreché sia assicurata l'esistenza delle garanzie di funzionamento, in ordine alla disponibilità dei locali e agli altri oneri spettanti agli enti obbligati.

Il Ministro: GUI.

DE CAPUA E LEONE RAFFAELE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per conoscere se siano a conoscenza della grave e allarmante situazione dei produttori agricoli — coltivatori diretti, assegnatari e agricoltori — delle province pugliesi, colpite da ricorrenti calamità atmosferiche, tra cui ultima una eccezionale nevicata che ha falciato nei giorni 16, 17, 18 e 19 dicembre 1961 quasi tutte le produzioni, quali carciofi, ortaggi e altre primizie stagionali.

Gli interroganti chiedono se ritengano perciò di esaminare l'opportunità di applicare a tutte le zone colpite i benefici previsti dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

Gli interroganti domandano, comunque, di conoscere quali provvedimenti si vorranno adottare nell'ambito delle proprie specifiche competenze. (21432).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti disposti per il tramite dei dipendenti ispettorati agrari della Puglia è risultato che le avversità segnalate hanno causato danni di entità variabile, ma, nel complesso non tali da incidere sensibilmente sulla produzione globale delle aziende colpite.

Comunque, gli agricoltori delle province pugliesi che hanno avuto le colture danneggiate dalle avversità in argomento possono far fronte alle necessità di conduzione aziendale facendo ricorso ai prestiti agrari di esercizio, a tasso non elevato, previsti dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, la quale, come è noto, all'articolo 8, comma secondo, offre anche la possibilità di ottenere, in caso di mancato o di insufficiente raccolto, la proroga, fino a un anno, della scadenza dei prestiti stessi.

Gli agricoltori medesimi possono anche fruire, ai sensi della legge 20 ottobre 1960, n. 1254, del concorso statale su nuovi prestiti

quinquennali di esercizio che saranno loro concessi con proprie disponibilità, da istituti od enti che esercitano il credito agrario. In proposito si fa presente che, per la concessione di tale beneficio, le province di Bari, Foggia e Lecce hanno fruito rispettivamente dell'assegnazione di 12 milioni di lire, di 25 milioni di lire e di 5 milioni di lire.

Inoltre si precisa che questo Ministero non ha la possibilità di intervenire con le provvidenze della legge 21 luglio 1960, n. 739, nei limiti dell'apposita autorizzazione di spesa recata dalla legge 25 gennaio 1962, n. 11, in quanto le avversità medesime non hanno danneggiato le strutture fondiarie.

Si ricorda, poi, che questo Ministero ha da tempo impartito disposizioni ai dipendenti ispettorati agrari di accordare, ai coltivatori che nel corso dell'annata agraria abbiano subito danni a causa di eventi meteorici avversi, la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, a norma della legge 10 dicembre 1958, n. 1094, per la cui applicazione, nell'esercizio finanziario in corso, alle province di Foggia, Brindisi, Bari e Lecce sono state assegnate rispettivamente le somme di 67.020.000 lire, 14.220.000 lire, 33.030.000 lire e 35.550.000 lire.

Il Ministero delle finanze, per quanto di competenza, ha comunicato di aver già invitato le intendenze di finanza delle province della Puglia di riferire in merito all'entità dei danni causati ai possessori dei fondi rustici al fine di esaminare la possibilità di intervenire a norma delle disposizioni agevolative in materia tributaria previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

DEGLI ESPOSTI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se ritenga di dover prendere in positiva considerazione le istanze dei ferrovieri di Cassino (Frosinone), i quali lamentano che la già scarsamente attrezzata sala assegnata alla riserva del personale viaggiante viene adibita in via normale anche a ricovero per i detenuti comuni in transito per quella stazione ferroviaria.

Si fa in proposito notare che nello stesso fabbricato della stazione ferroviaria di Cassino esiste una apposita camera di sicurezza. (22542).

RISPOSTA. — La traduzione dei detenuti da Cassino, nei casi in cui si verifica, avviene sol-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

tanto nei giorni di mercoledì con il treno 2312 in partenza alle ore 11,04.

Poiché nella stazione stessa non esiste apposita camera di sicurezza, al fine di evitare il transito dei reclusi in mezzo ai viaggiatori in sosta sul marciapiede, a richiesta dell'arma dei carabinieri fu consentito che gli stessi fossero ricoverati per il tempo strettamente necessario (10 minuti circa) in un locale prossimo al punto di fermata della vettura cellulare in composizione al treno suddetto.

È stata comunque interessata la competente autorità compartimentale a riesaminare la questione al fine di ovviare quanto lamentato.

Il Ministro: MATTARELLA.

DE LAURO MATERA ANNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere gli stanziamenti annuali, per gli anni 1958, 1959, 1960 e 1961 complessivi per la costruzione delle case per gli assegnatari dell'ente di riforma Puglia, Molise e Lucania; gli stanziamenti previsti per gli stessi anni per lo stesso oggetto limitatamente alla provincia di Foggia; il costo unitario preventivato.

La interrogante chiede altresì di conoscere le valutazioni in base alle quali l'ente di cui sopra, negli anni suindicati, dando la facoltà agli assegnatari di procedere in prima persona all'appalto dei lavori mediante scrittura privata con i costruttori, abbia preventivato il prezzo in lire 7.500.000, somma assolutamente inadeguata a coprire i costi e a lasciare un ragionevole margine di utile al costruttore.

La interrogante segnala il fatto che alle scritture private di cui sopra si è potuto arrivare stante la forte disoccupazione esistente nella zona, e in particolare nella provincia di Foggia, tra le categorie edili, per cui condizioni palesemente inique sono state accettate in un primo tempo.

A conclusione dei lavori, molti sono in realtà i costruttori che non possono fronteggiare gli oneri relativi.

La interrogante chiede di conoscere se il ministro ritenga necessario, alla luce dei fatti suesposti, riesaminare l'intera questione. (21510).

RISPOSTA. — Gli stanziamenti assentiti alla sezione speciale di riforma fondiaria in Puglia e Lucania per la costruzione diretta di case coloniche nel comprensorio e nella provincia di Foggia sono stati, rispettiva-

mente, i seguenti: per l'esercizio 1957-58 nel comprensorio lire 3.350.000.000; in provincia di Foggia lire 1.230.419.000; per gli esercizi 1958-59 e 1959-60 nel comprensorio lire 4.550.000.000, in provincia di Foggia lire 2.002.419.913.

A decorrere dall'esercizio 1960-61 non sono stati previsti stanziamenti specifici per la costruzione di fabbricati, in quanto la sezione non vi provvede più direttamente, ma indirizza gli assegnatari verso le normali provvidenze statali, alla pari degli altri agricoltori.

Per altro, la sezione presta la propria assistenza: tecnica, per la progettazione e l'esecuzione delle opere; amministrativa, per la concessione dei contributi da parte degli ispettorati agrari; finanziaria, con la concessione di un ulteriore beneficio non inferiore ad un terzo della quota di spesa non coperta da sussidio in relazione al presunto limite di sopportabilità.

In tal modo, gli assegnatari che costruiscono direttamente le proprie case vengono posti praticamente nelle stesse condizioni di coloro ai quali le case furono costruite a cura dell'ente applicandovi nei confronti dell'intera categoria il disposto dell'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, che non consente per gli assegnatari l'addebito di una quota superiore a due terzi della spesa per opere di miglioramento fondiario, al netto del contributo statale.

I rapporti tra assegnatari ed imprese di costruzione sono stati definiti in sede di stipulazione dei rispettivi contratti.

La convenienza economica dei lavori da eseguire è stata pertanto valutata dalle imprese appaltatrici all'atto della determinazione alle condizioni contrattuali tenendo anche conto dell'onere delle opere di analoga natura già portate a termine nelle stesse zone.

Il Ministro: RUMOR.

DE LAURO MATERA ANNA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere lo stato attuale delle ricerche di idrocarburi nel territorio del comune di Chieuti, San Paolo Civitale, Serracapriola (Foggia), ricerche iniziate dalla società Petrosud nell'autunno 1960. In particolare, la interrogante chiede di conoscere la natura degli idrocarburi rinvenuti, la delimitazione del giacimento e la presumibile entità del giacimento stesso.

La interrogante sottolinea l'importanza di tali rinvenimenti ai fini del potenziamento

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

della economia locale, particolarmente depressa, e la necessità che di essi si studi la migliore utilizzazione ai fini di cui sopra. (21749).

RISPOSTA. — Il permesso di ricerca di idrocarburi Chieuti di cui è titolare la società Petrosud del gruppo Montecatini, originariamente accordato con decreto ministeriale 1° agosto 1957, interessava i comuni di Serracapriola e San Paolo di Civitate e, marginalmente, quelli di Rotello e Torremaggiore.

Il comune di Chieuti, e soltanto in parte, ricade nel permesso di ricerca Colle Martello accordato alla società idrocarburi Ariano il 21 settembre 1961.

L'attività di ricerca svolta dalla società Petrosud nell'ambito del permesso Chieuti è stata notevole. A partire dal luglio 1960 sono stati perforati 13 pozzi per complessivi metri 10.572.

In particolare i pozzi Chieuti 2, 3 e 5 sono stati rinvenuti mineralizzati a gas ed il pozzo Chieuti 6 a gas ed olio.

I primi tre hanno determinato il conferimento, con decreto ministeriale 18 settembre 1961, della concessione di coltivazione denominata Castellaccio di are 1.295 e situata a cavaliere dei comuni di Serracapriola e San Paolo Civitate, mentre il quarto pozzo ha condotto al conferimento, con decreto ministeriale 19 novembre 1961, della concessione Boccadoro anch'essa accordata per la durata di anni 20 e dell'estensione di are 1.487, ricadente per la quasi totalità nell'ambito del comune di Serracapriola.

I due campi sono in fase di sviluppo ed allo stato attuale delle conoscenze non è ancora possibile fornire elementi precisi sulla delimitazione dei giacimenti e sulla loro potenzialità produttiva.

È noto, infatti, che, in virtù della vigente legge petrolifera, le concessioni di coltivazioni di idrocarburi vengono accordate quando il ricercatore, mediante la perforazione di un pozzo, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi in quantità commerciale. Successivamente il concessionario procede alle operazioni di sviluppo nel campo al fine di delimitare il giacimento, stabilirne l'entità e predisporre, in conseguenza, il piano di utilizzazione.

Il Ministro: COLOMBO.

DELFINO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se ritenga di intervenire presso il Ministero della di-

fesa affinché aderisca alla richiesta della società Montecatini di cessione di un'area sita nel comune di Bussi (Pescara) e confinante con uno stabilimento chimico della Montecatini.

Tale area è inutilizzata dal Ministero della difesa ed è indispensabile alla Montecatini per attuare il programmato ampliamento dello stabilimento, al quale dovrebbe, in caso contrario, rinunciare con grave danno dello sviluppo economico della zona. (21975).

RISPOSTA. — Da informazioni assunte da questa amministrazione risulta che il Ministero della difesa ha recentemente rinunciato, a favore del demanio, al terreno di sua proprietà sito nel comune di Bussi e confinante con lo stabilimento chimico della Montecatini.

La predetta società starebbe, pertanto, trattando con il competente Ministero delle finanze (direzione generale del demanio) la cessione del detto terreno al giusto prezzo, e la questione sembra ormai in via di favorevole soluzione.

Il Ministro: COLOMBO.

DELFINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia che la tratta Ancona-Foggia della costruenda autostrada Bologna-Canosa sarà realizzata con una carreggiata di 18 metri e non di 24 come le altre tratte della stessa autostrada.

L'interrogante ricorda che in sede di approvazione della legge del 1959, che finanziava anche la costruzione dell'autostrada Bologna-Pescara, il Ministero dei lavori pubblici prese impegno nel senso che tutto il tracciato sarebbe stato realizzato con le stesse caratteristiche dell'autostrada del sole, cioè con una carreggiata di 24 metri divisa da spartitraffico centrale.

L'interrogante chiede pertanto di sapere se il Ministero dei lavori pubblici, ammesso che la notizia risponda a verità, ritenga di intervenire per modificare le decisioni adottate al riguardo dall'«Anas» e dall'I.R.I. in considerazione sia dell'impegno parlamentare, sia dell'effettiva esigenza del traffico del litorale adriatico, sia del fatto che sarebbe assurdo che un'autostrada, finanziata con specifica legge da circa tre anni, e non iniziata senza alcuna giustificazione se non quella di non concederla al consorzio degli enti locali che ne aveva fatto richiesta per darla invece in concessione all'I.R.I. ver-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

rebbe ad essere realizzata oltre che con ingiustificabile ritardo, con caratteristiche nettamente inferiori a quelle stabilite in precedenza. (21997).

RISPOSTA. — Il tratto Ancona-Foggia della costruenda autostrada Bologna-Canosa avrà una larghezza complessiva di metri 19,10, e ciò comporterà un restringimento rispetto alla normale larghezza di metri 24 complessivi, previsti per altri tronchi autostradali.

Tale restringimento determinato da ragioni tecniche inciderà sulle banchine laterali e sullo spartitraffico centrale e non costituirà, pertanto, pregiudizio per il traffico che si potrà agevolmente svolgere sulle due previste carreggiate unidirezionali di metri 7,50 ciascuna, divise da una banchina centrale spartitraffico.

Per quanto riguarda, infine, gli stanziamenti previsti dalla legge 13 agosto 1959, n. 904, si fa presente che essi si riferivano al solo tratto Bologna-Pescara, e che comunque non avrebbe consentito — anche se integrati dall'apporto degli enti locali interessati — la realizzazione dell'intero tronco autostradale Bologna-Pescara-Canosa, come invece avverrà a seguito delle disposizioni della legge 24 luglio 1961, n. 729, che — all'articolo 16 — ha espressamente prevista l'affidamento in concessione dell'autostrada di che trattasi all'I.R.I.

Il Ministro: **SULLO.**

DEL GIUDICE. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se, in attesa che la XIV Commissione della Camera completi la revisione e l'aggiornamento della vecchia legislazione sulle farmacie, nel testo della quale certamente sarà tenuto conto delle farmacie già aperte e funzionanti con assegnazione provvisoria, ritenga sia il caso di sospendere i concorsi già banditi e ancora non espletati, limitatamente alle sole farmacie attualmente in servizio con assegnazione provvisoria, purché gestite direttamente dai titolari senza l'ausilio di direttori o di coadiutori.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere se, in considerazione dei considerevoli sacrifici morali e materiali sopportati da detti professionisti, in gran parte giovani, per rendere efficiente un pubblico servizio ed in conformità a quanto è stato disposto dal consiglio regionale Trentino-Alto Adige, ritenga di rendere definitiva, con apposita norma transitoria da inserire nel testo della nuova legge, l'assegnazione provvisoria del-

le farmacie aperte nei quartieri rionali e periferici nei centri urbani e nelle zone rurali o, quanto meno, di prolungare per almeno un ventennio la durata complessiva della concessione temporanea e stabilire al momento del bando di concorso, appena cessato il periodo della concessione, gli obblighi cui devono sottostare i successori per rilevare la farmacia. (20755).

RISPOSTA. — Il Ministero della sanità non ravvisa, in linea di massima, l'opportunità prospettata di sospendere i concorsi già banditi e ancora non espletati, in attesa delle nuove norme in materia, attualmente in esame presso la XIV Commissione della Camera.

Quando la nuova legge sarà approvata, potrà eventualmente esaminarsi l'opportunità di modificare i bandi in corso per aggiornarli con le nuove disposizioni.

Per altro qualora si stabilisse la sospensione dei nuovi bandi, dovrebbe conseguentemente sospendersi anche l'assegnazione delle sedi farmaceutiche affidate in gestione provvisoria, restando così assorbita la distinzione messa in rilievo tra farmacie che sono gestite direttamente da titolari provvisori e quelle il cui titolare si avvale dell'opera dei collaboratori.

Per ciò che concerne la seconda parte della interrogazione si fa presente quanto segue.

In generale le autorizzazioni provvisorie all'esercizio di farmacie costituiscono provvedimenti contingenti ed eccezionali in deroga al principio generale sancito dall'articolo 105 del testo unico delle leggi sanitarie, il quale stabilisce che l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di una farmacia può essere concessa al vincitore di pubblico concorso.

In tali situazioni eccezionali non può scaturire un diritto preferenziale all'esercizio della farmacia e neppure un riconoscimento a gestire la medesima per un periodo di venti anni. Tale riconoscimento fu stabilito soltanto dal decreto-legge 7 maggio 1948, n. 545, che dettò le « Norme per l'esercizio di farmacie da parte dei congiunti dei titolari caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per cause dipendenti dalla guerra ». Ma lo scopo voluto da questa legge non può certamente ritenersi assimilabile alla gestione provvisoria affidata per motivi contingenti ad un farmacista.

Si informa infine che il disegno di legge, già approvato recentemente dal Consiglio dei

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

ministri, si è stabilito l'obbligo da parte del vincitore di pubblico concorso di una farmacia, già concessa in via provvisoria, di rilevare gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico contenute nella farmacia e di corrispondere l'indennità di avviamento nei modi stabiliti dall'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Il Ministro: JERVOLINO.

DEL VECCHIO GUELFU ADA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere se abbia provveduto ad inviare, all'ufficio provinciale del tesoro di Bari, le necessarie disposizioni per il pagamento dell'assegno d'incollocamento ai perseguitati politici, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 3 aprile 1961, n. 284.

La interrogante fa presente che diversi aventi diritti hanno presentato domanda sin dal mese di aprile e a nessuno è stato effettuato il pagamento. (21520).

RISPOSTA. — Da accertamenti eseguiti è risultato che l'ufficio provinciale del tesoro di Bari, a seguito dell'entrata in vigore della legge 3 aprile 1961, n. 284 — istitutiva dell'assegno di incollocamento per la suindicata categoria di pensionati — e delle disposizioni impartite dalla direzione generale delle pensioni di guerra con circolare del 20 ottobre 1961, n. 98023, ha regolarmente disposto in favore di tutti gli aventi diritto, che hanno prodotto domanda, l'attribuzione del cennato beneficio.

Eventuali casi particolari, per i quali non si sarebbe ancora provveduto alla concessione dell'assegno, potranno esser segnalati allo scrivente per ulteriori accertamenti.

Il Sottosegretario di Stato: FANELLI.

DEL VECCHIO GUELFU ADA. — Al Ministro dei trasporti. — Per conoscere se e quando sarà accolta l'istanza dei ferrovieri di avere nelle stazioni di Bari, Foggia, Lecce, Brindisi e Taranto moderni ed attrezzati depositi per il personale viaggiante. È inammissibile che 350 ferrovieri, che transitano dal deposito di Bari, non debbano trovare alcun servizio di conforto. (22416).

RISPOSTA. — Alla definitiva sistemazione dei depositi personale viaggiante di Bari, Lecce, Brindisi e Taranto sarà provveduto nel corso dell'attuazione del piano di riclas-

samento ed ammodernamento degli impianti della rete.

Il deposito personale viaggiante di Foggia è sistemato in moderni locali di quel fabbricato viaggiatori costruito, come è noto, dopo la guerra.

Il Ministro: MATTARELLA.

DE MARSANICHI — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere se ritenga opportuno accelerare la procedura per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione e del nuovo collegio sindacale dell'Istituto mobiliare italiano che sono scaduti da diversi mesi.

Alcuni Ministeri non hanno ancora designato i propri rappresentanti, mentre appare urgente la necessità di mettere in regola gli organi di amministrazione e di controllo di un ente pubblico tanto importante, qual è l'I.M.I. (19993).

RISPOSTA. — Con decreti in data 20 gennaio 1962, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 febbraio 1962, n. 35 è stato provveduto alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'Istituto mobiliare italiano.

Il Sottosegretario di Stato: NATALI.

DE MICHELI VITTURI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere quali valutazioni intenda dare, ai fini del servizio, nelle disposizioni per gli incarichi e le supplenze degli insegnanti di scuola media agli insegnanti che abbiano interrotto il servizio perché vincitori di borsa di studio e perfezionamento per giovani laureati e che in seguito abbiano ripreso o intendano riprendere l'insegnamento. (4605, già orale).

RISPOSTA. — Nella tabella di valutazione dei titoli, annessa allo schema di regolamento di attuazione degli articoli 5 e 6 della legge 28 luglio 1961, n. 831, per l'assunzione dei professori non di ruolo nelle scuole e negli istituti statali di istruzione secondaria, su cui si è pronunciato favorevolmente il Consiglio superiore e che sarà ora rimesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere, non si è ritenuto opportuno prevedere le borse di studio, in quanto tali, poiché esse mal si prestano a valutazione, attesa la disparità dei criteri con cui sono conferite.

Sono stati, tuttavia, valutati i titoli di studio rilasciati dalle scuole e dai corsi di per-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

fezionamento o di specializzazione post-universitari, scuole e corsi cui normalmente si è ammessi in virtù di borsa di studio.

Il Ministro: GUI.

DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se ritenga di affrontare, ora che con le dimissioni del presidente della camera di commercio di Gorizia è stato risolto il problema relativo alla già lamentata incompatibilità tra la funzione di presidente dell'ente cui è attribuito il compito della gestione della zona franca e di operatore economico nel campo di attività direttamente investito da quella particolare attribuzione, tutti gli altri problemi tra cui quelli relativi a:

1°) la nomina di un nuovo presidente da scegliersi non in base ad una tessera di partito, ma a specifiche competenze e che comunque non sia direttamente interessato alla ripartizione dei prodotti contingentati di cui alla legge 17 ottobre 1952, n. 1502, secondo una opportunità obiettivamente riconosciuta dal ministro, nella risposta a una precedente interrogazione;

2°) la formulazione di un regolamento che restringa i confini della discrezionalità, sulla base anche delle assicurazioni fornite ad altra precedente interrogazione;

3°) la regolamentazione della questione nota sotto la definizione di « tangente » al fine di effettuare il più severo controllo;

4°) il controllo dei prezzi dei generi contingentati, al fine di rendere la popolazione anche direttamente partecipe dei benefici. (20602).

RISPOSTA. — Compiuti i necessari accertamenti per la obiettiva scelta di persona idonea e capace, con decreto ministeriale 1° febbraio 1962, sono state accolte le dimissioni presentate dal presidente della camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia, è stata sciolta la giunta camerale ed è stato nominato un commissario straordinario per assicurare il funzionamento della camera stessa.

Per quanto concerne la definizione dei problemi connessi alla zona franca di Gorizia, si precisa che il relativo regolamento è stato sottoposto dalla predetta camera di commercio a ulteriore revisione; e che, pertanto, non appena in possesso del nuovo testo, questa amministrazione adotterà le terminazioni di sua competenza.

Il Ministro: COLOMBO.

DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali difficoltà abbiano ostacolato e ancora ostacolano la registrazione da parte della Corte dei conti dei decreti di inquadramento in base alla legge 27 febbraio 1952, n. 67, di numerosi salariati temporanei, decreti che pare siano stati formulati proprio in base a precisazioni degli organi di controllo; e per conoscere quali iniziative intenda prendere perché i diritti degli interessati siano rispettati. (21073).

RISPOSTA. — La registrazione da parte della Corte dei conti dei decreti di inquadramento di circa 300 salariati temporanei, ai sensi della legge 26 febbraio 1952, n. 67, ha incontrato difficoltà per obiezioni d'ordine generale relative al riconoscimento del rapporto di lavoro originariamente istituito con carattere di natura privata qualificando gli interessati come operai giornalieri.

Allo stato attuale ogni eccezione risulta comunque superata e questo Ministero ha proceduto alla ricompilazione di tutti i provvedimenti con l'integrazione dei dati relativi alla documentazione richiesta.

È stato già registrato dalla Corte dei conti un primo gruppo di decreti.

Il Ministro: RUMOR.

DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministri della sanità e del tesoro.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano prendere per eliminare immediatamente i gravi inconvenienti che derivano alle ditte fornitrici di apparecchi ortopedici ai poliomielitici assistiti, in seguito al mancato pagamento delle forniture effettuate da quattro anni e più.

Trattasi di imprese artigiane o di piccole industrie che, per fronteggiare l'anormale situazione creatasi, devono ricorrere ai finanziamenti degli istituti di credito, addossandosi il gravissimo onere degli interessi passivi, onere che con il passare degli anni ha largamente assorbito e superato ogni possibile utile, provocando passività e perdite insostenibili dalle imprese interessate.

Il fatto che su tali crediti, assommanti a centinaia di milioni, da quattro anni ed oltre non vengano disposti i doverosi pagamenti, che sia stata assolta l'imposta generale sull'entrata, per quanto le entrate non siano avvenute, che siano state pagate la ricchezza mobile e la complementare, cosa che ha accresciuto le difficoltà, crea uno stato di disa-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

gio economico e di sfiducia che raggiungono spesso limiti insuperabili.

Ora sono previsti licenziamenti nelle maestranze, per mancanza di fondi, il che conferma l'allarmante situazione esistente in questo settore.

Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere se, una volta adottati gli indispensabili provvedimenti che non possono consistere che nel mantenimento dei precisi impegni assunti, il ministro della sanità e il ministro del tesoro intendano fornire precise assicurazioni per quanto riguarda il futuro, allo scopo di evitare che le imprese del settore subiscano ulteriormente le gravi condizioni in cui oggi versano. (21565).

RISPOSTA. — L'amministrazione sanitaria, a norma della legge 10 giugno 1940, n. 932, assiste e cura i post-poliomielitici poveri recuperabili a mezzo del ricovero negli appositi centri di recupero, che son tenuti a fornire anche i necessari apparecchi ortopedici.

Le spese inerenti all'assistenza ortopedica vengono rimborsate da questo Ministero ai centri predetti, dietro presentazione di contabilità trimestrali, corredate dei documenti comprovanti l'avvenuto pagamento degli apparecchi ortopedici alle officine e ditte fornitrici, alle quali viene così garantita l'immediata riscossione dei loro crediti.

A causa dell'inadeguatezza degli stanziamenti sugli appositi capitoli di bilancio, rispetto alle sempre crescenti esigenze assistenziali, questo Ministero si è trovato nella necessità di soprassedere temporaneamente alla liquidazione delle contabilità relative alle spedalità ed alle forniture ortopediche.

La situazione di notevole disagio finanziario, così determinatasi, ha reso impossibile, ai centri di recupero per poliomyelitici, di liquidare alle ditte fornitrici le somme dovute per le forniture ortopediche.

Tuttavia, la concessione di una prima assegnazione di lire 2 miliardi e l'aumento dello stanziamento ordinario sull'apposito capitolo permetteranno di corrispondere ai centri di recupero, nel corso dell'attuale esercizio finanziario, almeno una gran parte delle somme dovute per il pagamento delle spedalità e per il rimborso degli apparecchi ortopedici e di provvedere alla regolare liquidazione delle contabilità future.

Il Ministro della sanità: JERVOLINO.

DE MICHELI VITTURI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'industria e commercio.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano

prendere perché sia sempre ed ovunque, quindi anche in provincia di Udine, rispetto lo spirito e la lettera dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, che stabilisce senza alcuna limitazione, che nelle località economicamente depresse le nuove imprese artigiane e le nuove piccole industrie, che vengono a costituirsi nel territorio di comun con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti sono esenti per 10 anni da ogni imposta di retta sul reddito.

Succede, infatti, che in provincia di Udine vengano presentati numerosi ricorsi, i più delle volte accolti (il che dimostra la fondatezza delle affermazioni), che riguardano le interpretazioni dell'articolo 8 della citata legge.

Gli uffici delle imposte, ad esempio, ritengono che le imprese edili a carattere artigianale non possano essere inquadrate fra i soggetti destinatari del beneficio, in quanto le attività da esse svolte non possono ascrivere tra quelle tipicamente industriali, mancando l'impiego delle attrezzature fisse.

Altrettanto si verifica in casi analoghi quando si ritiene, arbitrariamente, che l'impresa, sia pure nuova, non corrisponda a criteri di organico sviluppo dell'economia della zona depressa, il che, lungi dal rispettare lo spirito e la lettera dell'articolo 8 della legge n. 635, che non fa discriminazioni di sorta provoca inammissibili interpretazioni soggettive. (21833).

RISPOSTA. — Per quanto concerne le imprese edili, la questione è stata risolta in senso favorevole a dette imprese dalla commissione centrale delle imposte con decisione del 12 gennaio 1962, n. 52743.

Detto consesso, infatti, pronunciandosi in ordine all'applicazione dell'articolo 8 della citata legge n. 635, ha ritenuto che l'unica condizione richiesta dalla legge per la concessione dei benefici fiscali di cui al ripetuto articolo 8 è che sorga una nuova impresa artigiana o una nuova piccola industria, a prescindere dalle attrezzature e dagli impianti che per le aziende artigiane non hanno di solito alcun consistente rilievo.

In ordine, poi, all'ultima parte dell'interrogazione non risulta che gli uffici delle imposte adottino il menzionato criterio, e cioè neghino l'esenzione quando non ritengano che la nuova impresa corrisponda a criteri di organico sviluppo dell'economia della zona depressa.

Comunque, questa amministrazione non mancherà, qualora venissero segnalati casi

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

concreti, di intervenire per assicurare la retta applicazione della norma in parola.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

DE MICHELI VITTURI. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e dell'industria e commercio.* — Per conoscere quale atteggiamento intendano assumere di fronte alle precise pressioni che sono state e saranno esercitate da parte nipponica al fine di ottenere l'abolizione delle licenze ministeriali, che ancora impediscono una più larga introduzione di prodotti giapponesi in Italia.

In particolare, si chiede di conoscere se il Governo intenda tutelare i prodotti italiani di fronte a una situazione che ha vivamente allarmato il settore della produzione nazionale di coltellerie, già largamente superiore al fabbisogno nazionale e particolarmente attivo a Maniago (Udine), dove praticamente determina l'esistenza di una economia.

Le coltellerie figurano infatti tra le merci tuttora vincolate a licenza. (21839).

RISPOSTA. — In relazione agli impegni internazionali (articolo 22 dell'accordo G.A.T.T.; accordo di principio Segni-Ikeda del 12 luglio 1961) si sta conducendo uno studio, su basi strettamente tecniche, allo scopo di determinare, per ogni prodotto ancora sottoposto a restrizioni quantitative nel nostro paese quando sia proveniente dal Giappone, il grado di « sensibilità » evidenziato in particolar modo ove esista, da ragioni di elevata concorrenzialità del prodotto nipponico.

È evidente che, ove per i prodotti non ancora liberati tale grado di sensibilità non dovesse essere documentato dai settori economici interessati, sarà difficile, considerati gli impegni internazionali citati, mantenere il criterio restrittivo in materia di importazione fino ad ora adottato.

In merito alla richiesta specifica relativa al settore della coltelleria per le voci non ancora liberate nei confronti del Giappone (voci doganali 82.09 a, 82.10, 82.14), sono in corso le indagini di cui sopra, dirette, come già accennato, non già all'accertamento della capacità dell'industria nazionale a sopperire alle necessità del nostro mercato, quanto a dimostrare se il grado di concorrenzialità giapponese possa essere tale da danneggiare la nostra produzione.

Si fa presente, ad ogni modo, che, con recente circolare del 31 marzo 1962, n. 204447, relativa alla disciplina degli scambi commerciali con il Giappone, è stato confermato, per

il momento, l'obbligo della licenza ministeriale per le importazioni da detto paese delle coltellerie.

Il Ministro del commercio con l'estero:
PRETI.

DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere in ordine all'organico della pretura di Pordenone (Udine) che oggi, nei suoi effettivi (due magistrati e tre cancellieri), è di gran lunga inferiore alle largamente aumentate necessità. (21849).

RISPOSTA. — Il Ministero di grazia e giustizia ben conosce le esigenze della pretura di Pordenone, ma allo stato non è possibile adottare alcun provvedimento di aumento delle piante organiche, data l'attuale deficienza numerica sia dei magistrati sia dei funzionari di cancelleria.

Le cennate esigenze per quanto riguarda i magistrati saranno tenute presenti, in concorso con quelle di altri uffici giudiziari, in sede di distribuzione di nuovi posti a seguito dell'aumento del ruolo organico della magistratura in corso di approvazione da parte del Parlamento (disegno di legge n. 2025/D), mentre per quanto attiene ai funzionari di cancelleria potrà provvedersi con eventuali temporanee applicazioni.

Il Ministro: BOSCO.

DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere quali nuove difficoltà ancora si oppongano alla sollecita definizione dei problemi relativi alla questione della zona franca di Gorizia, ripetutamente prospettati al ministro: in particolare, quali difficoltà si oppongono alla nomina del nuovo presidente della camera di commercio di quella provincia secondo i criteri che le particolari attribuzioni affidate a quell'ente richiedono. (21854).

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale 1° febbraio 1962, il vice prefetto della provincia di Gorizia, dottor Palisi, è stato nominato commissario straordinario della camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia, in attesa della nomina del nuovo presidente e della ricostituzione della giunta camerale.

Per quanto concerne la definizione dei problemi connessi alla zona franca di Gorizia, si precisa che il relativo regolamento è stato sottoposto dalla predetta camera di commercio a ulteriore revisione e che, pertanto, non

appena in possesso del nuovo testo questa amministrazione adotterà le determinazioni di sua competenza.

Il Ministro: COLOMBO.

DE MICHELI VITTURI E GRILLI ANTONIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a sua conoscenza lo stato di notevole disagio diffusi tra gli allievi degli istituti professionali: in ordine alla incertezza circa il rilascio di un titolo finale, il quale abbia un valore certificativo giuridicamente valido anche ai fini del riconoscimento in sede internazionale, come ebbe già a sostenere la commissione incaricata di studiare il problema dell'istruzione professionale; in ordine all'avviamento preferenziale al lavoro, per il quale i diplomi dell'istituto professionale debbono avere effetto diverso e naturalmente superiore a quello delle attestazioni di frequenza ai corsi di qualificazione professionale; e in ordine alla classificazione e quindi alla retribuzione determinata dal riconoscimento del titolo di studio nell'ambito anche delle aziende private, dove pare del tutto ingiustificata l'assegnazione alla categoria C. (22446).

RISPOSTA. — In attesa che sia approvata dal Parlamento una disciplina giuridica propria degli istituti professionali, viene applicata la norma dell'articolo 11 dei decreti presidenziali istitutivi, dalla quale risulta che al termine del corso di studi di ciascuna sezione di istituto professionale gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Nelle istruzioni, impartite con circolare del 27 ottobre 1955, n. 2931, si è poi precisato che tale diploma è fine a se stesso per l'esercizio di specifiche attività di ordine esecutivo e non dà adito (salve le successive norme che potranno essere emanate in proposito e che sono allo studio) a nessun altro tipo di scuola.

Quanto al valore certificativo giuridicamente valido di questo titolo di studio ai fini dell'esercizio della professione, si deve ricordare che tale valore non potrà essere legislativamente riconosciuto in sede interna, né potrà essere sanzionato da accordi ufficiali in sede internazionale, se non quando sarà stata approvata la disciplina giuridica degli istituti professionali a cui si è prima accennato. Si può, intanto, assicurare che i profili professionali e i relativi programmi di esame per i vari corsi sono stati elaborati in modo da garantire la piena corrispondenza delle qua-

lifiche ai profili di mestiere-tipo concordati con il B.I.T.

Un primo avvio verso una soluzione, si pure temporanea, del secondo punto — in attesa cioè dell'approvazione del disegno di legge sulla formazione professionale dei lavoratori — è rappresentato dalla circolare del 1 aprile 1959, n. 168, emanata di comune accordo dal ministro della pubblica istruzione e dal ministro del lavoro per realizzare il coordinamento delle attività di istruzione professionale e di addestramento professionale.

Nel punto quinto della predetta circolare si afferma infatti che se l'articolo 15 — comma terzo — della legge 29 aprile 1949, n. 264 stabilisce che nell'avviamento al lavoro sia assicurata la preferenza ai lavoratori che abbiano conseguito una qualificazione professionale attraverso i corsi di addestramento promossi dal Ministero del lavoro, è però evidente che gli allievi degli istituti professionali sono da considerare, ai sensi dell'articolo 14, lettera d) della stessa legge, come inclusi tra le categorie di lavoratori per i quali è ammessa richiesta nominativa ai fini dell'avviamento al lavoro.

Dispone, inoltre, la circolare succitata che, ai fini di favorire il più possibile la mobilità territoriale della manodopera per utilizzare, nelle zone in cui siano richiesti, lavoratori qualificati eccedenti le esigenze locali, gli uffici del lavoro devono fare ampia applicazione alla norma di cui al secondo comma dell'articolo 13 della legge 29 aprile 1949, n. 264, « con particolare riferimento alle disponibilità di lavoratori licenziati dagli istituti professionali, prendendo, ove necessario, opportuni contatti con le amministrazioni e gli uffici interessati ».

È tuttavia, evidente che anche il problema dell'avviamento preferenziale al lavoro non potrà essere risolto che con la approvazione della disciplina giuridica degli istituti professionali.

Quanto all'efficacia del titolo finale, è ovvio che la scuola non può assicurare l'immissione dei qualificati usciti dagli istituti professionali direttamente nei quadri delle maestranze, secondo un rapporto di lavoro che è normalmente oggetto di accordi di ordine sindacale.

Si tratta infatti di un compito che va al di là delle funzioni istituzionali della scuola e sul quale essa potrà tutt'al più cercare di influire, nei limiti tuttavia in cui ciò può esserle consentito dalla libera valutazione e determinazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

La scuola, infatti, non può che limitarsi — nell'attestare la capacità acquisita dagli alunni, al termine del corso di studi dell'istituto professionale — a rilasciare quel diploma di qualifica che, come si è detto, rappresenta il riconoscimento dell'idoneità all'esercizio di determinate attività esecutive.

Il Ministro: GUI.

DI PAOLANTONIO E SPALLONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che hanno ostacolato, nel corso degli ultimi otto mesi, la ratifica della deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S., in data 19 aprile 1961, in merito al limitatissimo ampliamento dell'organico di terza categoria e l'immissione in ruolo degli impiegati straordinari;

per sapere se il ministro sia a conoscenza del malcontento che tale inspiegabile ritardo ha generato e genera fra gli impiegati dipendenti dell'I.N.P.S., e se ritenga opportuno, senza ulteriori indugi, provvedere a ratificare l'atto consiliare dell'I.N.P.S., entro il mese di dicembre 1961. (21291).

RISPOSTA. — Essendosi raggiunte le necessarie intese col Ministero del lavoro e previdenza sociale in ordine alla deliberazione adottata dall'I.N.P.S. in data 19 aprile 1961, n. 35, per l'adeguamento dell'organico del ruolo amministrativo di terza categoria e la sistemazione del personale fuori ruolo, questa amministrazione ha dato la propria adesione alla deliberazione stessa con lettera in data 23 gennaio 1962 diretta al Ministero suddetto.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

FARALLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se siano a conoscenza dei fatti, ormai ritenuti fonte di malcostume e ai quali hanno già accennato alcuni giornali, riguardanti l'inqualificabile gioco d'interessi, maneggi e intralazzi che hanno caratterizzato la preparazione del *Festival* della canzone italiana che avrà luogo a Sanremo nel prossimo febbraio 1962.

Il fenomeno, già particolarmente aggravatosi negli ultimi anni, presenta allo stato delle cose aspetti estremamente deteriori, anche perché di esse potrebbe rendersi complice la R.A.I.-TV., inserendosi nella manifestazione con le previste riprese radiofoniche e televisive. È, pertanto, in difesa dei diritti generali del pubblico, al quale ver-

rebbe imposta una produzione inficiata da inconfessabili interessi, che l'interrogante chiede se si ritenga opportuno un qualsiasi intervento da parte delle autorità governative, cui compete la tutela del prestigio e del buon nome dell'arte italiana. (21580).

RISPOSTA. — L'organizzazione dei *festivals* della canzone — che non è regolata da alcuna specifica disposizione — crea un rapporto di carattere privato tra l'organizzazione coloro che presentano le loro composizioni, accettando le norme fissate dall'organizzatore stesso.

Pertanto, solamente nella fase finale, qualora il *festival* si concretizzi in un pubblico spettacolo, occorre il rilascio della licenza da parte del questore, ai sensi dell'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Tale licenza, per altro, può imporre obblighi ed eventualmente limitazioni solo per quanto concerne lo svolgimento dello spettacolo, e sempre in relazione alla necessità di evitare rappresentazioni sconvenienti sotto il profilo morale e che possano determinare turbamento dell'ordine pubblico.

Si soggiunge che, quando nel programma del *festival* vi sia un copione, la licenza di polizia viene subordinata al preventivo nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Per quanto concerne la selezione operata dalle commissioni giudicatrici, l'ordine di presentazione delle canzoni, l'abbinamento dei cantanti alle singole canzoni, il sistema di votazione e la scelta dei componenti le giurie, si fa presente che gli organi dello Stato non hanno alcuna facoltà di intervento e di controllo.

Circa le decisioni della R.A.I.-TV. di effettuare le riprese radiofoniche e televisive di tali manifestazioni, si precisa che, mentre da taluni dette riprese sono decisamente disapprovate, da molti altri viceversa, e sono i più, vengono invocate e vivamente sollecitate, talché numerose sono le proteste tra il pubblico degli abbonati e dei telespettatori in genere, quando si diffonde la notizia che la R.A.I. non sarà presente a Sanremo.

Anche quest'anno, come è noto, le proteste sono state numerose ed hanno avuto larga eco sia sulla stampa quotidiana, sia tramite alcune interrogazioni parlamentari con le quali sono state espresse lagnanze in ordine al ventilato mancato intervento della R.A.I. alla ultima edizione del *festival* di Sanremo.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

In definitiva i pareri sono discordi e, come nella scelta dei programmi, essi rispecchiano i gusti diversi e le esigenze quasi sempre contrastanti della grande massa degli utenti.

Ciò premesso, si deve chiarire che la R.A.I., quando utilizza per le proprie trasmissioni radiofoniche e televisive spettacoli allestiti da terzi fuori del suo ambito, non ha facoltà di ingerirsi nell'aspetto organizzativo di essi, così come rimane estranea ai rapporti di qualsiasi natura fra le imprese ed enti che li preparano (o finanziano) e gli esecutori ed artisti.

In tali occasioni la società concessionaria assolve ed esaurisce il suo compito, assicurandosi che gli spettacoli o le manifestazioni presentino interesse per i radioascoltatori ed i telespettatori, ma è ovvio, per quanto precedentemente detto, che nessuna responsabilità può assumere circa gli eventuali riflessi pubblicitari delle trasmissioni. D'altronde vi sono altri mezzi di diffusione ed informazione quali la stampa quotidiana ed illustrata, la pubblicità cinematografica e cartellonistica, i *juke-box* e la notevole, immediata diffusione discografica delle canzoni presentate.

Ad ogni modo la R.A.I., come è noto, si è limitata quest'anno ad effettuare la ripresa radiotelevisiva della sola serata finale, mentre per le prime due sere la trasmissione ha avuto luogo soltanto per radio e ciò anche per venire incontro alle esigenze dell'« Enal » che ha curato, con il voto-festival, la votazione delle canzoni presentate alla manifestazione.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: SPALLINO.

FERIOLI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio, dell'interno, del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se ad essi risulti che alcune società petrolifere, nello stipulare i contratti per la gestione dei loro impianti di distribuzione, pretendono l'inclusione di clausole che impongono lunghi orari giornalieri di vendita dei carburanti, nonché la vendita degli stessi anche durante le giornate festive.

Poiché simile comportamento delle società petrolifere rende particolarmente gravoso il lavoro degli addetti alla distribuzione ed aumenta per i gestori il costo della distribuzione stessa, l'interrogante chiede se si voglia ancora una volta, come già fatto con precedenti circolari ministeriali, richiamare l'attenzione dei prefetti sulla opportunità di

avvalersi delle facoltà loro riservate in materia dalle leggi 16 giugno 1932, n. 973 e 22 febbraio 1934, n. 370, per disciplinare l'orario di vendita dei carburanti e la distribuzione degli stessi nei giorni festivi, in modo da rendere meno oneroso e più umano il lavoro degli addetti e meno costoso il compito dei gestori.

L'interrogante chiede, in particolare, se si ritenga di dover rivolgere tale invito al prefetto di Trieste, dove a quanto sembra, tutti i gestori e tutte le società petrolifere, all'infuori di una, sarebbero già ampiamente d'accordo su un riposo festivo con turni che, lasciando aperti ad ogni festività il 50 per cento dei distributori, darebbe agli automobilisti una più che sufficiente possibilità di rifornimento. (21585).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 21014, del deputato Castagno, pubblicata a pag. 9751).

FERIOLI. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — Per conoscere il motivo per il quale non sia stato ancora provveduto alla nomina del nuovo presidente della camera di commercio di Gorizia, pur essendo trascorsi più di due mesi da quando il presidente in carica ha presentato le sue dimissioni.

Il fatto che un presidente dimissionario — il cui operato è, fra l'altro, molto discusso — continui a svolgere alcuna delle funzioni presidenziali, anche per quanto riguarda la gestione della zona franca di Gorizia è cagione, infatti, di profondo disagio e di giustificato malumore; talché si impone un sollecito intervento del Ministero per affrettare la nomina del nuovo presidente.

A tal riguardo l'interrogante desidera, inoltre, conoscere se il ministro ritenga di dover attentamente vigilare affinché per la designazione del nominativo da proporre, il prefetto di Gorizia voglia tenere nel debito conto il parere delle categorie economiche interessate ed affinché la persona eletta risulti quanto più possibile svincolata da clientele politiche e scevra da sospetto di interessi personali connessi con la gestione della zona franca. (21680).

RISPOSTA. — Compiuti i necessari accertamenti per la obiettiva scelta di persona idonea e capace, con decreto ministeriale 1° febbraio 1962, sono state accolte le dimissioni presentate dal presidente della camera di commercio, industria e agricoltura di Gori-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

zia, è stata sciolta la giunta camerale ed è stato nominato un commissario straordinario per assicurare il funzionamento della camera stessa.

Il Ministro: COLOMBO.

FERIOLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere il motivo per cui la strada di fondo Valle Taro, classificata statale ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126, come risulta da comunicazione data all'interrogante dell'ex ministro Zaccagnini in data 31 ottobre 1960, protocollo 1/3, non sia stata presa ancora in consegna dal compartimento « Anas » di Bologna, nonché il motivo per cui il progetto per l'importo di 200 milioni per le opere di prima sistemazione della strada in argomento, progetto che il ministro suddetto, come risulta dalla sua sopra citata comunicazione, aveva ordinato di predisporre al compartimento « Anas » di Bologna, non abbia avuto alcun seguito.

Si chiede, pertanto, al ministro dei lavori pubblici se ritenga indispensabile ed urgente rimediare attenendosi a quanto precedentemente dichiarato e disposto affinché si possa dare inizio ai lavori con tutta l'urgenza che il caso richiede, dal momento che ogni ritardo aumenta il deterioramento della strada, praticamente ormai senza manutenzione, ed incide in maniera rilevante sull'economia della zona interessata. (22324).

RISPOSTA. — Con decreto in data 1° febbraio 1962, in corso di registrazione alla Corte dei conti, la strada provinciale, innesto strada statale n. 62 presso Fornovo-Citerna-Selva del Bocchetto-Solignano-Valmazzola-Chiare di Berceto-innesto strada del Colle di Cento Croci presso Groppo San Giovanni è stata, ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, classificata statale con la denominazione di strada statale n. 308 di fondo Valle Taro.

Non appena il suindicato decreto sarà stato pubblicato sulla *Gezzetta ufficiale*, l'« Anas » potrà prendere in consegna la strada di che trattasi e potrà disporre i lavori di prima sistemazione ritenuti necessari.

Il Ministro: SULLO.

FIUMANÒ. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Allo scopo di conoscere quali ostacoli si frappongono per aderire in maniera sollecita alla richiesta di allaccio di fornitura di energia elettrica, continuamente reclamata, per le

abitazioni dei quotisti dell'Opera valorizzazione Sila della contrada Giannone del comune di Schiavone (Cosenza).

L'interrogante fa presente che l'impianto esterno è già stato realizzato da tempo e non si comprende, quindi, quale motivo ritardi il completamento dell'opera. (21817).

RISPOSTA. — Sul fondo Giannone, in agro di Corigliano Calabro (Cosenza), l'Opera valorizzazione Sila ha costruito una cabina in muratura per sezionamento e costituzione del punto di presa a media tensione per la linea a 20 chilometri Schiavonia-Giannone-Torricella. In detta cabina, divisa in due locali, è stato installato, da parte della società elettrica delle Calabrie, un trasformatore che alimenta l'abitato di Schiavonia.

La rete di bassa tensione serve a fornire l'energia motrice alle elettropompe per la irrigazione dei campi e non già per le utenze domestiche, dato che il piano di trasformazione non prevedeva lo stabile insediamento delle famiglie contadine nei fondi. Tuttavia, la constatazione che le case rifugio costruite sui poderi sono stabilmente abitate, ha consigliato la progettazione di una nuova rete di distribuzione dell'energia elettrica alle case coloniche, la cui attuazione avrà inizio non appena espletate le procedure per l'appalto dei lavori.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

FIUMANÒ E MISEFARI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla delimitazione del territorio tra il comune di Africo e di Bianconovo (Reggio Calabria). (22479).

RISPOSTA. — A seguito del trasferimento dell'abitato di Africo in località Maglie del comune di Bianco è sorta l'esigenza di delimitare la circoscrizione territoriale dei due enti e l'ufficio del genio civile di Reggio Calabria ha predisposto un apposito progetto, che è stato trasmesso all'amministrazione provinciale per il prescritto parere.

Su detto progetto il consiglio provinciale, a causa della prolungata crisi verificatasi dopo le ultime consultazioni amministrative, non ha potuto ancora pronunciarsi. La questione, sebbene inserita nell'ordine del giorno della seduta dell'8 febbraio 1962, non è stata esaminata, poiché, a seguito delle preannunziate dimissioni del presidente, il consiglio non ha portato a termine i lavori della seduta.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

La prefettura ha assicurato che non mancherà di svolgere ogni interessamento per definire la pratica nel più breve tempo possibile.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: BISORI.

FODERARO. — *Al Governo.* — Per conoscere come intenda mettere la sezione di credito industriale del Banco di Napoli in condizioni di procurarsi, attraverso l'emissione di buoni fruttiferi e obbligazioni, mezzi idonei per compiere nuove operazioni alle stesse condizioni di tasso e di durata previste dalla legge 30 luglio 1959, n. 623.

L'interrogante fa presente che la situazione di molte industrie del Mezzogiorno, già tanto critica, si è resa ancora più grave a causa dell'esaurimento dei fondi a disposizione di detta sezione, specie per quanto riguarda l'approvvigionamento di materie prime.

Fa inoltre presente che sono numerosissime le richieste di finanziamenti, che giacciono da tempo presso il predetto istituto di credito, senza che l'istituto stesso abbia possibilità di accoglierle, e che il perdurare di tale situazione mette in condizioni di estrema difficoltà le industrie, specie quelle minori, del Mezzogiorno, sì che, non avviandosi al più presto con la richiesta norma di legge alla attuale situazione, si appalesa sempre più il pericolo di chiusura di molti stabilimenti, così come del resto è già accaduto per alcuni stabilimenti calabresi, che davano lavoro ad una notevole massa di operai in zone dove è maggiormente avvertita la grave piaga della disoccupazione. (17259, 22156).

RISPOSTA. — Con legge 25 luglio 1961, n. 649, è stata, fra l'altro, accordata alle sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia la possibilità di emettere obbligazioni o buoni fruttiferi poliennali entro il limite rispettivamente di 10 e di 5 miliardi per ciascun anno, fino al 31 dicembre 1962, per la concessione di finanziamenti previsti dall'articolo 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634, (provvedimenti per il Mezzogiorno).

Per dette operazioni è stata inoltre prevista l'ammissione delle sezioni di credito in questione ad operare con l'istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) e che, allo scopo di praticare il tasso di interesse del 3 per cento sulle operazioni mede-

sime, le aziende possono beneficiare del contributo in conto interessi previsto dall'articolo 4 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

Si precisa infine che, per quanto in particolare riguarda la sezione di credito industriale del Banco di Napoli, il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella seduta del 13 dicembre 1961, ha approvato l'emissione della prima *tranche* di lire 10 miliardi di buoni fruttiferi poliennali al portatore, relativa all'anno 1961, e che il comitato tecnico amministrativo della sezione medesima, considerate le possibilità offerte dalla emissione dei cennati buoni, nonché da altre disponibilità derivanti dai rientri di precedenti finanziamenti concessi con i fondi di origine statale, il 14 del predetto mese si è riunito per esaminare 24 domande già istruite, accogliendone 17 per un ammontare complessivo di lire 1.938 milioni.

Da quanto precede si evince che la sezione di credito industriale del Banco di Napoli, avuto riguardo alle disponibilità affluitele in seguito all'applicazione della suindicata legge 25 luglio 1961, n. 649, si è reinserita con mezzi adeguati nel settore del credito alle medie e piccole industrie dell'Italia meridionale, le quali potranno altresì beneficiare delle provvidenze di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: NATALI.

FODERARO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare, ciascuno nella propria sfera di competenza, per la completa sistemazione della cattedrale di Gerace (Reggio Calabria), i cui lavori di restauro sono stati sospesi con grave pregiudizio alla stabilità dell'insigne monumento, che ha già perduto gran parte del tetto, mentre il resto potrebbe crollare a causa delle intemperie della stagione invernale. (22058).

RISPOSTA. — L'interrogazione è identica nella forma e nella sostanza all'interrogazione n. 21151 (allegato alla seduta del 20 marzo 1962).

In proposito, mentre si conferma il contenuto della precedente risposta, si rende noto che il progetto di completamento dei restauri della cattedrale di Gerace (Reggio Calabria), elaborato a cura della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza, è

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

stato in questi giorni trasmesso dal suddetto ufficio alla Cassa per il mezzogiorno.

Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.

FODERARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga opportuno disporre una modifica alla circolare ministeriale del 27 luglio 1961, n. 8439-40 D.V., sugli incarichi annuali alle direzioni didattiche per quanto riguarda la valutazione del punteggio attribuibile, ai fini dei titoli, agli interessati in possesso della laurea in giurisprudenza.

L'interrogante si permette far presente l'opportunità di equiparare il punteggio della laurea in giurisprudenza a quello della laurea in lettere, in considerazione delle circostanze che nel concorso per direttore didattico è previsto un esame scritto ed orale di legislazione scolastica, che la laurea in giurisprudenza è titolo idoneo all'insegnamento nelle scuole secondarie per filosofia e pedagogia e che nel concorso direttivo in via di espletamento è stato stabilito un eguale punteggio per qualsiasi tipo di laurea. (22491).

RISPOSTA. — Il Ministero non mancherà di esaminare, in sede di compilazione dell'ordinanza sugli incarichi di direzione didattica per l'anno scolastico 1962-63, tale proposta intesa ad ottenere che la laurea in giurisprudenza sia valutata alla stessa stregua di quella in lettere.

Si fa presente, tuttavia, che il Ministero ha finora ritenuto di dover attribuire al diploma di vigilanza scolastica, alla laurea in pedagogia, alla laurea in materie letterarie ed alla laurea in lettere un punteggio superiore, rispetto agli altri titoli di studio che non costituiscono titolo di ammissione ai concorsi a posti di direttore didattico, uniformandosi in ciò alle norme che disciplinano i concorsi stessi.

Il Ministro: GUI.

FODERARO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere le ragioni per le quali dai recenti finanziamenti per la sistemazione di rade di interesse turistico (Alassio, Rapallo, Loano, Bordighera, Varazze, Arenzano, Livorno, Quercianella, Rada di Cavo, San Felice Circeo, Meta di Sorrento, Maratea e Riccione) per un importo di circa 2 miliardi e 300 milioni, sia stata completamente esclusa ancora una volta la Calabria.

L'interrogante, nel far presente lo stato di disagio che tale ingiusta esclusione ha suscitato negli ambienti calabresi, e come essa sia destinata ad aumentare maggiormente il divario che nel campo economico e turistico esiste tra la Calabria e le altre regioni d'Italia, si permette richiamare l'attenzione degli organi responsabili sulla necessità di urgenti provvedimenti, intesi al finanziamento per la costruzione di porti turistici in Calabria, nonché al miglioramento dell'attrezzatura di quelli esistenti (Scilla, Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Pizzo Calabro, ecc.). (22493).

RISPOSTA. — Per la sistemazione delle rade nominate si precisa che sono stati concessi, a suo tempo e su domanda degli enti locali interessati, i contributi previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e non finanziamenti per lavori a cura dello Stato, trattandosi di rade non classificate.

Ai sensi della citata legge sono stati concessi finora contributi per un importo di lavori di lire 5.597.493.952, delle quali lire 2 miliardi e 300 milioni si riferiscono ad approdi particolarmente interessati al turismo.

A carico dei fondi assegnati in base alla ripetuta legge è stato concesso al comune di Cetraro (Cosenza) il contributo statale nella spesa di lire 680 milioni occorrente per la costruzione di un porto peschereccio in quella località.

Si fa presente, inoltre, che fra le domande pervenute, e non accolte per mancanza di fondi, ammontanti ad oltre 8 miliardi di lire, risultano per località interessanti la Calabria solamente quelle del comune di Cetraro per il completamento del porto (lire 300 milioni) e quella del comune di Soverato per la costruzione di un porto peschereccio in quella rada (lire 250 milioni).

Il Ministro dei lavori pubblici: SULLO.

FODERARO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se risponda a verità che i reclutamenti nell'arma dei carabinieri vanno sempre più assottigliandosi, divenendo ogni giorno più difficili.

L'interrogante desidera conoscere, altresì, se, conseguentemente, il ministro ritenga di procedere ad un massiccio reclutamento di militi nell'arma benemerita, sicuro presidio di difesa del paese nel rispetto della legge, particolarmente nei casi di inderogabile necessità di ripristino dell'ordine pubblico.

L'interrogante fa presente che — per raggiungere le auspiccate alte quote di reclutamento — occorre incoraggiare e favorire le

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

buone disposizioni di reclutamento, adottando un trattamento economico doverosamente più equo per i militi stessi (che scelgono spontaneamente la via dura del dovere), nonché alleggerire alcune prescrizioni di dettaglio, come ad esempio il limite di età per contrarre matrimonio, pur mantenendo integra la salda disciplina che distingue gli appartenenti all'arma tanto benemerita. (22576).

RISPOSTA. — Gli arruolamenti nell'arma dei carabinieri vengono periodicamente disposti dal comando generale dell'arma nei limiti delle vacanze esistenti in organico.

Effettivamente le domande di arruolamento segnano, da qualche tempo, una certa flessione. Il fenomeno, che va considerato anche nel quadro della migliorata situazione economica del paese e nelle accresciute possibilità di lavoro nelle attività civili, è presente all'attenzione degli organi responsabili che non mancheranno di approfondire ogni aspetto e di promuovere al riguardo, se necessario, le iniziative del caso.

Quanto al limite di età per la concessione ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dell'autorizzazione al matrimonio, la disciplina in atto, comune ai corpi di polizia, è abbastanza recente (legge 23 marzo 1956, n. 185). Anche tale particolare materia forma comunque oggetto di studio.

Il Ministro: ANDREOTTI.

FOSCHINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza che, oltre alle trattenute sullo stipendio disposte con propri decreti, a carico dei dipendenti che ebbero a partecipare alle giornate di sciopero del 15 e del 28 febbraio ed a quelle del 1°, 29, 30 e 31 marzo 1961, per i dipendenti dalla direzione generale delle pensioni di guerra si è provveduto a non corrispondere il compenso relativo a 18 ore di lavoro straordinario effettivamente prestato;

se ritenga, ad evitare che per uno stesso addebito i dipendenti predetti abbiano ad essere colpiti da una duplice sanzione, di provvedere a che il suindicato compenso venga regolarmente corrisposto. (21142).

RISPOSTA. — La direzione generale delle pensioni di guerra ha costantemente provveduto a corrispondere al dipendente personale il compenso per il lavoro straordinario con il sistema del cottimo in base al quale sia il lavoro ordinario che quello straordinario viene ragguagliato ad un determinato punteggio

corrispondente alla resa effettuata da ciascun dipendente.

Nelle giornate di sciopero del febbraio, marzo ed aprile 1961 le prestazioni non effettuate dal personale, in conseguenza dell'assenza dal lavoro, corrisposero — in termini di punteggio — a 36 ore di lavoro a cottimo, ma, ad evitare di porre a carico del personale un onere eccessivo, si limitarono le conseguenze, ai fini della corresponsione del relativo compenso, alla retribuzione corrispondente a sole 18 ore.

Pertanto, non solo non vi fu alcuna sanzione, ma l'amministrazione corrispose al personale scioperante un compenso commisurato ad una resa di lavoro superiore a quella che in effetti vi era stata.

Il Sottosegretario di Stato: FANELLI.

GAGLIARDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se intenda disporre il rinvio delle operazioni di tiro effettuate da reparti militari, in località Baseleghe e Cortellazzo di Caorle (Venezia), operazioni che costituiscono grave danno per i pescatori, i quali si vedono inibiti vasti tratti di mare pescoso.

L'interrogante fa presente l'opportunità che le forze armate abbiano a svolgere le loro attività addestrative nel periodo invernale, durante il quale si verificano le condizioni meno idonee per la pesca. (22386).

RISPOSTA. — Inderogabili esigenze addestrative hanno imposto lo sgombero a mare, nei giorni dal 14 al 16 marzo e dal 2 al 7 aprile 1962, della zona compresa tra porto Baseleghe e porto di Cortellazzo.

L'utilizzazione della zona è stata, comunque, ridotta al minimo indispensabile e verrà svolta anche in futuro ogni possibile azione per conciliare gli interessi della popolazione civile con le necessità di addestramento dei reparti.

Il Ministro: ANDREOTTI.

GEFTER WONDRICH. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a sua conoscenza il fatto che nel recentissimo accordo, stipulato in Roma il 16 novembre 1961, fra l'« Inam » e l'ordine dei medici valevole per la provincia di Trieste, è stata concordata la libera scelta del medico per pagamento a mutua limitata però al solo 1962, con riserva dell'« Inam » di ritornare al pagamento a quota capitaria, ove durante il periodo previsto (marzo-dicembre 1962) l'istituto dovesse spendere per l'assistenza più di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

quanto spenderebbe col sistema della quota capitaria;

per sapere ancora se sia a sua conoscenza il fatto che, viceversa, nell'accordo stipulato a Torino 20 giorni or sono fra l'istituto ed i medici è stata concordata la libera scelta ed il pagamento a notula, senza limitazioni;

se approvi tale diversità di trattamento per i medici delle due province, che viene a menomare la libertà di lavoro dei medici di Trieste, che dovranno operare sotto la preoccupazione di perdere un notevole vantaggio già raggiunto in sede sindacale;

se quindi ritenga d'intervenire perché la limitazione stabilita per Trieste venga eliminata. (20978).

RISPOSTA. — In provincia di Trieste, prima della stipulazione dell'accordo per la regolamentazione dei rapporti fra l'« Inam » ed i medici generici e specialisti, avvenuta il 16 novembre 1961, l'assistenza veniva erogata in regime di albi mutualistici chiusi, con pagamento ai medici di compensi forfettari, sia per le prestazioni domiciliari sia per quelle ambulatoriali. I compensi predetti erano rapportati al numero degli assistibili e quindi venivano calcolati con un sistema sostanzialmente analogo a quello seguito nelle zone in cui vige la quota capitaria.

Pertanto, in virtù dell'articolo 25 delle norme per la regolamentazione dei rapporti fra l'« Inam » ed i medici nonché dell'articolo 2 dell'accordo integrativo 9 febbraio 1961 — i quali concordemente stabiliscono, per il pagamento dei compensi ai medici, il mantenimento dei sistemi in atto in ciascuna località — in provincia di Trieste non poteva che essere applicato il sistema delle quote a componenti variabili che ha ora sostituito quello a quota capitaria.

L'« Inam », tuttavia, allo scopo di andare incontro alle aspirazioni dei medici triestini, ha acceduto alla richiesta di applicare il sistema di retribuzione a notula nei limiti della spesa che l'istituto stesso avrebbe sostenuto qualora fosse stato applicato il sistema delle quote a componenti variabili.

In provincia di Torino, invece, è stato riconfermato il sistema di pagamento dei compensi a notula congiungendolo a quello effettuato per il medico di fiducia; questa ultima circostanza ha comportato l'abolizione della scelta del medico per ciclo di malattia non prevista dalle norme vigenti in campo nazionale.

Per quanto riguarda Trieste si deve, infine, rilevare che l'assemblea di quell'ordine

provinciale dei medici, svoltasi in data 23 novembre 1961, ha approvato all'unanimità il testo dell'accordo di cui trattasi.

Il Ministro: BERTINELLI.

GIOLITTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il vicepresidente della cassa di risparmio di Brà (Cuneo), avvocato Carlo Sandri, e il sindaco della stessa, notaio Carlo Degiovanni, conservano tuttora le suddette cariche, a più di un anno dalla loro elezione — non rinunciata — nel consiglio comunale di Brà (e, per il notaio Degiovanni, alla carica di sindaco in quella città); e per ottenere il suo autorevole intervento affinché sia rispettata la norma della legge 3 giugno 1938, n. 778, per effetto della quale i suddetti devono considerarsi decaduti dalle rispettive cariche nella cassa di risparmio all'atto della loro elezione nel consiglio comunale. (21245).

RISPOSTA. — Nel maggio 1957 il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, d'intesa con la Banca d'Italia e previo parere favorevole del ministro dell'interno, ebbe ad accordare al dottor Carlo Sandri ed al notaio dottor Carlo Degioannini (e non già Degiovanni), rispettivamente, vicepresidente e membro del collegio sindacale della Cassa di risparmio e consiglieri del comune di Brà, l'autorizzazione a mantenere le cariche da essi ricoperte presso detta Cassa, ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito con modifica nella legge 3 giugno 1938, n. 778.

Siffatta autorizzazione è ovviamente tuttora valida, in quanto con la rielezione alle cariche comunali di Brà dei predetti nominativi, questi ultimi sono rimasti nella posizione già esaminata dal menzionato comitato interministeriale e risolta nel senso suindicato.

Il Sottosegretario di Stato: NATALI.

GORRERI E BIGI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando intenda emanare il decreto per la statizzazione della strada Fondovalle Taro (Parma) in base alla legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Gli interroganti richiamano in modo particolare l'attenzione del ministro, dato che da anni la predetta strada, di notevole importanza, è abbandonata a se stessa, essendo priva di qualsiasi gestione. (22401).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 22324, del deputato Ferrioli, pubblicata a pag. 9781).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

GORRERI e BIGI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Al fine di sapere se abbia preso in particolare considerazione l'esame del contributo finanziario da elargire al teatro regio di Parma per la stagione lirica 1962-63.

La tradizione artistica del teatro di Parma è ben nota in tutta Italia e all'estero per i suoi spettacoli e l'innata passione del popolo parmense per la lirica, che impone esecuzioni accurate.

Per salvaguardare il prestigio e la serietà dell'arte lirica, si richiede da parte dello Stato, un adeguato finanziamento, essendo lo sforzo degli enti locali insufficiente a coprire le spese, mentre è dovere dello Stato tutelare il patrimonio morale e artistico del paese. (22436).

RISPOSTA. — Il fondo — costituito, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 febbraio 1948, n. 62, da una quota pari al 4 per cento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli — sul quale vengono assegnati annualmente contributi ai comuni, che, come quello di Parma, svolgono stagioni liriche tradizionali di notevole livello artistico, è inferiore al 10 per cento delle richieste di sovvenzione che pervengono in ogni esercizio finanziario a questo Ministero.

Pertanto, i contributi debbono essere necessariamente limitati, quantunque si cerchi di assegnarli nella massima misura possibile, avendo riguardo all'importanza artistica e sociale delle stagioni liriche.

E, al riguardo, è da considerare che, nel corrente esercizio finanziario la sovvenzione concessa al teatro regio di Parma (lire 13 milioni) è superiore a quella di cui hanno beneficiato gli altri teatri tradizionali operanti nella stessa regione e, cioè, i teatri di Modena e Reggio Emilia, cui sono state assegnate, rispettivamente, lire 10 milioni e lire 7 milioni.

Comunque, in sede di attribuzione delle sovvenzioni per le attività liriche da esplicare nell'esercizio finanziario 1962-63, il comune di Parma, al pari degli altri comuni in egual maniera interessati, sarà tenuto, come per il passato, in particolare considerazione e si cercherà, nei limiti del possibile, di far sì che l'intervento dello Stato possa manifestarsi in modo più aderente alle effettive necessità di quei teatri, che, pur non avendo la struttura degli enti autonomi lirici, concorrono a mantenere vivo il prestigio della lirica italiana.

È da tener presente, altresì, che è attualmente all'esame della Camera dei deputati (atto n. 3487) un disegno di legge concernente

il riordinamento del settore della cosiddetta lirica minore, la cui approvazione consentirebbe il sovvenzionare più adeguatamente le stagioni liriche tradizionali e, quindi, anche quella del comune di Parma, che vanta una assai nota e nobile tradizione.

Il Sottosegretario di Stato: LOMBARDI.

GRANATI. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere quale immediato intervento intendano disporre presso il prefetto di Salerno ed il comune di Pontecagnano (Salerno) per sospendere subito la disposta immissione nell'acquedotto comunale della cosiddetta acqua bianca di Faiano, non potabile.

Tale immissione è stata autorizzata dalla prefettura di Salerno nella misura del 20 per cento rispetto al totale di acqua trasportato dall'acquedotto; il suddetto limite di sicurezza non viene rispettato, anche per la mancanza di strumenti di controllo adatti, per cui attualmente alla popolazione di Pontecagnano viene erogata acqua non potabile. Su questa questione l'ufficiale sanitario del comune ha declinato ufficialmente ogni responsabilità. (4498, già orale).

RISPOSTA. — Allo scopo di consentire la consegna agli assegnatari di 118 alloggi dell'I.N.A.-Casa, già ultimati ma non abitabili per impossibilità di allacciamento degli impianti idrici all'insufficiente acquedotto comunale, il sindaco del comune di Pontecagnano, in attesa della realizzazione di un nuovo acquedotto da parte della Cassa per il mezzogiorno, ha chiesto l'interessamento della prefettura di Salerno per ottenere la concessione da parte del locale consorzio di irrigazione, di un modesto quantitativo di acqua — due litri al secondo — della sorgente denominata acqua bianca di Faiano da immettere nel predetto acquedotto.

Tenuto conto che il medico provinciale, in data 26 agosto 1961, aveva espresso parere favorevole a tale soluzione, e salvi gli accertamenti di competenza dell'ufficio sanitario per quanto riguarda la potabilità dell'acqua, la prefettura ha interessato per la concessione di essa il locale ufficio del genio civile trattandosi di sorgente demaniale.

In tal modo ha potuto aver luogo l'allacciamento alla condotta idrica e, conseguentemente, la consegna degli appartamenti agli assegnatari, i quali, fra l'altro, avevano tentato di occuparli con la forza.

Si soggiunge che il medico provinciale, interessato dalla prefettura in ordine alla pre-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

esa non potabilità dell'acqua, ha confermato il parere a suo tempo espresso e, sulla base di nuovi accertamenti eseguiti, da ultimo, in data 19 gennaio 1962, ha fatto conoscere che le opere effettuate per la captazione e miscelazione delle acque risultano rispondenti, sotto il profilo igienico, così come risulta garantito che la miscela di acqua impiegata per uso potabile risponde ai requisiti richiesti, in quanto batteriologicamente pura.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: ARIOSTO.

GRILLI ANTONIO E CRUCIANI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se sia in atto un'azione repressiva del dilagante fenomeno dell'usura, troppo blandamente colpito fino ad ora, anche per l'assoluta inadeguatezza dell'articolo 644 del codice penale, impreciso nell'enunciazione, il che rende difficilmente perseguibile il reato di usura;

se esistano o siano stati posti in atto i necessari controlli sull'attività delle banche che, direttamente o indirettamente, favorirebbero sia usurai privati sia società finanziarie;

se intendano dare opportune disposizioni alle aziende bancarie dipendenti (cioè i maggiori istituti di credito di interesse nazionale) perché venga agevolato il credito, pur senza giungere al credito fiduciario, in modo da alleggerire il peso che i prestiti ad altissimi tassi di interesse esercitano sull'economia nazionale, condizionandola in maniera negativa proprio in una fase, come l'attuale, di sviluppo ed espansione. (17332).

RISPOSTA. — Gli organi di polizia svolgono una assidua vigilanza e procedono a rigorosi accertamenti nei confronti di persone o società sospette di praticare l'usura, che ovviamente vengono denunciate, in caso di accertate responsabilità, alla competente autorità giudiziaria.

A tale proposito deve tuttavia osservarsi che il reato di usura, ai sensi dell'articolo 644 del codice penale non può essere configurato e quindi perseguito se non sulla base di circostanziate denunce o deposizioni delle vittime, le quali, nella maggior parte dei casi, preferiscono tacere.

Ad ogni modo, il problema potrebbe essere esaminato nella competente sede legislativa, anche per quanto riguarda una diversa formulazione di detto articolo, allorché sarà discusso il disegno di legge n. 4018 (atto

Senato), concernente « Modificazioni al codice penale ».

In ordine ai punti 2° e 3°, questo Ministero, sentita anche la Banca d'Italia, fa presente che allo stato attuale della legislazione non è possibile raccogliere dati precisi sull'entità e la diffusione dell'assistenza creditizia, da parte di banche, a favore di privati o di società finanziarie sospette di esercitare attività usuraia.

Per ovviare a tale stato di cose è stato di recente predisposto il disegno di legge: « Norme intese a disciplinare particolari forme di concessione di prestiti o di finanziamenti », già approvato dal Consiglio dei ministri, e presentato il 2 febbraio 1962 all'esame del Parlamento (atto Senato n. 1931).

Detto provvedimento, oltre che a colpire penalmente l'attività creditizia svolta dalle società finanziarie a condizioni eccessivamente onerose, è inteso anche a contenere, entro precisi limiti qualitativi e quantitativi, il ricorso da parte sia di imprese individuali sia di società finanziarie al credito bancario e a rendere così possibile il controllo, presso le aziende di credito, dell'effettiva osservanza di tali limitazioni.

Difatti, nelle tre banche d'interesse nazionale controllate dall'I.R.I., il problema di agevolare l'accesso al credito, sotto il duplice profilo della riduzione del costo del denaro e della necessità di andare incontro alle esigenze degli operatori economici di modeste dimensioni, è particolarmente sentito dagli amministratori e dai dirigenti.

A riguardo va fatto presente che i crediti in bianco (e cioè senza garanzia) per importi inferiori ai 10 milioni, utilizzati presso le ripetute banche, costituiscono la parte più cospicua (circa l'80 per cento del totale dei crediti stessi).

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: NATALI.

GRILLI GIOVANNI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intenda accogliere la domanda rivolta dal comune di Vergiate (Varese) volta ad ottenere il contributo dello Stato nella misura massima consentita del 5 per cento per 35 anni per la costruzione e l'arredamento principale di un edificio destinato ad accogliere la scuola secondaria.

L'interrogante fa presente che la popolazione del comune richiedente è di circa 6 mila abitanti; che gli allievi dei tre corsi della scuola secondaria dovrebbero ascendere a

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

circa 250; che attualmente solo una esigua parte di scolari è in grado di recarsi a frequentare la scuola secondaria nei vicini comuni di Sesto Calende e di Somma Lombarda, distanti dai 5 agli 8 chilometri e non collegati con nessun mezzo di trasporto con diverse frazioni del comune richiedente.

Per tutte queste ragioni, il provveditorato agli studi della provincia di Varese ha incluso la richiesta del comune di Vergiate tra i primi posti in classifica. (22163).

RISPOSTA. — Il comune di Vergiate ha presentato, per l'esercizio finanziario in corso, istanza intesa ad ottenere il contributo, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, per la costruzione dell'edificio da destinare a sede della scuola secondaria di primo grado.

Si assicura l'interrogante che la richiesta sarà presa in attenta considerazione, allorché verrà elaborato il piano delle nuove opere di edilizia scolastica, da ammettere ai benefici della sopra citata legge n. 645.

Il Ministro: GUI.

GUIDI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se ritenga opportuno caldeggiare che le manifestazioni dell'Eurolastic, che dovranno aver luogo in Italia, abbiano sede a Terni, centro di notevole importanza dell'industria chimica e per lo sviluppo della produzione della plastica. (20383).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 20404, del deputato Anderlini, pubblicata a pag. 9735).

GUIDI, COMANDINI E ANDERLINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza delle condizioni di estremo disagio finanziario in cui si dibatte la casa di riposo San Paolo di Spoleto (Perugia), sprovvista di ogni rendita.

Poiché il contributo della retta da parte dello Stato raggiunge la cifra modesta di 350 lire giornaliera per il mantenimento degli indigenti, mentre ne occorrono attualmente 900, gli interroganti chiedono di sapere se il ministro degli interni ritenga opportuno disporre perché sia elevato congruamente il contributo predetto. (22459).

RISPOSTA. — L'entità della retta che questo Ministero corrisponde per il ricovero delle persone inabili è stata aumentata, con

provvedimento di carattere generale, da lire 230 a lire 350 a partire dal 1° gennaio 1962.

Tale provvedimento di revisione della retta ministeriale, adottato per venire incontro alle esigenze degli istituti ricoveranti, e quindi per consentire agli stessi un miglioramento delle relative prestazioni assistenziali, ha comportato il massimo sforzo finanziario compatibile per il bilancio di questo Ministero in relazione sia al numero dei ricoverati per conto del Ministero stesso (oltre 30 mila fra minori ed inabili adulti) sia alle disponibilità dell'apposito stanziamento.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

GULLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se e in qual modo abbia deciso o decida di dar adempimento ai molti impegni e promesse con cui sia lui, sia il Presidente del Consiglio hanno reiteratamente manifestato il loro proposito di soddisfare le unanimesi richieste della popolazione di Lungro (Cosenza), intese alla valorizzazione e all'ammodernamento della salina che costituisce da secoli l'unica risorsa economica del comune e l'unica fonte di occupazione e di lavoro dei suoi abitanti.

Da anni la salina è in continuo decadimento, nonostante le sue potenziali possibilità produttive, e da anni aspetta di essere ammodernata nei suoi mezzi di estrazione: come hanno constatato, accedendo sul luogo, sia l'onorevole Trabucchi sia l'onorevole Fanfani.

Con un suo ordine del giorno del 22 marzo 1962, il consiglio comunale di Lungro ha ancora una volta denunciato alle autorità competenti questo deplorabile stato di cose e ancora una volta ha chiesto che si faccia al fine luogo ai necessari e non più oltre progabili provvedimenti. (22587).

RISPOSTA. — Si dà assicurazione all'interrogante che l'amministrazione sta facendo ogni sforzo per mantenere in funzione la miniera di Lungro.

A tale fine è stato dato incarico ad una apposita commissione, costituita dai professori e dai tecnici sottoelencati, di accertare se e quali giacimenti ci sono e quali ammodernamenti si rendono necessari agli impianti:

professor Bianchi Angelo, presidente del comitato geologico, istituto di geologia dell'università di Padova, presidente;

professor Accordi Bruno, titolare della cattedra di geologia all'università di Roma;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

professor Dal Piaz Gian Battista, titolare della cattedra di geologia all'università di Padova;

professor Caloi Pietro, docente di sismologia nell'università di Roma;

dottor ingegnere Beneo Enzo, ispettore generale del Ministero dell'industria, capo servizio geologico;

ingegner Marra Massimo, ingegnere capo del Ministero dell'industria, ufficio I, divisione III della direzione generale delle miniere;

dottor Gualdi Giuseppe, direttore centrale dei Monopoli di Stato, capo del servizio sali.

Il Ministro: TRABUCCHI.

INVERNIZZI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di agitazione creatosi fra commercianti, ambulanti, e larghi strati dei consumatori per l'annunciata apertura del grande magazzino Rinascente-U.P.I.M.; se creda il ministro che l'installazione di detto magazzino in una piccola città, come Lecco (Como), porti all'esasperazione dei rapporti economici senza alcun beneficio al consumatore, dato l'inevitabile accentuarsi dei contrasti e per il dominio che il grande capitale eserciterà sul mercato della città, nel ciclo di pochi anni; che l'obiettivo della Rinascente-U.P.I.M. non sia quello di favorire il consumatore, ma quello di accentrare nelle proprie mani il completo ciclo dei beni di consumo dalla produzione alla distribuzione, accelerando il processo di auto-finanziamento delle grandi società a carattere monopolistico con la prospettiva dell'assoluta padronanza del mercato e con tutte le conseguenze derivanti. (21586).

RISPOSTA. — La competenza al rilascio delle autorizzazioni all'impiegato ed all'esercizio di nuovi magazzini per la vendita di merci a prezzo unico è attribuita dal regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, ai prefetti, i quali nel provvedere al rilascio o al diniego delle autorizzazioni stesse sono tenuti a rispettare il parere vincolante della giunta della camera di commercio, industria e agricoltura. È in questa sede, nella quale sono rappresentati gli operatori commerciali, che può meglio essere fatta una adeguata e completa valutazione delle situazioni locali in relazione al criterio, che resta essenziale, in tale materia: il parere potrà essere favorevole quando, senza nessun dubbio, la nuova iniziativa non soltanto non sarà di aggravio

alla struttura distributiva, ma, al contrario, porterà un contributo efficace a rendere quella struttura più moderna e più pronta a servire, con economicità, le esigenze del consumatore.

Si ritiene, pertanto, che la ragione delle preoccupazioni dei commercianti, debba piuttosto essere attribuita alla ormai generalmente riconosciuta necessità di adattare le consuetudinarie strutture distributive alle esigenze dei consumatori e, quindi, di provvedere a quelle trasformazioni che tali esigenze possono meglio soddisfare. È il problema dell'ammodernamento e della razionalizzazione della struttura commerciale, alla cui soluzione il Governo, mantenendo fede ad un impegno assunto, ha dato un concreto contributo con la legge 16 settembre 1960, n. 1016, concernente il credito a medio termine per il finanziamento — a particolari condizioni di favore — degli investimenti relativi agli impianti ed alle attrezzature fisse.

Altra esigenza, strettamente connessa con il problema dell'ammodernamento della struttura commerciale, è quella di promuovere forme di collaborazione, soprattutto fra medi e piccoli operatori commerciali, per l'acquisto delle merci, allo scopo di ridurre i costi di distribuzione e, quindi, la incidenza di essi sui prezzi di vendita al pubblico.

Il Ministro: COLOMBO.

INVERNIZZI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e delle finanze.* — Per conoscere se credano di voler disporre, ognuno nel campo delle proprie competenze, provvedimenti atti a mettere in condizione gli studi e i laboratori fotografici di poter usufruire, per le macchine e i riflettori di energia elettrica industriale, anziché di energia ad uso illuminazione a tariffa piena.

Trattandosi di apparecchi usati in modo diretto per la produzione nello studio e in laboratorio, non si comprende il motivo che vieta agli stessi di poter usufruire delle condizioni previste per gli artigiani, dato che dalla legge sulla disciplina dell'azienda artigiana sono considerati tali. (21643).

RISPOSTA. — In base alle norme contenute nel cap. III del provvedimento C.I.P. del 29 agosto 1961, n. 941 gli studi e laboratori fotografici possono fruire delle tariffe per usi elettrodomestici diversi dalla illuminazione per alimentare applicazioni monofasi, a condizione che detti laboratori o studi siano annessi all'abitazione dell'utente.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

Qualora non sussistano tali condizioni, gli utenti di cui trattasi possono usufruire della tariffa per forza motrice per piccoli usi industriali prevista dal punto 1), lettera c), paragrafo A) del capitolo V del predetto provvedimento n. 941.

L'utente ha comunque facoltà di scegliere una diversa struttura tariffaria tra quelle indicate nel richiamato capitolo V e tale facoltà potrà essere esercitata entro il 30 giugno 1962, e, successivamente, ad ogni scadenza del ciclo annuale di fornitura.

Il Ministero delle finanze — nel considerare che la richiesta in effetto, nei riguardi fiscali, consisterebbe nel tassare l'energia elettrica negli studi e nei laboratori fotografici con la aliquota di imposta erariale di lire 0,50 per chilowattore prevista, dalla particolare legge d'imposta, per gli « usi diversi dalla illuminazione », anziché con quella propria di lire 4 per chilowattore stabilita dalla stessa legge per i consumi luce ha fatto presente che l'articolo 1, comma terzo, del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1387, prevede l'applicazione della aliquota di lire 0,50 per chilowattore in talune « applicazioni elettriche diverse dalla illuminazione » chiaramente determinate, prescindendo dal fatto che detti consumi di energia elettrica si verificano in utenze a carattere industriale, artigiano, familiare ecc.

Ha poi osservato che l'energia elettrica consumata nei gabinetti fotografici per il funzionamento delle lampade necessarie alla illuminazione dei soggetti di posa, allo sviluppo delle negative, alla stampa delle positive è vera e propria energia impiegata a scopo di illuminazione nel procedimento fotografico e, perciò, non può, in alcun modo, essere assoggettata alla minore aliquota di lire 0,50 per chilowattore dovendo, invece, scontare quella di lire 4 per chilowattore come stabilito dalla particolare legge di imposta.

D'altra parte il suddetto Ministero non ritiene che sia il caso di apportare alla vigente legislazione in materia una modifica nel senso auspicato, sia per ragioni di bilancio, sia per la considerazione che in questo settore l'eventuale accoglimento di una richiesta del genere (che, in sostanza, si tradurrebbe in una vera e propria deroga al principio di usare una diversa tassazione per i consumi luce e per quelli diversi dalla luce), esporrebbe indubbiamente l'amministrazione finanziaria a numerose altre richieste, il cui accoglimento pregiudicherebbe il mantenimento dell'attuale gettito della particolare imposta, ove vigo-

no ancora aliquote non allineate all'attuale grado di svalutazione della moneta.

Il Ministro dell'industria e commercio: COLOMBO.

JACOMETTI e ALBERTINI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere le ragioni per cui alla recente fiera internazionale di Lipsia, alla quale partecipavano parecchie ditte italiane fra cui la Fiat e la Montecatini, non figurava il nome del nostro paese. (22655).

RISPOSTA. — Il nostro paese, come anche negli anni passati, non ha partecipato ufficialmente alla Fiera internazionale di Lipsia. Ciononostante varie ditte italiane hanno preso parte alla mostra stessa a titolo individuale.

Il Ministro: PRETI.

LANDI. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per sapere se — accogliendo le istanze delle amministrazioni interessate — intendano adottare gli opportuni provvedimenti per sancire l'esenzione dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata e dell'imposta di ricchezza mobile sugli interessi passivi che gravano sulle amministrazioni provinciali e comunali, per i mutui contratti con istituti di credito, per il conseguimento dei fini istituzionali. (22123).

RISPOSTA. — L'articolo 84 lettera h) del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, dichiara esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi derivanti da mutui fatti da aziende ed istituti di credito a regioni, province, comuni, opere pie ed altri enti pubblici.

Per quanto concerne, invece, l'imposta generale sull'entrata gli interessi relativi ai mutui di cui sopra, essendo classificabili — così come stabilito dall'articolo 85 del citato testo unico n. 645 — agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in categoria B, costituiscono entrata imponibile nei riflessi dell'I.G.E., ai sensi dell'articolo 3 lettera c) della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Del tributo, come sopra dovuto, gli istituti di credito si rivalgono nei confronti degli enti mutuatari, ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 762.

Ciò posto, si precisa che non riesce possibile aderire alla chiesta esenzione dall'I.G.E. sugli interessi dei mutui di cui trattasi, sia per non snaturare i criteri di obiettività e di generalità ai quali si ispira l'applicazione del

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

ributo, sia per ottemperare al voto espresso dal Parlamento di contenere al massimo ed, anzi, di ridurre la concessione di agevolazioni tributarie.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

LANDI. — *Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici.* — Per sapere se ritengano di aderire alla richiesta del consiglio comunale di Borgio Verezzi (Savona) per lo spostamento a monte della linea ferroviaria.

Con deliberazione del 28 novembre 1961, il predetto consiglio comunale, ritenuta l'impellente necessità di difendere gli interessi del paese contro gli irreparabili danni che verrebbero provocati dalla definitiva sistemazione in sede della linea ferroviaria con la esecuzione del progettato doppio binario, ha chiaramente specificato i motivi che dovrebbero indurre l'amministrazione ferroviaria a orientare il suo programma verso un totale trasferimento a monte della ferrovia.

L'interrogante chiede pertanto che, in accoglimento della istanza del comune di Borgio Verezzi, vengano adottati i provvedimenti atti ad evitare l'aggravamento della già precaria situazione dell'economia turistica locale. (22428).

RISPOSTA. — I voti espressi dai comuni e dagli altri enti locali intesi ad ottenere che, in occasione del raddoppio della linea Sampierdarena-confine francese, si provveda a spostare a monte la linea stessa, saranno tenuti in considerazione all'atto dello studio dei relativi progetti nei limiti consentiti dalle esigenze ferroviarie.

Il Ministro dei trasporti: MATTARELLA.

LEONE FRANCESCO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere, poiché l'azienda autonoma di Vercelli non riceve metano a sufficienza per soddisfare le richieste della popolazione, mentre a pochi chilometri dalla città, e precisamente in territorio del comune di Sali Vercellese, è in attività un pozzo metanifero gestito dall'E.N.I.:

quale sia la consistenza del giacimento di metano nella zona di Sali Vercellese;

quanti metri cubi all'ora fornisca l'attuale pozzo di Sali;

verso quali luoghi venga convogliato il metano dal pozzo di Sali;

quale sia il costo alla bocca del pozzo il metro cubo;

se siano previste altre perforazioni, visto che il metano esiste;

se sia prevista la distribuzione del metano ai comuni della provincia;

se siano previste iniziative industriali statali sul luogo di estrazione;

perché l'azienda autonoma di Vercelli non riceve metano a sufficienza. (21910).

RISPOSTA. — Le riserve iniziali del giacimento di gas naturale rinvenuto a Desana la cui coltivazione è incominciata, a cura dell'« Agip »-mineraria, nella primavera del 1955, vennero valutate in circa 55 milioni di metri cubi; la consistenza attuale del giacimento può essere considerata in circa 15 milioni di metri cubi, essendo stati erogati finora più di 40 milioni di metri cubi;

la produzione oraria del pozzo è attualmente di circa metri cubi 600: il gas estratto viene convogliato nel metanodotto di Trino Vercellese, collegato ai giacimenti dell'Emilia, che rifornisce di gas naturale, oltre al capoluogo, i seguenti comuni della provincia di Vercelli: Borgosesia, Crescentino, Gattinara e Trino Vercellese;

il costo a bocca di pozzo, del gas naturale estratto dal giacimento, risulta superiore al prezzo di vendita, quando si tenga conto della modesta quantità estraibile in relazione alle spese sopportate per l'esecuzione dei rilievi e delle perforazioni profonde, nonché per la sistemazione del pozzo;

in base ai dati acquisiti attraverso i rilievi sismici effettuati e, in particolare, ai modesti risultati forniti dalle perforazioni eseguite nella zona di Sali Vercellese, sempre a cura dell'« Agip »-mineraria, è da ritenersi che l'attività di ricerca in tale zona non offra ulteriori prospettive favorevoli dal punto di vista minerario;

è da escludere che possano essere intraprese nuove attività industriali nel luogo in cui viene estratto il gas naturale dal giacimento rinvenuto a Desana: la modesta consistenza delle riserve ancora esistenti (15 milioni di metri cubi) e le previsioni negative in merito alle possibilità di individuare altri giacimenti, non consentono di creare nella zona suddetta le nuove iniziative cui accenna l'interrogante.

Per quanto attiene all'aumento delle forniture di metano alla azienda autonoma di Vercelli, preciso che quest'ultima ha chiesto un incremento delle erogazioni dalla fine del 1959.

Da parte dell'« Agip »-mineraria è stato comunicato alla direzione della predetta azienda che difficoltà di carattere tecnico non consentivano di aumentare, durante le ore diur-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

ne e, cioè, nel periodo di maggiore assorbimento da parte delle varie utenze, le erogazioni di metano; in pari tempo veniva suggerito alla predetta azienda, al fine di poter soddisfare, durante il giorno, le esigenze dei propri utenti, di accumulare il gas naturale in appositi serbatoi di stoccaggio, nel corso della notte, quando minori sono le richieste.

Il Ministro: Bo.

LIMONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti abbia adottato od intenda adottare per rimborsare ai comuni le quote di concorso nelle spese di gestione dei servizi antincendi versate dal 1° luglio 1959 al 31 dicembre 1960.

Si osserva che il Ministero dell'interno, con circolare del 20 ottobre 1960, n. 15400. B.2.2. AG 1961, aveva disposto di inserire il rimborso suddetto in apposita parte del bilancio per l'esercizio 1961 in armonia a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 16 settembre 1960, n. 1014. (21677).

RISPOSTA. — Il rimborso ai comuni dei contributi antincendi, versati nel periodo 1° luglio 1959-31 dicembre 1960 e non dovuti in applicazione dell'articolo 1 della legge 16 settembre 1961, n. 1014, è stato iniziato da questo Ministero sin dal 1° settembre 1961, non appena accreditati dal tesoro i fondi occorrenti.

Da tale data sino al 15 marzo 1962, sono stati emessi a tale titolo mandati di pagamento sulla gestione stralcio della cassa sovvenzioni antincendi per complessive lire 1.986.425.995, a favore di 299 comuni.

Sono ora in corso di liquidazione o di pagamento i rimborsi spettanti a 116 comuni.

Gli stessi sono disposti non appena pervengono le relative richieste dai comuni interessati.

Il ritardato accoglimento di alcune richieste dipende dal fatto che, per discordanze o contestazioni nell'ammontare dei rimborsi in questione, sono in corso i relativi accertamenti.

Allo scopo di sollecitare e disciplinare le modalità di tale servizio e renderlo più spedito nell'interesse dei comuni creditori è stata recentemente diramata apposita circolare.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
ARIOSTO.

LUCCHESI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sia a loro conoscenza come la società Montecatini, titolare di un altro decennale permesso di ricerche di pirite nella

isola d'Elba, stia per ridurre a limiti non sopportabili dall'economia locale e dalle foze del lavoro la propria attività con prospettive addirittura di cessazione. Infatti, in appena un anno, sia mediante trasferimenti in altre miniere, sia per dimissioni volontarie con premi di buonuscita, la forza di lavoro è stata dimezzata (da 180 unità ad appena 90).

L'interrogante chiede anche di sapere se sia a conoscenza, soprattutto del ministro del lavoro, come il fatto abbia suscitato vivissimo allarme e grave preoccupazione nelle maestranze impiegate nella Montecatini e nella popolazione dei comuni minerari elbani.

L'interrogante chiede altresì di conoscere quali mezzi il Governo intenda adottare affinché l'attività mineraria in questione non solo non sia ridotta, come ora avviene, ma incrementata ed aumentata con il passaggio dalla fase di ricerca alla fase di coltivazione vera e propria delle miniere di pirite all'Elba (20956).

RISPOSTA. — Con una convenzione stipulata il 7 maggio 1953 tra il Ministero delle finanze — direzione generale del demanio — e la società Montecatini, è stata conferita alla stessa società, per la durata di 15 anni a decorrere dal 1° gennaio 1951, la facoltà di ricercare, estrarre ed utilizzare minerali di ferro e di manganese, nonché pirite e solfuri associati, in tutto il territorio dell'isola d'Elba ad eccezione delle aree delle concessioni demaniali rilasciate ad altre società.

Trattasi quindi non di miniere accordate in concessione ai sensi dell'articolo 14 della vigente legge mineraria 29 luglio 1927, n. 1443, bensì di miniere demaniali di cui all'articolo 64, lettera c) della legge medesima.

Nella predetta convenzione sono, tra l'altro, indicati tutti gli obblighi derivanti alla società concessionaria, ivi comprese le modalità riguardanti il programma e l'esecuzione dei lavori di ricerca mineraria, nel territorio della concessione.

Sull'osservanza delle clausole contrattuali previste nella citata convenzione, è, pertanto, competente il Ministero delle finanze.

Comunque dalle notizie fornite dall'ufficio minerario di Firenze risulta che nella zona compresa fra Rio Marina e Porto Azzurro la società Montecatini iniziò, sin dalla fine del 1950, una intensa attività di ricerca diretta ad individuare masse di pirite.

Dopo una ricognizione geologica ed un rilievo geofisico sono stati eseguiti 22 sondaggi per complessivi metri 5.676 di foro e sulla

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

scorta dei risultati ottenuti sono stati successivamente iniziati ulteriori lavori di ricerca a mezzo di gallerie nelle località Ortano, Cannelle e Tignitoio.

La manodopera impiegata inizialmente fu di circa 180 unità.

Purtroppo i risultati conseguiti con i predetti lavori non furono del tutto soddisfacenti, specie per quanto riguarda la qualità del minerale rinvenuto. In effetti il giacimento accertato in detta zona è costituito da minerali misto di pirrotina e pirite con forte prevalenza di pirrotina, e pertanto la diversa percentuale di zolfo (pirrotina: 36 per cento, pirite: 53 per cento di zolfo) costituisce una caratteristica negativa del minerale ai fini del suo impiego per la produzione di acido solforico.

Inoltre la pirrotina presenta altri inconvenienti per la facile agglomerabilità e per il pericolo di autocombustione.

È da tener presente, inoltre, che per la stessa pirite esiste oggi una situazione di mercato molto pesante.

La mediocre qualità complessiva del minerale rinvenuto nelle zone suddette ha indotto la società Montecatini a concentrare l'attività produttiva nelle zone riconosciute più ricche, incrementando nel contempo la meccanizzazione dei servizi per una riduzione dei costi.

La riduzione del personale deve essere pertanto posta in relazione con le suddette esigenze: essa, comunque, è stata ottenuta con trasferimenti ad altre miniere della stessa Montecatini e con dimissioni volontarie. Ai dimissionari è stata corrisposta, in aggiunta alla normale liquidazione, una speciale indennità, mentre una piccola parte del personale ha beneficiato anche della pensione.

Il Ministro dell'industria e del commercio: COLOMBO.

LUCCHI, BALLARDINI, COLOMBO RENATO, PASSONI E ALBARELLO. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo, dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se intendano risarcire le aziende alberghiere, artigiane e agricole che hanno subito notevoli danni economici a seguito della recente piena del lago di Garda e quando e in quali forme verrà attuato tale risarcimento. (14864).

RISPOSTA. — Ai fini dell'applicazione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende industriali, commerciali ed artigiane danneggiate dallo straripamento del lago di Garda, questo Ministero non ha potuto assumere alcuna inizia-

tiva per promuovere l'emanazione del necessario atto dichiarativo presidenziale, di cui alla legge 15 maggio 1954, n. 234, in quanto le comunicazioni pervenute dalla prefettura di Brescia non hanno documentato l'esistenza del carattere di pubblica calamità, nel senso che l'evento dannoso avesse determinato effetti tali da ridurre sensibilmente la capacità economica e produttiva della zona interessata e non soltanto danni, anche se gravi, a singole imprese.

Per le stesse considerazioni il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha fatto presente che anche per le aziende agricole non si è reso necessario un particolare intervento dello Stato, risultando sufficiente il ricorso alle normali provvidenze previste dalla legislazione vigente in materia.

In particolare, per le necessità di conduzione aziendale e per il ripristino delle opere e delle colture arboree ed arbustive, eventualmente distrutte o danneggiate, gli agricoltori interessati possono avvalersi, in casi del genere, rispettivamente, dei prestiti di esercizio, a tasso agevolato, e dei mutui trentennali di miglioramento fondiario, col concorso statale del 2,50 per cento nel pagamento degli interessi, elevabile al 4,50 per cento per la piccola proprietà contadina, previsti dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario, la quale, all'articolo 8 - comma secondo - consente anche la possibilità di ottenere, in caso di insufficiente o mancato raccolto, la proroga, fino a 12 mesi, delle esposizioni in corso per prestiti di esercizio contratti con istituti ed enti che esercitano il credito agrario.

Il predetto Ministero ha, inoltre, fatto presente di avere da tempo impartito disposizioni ai dipendenti ispettorati agrari affinché ai coltivatori danneggiati venga accordata la priorità nella concessione dei contributi nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggiere ai sensi della legge 10 dicembre 1958, n. 1094, per l'applicazione della quale, nella campagna agraria 1960-61, le province di Brescia e di Verona hanno fruito, rispettivamente di una assegnazione di lire 36.600.000 e di lire 110.800.000.

Il Ministro dell'industria e del commercio: COLOMBO.

MAGLIETTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sia informato sui fatti seguenti:

1°) a Napoli, in sezione Marianella, nel nuovo edificio scolastico ci sono delle aule con infiltrazioni piovane;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

2°) in sezione Chiaiano, la locale scuola ha 24 aule e 31 classi con una popolazione scolastica così formata: 800 alunni locali, 600 trasportati in autobus dalla scuola Ida Baccini, 200 per doposcuola: totale 1.600;

3°) il costo per il trasporto dei 600 alunni della Ida Baccini è di lire 150 mila al giorno e che sono stati già spesi 7 milioni; e che in frazione Ponte Caracciolo (sezione di Chiaiano) la mancata esecuzione di lavori, preventivati in lire 500 mila obbliga il comune di Napoli alla spesa del trasporto con autobus degli 80 alunni in frazione Guantari;

4°) il comune ha in frazione Ponte Caracciolo un suolo di 1.500 metri quadrati su cui deve edificarsi una scuola, ma finora nulla si è ottenuto.

Per conoscere se queste questioni sollevate da una inchiesta del giornale *Il Mattino* sulla periferia di Napoli, saranno risolte, come e quando. (22425).

RISPOSTA. — Effettivamente, nel nuovo edificio scolastico di Marianella (Napoli) in alcune aule si verificano infiltrazioni d'acqua, attraverso gli infissi che presentano difetti di costruzione.

Il competente provveditorato agli studi ha più volte segnalato la questione al comune di Napoli, che non ha ancora provveduto a far eseguire le riparazioni necessarie. Ulteriori sollecitazioni saranno fatte perché venga al più presto eliminato l'inconveniente.

Quanto alla scuola di Chiaiano risulta al Ministero che essa ha 30 aule, 30 classi ed una popolazione scolastica di 834 alunni.

In detta scuola sono ospitati, esclusivamente in orario pomeridiano, altri 712 alunni delle scuole Cairoli ed Altobelli (e non della scuola Ida Baccini che è ospitata nei locali del convitto nazionale) ripartiti in 26 classi di organico.

È vero che detti alunni vengono convogliati con comodi e capaci torpedoni dalle scuole predette alla scuola elementare di Chiaiano, ma ciò si è reso necessario per consentire ai proprietari degli stabili di privata abitazione, ove hanno sede le scuole predette, di far effettuare a detti stabili le opere di consolidamento ritenute necessarie dall'ufficio tecnico del comune.

Anche per le scuole di frazione Caracciola si è determinata la stessa situazione che si è verificata per le scuole Cairoli ed Altobelli e, pertanto, in attesa che i proprietari degli stabili di privata abitazione, adibiti a sede delle scuole locali, provvedano alla esecuzione delle opere di consolidamento necessarie, i

fanciulli di detta frazione vengono convogliati con autopullmann messi a disposizione dal comune nella scuola della frazione Guantari.

Il comune di Napoli, cui spetta per legge di fornire i locali per le scuole, ha in frazione Ponte Caracciolo un suolo di sua proprietà; tale suolo viene tenuto presente dal provveditore agli studi per un eventuale programma di nuove opere di edilizia scolastica, da finanziare con i fondi della legge speciale per Napoli 27 gennaio 1962, n. 7.

Per quanto attiene alla possibilità di diretti interventi di questo Ministero e del Dicastero dei lavori pubblici, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, si fa presente che, a tutt'oggi, il comune di Napoli non ha presentato alcuna istanza intesa ad ottenere il contributo per la costruzione di nuovi edifici scolastici nelle località sopra menzionate.

Se l'amministrazione comunale interessata avanzerà la istanza, nei termini e con le modalità prescritte dalla legge n. 645, sopra citata, la richiesta sarà presa in attento esame in sede di elaborazione dei futuri programmi di edilizia scolastica, da predisporre d'intesa con il Dicastero dei lavori pubblici.

Il Ministro: GUI.

MAGNANI. — *Ai Ministri della sanità e dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione dell'invaso di Ridracoli (Santa Sofia-Forlì), la cui sollecita costruzione è ritenuta idonea ad eliminare i gravi inconvenienti che oggi si verificano sia con la penuria di acqua che colpisce l'intera vallate del Bidente, sia con i pericoli di inquinamento soprattutto nel periodo estivo e nel tratto Forlì-Ravenna. (21930).

RISPOSTA. — Dall'esame di una nota illustrativa della sezione autonoma per il servizio idrografico di Bologna, è emersa la possibilità tecnica della costruzione di un serbatoio artificiale a Castello sul Bidente di Ridracoli, ai fini non solo dell'approvvigionamento idrico delle città di Forlì e Ravenna e dell'irrigazione di quella parte della pianura forlivese non servita dal costruendo canale emiliano-romagnolo, ma eventualmente anche della produzione di energia elettrica.

Tale possibilità è per altro subordinata a più precisi rilievi topografici e geognostici in sede di progettazione esecutiva.

Per quanto attiene alla effettiva realizzazione dell'opera è da escludere che essa possa essere attuata direttamente dal Ministero dei lavori pubblici, a termini dell'articolo 88 del

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, in quanto non sono stati mai stanziati in bilancio fondi a tale titolo.

L'opera potrebbe, invece, essere realizzata da enti o da privati ove venisse fatta richiesta di concessione ai sensi delle disposizioni del citato testo unico.

E ben vero che sin da qualche decennio sono stati studiati dei progetti da parte di enti locali ed organismi economici e che in epoca recente sono stati ripresi tali studi; per altro, tali studi non si sono concretati finora nel formale inoltramento delle relative pratiche agli organi competenti.

Questo Ministero ha segnalato la questione ai medici provinciali di Forlì e di Ravenna, perché, nell'ambito delle loro competenze, svolgano il loro interessamento inteso alla realizzazione del progetto.

Il Ministro: JERVOLINO.

MAGNO, KUNTZE E CONTE. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere i risultati delle ricerche di idrocarburi effettuate nell'autunno 1960 dalla società Petrosud nel territorio dei comuni di Serracapriola, San Paolo Caritale e Chieuti (Foggia), ed in particolare la natura e le caratteristiche degli idrocarburi scoperti, la delimitazione del giacimento e la possibile produzione. (21591).

RISPOSTA. — Il permesso di ricerca di idrocarburi Chieuti di cui è titolare la società Petrosud, del gruppo Montecatini, originariamente accordato con decreto ministeriale 1° agosto 1957 interessava i comuni di Serracapriola e San Paolo in Civitate e, marginalmente, quello di Rotello e Torremaggiore.

Il comune di Chieuti, e soltanto in parte, ricade nel permesso di ricerca Colle Martello accordato alla società idrocarburi Ariano con decreto ministeriale 21 settembre 1961.

I risultati conseguiti con l'attività di perforazione iniziata nell'anno 1960 consistono nel rinvenimento di gas metano ai pozzi Chieuti 2, 3 e 5, e nel rinvenimento di gas metano ed olio al pozzo Chieuti 6.

I primi tre hanno determinato il conferimento con decreto ministeriale 18 settembre 1961 della concessione denominata Castellaccio di ettari 1295 situata a cavaliere dei comuni Serracapriola e San Paolo Civitate; mentre il quarto pozzo ha condotto al conferimento con decreto ministeriale 19 settembre 1961 della concessione Boccadoro, anch'essa accordata per la durata di anni 20 e dell'esten-

sione di ettari 1487, ricadente per la quasi totalità nell'ambito del comune di Serracapriola.

I due campi sono in fase di sviluppo e allo stato attuale delle conoscenze, non è ancora possibile fornire elementi sulla delimitazione dei giacimenti, né sulla capacità produttiva degli stessi.

È noto, infatti, che, in virtù della vigente legge petrolifera le concessioni di coltivazione vengono accordate quando il ricercatore abbia rinvenuto, mediante la perforazione di un pozzo, idrocarburi liquidi o gassosi in quantità commerciale. Successivamente il concessionario procede alle operazioni di sviluppo del campo al fine di delimitare il giacimento, stabilirne l'entità e predisporne, in conseguenza, il piano di utilizzazione.

Il Ministro: COLOMBO.

MAGNO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se ritenga di dover disporre l'esonero dal pagamento del canone concessionale, per almeno un anno, a favore dei contadini possessori di quote dell'arenile del demanio marittimo di Margherita di Savoia e Zapponeta (Foggia), che, in conseguenza della mareggiata del 13 marzo 1962, hanno subito la perdita di buona parte della produzione. (22518).

RISPOSTA. — Il regolamento al codice della navigazione — articolo 16, secondo comma — dispone che i concessionari di beni demaniali marittimi sono obbligati al pagamento del canone anche quando non usufruiscano, in tutto o in parte, della relativa concessione.

È solo previsto — articolo 45 del codice citato — il diritto ad una adeguata riduzione del canone corrisposto, nel caso che, per eventi naturali, i beni concessi subiscano modificazioni tali da restringere l'utilizzazione della concessione.

In favore dei piccoli coltivatori del litorale di Manfredonia non è, pertanto, possibile disporre alcun esonero dai canoni dovuti; potrebbe soltanto farsi luogo ad una riduzione del canone qualora si fossero verificate le condizioni sopra richiamate.

Si deve, per altro, far rilevare che nei confronti dei piccoli coltivatori, concessionari di aree demaniali marittime sul litorale di Manfredonia, sono state già adottate le determinazioni più favorevoli per quanto attiene alla misura del canone fissata, dal 1° maggio, in lire 4 il metro quadrato.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

Comunque, data l'esiguità dei canoni corrisposti, una riduzione degli stessi risulterebbe del tutto irrilevante nei confronti delle esigenze degli interessati.

Il Ministro: MACRELLI.

MARANGONE. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere, se in seguito a notizia di stampa riflettente la denuncia sporta alla magistratura dalla guardia di finanza in danno del presidente della camera di commercio di Gorizia, nonché del funzionario addetto all'ufficio zona franca, ritenga opportuno, come di uso, sospendere i denunciati dalle loro funzioni, in attesa di giudizio. (4307, già orale).

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 21680, del deputato Ferioli, pubblicata a pag. 9780).

MARCONI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per la custodia dei passaggi a livello sulla ferrovia Parma-Mantova, al fine di evitare i gravissimi incidenti che anche in questi giorni hanno provocato a Guastalla (Reggio Emilia) l'eccidio di una famiglia con cinque morti, determinando nella popolazione un giustificato grave risentimento, che potrebbe sfociare anche in disordini. (21952).

RISPOSTA. — Entro il 4 luglio 1962 — termine previsto per l'ultimazione dei lavori di ammodernamento della ferrovia Parma-Suzzara (Mantova), alla quale sembra che l'interrogante si voglia riferire — tutti i passaggi a livello della medesima, compresi quelli che presentano sufficiente visuale libera per essere lasciati incustoditi, saranno protetti da barriere comandate sul posto o automaticamente e da segnalazioni acustico-luminose.

Per quanto si riferisce all'incidente verificatosi il 4 febbraio 1962 al passaggio a livello al chilometro 30+362 della ferrovia in parola, si precisa che esso è da attribuirsi alla mancata osservanza delle più elementari norme di prudenza da parte del conducente del veicolo stradale il quale, fra l'altro si trovava in leggero stato di ubriachezza.

Il Ministro: MATTARELLA.

MARZOTTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che da cinque mesi è vacante presso la pretura di Valdagno (Vicenza) il posto di cancelliere e se ritenga urgente disporre affinché sia al più presto eliminata la grave si-

tuazione di disagio in cui è venuta a trovarsi la pretura di Valdagno a causa della lamentata carenza. (22052).

RISPOSTA. — La situazione dell'ufficio di cancelleria della pretura di Valdagno era nota a questo Ministero, e si attendeva una favorevole occasione per provvedere.

Con decreto in corso è stato, infatti, nominato dirigente di detta cancelleria il cancelliere di prima classe Guerrino Borgo, in servizio presso il tribunale di Venezia.

Il Ministro: Bosco.

MARZOTTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza del dilatarsi del contrabbando del caffè al confine italo-svizzero e del grave danno economico che questa illegale attività procura a tutti gli onesti industriali e commercianti di caffè, i quali, assolvendo alle disposizioni fiscali in materia, non possono reggere l'illecita concorrenza del contrabbando.

L'interrogante chiede di conoscere se il ministro ritenga opportuno disporre una più efficace rete di sorveglianza nelle zone di maggior espansione del fenomeno e studiare adeguati provvedimenti atti a correggere l'insufficienza delle attuali disposizioni nell'importazione e sul commercio del caffè in Italia. (22230).

RISPOSTA. — Il grave fenomeno del contrabbando di caffè al confine italo-svizzero e le dannose conseguenti ripercussioni sul mercato interno, sono da tempo oggetto di particolare esame e di interventi da parte di questo Ministero sia mediante appositi provvedimenti preventivi ed una efficace e rigorosa azione di repressione, sia mediante la predisposizione di strumenti legislativi diretti ad integrare le vigenti disposizioni.

A dimostrazione di quanto affermato si precisa quanto segue:

Con circolare del 5 maggio 1961 n. 104 è stato disposto che siano escluse dalla partecipazione alle aste di vendita del caffè proveniente da confisca o da abbandono quelle persone che, in linea finanziaria, non offrono le dovute garanzie di serietà e di correttezza.

Ciò al fine di evitare che a dette aste concorrano persone note per attività contrabbandiera allo scopo di costituirsi un documento doganale da utilizzare, per un certo periodo di tempo, a copertura di trasporti o di depositi in zona di vigilanza di altri cospicui quantitativi di caffè provenienti da contrabbando.

È stato, altresì, stabilito che le relative bollette doganali d'importazione siano inva-

date ai fini della legittimazione della detenzione nelle zone di vigilanza doganale, e che alle stesse bollette sia fatta annotazione della dichiarazione degli acquirenti circa la destinazione che essi intendono dare alle partite di caffè acquistato.

Con circolare del 19 luglio 1961, n. 161 e suesposte formalità cautelative sono state estese anche alle bollette d'importazione normale di caffè, aggiungendo che sulle stesse deve apporsi la speciale annotazione che esse servono soltanto a legittimare il trasporto del caffè dalla località di svincolo a quella previamente indicata dall'operatore.

La guardia di finanza ha condotto intensa azione di vigilanza e di repressione nel particolare settore considerato, conseguendo i seguenti brillanti risultati:

esercizio finanziario 1957-58 caffè sequestrato chilogrammi 30.353;

esercizio finanziario 1958-59 caffè sequestrato chilogrammi 80.033;

esercizio finanziario 1959-60 caffè sequestrato chilogrammi 91.394;

esercizio finanziario 1960-61 caffè sequestrato chilogrammi 99.394.

È in corso di istituzione anche un reparto mobile autonomo, alle dirette dipendenze del comando generale della guardia di finanza, per operare esclusivamente in tale campo, sulla base di indagini proprie e di informazioni tempestivamente fornite dalle aziende interessate sia direttamente sia tramite l'associazione di categoria competente.

Infine, atteso che in base alle vigenti disposizioni legislative riesce difficile colpire compiutamente i contrabbandieri, in quanto questi, una volta in territorio nazionale, fuori della zona di vigilanza, non sono tenuti a produrre alcun documento di origine del caffè trasportato e sfuggono così alla necessaria prova, questo Ministero ha già predisposto uno schema di disegno di legge, col quale, oltre ad apportare alcune modifiche alla legge doganale, si provvede a disciplinare il movimento delle partite di caffè nazionalizzate.

Le disposizioni proposte tendono ad ovviare al suesposto inconveniente, mediante l'istituzione dell'obbligo, a carico delle aziende industriali o commerciali, della bolletta di legittimazione per il trasporto, il deposito e la detenzione delle merci suddette, dopo la loro nazionalizzazione, nonché dell'obbligo di annotare il movimento delle merci stesse in apposito registro di carico e scarico. Ai fini delle sanzioni per la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla nuova disciplina,

il prodotto è considerato merce estera introdotta illecitamente nello Stato e nei confronti dei trasgressori è prevista, di conseguenza, l'applicazione delle pene comminate dalla legge doganale per il contrabbando.

Il Ministro: TRABUCCHI.

MATTARELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i provvedimenti che intende adottare per risolvere il problema dell'allargamento della strada Rimini-San Sepolcro (Arezzo), recentemente statizzata.

In proposito l'interrogante fa presente che negli ultimi tempi oltre 20 persone hanno perso la vita a causa del binario della ex ferrovia che fiancheggia la strada, e che altre persone sono state vittime di numerosi incidenti non mortali, ma non per questo meno gravi.

L'interrogante chiede pertanto che vengano date disposizioni immediate affinché i binari vengano tolti e la sede stradale allargata per tutto lo spazio occupato dai binari della ex ferrovia Rimini-Novafeltria, sicché i lavori già iniziati da San Sepolcro procedano contemporaneamente da Rimini verso San Sepolcro, in modo da evitare altre vittime umane nel tratto vicino a Rimini. (22387).

RISPOSTA. — Il competente comportamento della viabilità di Ancona, nel decorso mese di marzo 1962 ha rilasciato all'ispettorato della motorizzazione civile per l'Emilia e la Romagna il richiesto nulla osta ai lavori di disarmo del binario della ex ferrovia Rimini-Novafeltria, che attualmente fiancheggia un tratto della strada statale n. 258, Marecchia.

Con l'occasione si informa che è già in corso di redazione la perizia relativa all'allargamento della strada in argomento lungo il tratto già interessato dalla ferrovia.

Il Ministro: SULLO.

MAZZONI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere:

1°) quanti siano i ricorsi presentati al Ministero, dalle associazioni dei commercianti contro le autorizzazioni prefettizie di apertura dei *supermarkets* e quanti quelli presentati dai gruppi finanziari italiani e stranieri contro le decisioni prefettizie avverso la concessione di apertura;

2°) quali siano state le decisioni ministeriali a favore dei ricorsi dei commercianti e quali quelle a favore dei ricorsi dei gruppi a cui i prefetti avevano negato l'autorizzazione di apertura;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

3°) se risulti vero che malgrado le reiterate affermazioni di procedere con circospezione nelle concessioni di tali autorizzazioni, per evitare le gravi e rovinose conseguenze economiche e sociali sulle numerose categorie del piccolo e medio commercio, e gli impegni di tener comunque conto del numero di tali licenze rispetto alla popolazione e alla quantità di esercizi commerciali al dettaglio esistenti, le decisioni ministeriali in maggioranza sono state contrarie a tali affermazioni ed a tali impegni come è avvenuto per Firenze ove si sarebbero autorizzati ben 14 supermercati;

4°) se, infine, le decisioni affrettate prese dal Ministero in merito, non vogliono far trovare il Parlamento, che ha deciso di discutere con urgenza le proposte di modifica della legge fascista del 1938, già all'ordine del giorno della Commissione industria della Camera, di fronte a numerosi fatti compiuti che pongono il Parlamento nella impossibilità di decidere in favore alle categorie poste in una vera e propria prospettiva di rovina. (19647).

RISPOSTA. — Questa amministrazione ha costantemente ispirato l'attività disciplinatrice del settore in questione al precetto dell'articolo 41 della Costituzione, che sancisce il diritto alla libertà di commercio, purché non sia in contrasto con il pubblico interesse.

In armonia con tale orientamento, i ricorsi prodotti da commercianti controinteressati avverso i provvedimenti con i quali i prefetti hanno autorizzato l'impianto e l'apertura di nuovi supermercati, vengono respinti quando, dalla scrupolosa istruttoria svolta, risulta evidente la mancanza di motivi di pubblico interesse ostativi alla realizzazione delle iniziative autorizzate dai prefetti, su conforme parere favorevole delle giunte delle camere di commercio industria ed agricoltura che, per legge, sono competenti a pronunciarsi in merito all'opportunità economica o meno delle iniziative stesse.

Gli stessi criteri generali vengono naturalmente seguiti nel decidere i ricorsi avverso i provvedimenti con i quali i prefetti negano le richieste autorizzazioni.

Per quanto riguarda, in particolare, i ricorsi prodotti avverso i provvedimenti con i quali i prefetti hanno autorizzato l'apertura di nuovi supermercati è da osservare che, nella quasi totalità dei casi, le impugnative risultano prodotte per motivi attinenti all'interesse privato dei ricorrenti e non per ragioni di pubblico interesse; ragioni che non

si identificano — come più volte chiarito anche dal Consiglio di Stato — con l'interesse dei singoli commercianti che temono una diminuzione della propria clientela per effetto dell'apertura di nuovi esercizi di vendita.

Ciò premesso, si fa presente che da giugno del 1959 ad oggi sono stati decisi 120 ricorsi aventi per oggetto supermercati e magazzini a prezzo unico e precisamente:

sono stati respinti 48 ricorsi di commercianti controinteressati avverso altrettante autorizzazioni all'impianto di supermercati o di magazzini a prezzo unico concesso dai prefetti;

sono stati dichiarati irricevibili, perché prodotti dopo il termine stabilito dalla legge, 12 ricorsi contro altrettante autorizzazioni concesse dai prefetti per l'apertura di nuovi magazzini a prezzo unico o supermercati;

sono stati respinti 32 ricorsi — dei quali 28 prodotti da grandi società — avverso provvedimenti con i quali i prefetti hanno negato le autorizzazioni all'impianto di nuovi magazzini o supermercati;

sono stati dichiarati irricevibili 8 ricorsi prodotti avverso altrettanti provvedimenti di diniego dei prefetti all'apertura di nuovi magazzini a prezzo unico o di supermercati (di tali ricorsi, 6 erano stati prodotti da grandi società);

sono stati accolti 20 ricorsi avverso provvedimenti di diniego dei prefetti per il rilascio di autorizzazioni all'impianto di nuovi magazzini a prezzo unico o di supermercati (di tali 20 ricorsi, 15 erano stati prodotti da grandi società).

Si fa presente, infine, che in materia di licenze di commercio le associazioni dei commercianti non hanno interessi diretti da tutelare e, quindi, le stesse non sono legittimate a ricorrere.

Per quanto riguarda la situazione di Firenze si comunica che sono stati complessivamente respinti 8 ricorsi di terzi avverso 8 autorizzazioni rilasciate dal prefetto di Firenze e che è stato accolto un solo ricorso avverso un provvedimento di diniego adottato al riguardo con gradualità e dopo scrupoloso ed approfondito esame delle varie situazioni: infatti i ricorsi dei terzi sono stati decisi dopo circa un anno dalla loro presentazione ed in epoche diverse, dato che la relativa istruttoria è necessariamente lunga e richiede un notevole periodo di tempo.

Si fa presente, infine, che oltre alle 9 autorizzazioni che hanno formato oggetto dei predetti ricorsi e ad un'altra impugnata con ricorso ancora in corso di esame, non risul-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

tano rilasciate dal prefetto di Firenze altre autorizzazioni per l'impianto di nuovi magazzini a prezzo unico o di supermercati. Conseguentemente le autorizzazioni rilasciate fino ad oggi dal prefetto di detta città sono dieci e non 14, come indicato nella interrogazione.

Il Ministro: COLOMBO.

MAZZONI E TREBBI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria e commercio e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

1°) se ritengano necessario un loro intervento per normalizzare tramite i prefetti, i turni di apertura e di chiusura dei distributori di carburanti, anche senza ridurre le necessità di rifornimenti degli automobilisti, per assicurare adeguati orari giornalieri e indispensabili riposi ai gestori di impianti stradali di carburanti;

2°) se ritengano intervenire presso l'« Agip » — del gruppo E.N.I. — che, col pretesto di punti speciali di distribuzione presso gli ostelli, sembra sia il gruppo che più di ogni altro si adopera (persino con metodi anticostituzionali come sembra abbia usato a Trieste, ove esponenti qualificati avrebbero minacciato i propri gestori ad abbandonare il sindacato) perché qualsiasi accordo sia frustrato. (21437).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 21585, del deputato Ferioli, pubblicata a pag. 9780).

MAZZONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se intenda richiamare l'ufficio del registro e l'intendenza di finanza di La Spezia alla giusta interpretazione del testo unico sulle tasse di concessione governativa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, articolo 126, tabella allegato A, riguardante la tassa sulle licenze comunali di commercio.

L'ufficio del registro e l'intendenza di finanza di La Spezia ritengono, infatti, di pretendere da esercenti di centri abitati dello stesso comune tasse differenti, considerando a carico degli esercizi siti nella parte centrale del comune, non solo la popolazione ivi gravitante, ma anche quella degli altri centri abitati del comune stesso, considerati per la stessa applicazione della suddetta tassa quali « centro abitato » (22041).

RISPOSTA. — Questo Ministero, come già ha avuto occasione di dichiarare, precisa che la tassa di concessione governativa prevista dal n. 126 della tabella allegato A al testo

unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, va applicata in rapporto alla popolazione del comune o del centro abitato in cui l'esercizio è situato, intendendosi per centro abitato un separato e distinto raggruppamento di popolazione.

Pertanto, la tassa in questione, quando l'esercizio risulta situato in una singola frazione o borgata, va applicata tenendo esclusivamente conto del numero degli abitanti del singolo centro abitato (frazione o borgata); mentre, quando, come nel caso segnalato, l'esercizio è posto nell'agglomerato urbano costituente il nucleo centrale di ogni comune la tassa va commisurata alla intera popolazione del comune comprensiva, in quanto facente parte integrante del medesimo, anche della popolazione delle borgate o delle frazioni dal comune dipendenti.

Ciò anche in considerazione del fatto che mentre un esercizio del centro normalmente presta i suoi servizi alla clientela di tutto il comune (comprese le frazioni e le borgate), non altrettanto può dirsi per gli esercizi di questi ultimi agglomerati, che si avvantaggiano soltanto d'una clientela locale.

Il Ministro: TRABUCCHI.

MICELI. — *Al Ministro delle finanze.* — Sui motivi per i quali l'intendenza di finanza di Catanzaro non ha ritenuto di dover includere tra i terreni dei 72 comuni per i quali è disposta la sospensione del pagamento dell'imposta fondiaria quelli della piana di Santa Eufemia (Catanzaro) ricadenti nei comuni di Sambiasi, Nicastro, Sant'Eufemia Lamezia.

Detti terreni sono stati a ripetizione colpiti da alluvioni e calamità che ne hanno distrutto o notevolmente decurtato le produzioni, mentre la crisi vinicola nei decorsi 5 anni ha falciato ogni reddito residuo impedendo ai piccoli e medi proprietari di far fronte a qualsiasi pagamento di tasse.

In tale situazione un provvedimento di generale sospensione della imposta fondiaria si impone come primo passo per poter presto e con tranquillità giungere a quella esenzione totale da ogni imposta, tassa e contributo a favore delle piccole e medie aziende del comprensorio, che da tutti è richiesta per mettere l'agricoltura di non fertile plaga meridionale in condizioni di sopravvivere e di progredire. (22352).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 22107, del deputato Bisantis, pubblicata a pag. 9745).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

MISEFARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, a seguito degli indizi emersi nella cosiddetta « area archeologica » di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria) durante i lavori d'incalzamento delle acque subalvee del torrente Torbido, si siano predisposte ricerche sistematiche per il ritrovamento del complesso archeologico, ivi parzialmente segnalato dalla presenza di numerosi ruderi di edifici termali e di tombe a loculo, e si sia ordinata la sospensione degli scavi per l'acquedotto e un opportuno spostamento del tracciato di esso, per evitare possibili distruzioni delle preziose testimonianze dell'arte antica. (22082).

RISPOSTA. — La soprintendenza alle antichità della Calabria, allorché venne a conoscenza che l'Opera per la valorizzazione della Sila stava effettuando lavori di canalizzazione delle acque del torrente Torbido, per impedire che l'acquedotto attraversasse un'area interessata da opere termali di età romana, richiese ed ottenne prontamente che il tracciato venisse deviato.

Senonché anche la variante venne ad imbattearsi in alcune tombe ed allora il soprintendente, dopo aver ordinato la temporanea sospensione dei lavori, si recò sul posto per accertare l'entità dei reperti. Constatato che trattavasi di tombe medievali, povere di corredi e di nessuna importanza monumentale, il soprintendente stesso ritenne opportuno, dopo averle esaurientemente documentate e rilevate, non pretenderne la conservazione, autorizzando quindi la prosecuzione dei lavori di canalizzazione anche allo scopo di non compromettere l'esito di un'opera che aveva già comportato una considerevole spesa.

Ciò premesso, considerato che i lavori sono stati ultimati, non si ritiene di dover ulteriormente intervenire nella zona in argomento se non con qualche saggio di studio; sarà, invece, opportuno, e ciò verrà fatto nel prossimo futuro, compiere sistematici interventi nella cosiddetta « area archeologica » di Gioiosa Jonica, finora solo indiziata da rinvenimenti accidentali e sporadici di necropoli preelleniche, allo scopo di accertarne l'effettiva entità.

Il Ministro: GUI.

MISEFARI. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere se ritenga di dover disporre:

a) il completamento della strada Galatro-provinciale Maropati per Giffone (Reggio Calabria) i cui lavori furono abbandonati

anni or sono per il fallimento dell'impresa che li aveva appaltati;

b) la costruzione della strada Galatro-Prateria di San Picchio di Caridà.

Le due strade sono invocate da tempo immemorabile dalle popolazioni interessate. La prima consente il collegamento dell'abitato di Galatro con il più produttivo centro montano della zona e con le aree di maggiore interesse dell'agricoltura locale; la seconda, oltre a valorizzare le importanti risorse agricole delle contrade Salice, Castellace, Tre Valloni e Santa Maria di Palangadi, collegherà con breve percorso Galatro con Prateria, in località oggi raggiungibile dalla provinciale che attraversa Laureana di Borrello dopo un percorso di 30 chilometri.

In considerazione della paurosa situazione di miseria e di arretratezza, che caratterizza i centri abitati di questa parte del retroterra tirrenico del reggino, l'interrogante chiede che l'una e l'altra strada siano inserite tra le opere più urgenti da eseguirsi a carico della Cassa per il mezzogiorno. (22092).

RISPOSTA. — Le attuali assegnazioni sulla legge speciale per la Calabria 26 novembre 1955, n. 1177, e sul piano quindicennale della Cassa per il settore della viabilità di bonifica, sono integralmente impegnate dal complesso di opere stradali programmate.

Pertanto, allo stato attuale la Cassa per il mezzogiorno non è in grado di accogliere la richiesta di che trattasi.

Il Ministro: PASTORE.

MISEFARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni per le quali le case popolari costruite nella frazione Zangarone di Nicastro (Catanzaro), a due anni dal loro completamento, restano chiuse e non vengono assegnate; e ciò malgrado esista un ragguardevole numero di famiglie costrette ad abitare in tuguri paurosamente malsani e malgrado le reiterate proteste fatte alle autorità tutorie per tale stato di cose. (22526).

RISPOSTA. — I cinque alloggi popolari costruiti nella frazione Zangarone di Nicastro a cura dell'I.A.C.P. di Catanzaro in applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, non sono stati ancora assegnati in quanto il comune non ha tempestivamente provveduto a fornirli dei necessari servizi.

Infatti, essendo la zona priva di fogna pubblica, si è reso necessario provvedere all'impianto d'una fossa chiarificatrice, previa autorizzazione dei proprietari dei fondi limitrofi

per lo smaltimento delle acque uscenti dalla fossa in parola.

Tale accordo è stato raggiunto solo di recente dal suindicato comune, che in data 23 febbraio 1962, ne ha anche dato comunicazione all'I.A.C.P. ed alla prefettura di Catanzaro, assicurando la ultimazione dei lavori per il 15 aprile 1962.

Pertanto è stato interessato il prefetto della provincia per l'assegnazione dei detti alloggi da parte della commissione di cui all'articolo 8 della legge 9 agosto 1954, n. 640.

Il Ministro: SULLO.

MONASTERIO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave disagio che procurano alla popolazione del comune di San Michele Salentino (Brindisi) le frequenti interruzioni nella erogazione della energia elettrica, che si verificano in coincidenza delle più banali perturbazioni atmosferiche. Le lamentate interruzioni, a giudizio del consiglio comunale — che ha espresso la sua risentita protesta in un ordine del giorno votato all'unanimità nella seduta del 22 dicembre 1961 — devono attribuirsi alla vetustà degli impianti (particolarmente dei pali, che andrebbero sostituiti con altri in cemento, e degli isolatori, da rinnovarsi con altri di maggiore resistenza), come da molti anni è stato ripetutamente ed inutilmente fatto presente alla società generale pugliese di elettricità (ente erogatore).

L'interrogante chiede, inoltre, al ministro se ritenga di intervenire presso chi di dovere, perché, senza ulteriori indugi, provverà ad eseguire le sostituzioni di materiale e le opere necessarie ad eliminare i lamentati inconvenienti ed a restituire ai cittadini interessati la certezza di usufruire costantemente di un servizio così essenziale, quale quello dell'energia elettrica. (21611).

RISPOSTA. — A seguito di sopralluoghi effettuati dal genio civile nel comune di San Michele Salentino alla rete di illuminazione pubblica, è stato accertato che i relativi impianti si presentano in cattivo stato di manutenzione, per cui le perturbazioni atmosferiche danno luogo a frequenti interruzioni.

Poiché tali inconvenienti, per altro già rappresentati alla società generale pugliese di elettricità, sono comuni ad altri centri della provincia, la prefettura di Brindisi ha invitato la predetta società a provvedere all'ammodernamento delle reti di distribuzione, ricevendo assicurazione che sono allo studio

provvidenze atte ad eliminare gli inconvenienti segnalati.

Ciò stante, il Comitato interministeriale dei prezzi ha interessato il prefetto di Brindisi affinché stabilisca un termine perentorio entro il quale la società distributrice dovrà curare l'ammodernamento degli impianti, riservandosi, in caso contrario, lo stesso comitato di sottoporre la questione al Ministero dei lavori pubblici, per i provvedimenti di competenza.

Il Ministro: COLOMBO.

MONTANARI SILVANO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Per sapere quale sia stata l'azione di controllo, le risultanze da essa emerse e quali provvedimenti essi si accingano ad adottare per rimuovere la grave generale evasione contrattuale e legislativa esistente, in provincia di Mantova, a danno dei lavoratori del settore autotrasporti merci per conto terzi.

I conducenti di autotreni sono sottoposti da molti anni a condizioni di lavoro e di salario palesemente lesive, oltreché delle norme contrattuali e di legge, della loro salute, della loro incolumità e di quella altrui, del salario e delle assicurazioni, della loro dignità. Il regime di intimidazione e di ricatto instaurato in particolare nelle aziende più forti (ditte: fratelli Ferrarini di Mantova, fratelli Mantovani di Mantova, Pavia Ottone di Mantova, Baraldi Albertino di Mantova, Baroni di Barbasso (Mantova), Barbi Mario e figli di Ostiglia (Mantova), fratelli Garaboldi di Belforte (Mantova), Pigozzi Angelo di Suzzara (Mantova), ha certamente sempre ostacolato una sistematica ed efficace azione di controllo da parte degli uffici competenti dei ministeri.

È altresì evidente come tale regime abbia inoltre reso assai difficile e onerosa la azione sindacale e la lotta di quei lavoratori, i quali quando giunsero ad uno sciopero provinciale della categoria, effettuato per una intera settimana dal 25 giugno al 2 luglio 1961, dovevano evidentemente aver superato ogni limite di sopportazione. In tale periodo e nei giorni seguenti sino ad oggi gli uffici ministeriali hanno avuto ben maggiori possibilità, rispetto al passato, per condurre una efficace azione di accertamento e di repressione. E in verità, l'ispettorato del lavoro ha in corso da mesi l'azione per l'acquisizione degli elementi indispensabili per l'adozione di provvedimenti che i singoli casi richiedono; ma qualora tale azione, come sembra, si basasse esclusivamente, o quasi, sulla denuncia e la documentazione portate dai singoli lavoratori

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

e dai loro sindacati, essa non potrebbe portare che a risultati molto modesti. Non si tratta infatti di individuare questa o quella eccezionale evasione del contratto e delle leggi vigenti, ma di affrontare con mezzi e volontà nuovi una situazione caratterizzata dai seguenti fenomeni generali:

a) mentre il contratto di lavoro della categoria prevede un orario di lavoro giornaliero e una retribuzione fissati sulle dieci ore, in effetti i camionisti vengono comandati in servizio per 18-20 ed anche 24 ore consecutive. Nessuna impresa riconosce (anche agli effetti assicurativi) e retribuisce il lavoro straordinario effettuato oltre le dieci ore giornaliere;

b) mentre la legge del 22 febbraio 1934, n. 370, prescrive l'obbligo di un riposo settimanale di 24 ore consecutive senza pregiudizio per il riposo giornaliero, molto spesso tale riposo è ridotto a solo 10-12 ore consecutive per settimana. E quando ciò avviene, l'impresa non assegna mai un altro giorno di riposo durante la settimana successiva, non solo, ma non registra sul libro-paga e quindi non retribuisce e non assicura il lavoro svolto nella giornata di riposo allo scopo di eludere la vigilanza degli organi ispettivi;

c) nessuna impresa versa i contributi assicurativi sulle indennità di trasferta che dovrebbero essere corrisposte ai camionisti nelle misure stabilite dal contratto in relazione alle ore di assenza;

d) tutte le imprese, ad eccezione di una (ed anche questa non lo fa regolarmente) non consegnano al lavoratore una busta-paga vera e propria in cui vi sia una distinta delle giornate e delle ore di lavoro effettuato, della qualifica, dell'eventuale lavoro straordinario e festivo, delle trattenute, ma liquidano un compenso forfettario di lire 2 mila al giorno;

e) mentre l'articolo 124 del codice della strada prevede che i conducenti di autotreni debbano avere almeno sei ore di riposo « da fermo » durante 24 ore di viaggio, in pratica tale norma viene sempre violata. Tale violazione è la causa principale dei frequenti incidenti, non di rado mortali, che insanguinano le nostre strade; ed essa è così diffusa in quanto non viene esercitata la vigilanza necessaria affinché venga tassativamente applicato l'articolo 127 del codice stradale che prevede l'obbligo della compilazione del foglio di viaggio dal quale dovrebbe sempre risultare la lunghezza e la durata del trasporto effettuato.

L'orario di lavoro del personale viaggiante, addetto agli autotrasporti di merci,

è disciplinato esclusivamente dalla contrattazione collettiva di categoria, alla quale non è stata attribuita efficacia *erga omnes* ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741. Infatti, il personale di cui trattasi non è soggetto alle limitazioni di orario sancite dal regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, essendo l'attività da esso svolta compresa fra le occupazioni discontinue di cui alla tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 (voce n. 8).

L'ispettorato del lavoro di Mantova, pertanto, non ha potuto svolgere alcun intervento coercitivo per il superamento dell'orario di lavoro ed il mancato pagamento delle maggiorazioni salariali per le ore di lavoro prestate oltre le dieci giornaliere.

Si deve, tuttavia, osservare che è controversa l'interpretazione delle norme contrattuali concernenti gli orari di lavoro, in quanto i lavoratori sostengono che il camionista comandato in servizio per un periodo superiore alle dieci ore, effettua, per le ore eccedenti le dieci giornaliere, lavoro straordinario, mentre i datori di lavoro ritengono che l'orario di lavoro deve dividersi per due, in quanto sull'automezzo i camionisti sono sempre in numero di due. Tale questione è stata portata anche in sede di confederazioni nazionali, ma non è stata mai risolta.

Il mancato versamento dei contributi assicurativi sulle indennità di trasferta che dovrebbero essere corrisposte ai camionisti nelle misure stabilite dal contratto è stato sempre denunciato dall'organizzazione sindacale dei lavoratori. Le ditte autotrasportatrici, per altro, non corrispondono dette indennità, avendo adottato, in violazione delle norme contrattuali, il sistema di corrispondere al personale viaggiante, comandato a prestare servizio extra urbano, somme varie a titolo di rimborso spese a piè di lista, quindi non soggette a contributo. (21146).

RISPOSTA. — L'ispettorato del lavoro, nel 1959, denunciò all'autorità giudiziaria la ditta fratelli Ferrarini, ma questa sostenne la tesi della facoltà di adottare il sistema del rimborso spese ed esibì le varie note giustificative che gli operai settimanalmente avevano prodotto. Il pretore di Mantova, con sentenza del 5 gennaio 1961, assolse la ditta fratelli Ferrarini, avallando in tal modo un comportamento che poi si è andato vieppiù estendendo. Nel corso dell'azione di vigilanza svolta nel settore di cui trattasi, l'ispettorato del lavoro ha elevato contravvenzioni per inosservanza alle leggi sul riposo settimanale e sul pro-

petto paga ed ha rilasciato due prescrizioni ed erarta scritturazione sui libri-paga.

Per quanto riguarda l'ultima parte dell'interrogazione, il comando della sezione di polizia stradale di Mantova ha reso noto di aver elevato, nel corso del 1961, 94 contravvenzioni per infrazioni all'articolo 124 del codice della strada e 180 per infrazioni all'articolo 127.

Si assicura che l'ispettorato del lavoro non mancherà di proseguire l'azione di vigilanza ed assicurare il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori del settore in questione.

Si fa presente, infine, che il Ministero del lavoro ha predisposto uno schema di disegno di legge — attualmente in fase di concerto con i ministeri interessati — con il quale si provvede a disciplinare gli orari di lavoro ed i riposi, giornaliero e settimanale, del personale viaggiante dipendente dalle aziende comunque esercenti, esclusivamente o promiscuamente con altre attività, trasporto di merci per conto proprio o per conto di terzi, ovvero esercenti servizi pubblici da piazza per il trasporto di merci.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BERTINELLI.

MONTANARI SILVANO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — Per sapere se abbiano impartito particolari direttive al prefetto di Mantova in merito alla determinazione dell'imponibile per l'imposta di famiglia; e se eventualmente esse corrispondano a quelle esplicitamente richiamate dalla giunta provinciale amministrativa, allorché essa, nel respingere la deliberazione sui coefficienti di riduzione dei redditi di lavoro adottate da numerosi consigli comunali in conformità a quanto disposto dalla legge del 1960, n. 1014, così ha testualmente ordinato: «...ritenuto che tale deliberazione si presenta in contrasto con le direttive impartite dal Ministero delle finanze, il quale ha precisato che la riduzione va applicata al reddito al netto della quota esente, ordina il rinvio della deliberazione assegnando il termine di giorni 30 per eventuali controdeduzioni ». (22393).

RISPOSTA. — Questa amministrazione, nell'impartire istruzioni di carattere generale, relative all'applicazione dell'imposta di famiglia, ha costantemente suggerito un trattamento di moderazione per i redditi di lavoro subordinato, mediante l'applicazione di coefficienti di riduzione dei redditi stessi, in considerazione della loro particolare natura

(articolo 117, secondo comma, lettera b, del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175).

Tale agevolazione è stata, come è noto, ribadita di recente in sede legislativa, con l'articolo 18 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, che ha anche esteso il beneficio ai redditi degli artigiani e dei coltivatori diretti, in relazione alla parte di reddito riguardante il lavoro manuale.

Per il passato, i coefficienti di riduzione vennero applicati sul reddito decurtato della quota esente, ed in tal senso furono date istruzioni alle prefetture — e tra esse anche a quella di Mantova — che avevano chiesto chiarimenti in proposito.

Tale procedimento non si è rivelato, per altro, del tutto appropriato, in quanto limita il vantaggio della prevista particolare agevolazione.

Pertanto già da qualche anno, dopo un più rigoroso esame della materia, questo Ministero è venuto nella determinazione che il sistema da seguirsi debba essere il seguente: i coefficienti di riduzione vanno applicati sull'ammontare lordo del reddito, oggetto del particolare trattamento di moderazione, per la necessità che i criteri di valutazione e determinazione dei singoli redditi trovino la loro attuazione sempre prima dell'applicazione della quota esente, la quale costituisce una franchigia riferita al reddito complessivo netto.

Tale determinazione è stata ora portata a conoscenza della prefettura di Mantova.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

MONTINI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere il punto di vista del Governo sulla raccomandazione n. 299 del 1961, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, concernente le attività del rappresentante speciale per i rifugiati nazionali e l'eccedenza di popolazione. E in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato dalla raccomandazione stessa, riguardante le borse di studio per la formazione professionale e le nuove prospettive del fondo di ristabilimento. (21249).

RISPOSTA. — Il Governo italiano, pur riconoscendo l'opportunità di compiere degli sforzi per aumentare nella sfera delle organizzazioni multilaterali le iniziative in materia di formazione professionale, è d'avviso che il finanziamento di tali iniziative dovreb-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

be concentrarsi su quelle che presentano concrete possibilità di realizzazione.

Circa, poi, le nuove prospettive del fondo di ristabilimento, si ricorda che è stato adottato nell'ottobre 1961, dal comitato di direzione del fondo, con l'attivo appoggio del rappresentante italiano, la proposta del rappresentante speciale di stipulare con un gruppo finanziario internazionale un prestito per un ammontare di 5 milioni e mezzo di dollari.

Il Sottosegretario di Stato: RUSSO.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere i motivi per i quali l'ufficio provinciale del tesoro di Mantova si rifiuti di applicare la legge per quanto riguarda la concessione dell'assegno di incollocamento ai perseguitati politici in godimento di assegno di benemerenzza. (21322).

RISPOSTA. — Da accertamenti eseguiti è risultato che l'ufficio provinciale del tesoro di Mantova, a seguito dell'entrata in vigore della legge 3 aprile 1961, n. 284 — istitutiva dell'assegno di incollocamento per la suindicata categoria di pensionati — e delle disposizioni impartite dalla direzione generale delle pensioni di guerra con la circolare del 20 ottobre 1961, n. 98023 ha regolarmente disposto in favore di tutti gli aventi diritto, che hanno prodotto domanda, l'attribuzione del cenato beneficio.

Eventuali casi particolari, per i quali non si sarebbe ancora provveduto alla concessione dell'assegno, potranno esser segnalati per ulteriori accertamenti.

Il Sottosegretario di Stato: FANELLI.

NICOLETTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza del notevole ritardo con il quale vengono definite le pratiche di pensione di privilegio dei militari invalidi e per conoscere i provvedimenti che intenda prendere per eliminare questo grave inconveniente. (22319).

RISPOSTA. — L'esigenza di una maggiore speditezza nell'espletamento delle pratiche di pensione privilegiata ordinaria è ben presente a questo Ministero il quale si rende esatto conto dello stato di disagio che ogni ritardo provoca negli interessati, spesso assillati da estremo bisogno.

Tutti i possibili accorgimenti sono stati adottati per l'acceleramento delle procedure interne il che, unitamente al potenziamento degli uffici addetti al servizio, ha dato risul-

tati apprezzabili, avuto riguardo al continuo afflusso di rilevante numero di domande.

È per altro da considerare che il procedimento stabilito dalle leggi in materia è di per sé molto complesso e, richiedendo l'intervento di organi esterni all'amministrazione (comitato delle pensioni, Corte dei conti), comporta comunque tempo non breve.

Questo Ministero ha quindi posto all'esame anche la possibilità di proporre modifiche legislative che, senza diminuire le garanzie per l'erario, valgano a semplificare il sistema vigente.

Il Ministro: ANDREOTTI.

ORLANDI. — *Al Ministero delle finanze.* — Per conoscere — preso atto della comunicazione con cui il presidente del Comitato dei ministri per il mezzogiorno precisò in data 7 novembre 1961, con lettera diretta all'amministrazione di Fabriano (Ancona), che per effetto dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, « sono riconosciuti di diritto, senza bisogno di alcuna deliberazione, località economicamente depresse i territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 », che « per i territori classificati montani non esiste alcun limite di popolazione » e che in conseguenza l'intero territorio di Fabriano, risultando classificato montano in applicazione della legge 25 luglio 1952, n. 991, viene ad essere automaticamente « zona economicamente depressa »; preso atto, altresì, che gli organi locali del Ministero delle finanze non hanno dimostrato di aderire a tale interpretazione e che per effetto del loro atteggiamento la legge soprarichiamata viene ad essere resa inoperante nel caso citato — se intenda impartire all'intendenza di finanza di Ancona precise istruzioni idonee a garantire, nella fattispecie, la applicazione della legge secondo l'interpretazione ufficialmente precisata dal presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno. (21518).

RISPOSTA. — La legge 13 giugno 1961, n. 526, portante integrazioni all'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, stabilisce fra l'altro « Sono riconosciute di diritto località economicamente depresse, senza la deliberazione prevista dal comma precedente, i territori classificati montani ai fini della legge 25 luglio 1952, n. 991, o interclusi tra questi, nonché quelli compresi nei comprensori di bonifica montana riconosciuti ai sensi dell'articolo 14 della legge citata, situati in co-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

muni con popolazione non superiore ai 20 mila abitanti ».

Questo Ministero, con circolare dell'8 febbraio 1962, n. 50400, diramata ai dipendenti uffici, ha precisato in proposito che il limite di popolazione di 20 mila abitanti deve intendersi riferito non solo ai comuni inclusi nei comprensori di bonifica montana, ma a tutti i comuni presi in considerazione dalla legge del 1961, n. 526, surrisposta e cioè ai comuni classificati montani, ai comuni interclusi tra questi, ed ai comuni compresi nei comprensori di bonifica montana.

La predetta interpretazione è stata condivisa dallo stesso Comitato dei ministri per il mezzogiorno che, rivedendo il proprio punto di vista, ha concordato, con nota del 2 febbraio 1962, n. 943, con le considerazioni su esposte e con le conseguenti direttive impartite da questo Ministero, ed ha espresso il proprio avviso favorevole alla diramazione della circolare sopraccitata.

Manca, pertanto, la possibilità di considerare come località economicamente depressa il territorio del comune di Fabriano, dato che la popolazione di tale comune supera i 20 mila abitanti.

Il Ministro: TRABUCCHI.

ORLANDI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se ritenga legittimo, nella vendita di prodotti confezionati, con particolare riguardo ad articoli di largo consumo come le pasti alimentari, il ricorso a sistemi di misura inglesi per indicare il peso del contenuto degli involucri; e per conoscere se, partendo dal presupposto che l'uso di sistemi di misure diverse da quello decimale è tale da ingenerare confusioni nei consumatori che sono, ad esempio, portati ad equiparare una confezione del peso di una libbra ad una confezione di 500 grammi e finisce col tradursi in una forma di illegittima concorrenza, ritenga necessario rendere obbligatorio il ricorso al sistema decimale per qualsiasi indicazione del peso del prodotto contenuto negli involucri messi in vendita.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere di fronte al ricorso, talvolta praticato, di indicare il peso lordo e non quello netto del prodotto messo in vendita, se il ministro intenda impartire disposizioni perché l'indicazione del peso indicato nelle confezioni messe in vendita si riferisca sempre ed esclusivamente al peso netto. (21575).

RISPOSTA. — La vigente legislazione non prevede un divieto specifico per la vendita di prodotti confezionati che non rechino l'indicazione sull'involucro del peso del contenuto secondo il sistema metrico decimale.

Vi sono soltanto alcune disposizioni particolari, quale l'articolo 1 del regio decreto-legge 30 novembre 1924, n. 2035, e l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 567, che stabiliscono l'obbligo di apporre sui recipienti, carte, tele o involucri contenenti, rispettivamente, conserve alimentari vegetali ed estratti alimentari e prodotti affini il peso del contenuto determinato in grammi.

Esiste, tuttavia, un disegno di legge predisposto da questa amministrazione, attualmente all'esame del Senato (atto Senato n. 1514), concernente norme sul servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, il quale all'articolo 9 prescrive, tra l'altro, che per le merci poste in vendita in involucri confezionati o in recipienti chiusi per quantità determinate, tali quantità debbano essere espresse in unità del sistema metrico decimale. Nello stesso articolo è, inoltre, previsto che, per esigenze di commercio con l'estero, è consentita l'indicazione del ragguaglio in unità di altri sistemi di misure.

Il Ministro: COLOMBO.

PAOLUCCI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere, anche in riferimento all'interrogazione n. 17666 (allegato alla seduta del 5 giugno 1962), e diretta a conoscere se, come e quando sarebbe stato risolto l'annoso problema dello spostamento degli impianti ferroviari di Pescara, nonché alla risposta dello stesso ministro (seduta della Camera, 25 maggio 1961), che la sistemazione della stazione di Pescara era oggetto di uno specifico provvedimento della competenza congiunta del Ministero dei trasporti e di quello dei lavori pubblici, per la evidente connessione con l'aspetto urbanistico del problema che impone l'osservanza del piano regolatore della città, quando tale specifico provvedimento sarà adottato. (21704).

RISPOSTA. — Il progetto per la nuova sistemazione degli impianti ferroviari di Pescara, nel suo complesso ferroviario-urbanistico, è stato approvato in linea tecnica dalle ferrovie dello Stato.

Per quanto concerne, invece, la realizzazione del provvedimento, che richiederà una spesa valutata dell'ordine di 15 miliardi di lire, l'inizio dei lavori è subordinato allo

stanziamiento, da parte dei lavori pubblici o della Cassa per il mezzogiorno o di altri enti competenti, dei fondi occorrenti per l'esecuzione di tutte le opere non conseguenti a precise e strette necessità ferroviarie, contemplate dal piano di sistemazione di che trattasi.

Il Ministro: MATTARELLA.

PAPA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se creda di intervenire presso gli organi centrali e periferici delle amministrazioni e degli enti statali e parastatali perché, per le proprie forniture e lavori, avviino trattative ed indicano gare, e, a parità di condizioni e di prezzo affidino le loro commesse, segnatamente per quanto riguarda approvvigionamenti di stampati ed esecuzioni di lavori tipografici, anche alle industrie del Sannio.

La richiesta trova giustificazione nella pesante situazione creatasi per le industrie della città di Benevento, le quali si trovano ad operare, per note vicende e per vecchie e recenti calamità, in un ambiente ad economia gravemente depressa; per cui la necessità di un assorbimento della produzione di tali industrie, per non farle scomparire del tutto. (20819).

RISPOSTA. — La legge 6 ottobre 1950, n. 835, che prevede la « riserva del quinto » delle forniture di Stato a favore delle aziende industriali e artigiane del Mezzogiorno, opera globalmente nei confronti delle predette aziende: le singole regioni, pertanto, non possono attendersi una uguale partecipazione ai benefici derivanti dall'applicazione della legge in parola; né, d'altra parte, può effettuarsi una ripartizione delle commesse per provincia.

Conseguentemente — pur tenendo conto della particolare situazione della provincia di Benevento — un intervento del genere di quello suggerito, non appare possibile soprattutto perché costituirebbe un precedente, che potrebbe essere invocato anche in favore di altre zone.

Si assicura, comunque, che questo Ministero segue con particolare attenzione l'applicazione della predetta legge e vigila costantemente affinché le relative disposizioni vengano pienamente osservate.

Il Ministro: COLOMBO.

PAVAN. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere il motivo per cui l'ente provinciale della liberazione della Marca

trevigiana, ente preposto alla costruzione di abitazioni popolari in Treviso, non dà corso all'applicazione della legge relativa al riscatto da parte degli inquilini assegnatari, accampando la giustificazione del non ancora avvenuto collaudo delle costruzioni; e se lo stesso ministro si proponga di intervenire convenientemente, dato che sono già trascorsi ben 11 anni dall'erezione dei fabbricati in parola. (21459).

RISPOSTA. — La cessione in proprietà degli alloggi per senza tetto, costruiti in Treviso dall'ente provinciale della liberazione della Marca trevigiana, mediante concessione di questo Ministero, potrà aver luogo, in applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, allorquando l'I.A.C.P. di Treviso avrà conseguito la consegna degli alloggi stessi da parte di detto ente concessionario e sarà stato effettuato il relativo collaudo in corso di espletamento.

Pertanto è stato interessato il suindicato istituto affinché affretti, per quanto possibile, le operazioni con l'ente concessionario per il trapasso della gestione degli alloggi in parola.

Il Ministro: SULLO.

PELLEGRINO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere quale sia il suo pensiero sulle proposte che il presidente dell'associazione degli industriali di Trapani, Amodeo, gli ebbe a fare alcuni mesi fa per un piano organico di sviluppo industriale di quella provincia. (13038).

RISPOSTA. — Un « piano di sviluppo industriale della provincia di Trapani » è stato approntato a cura della locale camera di commercio, industria ed agricoltura e, con decreto assessoriale del 25 ottobre 1960, n. 1298/D, è stato approvato il relativo piano per la costruzione della zona industriale, secondo il progetto esecutivo redatto dall'ingegner Bartolomeo Poma.

Il Ministro: COLOMBO.

PELLEGRINO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e della marina mercantile.* — Per sapere a che punto siano le ricerche nello stagnone di Marsala (Trapani) da parte del centro sperimentale della pesca e dei prodotti del mare di Messina, per la sua industrializzazione, e quali siano a tal proposito gli intendimenti del Governo. (19298).

RISPOSTA. — L'Istituto talassografico di Messina ha comunicato al Ministero della marina mercantile che gli studi effettuati a suo tempo nello stagnone di Marsala, ai fini di saggiare la possibilità di un incremento della produttività dello stesso, non sono stati completati per mancanza di mezzi e di fondi per le ricerche.

Si soggiunge che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha fatto presente al riguardo che al predetto istituto viene assegnato un contributo annuo di 10 milioni di lire, tratto dall'apposito capitolo di bilancio per i servizi della pesca; e che, data la modesta entità della somma stanziata in tale capitolo, non è possibile aumentare l'importo del contributo medesimo.

Per altro, poiché gli studi sullo stagnone di Marsala interessano in modo particolare la regione siciliana, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha prospettato al citato istituto talassografico di Messina l'opportunità di chiedere alla regione stessa un contributo per la prosecuzione degli studi di cui trattasi.

Il Ministro dell'industria e del commercio: COLOMBO.

PELLEGRINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se ritenga maturo il tempo per provvedere alla demolizione del carcere Ucciardone di Palermo, alla valorizzazione dell'area risultante e alla costruzione di un nuovo carcere. (20421).

RISPOSTA. — Nel 1950 fu, con le competenti autorità comunali, esaminata la possibilità di avvalersi della legge 6 luglio 1956, n. 696, concernente la vendita e la permuta dei beni immobili destinati a stabilimenti carcerari, al fine di realizzare, in Palermo, la costruzione del nuovo carcere in zona periferica della città. Il problema non ebbe neppure un principio di soluzione in quanto le autorità comunali espressero il parere che l'area dell'Ucciardone, la quale è di circa sei ettari, avesse un valore molto limitato e comunque del tutto insufficiente a coprire la spesa occorrente per la costruzione del nuovo carcere.

D'altra parte la legge citata consente la vendita o la permuta solo nei confronti delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici.

Va tuttavia rilevato che nel carcere di Palermo sono stati eseguiti, specie in questi ultimi anni, sia a cura del genio civile, sia di questa amministrazione, lavori di rile-

vante entità, quali, tra l'altro, l'installazione degli impianti igienici, la costruzione dell'infermeria, l'ampliamento della caserma degli agenti, con un radicale miglioramento delle condizioni generali.

Comunque il problema sollevato è tenuto presente dal Ministero per ogni possibile favorevole soluzione.

Il Ministro: Bosco.

PELLEGRINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia* — Per sapere se sia vero che negli istituti di vendita giudiziaria di Palermo e Trapani si sarebbero verificate gravissime irregolarità, sfuggendo alla vigilanza delle autorità competenti;

se ritenga d'intervenire per eliminare ogni illecito, colpendo i responsabili. (21423).

PELLEGRINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia* — Per sapere se sia vero che è stata disposta un'inchiesta sugli istituti di vendita giudiziaria di Palermo e Trapani, dove esisterebbe gravi irregolarità ed illeciti penali;

se le risultanze dell'inchiesta siano state passate ai competenti procuratori della Repubblica per il corso della giustizia. (21632).

RISPOSTA. — Dalla procura della Repubblica di Palermo è stato iniziato procedimento penale a carico di Andrea e Francesco Pace, concessionari dell'istituto di vendite giudiziarie pel distretto di Palermo, in ordine al delitto di malversazione, per essersi appropriati di somme riscosse nel servizio loro affidato, e che gli stessi sono stati tratti in arresto, in seguito ad ordine di cattura del 15 gennaio 1962.

Inoltre, in sede amministrativa, dopo la contestazione degli addebiti, è stato disposto, con decreto ministeriale del 9 marzo 1962, la revoca della concessione, nei confronti dei predetti fratelli Pace, in applicazione dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto ministeriale 20 giugno 1960.

Il Ministro: Bosco.

PELLEGRINO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di disagio, delle imprese artigiane, provocato dal provvedimento 29 agosto 1961, n. 941, con il quale il C.I.P. ha adottato una nuova disciplina tariffaria dell'energia elettrica basata sul sistema delle tariffe binomie, per cui gli artigiani che dispongono di notevole potenza installata, anche se l'utilizzano poco, sono costretti a pa-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

gare un fisso mensile elevatissimo perché è equiparato alla potenza impegnata anche se non consumata; se ritenga di intervenire perché il C.I.P. modifichi il provvedimento del 1961, n. 941, nel senso di consentire alle utenze artigiane con potenza impegnata fino a 15 chilowatt di potere usufruire del tipo di tariffa a consumo libero. (22244).

RISPOSTA. — Il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi del 29 agosto 1961, n. 941, concernente l'unificazione delle tariffe elettriche in tutto il territorio nazionale, ha comportato, per alcune categorie di utenze, degli aumenti rispetto alla precedente situazione tariffaria, e ciò in conseguenza del fatto che le tariffe unificate, giusta le direttive parlamentari, corrispondono al livello medio nazionale degli introiti conseguiti nel 1959 dalle imprese elettriche in ogni settore di utenza, per prezzi più sovrapprezzi in atto al 31 agosto 1961.

Va per altro rilevato che detto provvedimento ha comportato per l'utenza artigiana una serie di vantaggi che è possibile acquisire solo in base ad una oculata scelta tariffaria.

Infatti è stata estesa la precedente tariffa a consumo libero per piccoli usi industriali da 4 a 5 chilowatt e quella binomia per utilizzazione ridotta da 10 a 20 chilowatt, aumentandone il campo di convenienza. Tali tariffe risultano molto utili per gli utenti a bassi consumi di energia per unità di potenza impegnata specie per gli utenti da 10 a 20 chilowatt, che in base alle preesistenti norme erano costretti a scegliere la tariffa binomia per utilizzazione normale. Tuttavia si è potuto rilevare che non tutti gli utenti sono in grado di scegliere la tariffa più adatta ai rispettivi consumi, e pertanto, si è resa necessaria una efficace opera di assistenza agli utenti, al che si è provveduto attraverso opportune istruzioni date dalla segreteria del C.I.P. agli uffici provinciali per le tariffe elettriche, istituiti da tempo presso le camere di commercio in ogni provincia, allo scopo di assistere gli utenti nei loro rapporti con le aziende elettriche.

In molti casi trattasi di utenti che hanno impegni di potenza sproporzionati ai loro bisogni, per i quali si rende necessario un ridimensionamento dell'impegno contrattuale ed una opportuna scelta della tariffa più adatta. Per consentire ciò, con altro recente provvedimento C.I.P. è stato prorogato al 30 giugno 1962 il termine, prima previsto al 28 febbraio 1962, entro il quale gli utenti possono

esercitare la facoltà di scelta della tariffa della potenza più conveniente, confermandosene l'obbligo per le aziende elettriche di effettuare i conseguenti conguagli sugli addebiti già emessi, con effetto retroattivo al 1° settembre 1961.

È stato per altro rilevato, da indagini eseguite dalla segreteria del C.I.P., che per parecchi utenti artigiani che utilizzano saldatrici elettriche e che anteriormente al ripetuto provvedimento n. 941 avevano fornito con contratti a consumo libero per potenze superiori a 5 chilowatt, il passaggio da tale struttura a quella unificata binomia dato che sono previste tariffe unificate a consumo libero soltanto fino a 5 chilowatt ha comportato un aumento di oneri, in buona parte dovuti, come già detto, al fatto che molti utenti dispongono di potenze di gran lunga superiori a quelle effettivamente necessarie alle loro utilizzazioni di energia, per cui la quota fissa della tariffa binomia ha una incidenza notevole.

Per le utilizzazioni del genere sono state tuttavia studiate delle nuove norme che attenuano l'onere degli utenti in detto settore e che saranno sottoposte alle decisioni del Comitato interministeriale prezzi.

Per quanto riguarda le utilizzazioni, in genere, della energia per piccoli usi industriali, è stato già segnalato al C.I.P. l'opportunità di aumentare a 10-15 chilowatt il limite di potenza previsto in 5 chilowatt dalla corrispondente tariffa unificata a consumo libero, in considerazione delle particolari caratteristiche delle utilizzazioni che gli utenti artigiani, fanno dell'energia elettrica.

Tale richiesta sarà sottoposta prossimamente all'esame degli organi consultivi del C.I.P.

Il Ministro: COLOMBO.

PELLEGRINO. — *Ai Ministri della marina mercantile e della sanità.* — Per sapere se sia vero che lo scarico di idrocarburi in mare da parte di navi provoca molti danni alla fauna marittima, alle attrezzature di pesca ed al litorale;

se siano a conoscenza del fatto che il 26 marzo 1962 a Londra avrà luogo una conferenza intergovernativa sul problema e se il Governo italiano si farà rappresentare e quale posizione avrà la nostra delegazione;

se ritengano comunque di mettere a fuoco il problema, adottando provvedimenti che si ritenessero opportuni contro l'inquinamento da idrocarburi. (22316).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

RISPOSTA. — La conferenza indetta dall'*inter-governmental maritime consultative Organisation - I.M.C.O.* — iniziata a Londra il 26 marzo 1962, ed i cui lavori si sono protratti fino al 13 aprile 1962, si è ispirata ai principi già accolti nella convenzione per la prevenzione dell'inquinamento delle acque di mare da idrocarburi, firmata a Londra il 12 maggio 1954; l'obiettivo che essa si è proposta, da realizzare in futuro, è il divieto assoluto dello scarico di idrocarburi in mare.

La nostra delegazione, composta da funzionari ministeriali ed esperti delle categorie maggiormente interessate, ha dato il suo contributo per il raggiungimento di tale finalità con mezzi ragionevoli e di possibile attuazione, tenendo presente il danno che l'inquinamento delle acque marine per lo scarico di idrocarburi arreca alle nostre spiagge e al patrimonio ittico.

Il Ministro della marina mercantile:
MACRELLI.

PEZZINO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se sia informato delle condizioni di inenarrabile miseria fisica nelle quali sono costretti a vivere i 160 ricoverati dell'ospedale geriatrico di Catania, gestito dall'ospedale Garibaldi in località Nesima Superiore e delle intollerabili condizioni igieniche in cui si trovano gli insufficienti, parzialmente non finiti e disattrezzati locali dell'ospedale, malgrado gli eroici sforzi giornalmente sostenuti per fronteggiare la situazione dal personale religioso e laico addetto alla cura dei ricoverati.

L'interrogante chiede in particolare di conoscere se il ministro interessato intenda, previa superiore ispezione volta ad accertare la indescrivibile gravità della situazione, ed eventualmente intervenendo anche con aiuti finanziari, disporre affinché:

1°) vengano aumentate le razioni alimentari che oggi sono insufficienti fino al punto che i ricoverati soffrono materialmente la fame, e venga migliorata la loro qualità, eliminando o riducendo gli alimenti privi o quasi di valore nutritivo e aumentando sensibilmente le razioni di carne, latte, pesce, pane, pasta e frutta;

2°) venga costruito un nuovo ampio reparto, considerato il fatto che oggi i ricoverati sono costretti a vivere pigiati fino a 28 in un solo camerone;

3°) vengano completati i lavori dei locali del reparto uomini, la maggior parte dei quali non sono neanche intonacati;

4°) vengano dotati i reparti di adeguati locali di soggiorno, attualmente insufficienti e privi perfino di sedie;

5°) vengano costruiti alcuni vialetti interni al perimetro coperto dell'ospedale per diminuire la fatica che il personale, costituito in gran parte da donne, deve affrontare molte volte al giorno, e naturalmente anche nelle giornate di gran sole e di pioggia, per spostarsi dal reparto maschile a quello femminile e viceversa, lontanissimi l'uno dall'altro;

6°) venga sistemato a parco e fornito di sedili, cosa possibile con modicissima spesa, l'ampio spazio alberato esistente al centro dell'area coperta dell'istituto, e che attualmente rimane inutilizzato perché praticamente irraggiungibile, per le asperità del terreno da parte dei ricoverati, tutti di età molto avanzata. (19433).

RISPOSTA. — L'istituto esistente in località Nesima Superiore, alla periferia di Catania, è un ospizio per vecchi ed invalidi amministrato dall'ospedale municipale Garibaldi di Catania in base ad obblighi statutari.

In conseguenza dell'accresciuta attività nosocomiale, l'ospizio in questione venne, in prosieguo di tempo, ad occupare addirittura gli scantinati del fabbricato principale del summenzionato ospedale Garibaldi.

In un secondo momento, l'ospizio medesimo venne allogato in cinque padiglioni destinati a divenire ospedale comunale di isolamento, non portato, per altro, a termine per l'insufficienza del finanziamento.

Infatti, dopo sommari lavori di adattamento dei predetti padiglioni e l'impianto di alcuni servizi igienici, il comune di Catania ha trasferito nei locali di Nesima l'intero gruppo dei vecchi ed invalidi dell'ospizio, nell'intento di « migliorare » le loro condizioni igieniche di ricovero, potendo essi disporre, in questi ultimi locali, dell'ampia area scoperta esistente tra i padiglioni e beneficiare di migliore illuminazione e soleggiamento dei locali stessi.

In due padiglioni sono ospitati 64 uomini e negli altri due 108 donne (in totale 177 ricoverati); un padiglione è rimasto riservato alla portineria ed agli uffici.

I vari padiglioni distano un centinaio di metri l'uno dall'altro e sono collegati mediante strade interne in buone condizioni; al di fuori di dette strade il terreno non è percorribile perché in gran parte ancora allo stato originario di roccia lavica.

Nei predetti locali si verificano effettivamente alcuni inconvenienti, dovuti al fatto che i quattro padiglioni devono ancora essere definitivamente adattati alla funzione del ricovero.

Per quanto concerne l'alimentazione, in un primo tempo, dopo il trasferimento dell'ospizio dei locali di Nesima, si è verificato un peggioramento nella razione assegnata ai ricoverati.

Successivamente la situazione è stata normalizzata con l'adozione della nuova tabella dietetica appositamente studiata e proposta dal direttore sanitario, e pertanto l'inconveniente lamentato è stato del tutto eliminato, con piena soddisfazione dei ricoverati.

Ciò premesso, si fa presente che l'amministrazione comunale di Catania, ha predisposto un apposito progetto di massima per l'adattamento e sistemazione dei padiglioni esistenti, nonché per il completamento dell'istituto mediante la costruzione di altri padiglioni e di un vero e proprio reparto ospedaliero di geriatria.

In atto è già stato presentato alla regione, per l'approvazione ed il finanziamento, il progetto esecutivo per la costruzione di un nuovo padiglione destinato al ricovero di vecchi a pagamento.

Inoltre l'amministrazione non appena potrà disporre delle somme allo scopo occorrenti, provvederà alla rifinitura dell'unico padiglione ancora allo stato rustico.

Il comune di Catania è stato per altro invitato ad adottare gli opportuni provvedimenti diretti a migliorare adeguatamente le condizioni di ricovero dell'ospizio in questione.

Per quanto attiene all'invocato intervento finanziario da parte di questo Ministero si fa rilevare:

a) per la costruzione ed il completamento dei manufatti non è possibile erogare contributi di sorta in quanto il bilancio dell'amministrazione sanitaria non reca stanziamenti per costruzioni edilizie;

b) su richiesta dell'amministrazione interessata, sarà esaminata la possibilità di intervenire mediante contributi finanziari volti all'acquisto di attrezzature tecniche e strumentarie.

Il Ministro: JERVOLINO.

PIERACCINI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere, in relazione al notevole incremento delle entrate della R.A.I.-TV verificatosi in conseguenza del notevole aumento del numero degli abbonati alla TV e all'incremento dei proventi

della pubblicità, cui non corrisponde un proporzionale aumento delle spese, se intenda promuovere al più presto le misure necessarie per rendere possibile una congrua riduzione del canone TV del prossimo anno (19080).

RISPOSTA. — Premesso che il criterio di determinare la misura del canone di abbonamento alla televisione in relazione all'incremento dell'utenza è stato sempre seguito fino ad ora, tanto che ad una prima riduzione del canone stesso (al netto della tassa di concessione governativa) da lire 15 mila a lire 14 mila, operata con decorrenza dal 1° gennaio 1957, hanno fatto seguito una seconda riduzione, da lire 14 mila a lire 12 mila a decorrenza dal 1° gennaio 1959 ad una terza da lire 12 mila a lire 10 mila dal 1° gennaio 1961, va rilevato, su conforme parere del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che al momento attuale non sussistono le condizioni per far luogo ad una ulteriore diminuzione del canone anzidetto.

Se è vero, infatti, che durante il decorso anno 1961-62 si è registrato un notevole incremento delle entrate della concessionaria, è per altro da considerare che, proprio in previsione di tali maggiori entrate, il Comitato interministeriale dei prezzi ha deliberato l'accennata recente riduzione di canone di lire 2 mila.

Precisamente in sede C.I.P. fu previsto un aumento del numero degli utenti della radio e della televisione, comportante una maggiore entrata di 5.100 milioni di lire, ed in contrapposto fu valutato in lire 3.800 milioni il minore introito conseguente alla riduzione di lire 2 mila del canone di abbonamento televisivo.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha, inoltre, fatto presente che il bilancio della R.A.I.-TV doveva, nell'esercizio 1961, sopportare un aggravio di spese, previsto nella misura di lire 2.200 milioni e dovuto in gran parte agli oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo di lavoro del dipendente personale, dall'esercizio del secondo canale e del secondo programma TV, oltre che dall'espansione della normale attività.

Ed è appunto per far fronte a tali maggiori oneri che la concessionaria ha dovuto ritoccare le tariffe della pubblicità televisiva, procedendo contemporaneamente, con moderazione, all'ampliamento dei tempi della pubblicità stessa.

Può essere utile ricordare che il canone attualmente richiesto agli abbonati alla televisione risulta fra i più economici di Europa, per quanto un raffronto in tale materia non i presenti agevole, dovendosi ovviamente considerare le profonde diversità delle caratteristiche del servizio nei vari paesi e, in particolare, per quanto riguarda l'Italia, l'onerosità della distribuzione in relazione alla particolare configurazione orografica del nostro paese.

Al netto della tassa di concessione governativa, il canone televisivo che si paga in Italia è infatti pari a quello che si paga in Francia (lire 10.675), ed è inferiore a quello che si paga nella repubblica federale tedesca (lire 12.515), mentre risulta superiore soltanto al canone praticato in Gran Bretagna (lire 5.240), ove per altro gli abbonati ammontano ad oltre 10 milioni, contro i due milioni e mezzo attualmente registrati in Italia.

Si assicura, comunque, che la gestione R.A.I.-TV. continuerà ad essere attentamente seguita dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dalle altre amministrazioni interessate, per la parte di rispettiva competenza, anche al fine di controllare l'adeguamento delle spese agli introiti e, quindi, la possibilità di apportare ulteriori riduzioni al canone di abbonamento TV.

Il Ministro: COLOMBO.

PIERACCINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se, visto l'esito negativo della seduta d'asta del 12 novembre 1961 a Roma, per la vendita dei francobolli fuori corso, intenda rivedere tutta la questione del « blocco ministeriale », provvedendo all'incenerimento delle giacenze e preparando un serio piano di costruzione delle case per i posteografonici, non escludendo eventualmente la emissione di nuove serie di francobolli, autorizzate a tale scopo. (21280).

RISPOSTA. — La vendita di una parte dei francobolli fuori corso esistenti al 1° marzo 1954 è stata decisa, dopo approfondito esame del problema nei suoi vari aspetti e dopo aver sentito il parere del consiglio di amministrazione delle poste e telegrafi, dell'Avvocatura generale dello Stato e di apposite commissioni composte di funzionari altamente qualificati anche di altre amministrazioni dello Stato, e dovrà essere effettuata in 148 lotti.

Tale determinazione, pienamente legittima sotto tutti gli aspetti, è stata adottata nel preminente interesse dello Stato e nella certezza che essa non provocherà alcun turbamento, né genererà sfiducia sul mercato filatelico italiano.

La vendita stessa è appena iniziata, per cui è prematuro fare previsioni negative sulla base dell'esito delle prime due gare svoltesi nel mese di dicembre e andate deserte. Infatti gli esperimenti d'asta che hanno avuto luogo successivamente (13 febbraio 1962) per altri due lotti si sono conclusi con l'aggiudicazione di uno di essi.

È poi da tenere presente che per i tre lotti rimasti invenduti le relative gare non sono andate deserte per mancata partecipazione di concorrenti, bensì solo perché le offerte presentate non hanno raggiunto il prezzo minimo fissato dall'amministrazione nella busta segreta.

E ciò nonostante tutte le ingiuste polemiche sollevate da commercianti del ramo filatelico che, anche a mezzo di una campagna di stampa, hanno cercato di avversare in ogni modo l'operazione.

Gli esperimenti di gare quindi dovranno continuare giusto parere recentemente espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e telegrafi il quale ha ribadito all'unanimità sia la decisione di vendere a mezzo di asta i vari lotti, sia di incenerire la percentuale già stabilita delle giacenze.

Per quanto concerne il piano di costruzione di alloggi economici per il personale, si fa presente che sono in corso studi per il relativo finanziamento.

A parziale copertura delle spese richieste dal piano anzidetto è intendimento di questo Ministero di destinare il ricavato di tale vendita.

Comunque su tutto il problema dovrà in definitiva pronunciarsi il Parlamento, allorché sarà ad esso sottoposto il relativo disegno di legge.

La proposta formulata dall'interrogante, di emettere cioè nuove serie di francobolli da destinare al predetto finanziamento, non può essere accolta in quanto il ricavato della vendita delle carte valori tanto ordinarie che celebrative o commemorative costituisce la fonte normale dei servizi d'istituto dell'amministrazione posteografonica.

Né potrebbe giovare allo scopo un provvedimento legislativo inteso a devolvere al finanziamento del piano degli alloggi economici quella parte d'introito derivante dalla vendita dei francobolli ad esclusivo scopo fi-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

latelico, in quanto dai dati raccolti risulta che per un francobollo da lire 30 (importo corrispondente all'affrancatura di una lettera ordinaria), il gettito medio della vendita per filatelia è di poche decine di milioni.

Da ciò è facile rilevare la non rispondenza della proposta al fine cui mira, dato che non è possibile la emissione di tante serie di francobolli quante ne occorrerebbero per il finanziamento del suddetto piano.

Il Ministro: SPALLINO.

PINNA, BERLINGUER E CONCAS. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere quale attuazione abbia avuto il piano di investimenti programmato dall'A.M.M.I. per il 1961 (per 825 milioni di lire) e quali siano i tempi previsti per l'attuazione del programma per il quadriennio 1961-64 specialmente per quanto riguarda l'aumento della capacità di trasformazione in Sardegna dei minerali prodotti nell'isola e l'installazione di un impianto per la trasformazione in metallo dei concentrati piombiferi attualmente trasformati presso terzi. (21144).

RISPOSTA. — L'A.M.M.I. ha investito nel 1961 nelle sue attività in Sardegna e nella penisola 900 milioni di lire, di cui 407 milioni per ricerche e grandi preparazioni dei giacimenti e 493 milioni per impianti e meccanizzazione delle miniere. Ha, inoltre, continuato gli studi per la messa a punto delle sue iniziative, soprattutto per quanto concerne la installazione in Sardegna di un impianto metallurgico per la produzione di piombo e zinco, ma non è ancora in grado di indicare i tempi di attuazione.

Il Ministro: COLOMBO.

PINNA, BERLINGUER E CONCAS. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quale sia, nella ripartizione per regioni delle somme stralciate dal piano decennale per la scuola e destinate alla edilizia scolastica, la quota assegnata alla Sardegna. (21993).

RISPOSTA. — Nella ripartizione, per regioni, delle somme stralciate dal piano decennale per la scuola, sono stati sinora assegnati alla Sardegna, per l'edilizia scolastica, contributi sulla spesa di lire 11 miliardi e 600 milioni circa.

Il Ministro: GUI.

PINNA, BERLINGUER E CONCAS. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste* — Per conoscere il programma che, in collaborazione con l'assessorato all'agricoltura della regione sarda, ha predisposto e intende attuare per la lotta biologica contro gli insetti dannosi alle foreste e, in particolare per proteggere le piante da sughero dalla grave infestazione di parassiti, che hanno fatto la loro apparizione in Sardegna e che minacciano di distruggere interi sughereti (22139).

RISPOSTA. — Questo Ministero, d'intesa con i competenti organi della regione sarda ha predisposto, per il corrente anno 1962, un ampio programma di interventi per distruggere i parassiti delle piante.

Tali interventi saranno finanziati con i fondi assegnati alla regione sarda in applicazione della legge 2 giugno 1961, n. 454, concernente il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

In particolare, le colture che verranno interessate con i trattamenti antiparassitari sono: l'olivo, gli agrumi, la barbabietola, il pomodoro, le colture in serra e la quercia da sughero.

Nel settore forestale è stata presa in considerazione la sughera, in quanto è l'unica specie che presenta in Sardegna una rilevante importanza economica ed è soggetta annualmente a seri attacchi parassitari, dovuti prevalentemente alla *lymantria dispar* ed alla *malacosoma neustria* che, di norma, agiscono in concomitanza verso la fine della primavera.

Secondo il ricordato programma verranno trattati complessivamente 4 mila ettari di sughereto opportunamente scelti tra quelli di maggior valore ed in cui l'infezione è in atto.

La lotta biologica contro gli insetti defogliatori della sughera verrà realizzata parallelamente all'intervento repressivo basato sullo spargimento di antiparassitari, attraverso l'utilizzazione dei *virus* e l'impiego della formica rufa.

Per lo studio e la diffusione dei *virus* epidemici l'osservatorio fitopatologico per la Sardegna curerà la raccolta e la riproduzione dei *virus* capaci di provocare epidemie ai danni dei due richiamati lepidotteri parassiti della sughera.

Per l'acclimatazione della formica rufa, fin dall'anno 1961, la stazione sperimentale del sughero di Tempio ha condotto studi favorevoli e, se i buoni risultati finora ottenuti saranno ulteriormente confermati, si darà

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

all'utile imenottero la massima diffusione in tutta la Sardegna, iniziando dalle sugherete ubicate ad altitudini più elevate che meglio riproducono le condizioni climatiche delle regioni alpine di cui è originaria.

Con l'attuazione di tali iniziative, si ha ragione di ritenere che la diffusione dei parassiti della sughera sarà validamente contrastata.

Il Ministro: RUMOR.

POLANO, LACONI E PIRASTU. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se sia intervenuto, o se intenda intervenire presso l'ispettorato del lavoro e l'ufficio provinciale del lavoro di Cagliari:

1°) perché vengano accertate — con una rigorosa inchiesta — le cause del continuo aumento degli infortuni nelle miniere della provincia di Cagliari, giacché dal gennaio al marzo del 1962 si sono verificati 742 infortuni, mentre nello stesso periodo dello scorso anno 1961 se ne erano verificati 647, ed ancora in questi giorni nella miniera di Monte Agruxau, del gruppo A.M.M.I. a partecipazione statale, una grossa frana ha sepolto un operaio;

2°) perché vengano attentamente studiati ed introdotti nelle miniere sarde metodi e ritmi di lavoro, che diano serie garanzie per la sicurezza dei lavoratori, così come questi reclamano, proclamando per il 16 ottobre in tutte le miniere della Sardegna uno sciopero di un'ora per protestare contro l'allarmante situazione attuale di continuo aumento degli infortuni e per reclamare misure adeguate da parte degli organi preposti alla sorveglianza del lavoro nelle miniere e da parte delle aziende minerarie. (20191).

RISPOSTA. — Dai dati in possesso dell'ufficio minerario distrettuale di Iglesias a seguito delle denunce presentate, risulta che gli infortuni verificatisi nelle miniere sarde nel periodo indicato nella interrogazione sono i seguenti:

primo trimestre 1960: infortuni 851, di cui 2 mortali, 6 gravi, periodo di guaribilità superiore a 30 giorni e 843 leggeri (guaribili in meno di 30 giorni);

primo trimestre 1961: infortuni 787, di cui 2 mortali, 9 gravi e 776 leggeri.

Nei due periodi la media degli operai presenti è stata rispettivamente di 10.026 e di 10.038 unità.

Occorre notare che il numero totale degli infortuni occorsi nei periodi sopra indi-

cati è indice di una netta diminuzione nelle frequenze dei casi, essendo rimasto pressoché stazionaria l'entità delle maestranze impiegate nel settore.

Per quanto attiene all'infortunio mortale verificatosi nella miniera di monte Agruxau, il predetto ufficio ha fatto presente che dalle indagini esperite l'evento non è stato imputato a deficiente condotta dei lavori e che il precedente infortunio grave, ma non mortale, verificatosi all'interno della miniera stessa risale ad oltre dieci anni addietro.

L'evolversi della situazione infortunistica, sia in Sardegna, sia nelle altre zone minerarie della penisola, è seguita da questo Ministero con la massima attenzione. Gli uffici dipendenti sono di continuo stimolati alla più rigida applicazione delle norme di polizia mineraria e in effetti la mole del lavoro da essi svolto dopo l'emanazione delle nuove norme di sicurezza si è notevolmente accresciuta.

Circa il problema dei ritmi di lavoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha fatto presente che occorre distinguere fra le miniere di carbone e quelle di piombo e zinco.

In queste ultime, per le quali soprattutto si pone la questione dei ritmi di lavoro, i cottimi sono determinati secondo un metodo, analogo al classico sistema *Bedaux*, fondato sullo studio, da parte dell'azienda, per ciascuno dei vari lavori svolti, dei tempi medi delle singole operazioni che compongono il lavoro stesso. Sommando tali frazioni di tempo si ottiene il tempo medio — reputato necessario e sufficiente per una determinata attività — da porre a base per la retribuzione.

La valutazione dei tempi suddetti naturalmente risulta strettamente connessa al criterio soggettivo del fiduciario della impresa che la esegue.

Risulta che il predetto sistema ha dato luogo ad alcune critiche, che per altro non hanno sinora determinato decise iniziative sindacali.

Nelle miniere di carbone, invece, il cottimo viene calcolato in base a tariffe relative a: 1°) coltivazioni a fronte lunga e a fronte corta; 2°) tracciamenti in carbone ed in sterile; 3°) armamento e disarmo, in avanzamento, in coltivazione, di manutenzione. Ad ogni operaio partecipante al cottimo viene garantito il minimo di cottimo ed in più un premio fisso che è collegato al rendimento degli operai, a seconda che superi o rimanga al disotto di un certo livello di rendimento.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

La struttura della retribuzione è integrata da un premio di risultato fine mese, il quale tiene conto del risultato mensile del lavoro prodotto da ogni singolo operaio alle fronti.

Tanto premesso, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha fatto presente che la legislazione vigente rinvia, per la determinazione dei cottimi, ai contratti collettivi, limitandosi a stabilire che i salari ad incentivo per i lavori in sotterraneo devono essere determinati in modo da impedire che lo sforzo per conseguire eventuali miglioramenti sia tale da indurre il lavoratore a non tenere nel massimo conto le esigenze della sicurezza collettiva ed individuale (articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128). Pertanto, la revisione degli accordi, al fine di aggiornare gli attuali sistemi di retribuzione ed i conseguenti ritmi di lavoro, dovrebbe essere promossa dalle competenti organizzazioni sindacali.

Il Ministro dell'industria e del commercio: COLOMBO.

POLANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga di esaminare l'opportunità di istituire un istituto magistrale di Stato ad Oristano (Cagliari) — in considerazione del già rilevante numero di studenti desideroso di frequentare gli studi magistrali — a condizioni accessibili anche alle famiglie meno abbienti e di limitata disponibilità, mentre attualmente nella detta città esistono solo due istituti magistrali privati: l'istituto magistrale privato-parificato Ugo Foscolo e l'istituto magistrale delle suore Giuseppine, per frequentare i quali gli studenti devono pagare rette mensili non a tutti accessibili, e dove lo stesso insegnamento è scadente, essendo spesso affidato ad insegnanti poco qualificati, male remunerati e perfino anche privi di titoli di studio per insegnare.

L'istituzione della scuola magistrale ad Oristano corrisponderebbe così ai propositi enunciati nelle dichiarazioni programmatiche del Governo, laddove si propone « di fornire ai giovani capaci e meritevoli la possibilità di accedere alle scuole secondarie per la loro formazione professionale, e se del caso alle università, provvedere ogni scuola di ogni ordine e grado di insegnanti preparati e degli edifici necessari ». (22524).

RISPOSTA. — Il Ministero, in linea di massima, non ritiene opportuna l'istituzione di nuovi istituti magistrali, atteso che il numero dei diplomati degli istituti magistrali su-

pera notevolmente il fabbisogno di insegnanti nelle scuole elementari.

Per quanto attiene al caso specifico, si rende noto che, a tutto oggi, non è qui pervenuta da parte del comune di Oristano, alcuna istanza, intesa ad ottenere l'istituzione di un istituto magistrale in quel centro per l'anno scolastico 1962-1963.

Agli atti, esiste solo una domanda che risale al 1950, non più rinnovata.

Il Ministro: GUI.

PUCCI ANSELMO E RAFFAELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la giunta provinciale della prefettura di Pisa, nell'approvare la deliberazione del consiglio comunale di San Giuliano Terme (Pisa), relativa alla determinazione dei coefficienti di riduzione sui redditi imponibili di alcune categorie di contribuenti, ai fini dell'applicazione dell'imposta di famiglia, in ordine all'applicazione dell'articolo 18 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, faceva riserva per i redditi dei mezzadri, affermando « non essendo questi previsti nelle categorie, indicate nell'articolo 18 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 »;

per sapere se la interpretazione sopra indicata, data dalla giunta provinciale amministrativa di Pisa all'articolo 18 della legge del 1960, n. 1014, sia condivisa dal ministro; e, nel caso contrario, come è lecito ritenersi, dato che, a giudizio degli interroganti, i redditi dei mezzadri sono da comprendersi fra i redditi di lavoro dipendente, quali iniziative intenda prendere per indurre gli organi preposti alla applicazione della legge del 1960, n. 1014, alla corretta interpretazione della medesima nel rispetto della volontà del legislatore. (22154).

RISPOSTA. — Premesso che la deliberazione del comune di San Giuliano Terme non è pervenuta a questo Ministero, si fa presente che questa amministrazione ha già avuto occasione di soffermarsi sulla questione prospettata, in sede di esame di analogo quesito proposto dalla prefettura di Modena.

In tale occasione è pervenuta alla conclusione che i mezzadri debbano comprendersi nella categoria dei coltivatori diretti accanto ai proprietari ed agli affittuari che coltivano il fondo prevalentemente col lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Pertanto le agevolazioni previste dal secondo comma dell'articolo 18 della citata legge 16 settembre 1960, n. 1014, debbono ritenersi applicabili anche nei confronti dei mezzadri, limitata-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

mente alla parte del reddito riguardante il lavoro manuale.

Non si ravvisa, per altro, la necessità di emanare in proposito apposite istruzioni in quanto, ad eccezione del citato quesito della prefettura di Modena, non sono stati segnalati dubbi in sede di applicazione della norma di cui trattasi.

Il Ministro: TRABUCCHI.

PUCCI ANSELMO E RAFFAELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere la estensione della superficie costituente l'azienda agraria demaniale di Tombolo (Pisa), al netto della superficie concessa all'amministrazione militare statunitense, e a quanto ammonta il reddito netto ottenuto dallo Stato dalla predetta azienda dal 1950 al 1961, distinto anno per anno. (22274).

RISPOSTA. — La tenuta demaniale di Tombolo al netto della parte — ettari 1033 — concessa in uso all'amministrazione militare statunitense, ha un'estensione di ettari 2.163.

L'ammontare del reddito netto ottenuto dallo Stato dalla conduzione della relativa azienda agraria nel periodo dal 1950 al 1961, è il seguente per gli esercizi finanziari:

1949-50	L.	46.619.347,96
1950-51	»	60.642.274,11
1951-52	»	42.486.557,63
1952-53	»	67.921.220
1953-54	»	33.508.832,70
1954-55	»	37.963.941,85
1955-56	»	16.092.995
1956-57	»	27.983.316,50
1957-58	»	35.078.189,28
1958-59	»	39.549.886
1959-60	»	47.645.940,20
1960-61	»	31.618.927,50

Premesso quanto sopra, si fa presente che le entrate dell'azienda sono costituite, per la maggior parte, dalla vendita del prodotto dei boschi (legname in tronchi e pine) e, in minor misura, dalla vendita della produzione cerealicola e foraggiera.

Le differenze di reddito che si riscontrano tra un esercizio e l'altro sono dovute alla vendita, a cicli periodici, del legname boschivo, alla maggiore o minore quantità di legname ricavato dai relativi tagli, all'andamento stagionale della produzione agricola soggetta a forti squilibri anche per le frequenti avversità atmosferiche, nonché alle oscillazioni notevoli dei prezzi di mercato. Nell'esercizio 1952-53 sono stati eseguiti tagli straordinari nei boschi a causa di un

fortunale e per la costruzione di edifici nella zona concessa alle forze militari statunitensi.

Si deve, poi, precisare che l'azienda negli esercizi sopra indicati ha dovuto sostenere rilevanti spese — per un importo di lire 112.392.391 — per la manutenzione straordinaria dei fabbricati della tenuta, gravemente danneggiati dagli eventi bellici e per assicurare a tutte le case coloniche il rifornimento idrico e di energia elettrica. Altre notevoli spese — per un importo di lire 69.871.016 — sono state sostenute per l'acquisto di trattori ed in genere di macchine agricole.

Si può, pertanto, fondatamente prevedere, in un prossimo futuro, un apprezzabile incremento nel reddito dell'azienda in relazione anche alle spese sostenute per l'ammmodernamento delle sue attrezzature.

Il Ministro: TRABUCCHI.

RAUCCI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, delle finanze e dell'agricoltura e foreste.*

— Per conoscere i provvedimenti che intendano adottare a favore della popolazione del comune di Maddaloni (Caserta) colpita dall'alluvione del 7 ottobre 1961 che ha provocato, alle abitazioni, alle masserizie, alle colture agricole danni per 500 milioni di lire.

In particolare l'interrogante desidera conoscere l'intendimento dei ministri competenti in ordine:

a) alla esenzione del pagamento delle imposte e contributi a favore dei contadini colpiti;

b) alla definitiva sistemazione della canalizzazione delle acque piovane e alla difesa dei campi a ridosso del monte dalle frane provocate dalla infiltrazione di acqua;

c) all'accoglimento delle richieste formulate dal comune di Maddaloni relative alla costruzione di 100 abitazioni in applicazione della legge n. 640. (20154).

RISPOSTA. — Il violento nubifragio abbattutosi sulla provincia di Caserta nella prima decade del mese di ottobre 1961, ha interessato il comune di Maddaloni, ove le ingenti ed eccezionali quantità delle precipitazioni inetiche hanno provocato l'allagamento del centro abitato e delle campagne circostanti situate alle falde di alcuni rilievi montuosi.

Questo Ministero, è tempestivamente intervenuto disponendo i necessari lavori di pronto intervento a tutela della pubblica incolumità ai sensi del decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010.

In particolare, sono stati disposti i lavori di: espurgo e di riattivazione dei collettori di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

Sant'Alfonso, Ponte Carolino, Calvarino e Le Case, per un importo complessivo di lire 21.600.000.

Per la riparazione dei danni subiti dalle abitazioni private, nessun intervento si è reso possibile da parte di questo Ministero non ricorrendo gli estremi previsti dal suindicato decreto legislativo.

Poiché i suindicati allagamenti sono da attribuirsi principalmente al dissesto idraulico-forestale dell'intero bacino montano dei monti Tifatini, nel cui comprensorio ricade anche il territorio del comune di Maddaloni, questo Ministero si riserva di provvedere al finanziamento della rilevante spesa occorrente per l'eliminazione dei predetti inconvenienti con i fondi stanziati dalla recente legge 25 gennaio 1962, n. 11, mentre il Ministero dell'agricoltura e delle foreste interverrà, per la parte di competenza, ai sensi della legge 2 giugno 1961, n. 454, concernente il piano quinquennale per lo sviluppo della agricoltura.

Si informa, inoltre, che di recente è stata ultimata in Maddaloni la costruzione, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, di 12 alloggi per lire 18.199.560, e sono stati già assegnati all'U.N.R.R.A.-Casa lire 52 milioni per la costruzione di altri 30 alloggi, il cui progetto è in corso di redazione presso il predetto ente.

La necessità di far fronte all'ulteriore fabbisogno alloggiativo del predetto comune, sarà tenuta presente allorquando, in attuazione di nuove provvidenze legislative, si potrà procedere ad ulteriori interventi nel settore dell'edilizia popolare.

Da parte sua, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha reso noto di avere assegnato all'ufficio del genio civile di Caserta la somma di lire 30 milioni per lavori di manutenzione e ripristino delle canalizzazioni danneggiate nel territorio del comune di Maddaloni in dipendenza della suindicata alluvione.

Inoltre il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha fatto presente che non mancherà di adottare per il comune di Maddaloni quei provvedimenti ai quali è autorizzato dalla legge 21 luglio 1960, n. 739 (sospensione per un anno della riscossione dei contributi unificati), in base alla delimitazione da parte del Ministero delle finanze delle zone danneggiate agli effetti delle agevolazioni tributarie previste dalla citata legge.

Nel contempo il Ministero delle finanze ha invitato l'intendenza di finanza di Caserta a riferire in merito all'entità dei danni prodotti ai possessori di fondi rustici dalla

alluvione di che trattasi, al fine di esaminare se e quali provvedimenti potranno essere adottati in favore dei predetti contribuenti.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: CECCHERINI.

RAUCCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali gli appartamenti I.N.A. di Vitulazio (Caserta), assegnati agli aventi diritto da oltre un anno, non siano stati ancora consegnati;

per conoscere se ritenga di dover intervenire perché si provveda con urgenza a tutti gli adempimenti necessari per la effettiva consegna degli appartamenti agli interessati. (21739).

RISPOSTA. — La gestione I.N.A.-Casa non ha provveduto a consegnare agli aventi diritto gli alloggi I.N.A.-Casa in Vitulazio, in quanto sono tuttora in corso di completamento i lavori di costruzione e la sistemazione esterna dei fabbricati.

La stazione appaltante è stata invitata ad ultimare le opere previste nel più breve tempo possibile ed a trasmettere alla gestione gli atti amministrativi necessari per predisporre i contratti di assegnazione alloggio.

Si assicura, pertanto, che non appena i lavori saranno ultimati si provvederà con la massima urgenza a consegnare gli alloggi ai lavoratori interessati.

Il Ministro: BERTINELLI.

RAUCCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga di dover intervenire perché sia disposta la revoca immediata della decisione adottata dal consiglio di amministrazione del fondo pensioni dei lavoratori addetti ai servizi di trasporti, con la quale, in violazione dell'articolo 5 della legge del 1949, n. 322, veniva disposto un ritardo di 15 giorni nel pagamento degli assegni di pensione creando una situazione di grave disagio per le categorie interessate. (21772).

RISPOSTA. — L'articolo 5 della legge 14 giugno 1949, n. 322, non contiene una norma di carattere tassativo, in quanto stabilisce che le pensioni I.N.P.S. siano pagate « di regola », in rate bimestrali anticipate scadenti il primo giorno dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre di ciascun anno.

Data la formulazione del disposto legislativo, le modifiche alle scadenze previste —

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

che si è reso necessario introdurre per motivi di organizzazione amministrativa — non possono configurarsi come una « violazione » della norma, ma piuttosto come adeguamento della stessa alle esigenze venutesi a creare in prosieguo di tempo.

Infatti, per effetto del continuo incremento del numero dei vitalizzati, non è più stato possibile mettere in pagamento alla stessa data — e cioè al primo giorno del mese — tutte le pensioni, siano esse erogate dallo Stato o dall'I.N.P.S. Pertanto, d'intesa con il Ministero delle poste e telecomunicazioni, la scadenza delle pensioni a carico dell'I.N.P.S. è stata spostata dal giorno 1 al 16 del mese in cui ricorre il pagamento delle rate bimestrali. Si è inoltre, provveduto ad alternare i pagamenti per categorie di pensioni, affinché in ciascun mese solo la metà dei beneficiari si presenti agli sportelli degli uffici postali per riscuotere le proprie spettanze, che per altro non subiscono alcun pregiudizio con il nuovo sistema adottato.

I provvedimenti di cui si è fatto cenno, fra i quali viene ad inquadrarsi anche quello recentemente adottato nei confronti delle rendite a carico del fondo per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, hanno la finalità di ridurre al minimo il disagio dei pensionati, evitando, per quanto possibile, l'affollamento degli uffici pagatori e le lunghe attese da parte dei pensionati stessi.

Il Ministro: BERTINELLI.

RAUCCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i criteri che sono stati seguiti dal provveditorato agli studi di Caserta per la nomina di incaricati all'insegnamento nelle scuole popolari.

In particolare, l'interrogante desidera conoscere se risulti al ministro che il provveditorato di Caserta, in violazione delle disposizioni di cui alla circolare ministeriale del 10 luglio 1950, n. 313, ha conferito l'incarico per l'insegnamento nelle scuole popolari a insegnanti fuori graduatoria, lasciando disoccupati coloro che avevano diritto all'incarico. (22661).

RISPOSTA. — Il provveditore agli studi di Caserta, nel conferimento degli incarichi per l'anno scolastico 1961-62, nella scuola popolare, si è uniformato alle disposizioni contenute nella circolare ministeriale del 10 luglio 1959, n. 7800/14/SP-313, e successive modificazioni.

Risulta, infatti, che egli ha conferito gli incarichi nei corsi popolari statali seguendo strettamente l'ordine di graduatoria.

Per i corsi organizzati dagli enti e finanziati dallo Stato, il provveditore agli studi di Caserta ha provveduto alle nomine secondo le proposte degli enti interessati, comprendendo nelle nomine anche alcuni casi di insegnanti non facenti parte della graduatoria provinciale.

Successivamente, però, lo stesso ufficio ha provveduto alla revoca delle nomine degli insegnanti non compresi nella graduatoria, sostituendoli con maestri che ne facevano regolarmente parte e che, pertanto, avevano titolo al conferimento dell'incarico.

Il Ministro: GUI.

RICCIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se intenda disporre, con urgenza, una migliore e più decorosa sistemazione dell'ufficio postale di Grumo Nevano (Napoli), in considerazione anche delle segnalazioni delle autorità amministrative. (21390).

RISPOSTA. — Allo scopo di dare un'ideale sede all'ufficio postale di Grumo Nevano, a seguito di estese ricerche, è stato recentemente reperito un locale di proprietà privata, costituito da due vani della superficie complessiva di metri quadrati 53, ben areato e illuminato e razionalmente disposto, il quale, dopo la esecuzione, a cura e spese del proprietario, dei necessari lavori di adattamento, risulterà rispondente ai necessari requisiti di idoneità per i servizi postali.

Il trasferimento dell'ufficio nel nuovo locale avverrà, previa stipulazione di un contratto novennale di affitto, presumibilmente nel mese di maggio 1962, a conclusione dei lavori di cui sopra.

Il Ministro: SPALLINO.

RICCIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per chiedere di intervenire con urgenza per la revisione delle tabelle di equo fitto in rapporto ai contratti, stipulati nella provincia di Caserta o poggianti su consuetudine locale, per cui, a parte il canone dovuto per il suolo, il coltivatore viene chiamato a dare 10 litri di olio per due tomoli di ulive, con grave conseguenza pratica che la intera spesa di coltura degli ulivi e della raccolta delle ulive rimane a suo carico; e per chiedere anche se sia riconosciuto il divieto dell'affitto del suolo separato dal soprassuolo. (22249).

RISPOSTA. — Si premette che l'equo canone viene determinato dalle apposite commis-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

sioni tecniche provinciali, in via consuntiva, tenendo conto cioè di tutte le concrete circostanze che, di fatto, influiscono sul livello dei redditi delle imprese agricole.

Per quanto riguarda la consuetudine locale di regolare i particolari rapporti di affitto con la corresponsione di una quota parte di olio proporzionata ad una determinata quantità di olive, sarebbe auspicabile — data la natura dei contratti — che la questione venisse definita con accordi sindacali su scala provinciale tra le categorie interessate, le quali, per altro, hanno paritetica rappresentanza in seno alle commissioni per l'equo canone.

In merito, infine, alla richiesta di vietare la concessione separata del suolo dal soprasuolo, si fa presente che la questione sarà considerata nel quadro generale di riforma della legislazione sui contratti agrari.

Il Ministro: RUMOR.

RICCIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intenda, finalmente, disporre il finanziamento delle opere per il completamento dei lavori di protezione della cattedrale e dei fabbricati esistenti lungo la spiaggia ed il forte Aragonese in Ischia (Napoli), in considerazione del fatto che è urgente intervenire per evitare ulteriori gravi danni anche ad opere d'arte. Il comune ha assunto l'impegno di contribuire nella misura del 25 per cento sulla spesa necessaria di 30 milioni. (22615).

RISPOSTA. — La necessità di provvedere al completamento delle opere di difesa prospiciente la spiaggia aragonese nel comune di Ischia è da tempo nota a questo Ministero, come fu riferito all'interrogante in risposta ad analoga interrogazione.

Purtroppo, però, la necessità di provvedere alla esecuzione ed al completamento di opere della massima urgenza in vari porti nazionali non ha consentito finora di finanziare i suindicati lavori.

Si assicura che i lavori medesimi saranno tenuti presenti nella eventualità che straordinarie assegnazioni di fondi consentano il relativo finanziamento.

Il Ministro: SULLO.

RICCIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per chiedere se intenda disporre che siano riaperti i termini per la discussione delle tabelle di equo canone nella provincia di Caserta, data la necessità urgente di rivedere le tabelle stesse in rapporto ai contratti relativi agli uliveti. (22634).

RISPOSTA. — La Commissione tecnica per l'equo canone della provincia di Caserta, in data 5 dicembre 1961 ha deliberato per l'annata agraria 1960-1961, e dal verbale si rileva che tutti i componenti della commissione hanno approvato l'esposizione fatto dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale, prima di proporre la conferma delle tabelle della precedente annata agraria, aveva affermato che le vicende dell'annata 1960-1961 non avevano influito sul livello dei crediti delle imprese e che, quindi, nessuna variazione era da proporre circa l'entità dei canoni.

Si fa presente, inoltre, che, avverso le determinazioni delle commissioni tecniche, per l'equo canone, la legge 3 giugno 1949, n. 321 prevede che possa essere proposto, da parte dell'ispettorato compartimentale dell'agricoltura ricorso per revisione al Ministero per l'agricoltura entro 15 giorni dalla data di pronuncia.

Nessun ricorso per revisione è stato proposto contro le determinazioni adottate dalla predetta commissione, per cui allo stato attuale, non esistono possibilità di convocare nuovamente la commissione medesima per la eventuale revisione delle tabelle.

Il Ministro: RUMOR.

ROMANO BRUNO. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se il Governo abbia finalmente intenzione di risolvere l'annosa ed assurda situazione dell'acquedotto campano.

L'interrogante fa rilevare che ogni ulteriore indugio nel completamento di un'opera fondamentale, per la quale sono già state spese decine di miliardi, mentre la tragedia della siccità (che colpisce sempre più gravemente la città di Napoli ed un centinaio di comuni del napoletano, e cioè milioni di cittadini), dimostrerebbe soltanto insensibilità sul piano umano ed irresponsabilità sul piano politico e sociale. Tanto più assurda è la situazione, ove si pensi che, mentre manca l'acqua a queste popolazioni, milioni di metri cubi del prezioso elemento, che dovrebbero essere captati secondo i progetti già regolarmente approvati dall'acquedotto campano, si disperdono in mare; e che gli spiccosi piani postumi presentati da gruppi mossi da chiari interessi elettorali, di utilizzazione agricola ed idroelettrica delle acque stesse sui luoghi di origine, si dimostrano del tutto illusori, sia perché in ogni caso resterebbe sempre

larga disponibilità di acqua per l'alimentazione e per l'agricoltura locale per il rifornimento dell'acquedotto campano, sia perché il continuo sorgere di centrali nucleari, di cui una in corso di allestimento al Garigliano, rendono superato il problema per quanto riguarda l'aspetto della utilizzazione idroelettrica.

L'interrogante pertanto chiede che il Governo, superando con un atto di fermezza le egoistiche ed interessate resistenze di cui sopra, voglia disporre senza ulteriori e pericolose attese il completamento delle opere per l'utilizzazione dell'acquedotto. (20043).

RISPOSTA. — Una esauriente risposta alla interrogazione di cui trattasi esige che siano richiamati, sia pur brevemente, e posti in logica e cronologica connessione, tutti i termini della complessa vicenda riguardante la costruzione e l'attivazione dell'acquedotto campano.

Il problema della costruzione di un acquedotto destinato ad assicurare alla città di Napoli l'integrazione del suo fabbisogno idrico e a numerosi comuni delle province di Napoli e di Caserta, ancora del tutto privi di acqua potabile o non sufficientemente approvvigionati, la necessaria dotazione, fu posto, in termini concreti, solo nel 1949, allorché il Ministero dei lavori pubblici predispose un progetto di massima, in base al quale era prevista, per l'alimentazione del costruendo acquedotto, la derivazione di tre metri cubi di acqua al secondo dalle sorgenti del Torano e Maretto, site in provincia di Caserta, e di altrettanto quantitativo di acqua dalle sorgenti del Biferno, ubicate in provincia di Campobasso.

Tale progetto di massima, esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, a sezioni riunite seconda e quarta, fu ritenuto, con voto espresso il 6 agosto 1949, n. 1179, meritevole di approvazione, e pertanto il predetto organo consultivo manifestò l'avviso che, per la concessione dell'acqua necessaria ad alimentare l'acquedotto, fosse da riservare al comune di Napoli, in base all'articolo 51 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, l'utilizzazione delle occorrenti portate, come innanzi indicato previa regolarizzazione della istanza che il comune interessato aveva nel frattempo presentata.

Va notato che, nel formulare tale parere, il Consiglio superiore dei lavori pubblici aveva tenuto presenti i termini di un ac-

cordo, firmato il 29 luglio 1949, tra i rappresentanti molisani e campani, accordo diretto a garantire anche le necessità potabili, irrigue ed industriali della provincia di Campobasso.

Ma la domanda di riserva avanzata, ai fini suddetti, dal comune di Napoli non poté essere presa in considerazione, in quanto non regolarizzata con l'assenso della società dell'acquedotto del Serino, a quel tempo non ancora municipalizzato, che non aveva espresso il necessario consenso e che le proprie opere di adduzione e di distribuzione venissero usate in favore di quei comuni che, a mezzo dell'acquedotto campano, avrebbero ottenuto il necessario incremento della loro quota d'acqua potabile. Inoltre, la domanda di riserva avanzata dal comune di Napoli risultava, altresì, priva della documentazione atta a dimostrare che il comune stesso aveva veste ad agire anche per conto di tutti quegli altri comuni, tra cui quelli della provincia di Caserta, che per la prima volta sarebbero stati forniti di acqua potabile.

Priva di tali elementi, indispensabili per la presa in considerazione della richiesta, risultò anche la successiva istanza che il comune di Napoli ebbe a presentare il 20 ottobre 1950 per ottenere la regolare concessione delle acque in questione.

Per uscire da questa situazione che minacciava di compromettere la soluzione di un annoso problema, che sembrava alfine avviato a soddisfacente soluzione, e ad evitare che venissero ancora una volta deluse le legittime aspettative delle numerose popolazioni interessate, la Cassa per il mezzogiorno, da poco istituita (legge 10 agosto 1950, n. 646) rendeva noto all'amministrazione dei lavori pubblici, con lettera del 10 marzo 1951, l'impegno di costruire a suo totale carico il nuovo acquedotto campano e, pertanto, avvalendosi della disposizione di cui all'articolo 9 della propria legge istitutiva dianzi citata, chiedeva che fosse stabilita, ai sensi del già richiamato articolo 51 del testo unico del 1933 ed in base al sopra accennato parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la riserva sulle acque del Biferno e del Torano-Maretto, occorrenti per l'alimentazione del costruendo acquedotto.

La richiesta avanzata dalla Cassa per il mezzogiorno, la quale per intanto iniziava ad appaltare i primi lotti delle opere, intendeva tradurre in termini concreti il progetto di massima a suo tempo elaborato dal Ministero dei lavori pubblici, uniformandosi altresì alle premesse contenute nell'anzidetto

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Nello stesso anno 1951, in occasione dell'esame di una domanda intesa ad ottenere la derivazione di un certo quantitativo di acqua del Biferno per provvedere all'irrigazione della bassa valle che dal fiume stesso prende il nome, si rilevò che era necessario esaminare le diverse domande sul quadro di un piano di utilizzazioni coordinate.

Conseguentemente, a seguito di parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e di conforme decisione ministeriale, si ritenne opportuno sospendere la regolare istruttoria per la concessione delle acque del Biferno e, in considerato del fatto che la Cassa per il mezzogiorno, chiamata a provvedere al finanziamento della maggior parte delle opere potabili ed irrigue, era la più direttamente competente per l'utilizzazione di dette acque, l'amministrazione dei lavori pubblici decise di affidare alla Cassa medesima lo studio di un piano generale di utilizzazione che tenesse conto dell'interesse generale di tutte le zone e popolazioni interessate, valutando in un quadro d'insieme le esigenze particolari e contemperandole equamente.

La Cassa per il mezzogiorno presentò, nel 1957, lo studio affidatole, contenente l'elaborazione di un programma generale di utilizzazione delle acque del Biferno, nel quale, oltre alla necessità di alimentare l'acquedotto campano, era previsto il contemporaneo più ampio soddisfacimento dei bisogni della regione molisana in una realistica prospettiva delle locali possibilità di sviluppo economico, la cui realizzazione era ed è garantita da un congruo finanziamento (55 miliardi) approvato da questo Comitato.

Nelle more dell'esame di tale piano veniva però presentata dall'amministrazione provinciale di Campobasso, in data 16 settembre 1958, una richiesta intesa ad ottenere la concessione di derivare, raccogliere, regolare ed utilizzare le acque sorgentizie e fluenti del Biferno, a scopo di bonifica, di irrigazione e di forza motrice nel solo territorio molisano.

Contro questa richiesta dell'amministrazione provinciale di Campobasso, la quale — oltretutto — diverge sostanzialmente, sia dal primitivo progetto di massima predisposto dal Ministero dei lavori pubblici, sia dal parere espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, sia, infine, dall'accordo a suo tempo stipulato tra i rappresentanti campani e molisani, la Cassa per il mezzogiorno, in nome del pubblico interesse che essa perse-

gue nel particolare campo di propria competenza, ha presentato formale opposizione.

Nel maggio 1960, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, riunito in assemblea generale, nel riaprire l'istruttoria amministrativa sulle domande di concessione presentate, ha riconosciuto, in via preliminare, che tanto le necessità potabili della Campania, quanto quelle irrigue ed industriali del Molise vanno tenute nella debita considerazione, senza per altro che si possa, almeno per il momento, precisare la ripartizione della intera portata delle acque del Biferno (calcolata in sei metri cubi al secondo) alle diverse utilizzazioni.

Tale ripartizione potrà essere esattamente determinata solo al termine della istruttoria che l'amministrazione dei lavori pubblici sta espletando, secondo la procedura prevista dal già citato testo unico delle leggi sulle acque del 1933, sulle richieste di concessione presentate, come anzidetto, dal comune di Napoli, dall'amministrazione di Campobasso e dalla Cassa per il mezzogiorno (la cui domanda è concorrente con le altre due, ma è sostanzialmente contrastante — come sopra chiarito — solo con quella dell'amministrazione provinciale di Campobasso).

Il procedimento istruttorio in corso di espletamento si presenta estremamente laborioso, in quanto richiede, oltre ai normali adempimenti di carattere amministrativo, un approfondito esame tecnico delle diverse possibili soluzioni di utilizzazione delle acque, in funzione della massima utilità collettiva.

In attesa che il Ministero dei lavori pubblici possa ricavare dalle risultanze istruttorie i necessari elementi di valutazione per quelle determinazioni che il dicastero anzidetto dovrà adottare, dopo il prescritto parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la Cassa per il mezzogiorno non ha mancato di curare — né poteva essere altrimenti — la normale manutenzione delle opere dell'acquedotto campano sin qui costruito, opere il cui stato di conservazione è ottimo, essendo stato garantito, sia dalle anzidette continue cure, sia dal modo quale tali lavori sono stati eseguiti.

Essendo stato, poi, accordata, a fine novembre 1960, alla Cassa per il mezzogiorno l'autorizzazione provvisoria alla captazione delle acque del Torano-Maretto, del Serino e di Santa Maria la Foce, sono in corso i relativi lavori, che saranno ultimati entro il 1962-1963 e che consentiranno di attivare parzialmente le opere sin qui costruite, in pendenza della concessione definitiva e in attesa

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

che si risolve l'annosa vicenda relativa alla utilizzazione delle acque del Biferno.

Per quanto, infine, riguarda il finanziamento dei lavori di costruzione della rete idrica e delle fognature in tutti i comuni che beneficeranno dell'acquedotto campano, s'informa che il Ministero dei lavori pubblici ha già concesso, per il predetto titolo, ai comuni interessati il contributo statale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla complessiva spesa di lire 8.717.517.891, che è stata ripartita come segue:

provincia di Caserta:	
rete idrica e fognature	L. 2.145.000.000
solo rete idrica . . .	» 208.800.000
solo fognature . . .	» 1.327.800.000
	<hr/>
	L. 3.681.600.000
	<hr/>
provincia di Napoli:	
rete idrica e fognature	L. 2.884.900.000
solo rete idrica . . .	» 1.143.324.421
solo fognature . . .	» 1.007.693.470
	<hr/>
	L. 5.035.917.891
	<hr/>

Il Ministro della Cassa per il Mezzogiorno: PASTORE.

ROMANO BRUNO. — *Al Ministro dell'Interno.* — Per conoscere se ritenga profondamente ingiusto che il corpo insegnante degli asili comunali della città di Napoli sia diviso in due gruppi: il primo, che presta la propria opera nelle ore antimeridiane, e che gode di un regolare stipendio tabellare; il secondo, cioè quello delle cosiddette maestre del doposcuola, che presta la propria opera nelle ore pomeridiane e che, pur svolgendo funzioni educative ed assumendosi delicate responsabilità al pari delle maestre del primo gruppo, viene miseramente ricompensato a forfait con sole lire 25 mila mensili senza altri assegni e diritti di alcun genere.

L'interrogante fa, pertanto, rilevare come, a suo avviso, sia assolutamente indispensabile sanare questa inconcepibile sperequazione, che si traduce in una vera e propria speculazione esercitata dalla pubblica amministrazione sul lavoro altrui; ritiene che un simile stato di cose non trovi riscontro in alcuna altra città d'Italia e che si debba, nella attesa di rivedere i relativi organici, provvedere almeno a sanare gli squilibri economici parificando la retribuzione dei due gruppi di

maestre d'asilo; e chiede, infine, di conoscere i motivi per i quali non viene ancora deliberato dall'amministrazione comunale l'assorbimento, nei ruoli, di maestre incaricate del deposito delle ultime 50 graduate dell'apposita graduatoria interna compilata, in base ai titoli, nel 1960; e ciò pur trattandosi di far fronte alle aumentate esigenze di personale in tale settore, e di elementi di provato valore ed in servizio da anni. Tale provvedimento ne seguirebbe analoghi adottati con riferimento alla medesima graduatoria e verrebbe a coronare, oltre che esigenze obiettive dell'amministrazione, la legittima aspettativa di un personale benemerito. (22212).

RISPOSTA. — Il trattamento che il comune di Napoli corrisponde alle insegnanti del « dopo asilo », è inferiore a quello previsto per le maestre d'asilo perché queste ultime prestano servizio antimeridiano per 25 ore settimanali, mentre le « dopo-asiliste » — a prescindere dalla loro diversa posizione giuridica — sono tenute a prestare soltanto 15 ore settimanali di servizio pomeridiano.

Comunque, l'amministrazione, con provvedimento in corso, ha già disposto, a decorrere dal 1° marzo 1962, un aumento di lire 5 mila mensili, sul compenso precedente.

Non è possibile procedere alla nomina, quali maestre di asilo, delle insegnanti del « dopo asilo », comprese nella apposita graduatoria formulata nel 1960, in quanto, per il momento, non vi è disponibilità di posti. Per altro, l'amministrazione ha prorogato, di recente, fino al 30 settembre 1962, la validità della suddetta graduatoria, prevedendo che, a seguito della prossima istituzione di nuove scuole materie, l'aspirazione delle interessate possa essere accolta.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

ROMEO E ANGELINI LUDOVICO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se l'ente riforma di Puglia e Lucania e il consorzio di bonifica della Fossa premurgiana, nell'ambito delle rispettive competenze, ritengano di dover provvedere alla costruzione di una efficiente rete stradale, nonché alla realizzazione degli impianti di illuminazione e di approvvigionamento idrico, nella zona Caccamone nell'agro del comune di Castellaneta (Taranto), ove risiedono numerose famiglie di contadini assegnatari dell'ente riforma.

Gli interroganti chiedono, altresì, di conoscere se i suddetti enti abbiano già elaborato

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

progetti per la realizzazione delle opere richieste e, in caso affermativo, quando intendano attuarli. (21908).

RISPOSTA. — Il territorio del comune di Castellaneta ricade nel comprensorio del consorzio di bonifica della Fossa premurgiana per una estensione di 5.155 ettari, all'estremo sud-est del territorio consortile e la contrada Caccamone è a cavallo del perimetro del comprensorio.

In detta zona, il consorzio ha costruito la strada San Domenico e sta attualmente realizzando, con finanziamenti della Cassa per il mezzogiorno, l'impianto di elettrodotti a carattere agricolo a servizio dei poderi assegnati dalla regione speciale per la riforma fondiaria dell'ente per l'irrigazione in Puglia e Lucania.

Nella contrada Caccamone è prevista anche la costruzione di linee elettriche e sono in corso di esecuzione i lavori relativi alla rete stradale.

In merito all'approvvigionamento idrico si fa presente che la notevole distanza della contrada in parola dalla condotta dell'acquedotto pugliese, vieta di procedere ad eventuali allacciamenti, in quanto la relativa spesa risulterebbe eccessivamente onerosa.

Né può pensarsi di utilizzare la risorsa idrica della zona, rappresentata dalla presenza di falde freatiche superficiali alimentate dalle precipitazioni atmosferiche, attesa la variabilità dell'entità e del livello delle falde stesse.

Aggiungesi, infine, che su 18 case coloniche esistenti nella contrada Caccamone, ben 15 sono i pozzi a cielo aperto costruiti a cura dell'ente stesso, e che nessuna richiesta di opere per approvvigionamento idrico è pervenuta da parte degli assegnatari interessati.

Il Ministro: RUMOR.

RUSSO SALVATORE. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere:

1°) se sia a conoscenza degli infortuni luttuosi e gravi che si sono verificati nella miniera Baccarato (Aidone) nella provincia di Enna in questi ultimi mesi e dei motivi che hanno determinato gli infortuni stessi;

2°) se abbia predisposto interventi rivolti ad ovviare nell'avvenire, a simili sciagure.

L'interrogante fa presente che in detta miniera da 6 mesi a questa parte si è dimessa circa il 70 per cento della manodopera più qualificata per la scarsa osservanza della leg-

ge di polizia mineraria e per un nuovo tipo di coltivazione della miniera, detto a doppio gradino, che, mentre da una parte assicura una maggiore produzione, dall'altra parte produce dei vuoti all'interno della miniera, contribuendo a determinare i crolli, che talvolta si sono verificati.

Perciò si invoca un tempestivo intervento delle autorità, anche per far cessare l'allarme diffuso fra le maestranze. (20115).

RISPOSTA. — L'assessorato per l'industria della regione siciliana, nella competenza del quale rientra la materia, interpellato in ordine a quanto segnalato, ha fatto presente quanto segue: nel gruppo di miniere di zolfo Baccarato Condominio e Baccarato Mazzarino, sono stati registrati, nel periodo 1° gennaio-30 settembre 1961, n. 147 infortuni sul lavoro, tra i quali tre mortali ed uno grave, cioè con prognosi iniziale superiore a 30 giorni. Causa prevalente di tali infortuni è stato il distacco improvviso di roccia; altre cause ricorrenti vanno ricercate nel trasporto e paleggio del minerale, nelle cadute per scivolamento, nel maneggio di utensili durante la perforazione, ecc.

Il numero totale degli infortuni sopra riportato, che comprende tutti quelli per i quali sono considerate prognosi fino a quattro giorni, non si discosta dagli analoghi dati registrati negli anni precedenti e che sono stati nel:

1957, n. 186 di cui 1 mortale;
1958, n. 205 di cui 2 mortali;
1959, n. 201 di cui nessuno mortale;
1960, n. 206 di cui 1 mortale.

A seguito dell'ultimo infortunio grave verificatosi il 4 settembre 1961 e dovuto probabilmente a colpo di tetto, è stato proposto dal distretto minerario di Caltanissetta, dipendente come è noto dal governo regionale, di coltivare con due distinte fette orizzontali quelle stesse parti di giacimento che prima venivano sfruttate con unica passata. La direzione della miniera ha convenuto sulla proposta del distretto e sta dando ad essa pratica attuazione.

Per quanto, infine, attiene al movimento della manodopera il predetto assessorato ha posto in evidenza che, nel periodo considerato, il numero di operai dimessi o licenziati è stato di 136 unità, cui però si è fatto fronte con 131 nuove assunzioni di persone provvisoriamente di analoga qualifica professionale; ed ha espresso l'avviso che tale fluttuazione di manodopera rientri nella nor-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

male situazione delle miniere di zolfo e sia causata essenzialmente dalla emigrazione e dalla naturale sostituzione di elementi divenuti inabili o dimostranti scarso rendimento.

Il Ministro: COLOMBO.

RUSSO SALVATORE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali il maestro Scollo Giuseppe, insegnante di ruolo a Enna, non abbia avuto, come l'anno precedente, l'assegnazione provvisoria in provincia di Catania per congiungersi al proprio coniuge e ai figli, pur essendo il 28° nella graduatoria delle assegnazioni da Enna a Catania e il 77° nella graduatoria generale di Catania.

Risulta all'interrogante che sono stati assegnati da Enna a Catania maestri che occupano sia nell'una che nell'altra graduatoria un posto meno rilevante, come, per citare un esempio, il maestro Di Dio Michele, che nella graduatoria delle assegnazioni da Enna a Catania occupa il 41° posto.

L'interrogante chiede infine di sapere quali criteri siano stati seguiti nelle assegnazioni provinciali del 1961 e se il ministro ritenga necessario dare ordine e regolarità ai trasferimenti, sopprimendo la limitazione del quinto dei posti nei trasferimenti interprovinciali, specie quando si tratta di riunione di coniugi, ed eliminando le assegnazioni provvisorie, che ormai non hanno più ragione di sopravvivere a 16 anni dalla fine della guerra. (21456).

RISPOSTA. — L'insegnante elementare Giuseppe Scollo, con provvedimento adottato dall'assessorato alla pubblica istruzione della regione siciliana, ha ottenuto l'assegnazione provvisoria della provincia di Enna a quella di Catania, per il corrente anno scolastico, ed è stato destinato alla scuola di Palagonia, sede di suo gradimento.

In un primo tempo non fu, invero, possibile al Ministero accogliere l'istanza dell'interessato, dovendo osservarsi l'ordine di graduatoria dei singoli aspiranti. In un secondo tempo, essendo stato autorizzato l'assessorato regionale della pubblica istruzione a disporre l'assegnazione provvisoria di una provincia all'altra della Sicilia per alcuni casi più gravi, anche la posizione dell'insegnante in parola è stata riesaminata dal predetto assessorato e giudicata meritevole di considerazione.

Per quanto concerne la proposta dell'interrogante di sopprimere, dal prossimo anno, le assegnazioni provvisorie, modificando l'at-

tuale sistema dei trasferimenti, si fa presente che la questione è allo studio, in relazione anche al definitivo assetto dello stato giuridico del personale ispettivo, direttivo e docente della scuola elementare.

Il Ministro: GUI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia informato che la strada provinciale n. 7 del Verrino (Campobasso), è stata interrotta dalle frane nel tratto che unisce il comune di Poggio Sannita e la frazione Villacanalè al capoluogo di mandamento, Agnone; se, in conseguenza, abbia impartito le disposizioni del caso perché il traffico su quella importante arteria del Molise venga al più presto ripristinato. (22588).

RISPOSTA. — L'amministrazione provinciale di Campobasso ha già provveduto, mediante passaggio provvisorio, al ripristino del transito pedonale e degli autoveicoli sulla strada provinciale n. 7 del Verrino, che allaccia il comune di Poggio Sannita alla frazione di Villa Canale ed al comune di Agnone.

La riparazione dei danni subiti dalla suindicata strada in dipendenza dei movimenti franosi provocati dalle recenti nevicate e dalle successive piogge, per la quale occorre la spesa di lire 20 milioni, è a carico della predetta amministrazione provinciale.

Il Ministro: SULLO.

SANFILIPPO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se sia a conoscenza dei sistemi non conformi a legge, attuati dalla società di assicurazioni Alleanza securitas esperia, che ricorre a remove e a intralci pesanti per ritardare o non provvedere alla liquidazione dei sinistri; e se ritenga, conseguentemente, di disporre accurate indagini al fine di adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione delle finalità per le quali la società stessa è stata autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa. (21957).

RISPOSTA. — Dagli elementi in possesso di questo Ministero risulta che la società indicata segue nei procedimenti liquidatori dei sinistri i normali criteri tecnico-giuridici adottati nel mercato assicurativo.

Si soggiunge che finora non è pervenuta al riguardo alcuna segnalazione o lamentela da parte degli assicurati.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

Perché, d'altra parte, possa essere considerata la opportunità di un intervento in proposito, è necessario che vengano forniti a questo Ministero precisi dati di fatto.

Il Ministro: COLOMBO.

SANTARELLI ENZO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere l'ammontare delle risorse metanifere dei pozzi di Jesi (Ancona), Fano, Fossombrone (Pesaro e Urbino); quali siano i programmi di ricerche in atto nella stessa zona; quale sia il programma di utilizzazione a scopo industriale, anche mediante costruzione di metanodotti locali, delle notevoli risorse di gas recentemente rinvenute. (19855).

RISPOSTA. — L'« Agip »-mineraria ha individuato a Jesi un giacimento di modesta entità, che consentirà una erogazione giornaliera di circa 10-12 mila metri cubi di metano.

Per la utilizzazione del gas naturale, la metano città ha costruito, nella predetta sede, una rete di distribuzione per forniture di uso domestico; in quel centro è in funzione, altresì, una piccola centrale di compressione del metano per uso autotrazione.

Nella zona di Fossombrone, compresa nel permesso Urbino assegnato all'« Agip »-mineraria, è stata portata a termine nel 1956, con esito negativo, la perforazione del pozzo Fossombrone n. 1; attualmente, è in corso la perforazione del pozzo esplorativo Fossombrone n. 2.

Nella zona di Fano la società ricerche idrocarburi metano, del gruppo Adriatica di elettricità ha rinvenuto un giacimento gassifero presso l'abitato stesso di Fano.

Questo ritrovamento ha dato luogo, a termini della legge 11 gennaio 1957, n. 6, alla concessione di coltivazione denominata convenzionalmente Galantara, accordata con decreto ministeriale 26 agosto 1960 per una superficie di ettari 2.643.

Si fa presente al riguardo che il giacimento, che si preannuncia di limitata importanza industriale, si estende a cavaliere del confine della concessione sopraccitata, la quale è rappresentata da un'area di forma pressoché rettangolare.

Allo scopo di estendere le ricerche oltre il confine sud-est della concessione in parola, la società compagnia ricerche metano (CO. RI.ME.), in collaborazione tecnica con la società Metauro, ha chiesto un permesso di ricerca nella zona a confine. Detto permesso, convenzionalmente denominato Mondolfo è

stato accordato con decreto ministeriale 2 settembre 1961 per una superficie di ettari 8.59

L'attività di ricerca nel territorio del permesso Mondolfo è già in corso e sarà svolta con notevole celerità, come imposto nel decreto di conferimento.

I lavori in tale comprensorio porteranno alla determinazione delle reali possibilità produttive di tutto il campo gassifero di Fano e quindi soltanto allora sarà possibile definire l'entità del campo stesso e tracciare relativo programma di sfruttamento.

Il Ministro: COLOMBO

SANTARELLI ENZO. — *Ai Ministri della sanità e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali siano le condizioni sanitarie della popolazione di Chiaravalle (Ancona) che secondo recenti accertamenti delle competenti autorità provinciali appaiono gravi e tali da giustificare la più viva preoccupazione e pe conoscere se si voglia provvedere alla copertura del fosso Triponzio che attraversa quel centro abitato con grave danno dell'igiene sociale, della salute dei cittadini e dell'infanzia. (21447).

RISPOSTA. — Nel comune di Chiaravalle è verificato nell'ultimo bimestre dell'anno 1961 un episodio epidemico di poliomielite con sette casi, fortunatamente senza alcun decesso.

In quell'occasione il medico provinciale di Ancona ha diretto personalmente gli interventi assistenziali e profilattici con risultati positivi, tanto che l'amministrazione comunale di Chiaravalle ha espresso la soddisfazione e la riconoscenza della cittadinanza per l'opera svolta.

Nella stessa occasione è stata maggiormente avvertita la necessità del risanamento dell'abitato di Chiaravalle, le cui condizioni igieniche lasciano a desiderare.

Invero, su tale problema, questo Ministero già in precedenza era intervenuto con precise disposizioni e rivolgendo un formale invito all'amministrazione comunale, perché fosse approntato, nel più breve tempo possibile, un piano organico per eliminare ogni causa di inconvenienti igienici.

L'amministrazione comunale ha già concretato un programma di lavori ed ha trasmesso, ai sensi della legge 15 febbraio 1953 n. 184 e successive modificazioni, domanda al Ministero dei lavori pubblici intesa ad ottenere il contributo statale sulla spesa prevista in lire 59 milioni per la costruzione della fognatura nei nuovi quartieri del comune.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

Il medico provinciale ha appoggiato tale richiesta, prospettando all'ufficio del genio civile di Ancona la necessità e l'urgenza dell'esecuzione di detti lavori di risanamento.

Da parte di questa amministrazione sarà interessato il Ministero dei lavori pubblici perché la richiesta del comune di Chiaravalle venga integralmente accolta.

Intanto, in attesa che la pratica per il finanziamento percorra il suo *iter* e i lavori siano eseguiti, si assicura che non mancherà da parte del medico provinciale di Ancona, l'opera di assidua vigilanza sullo stato sanitario della popolazione di Chiaravalle e sulle condizioni ambientali di quell'abitato.

Il Ministro della sanità: JERVOLINO.

SANTARELLI ENZO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere per quali ragioni hanno trovato fino ad oggi accoglimento le resistenze dei proprietari e gestori di cave di pietra della provincia di Ancona ad applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'11 giugno 1959 per la escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, e per conoscere altresì quali direttive si vogliono dare — nel momento in cui vari sindacati hanno sollevato la questione, sia per giungere ad una applicazione della *erga omnes* sia per migliorare le condizioni di alcune centinaia di lavoratori — all'ufficio e all'ispettorato provinciale del lavoro. (24530).

RISPOSTA. — In provincia di Ancona l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei è stata regolata, fin dal 1946, da due diversi accordi, uno per il marmo e la pietra da lavorazione e l'altro per la pietra, non da lavorazione, e per il pietrisco, ghiaia ed affini. Tale diversa regolamentazione è stata mantenuta anche dopo l'accordo nazionale di conglobamento (1954) e, mentre le retribuzioni per gli operai addetti all'escavazione e lavorazione del marmo subivano gli aumenti previsti dai successivi contratti nazionali, quello degli addetti all'escavazione di pietra, pietrisco, ghiaia ed affini restavano ferme al 1954.

Fra le locali associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro era infatti controversa l'applicabilità o meno della contrattazione per l'escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, alle imprese esercenti cave di pietra.

Ogno questione in proposito è da ritenersi, però, superata con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 2

ottobre 1960, n. 1424, che ha reso obbligatorio *erga omnes* il contratto nazionale dell'11 luglio 1959 per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.

Si è, pertanto, provveduto ad impartire le opportune istruzioni all'ispettorato del lavoro di Ancona affinché vigili sull'applicazione del citato decreto da parte delle locali imprese del settore di produzione di cui trattasi.

Comunque, in data 25 gennaio 1962 le locali associazioni sindacali hanno stipulato un accordo di estensione del suddetto contratto nazionale.

Il Ministro: BERTINELLI.

SCALIA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se ritenga opportuno intervenire presso il consiglio di amministrazione dell'ente fiera di Messina perché:

1°) venga ripristinato il trattamento economico goduto dai dipendenti sino al dicembre 1950 in attuazione della delibera 20 agosto 1949 che prevede la parificazione di tale trattamento a quello dei dipendenti della camera di commercio di Messina.

La delibera in parola venne provocato dal vicecommissario del tempo ma il provvedimento di revoca non è stato mai autorizzato e riconosciuto dal Ministero dell'industria e commercio;

2°) venga inserita nella pianta organica la categoria dei custodi inspiegabilmente esclusa dall'attuale regolamentazione, malgrado questi abbiano prestato servizio fin dall'inizio dell'attività della fiera.

Sarà a conoscenza del ministro che l'attuale regolamentazione non è stata ancora approvata dal Ministero competente che ha, anzi, sollevato delle obiezioni sull'argomento. (19762).

RISPOSTA. — Essendo l'ente fiera campionaria internazionale di Messina un ente autonomo, questo Ministero non può intervenire per sollecitare provvedimenti che rientrano nella esclusiva competenza del consiglio generale dell'ente stesso.

Si rileva, comunque, che la deliberazione 20 agosto 1949, fu modificata con successiva deliberazione commissariale 6 dicembre 1951, con la quale il trattamento economico dei dipendenti dell'ente venne equiparato, per quanto riguarda il numero delle mensilità, a quello degli impiegati statali.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

Il provvedimento fu motivato dalla necessità di realizzare economie, in dipendenza della grave situazione finanziaria dell'ente, che risulta, per altro, tuttora particolarmente difficile.

Tale seconda delibera, contrariamente a quanto affermato nella interrogazione, fu approvata da questo Ministero con nota del 15 giugno 1956, n. 80995.

Per quanto riguarda il punto 2° della interrogazione, si fa presente che manca egualmente la possibilità di effettuare l'intervento richiesto trattandosi, anche in questo caso, di materia riservata alla competenza del consiglio generale dell'ente.

Il Ministro: COLOMBO.

SCALIA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se abbia notizia che, in occasione dello svolgimento della XXII fiera di Messina, sono state distribuite delle gratifiche e dei premi di rendimento soltanto al segretario generale, al capo della ragioneria ed agli addetti alla segreteria, mortificando le legittime aspettative di altri 17 dipendenti che, per anni si sono visti a tale effetto ingiustamente discriminati.

L'interrogante chiede pure di conoscere il criterio che presiede alla erogazione di tale gratifica. (20291).

RISPOSTA. — Questo Ministero non era a conoscenza di quanto segnalato in quanto, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto dell'ente, sono soggette all'approvazione ministeriale soltanto le deliberazioni del consiglio di amministrazione relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, alle spese che impegnano l'ente per più di un esercizio finanziario ed agli storni di stanziamento da capitolo a capitolo.

La concessione dei premi e gratifiche al personale rientra, pertanto, nella esclusiva competenza degli organi amministrativi dell'ente.

Da informazioni assunte è risultato, comunque, che i compensi di cui innanzi sono stati così concessi:

1°) al segretario generale e al capo dell'ufficio ragioneria, a titolo di gratifica speciale per l'attività ed il rendimento dimostrati in occasione della organizzazione della XXII fiera campionaria;

2°) a un addetto alla segreteria per particolare servizio prestato in seno all'ufficio partecipazioni e per la collaborazione data alla redazione del catalogo;

3°) ad altra addetta alla segreteria per le ragioni di cui al punto 2°) per la collaborazione data allo svolgimento del concorso affluenza visitatori.

Il Ministro: COLOMBO.

SCALIA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritenga opportuno disporre il prolungamento della linea telefonica, ai sensi della legge 30 dicembre 1950, n. 1215, nelle frazioni Campanella di Frigintini, Baro, Trapizzi, Gianforma, Canizzara e Cava d'Ispica del comune di Modica (Ragusa).

L'interrogante si permette far rilevare che le predette zone sono molto popolate e il servizio telefonico è di grande utilità. (22066).

RISPOSTA. — Per la località Campanella di Frigintini non risulta pervenuta ai competenti organi di questo Ministero alcuna domanda da parte del comune interessato. Pertanto sono stati disposti i necessari accertamenti per stabilire se la suddetta località si trovi nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1959, n. 1215, per ottenere il collegamento telefonico a spese dello Stato.

Comunque si fa presente che Frigintini, frazione del comune di Modica, è già dotata di servizio telefonico, realizzato mediante cessione in uso alla concessionaria S.E.T. del circuito fonotelegrafico.

Le altre frazioni di Treppizzi (e non Trapizzi), Gianforma, Canizzara, Barco (e non Baro) e Cava d'Ispica, sono state incluse tra quelle da dotare di servizio telefonico con spesa a totale carico dello Stato.

I lavori relativi ai collegamenti di queste ultime frazioni avranno luogo appena possibile, osservando i criteri di gradualità imposti dal vasto piano di collegamenti in corso di esecuzione.

Il Ministro: SPALLINO.

SCHIANO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere, ai fini della soluzione dell'annoso problema relativo alla spiaggia Miseno-Miliscola (Napoli) — oggetto di precedenti interrogazioni — se ritenga di non far rinnovare più le concessioni delle aree occupate da stabilimenti balneari dei vari enti militari.

Questo, infatti, era il proposito dell'amministrazione di alcuni anni fa, quando la locale popolazione ebbe a manifestare pubblicamente contro l'occupazione della sovraddetta spiaggia da parte di enti militari, per le famiglie dei rispettivi ufficiali e sottuffi-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

ciali, per cui più adatta e più comoda s'appalesa il lido di Licola-Patria. (20417).

RISPOSTA. — La situazione della spiaggia di Miseno ha recentemente formato oggetto di un attento riesame da parte delle amministrazioni interessate, al fine di giungere ad una soluzione tale da conciliare le esigenze turistiche della zona con quelle degli enti militari.

La proposta di trasferire sulla spiaggia di Licola-Patria alcuni degli stabilimenti militari costruiti sul lido di Miseno da tali enti non trova però consenziente il Ministero della difesa il quale, come è stato fatto presente all'interrogante in risposta ad analoga interrogazione n. 12115, oppone difficoltà soprattutto d'ordine economico, in quanto la costruzione degli impianti ha importato una notevole spesa, sostenuta in parte anche con i proventi derivanti dalle quote di partecipazione del personale interessato.

Un trasferimento degli impianti in questione, infatti, oltre ad avere riflessi oltremodo negativi sull'anzidetto personale, richiederebbe ulteriori ingenti spese che le amministrazioni militari non sono in condizione di sopportare.

Il Ministro: MACRELLI.

SCHIANO. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alle acque del Biferno, che dovevano essere convogliate con le acque del Torano-Alifano, e, quindi, alla costruzione dell'acquedotto campano, i cui impianti, in buona parte costruiti, da anni sono inutilizzati; mentre i comuni delle province di Caserta e di Napoli difettano assolutamente di acqua e la stessa città di Napoli è insufficientemente alimentata con acqua clorizzata. (21627).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 20043, del deputato Romano Bruno, pubblicata a pag. 9818).

SCHIANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — con carattere d'urgenza — se sia a conoscenza del fatto che gli insegnanti delle scuole medie in provincia di Caserta non hanno percepito lo stipendio del mese di febbraio 1962.

L'interrogante chiede di conoscere i motivi di tale grave inconveniente ed, infine, quali provvedimenti intenda adottare perché si provveda tempestivamente al pagamento

degli stipendi scaduti e perché non si abbia più a ripetere il lamentato ritardo. (22293).

RISPOSTA. — Il lieve ritardo nella corresponsione degli stipendi agli insegnanti non di ruolo delle scuole medie e di avviamento della provincia di Caserta, fu determinato dal momentaneo esaurimento del competente capitolo di bilancio, per cui si rese necessario richiedere al Ministero del tesoro la concessione di una integrazione di fondi.

Si assicura l'interrogante che il Ministero porrà ogni cura affinché l'inconveniente non abbia più a verificarsi.

Il Ministro: GUI.

SCHIRATTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se e quali istruzioni e disposizioni abbia dato o intenda dare alla competente soprintendenza per ovviare allo stato di desolante abbandono in cui versano le vetuste pievi di San Pietro di Zuglio e di San Floriano di Illegio (Udine), due tra le più antiche chiese della Carnia e del Friuli, anche in relazione ai gravi danni ad esse arrecati dall'ultimo terremoto e, recentemente, al tempio di Zuglio, da un furioso temporale abbattutosi sulla Carnia.

L'interrogante sottolinea l'urgenza dell'intervento, se si vuole salvaguardare il cospicuo patrimonio artistico da dette pievi rappresentato. (20960).

RISPOSTA. — Il Ministero è favorevolmente orientato alla esecuzione degli auspicati lavori di restauro alle chiese di San Pietro di Zuglio e San Floriano di Illegio, la cui spesa complessiva si aggira intorno ai 9 milioni, e sta predisponendo gli atti istruttori all'uopo occorrenti.

Il Ministro: GUI.

SCHIRATTI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.* — Per conoscere quali siano le cause che hanno determinato da molti mesi la sospensione dei lavori di costruzione del cavalcavia ferroviario lungo la variante di Codroipo (Udine), strada statale n. 13, Pontebbana; se sia vero che tali cause vanno identificate nella mancata approvazione della perizia di indennizzo alte ferrovie dello Stato, già da molto tempo redatta dal competente ufficio compartimentale ed inviata alla direzione centrale; se ravvisino l'urgenza di intervenire presso le rispettive amministrazioni (« Anas » e ferrovie dello Stato) perché siano rimossi — e urgentemente — gli ostacoli, sia consentita l'immediata ripresa dei lavori e la conseguente ultimazione della variante in oggetto. (22275).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

RISPOSTA. — Sulla base degli accordi intercorsi con le ferrovie dello Stato, l'« Anas » ha già predisposto una perizia per far fronte ad una spesa imprevista occorrente per l'eliminazione del passaggio a livello di Cordero, lungo la strada statale n. 13, Pontebana, che verrà prossimamente portata all'esame del consiglio di amministrazione dell'« Anas ».

Si confida, pertanto, di poter disporre quanto prima, la ripresa dei suindicati lavori.

Il Ministro dei lavori pubblici: SULLO.

SCHIRATTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se ravvisi l'urgenza di predisporre il necessario progetto relativo all'allargamento del ponte sul Tagliamento (strada statale n. 13, Pontebana) e provvedere per il rispettivo finanziamento, così che i lavori possano avere sollecita esecuzione, in modo da togliere una delle più gravi e pericolose strozzature del traffico lungo la suddetta strada statale n. 13, Pontebana. (22276).

RISPOSTA. — Il problema della sistemazione del ponte sul fiume Tagliamento lungo la strada statale n. 13, Pontebana, è noto all'« Anas », ed i relativi lavori sono compresi nei programmi da svolgere nei prossimi esercizi finanziari.

È però da tener presente che allo stato attuale detto ponte, pur rappresentando un restringimento della carreggiata della statale, consente un regolare traffico nei due sensi di marcia.

Comunque, l'« Anas » non mancherà di provvedere ai necessari interventi, che sono però in rapporto al grado di urgenza dei lavori da svolgersi lungo tutta la rete delle statali.

Il Ministro: SULLO.

SERVELO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere che cosa ci sia di vero nell'affermazione con cui l'azienda petrolifera di Stato, « Agip », propaganda « le potenti benzine italiane ».

Risulta, infatti, all'interrogante che la benzina ricavata dal petrolio greggio italiano finora scoperto dall'« Agip » corrisponde appena e all'incirca al 3 per cento del fabbisogno di benzina del nostro paese e, per contro, è stata data notizia che l'« Agip » ha in corso una importazione di 12 milioni di tonnellate di petrolio dell'Unione Sovietica, come risul-

ta dal protocollo dell'accordo commerciale del 14 febbraio 1961, firmato a Mosca. (17877).

RISPOSTA. — In Italia è in vigore la regola secondo la quale « la raffinazione conferisce l'origine » (articolo 2 delle disposizioni preliminari della tariffa doganale italiana). Conseguentemente, i prodotti ottenuti dal trattamento di grezzo importato da qualsiasi provenienza sono da considerare di origine italiana.

In relazione a quanto sopra, tutte le benzine prodotte nelle nostre raffinerie, e fra esse quelle poste in vendita dall'« Agip », possono definirsi « benzine italiane ».

In particolare va fatto presente che lo slogan pubblicitario « La potente benzina italiana » si intende riferito alla benzina *super* prodotta dall'« Agip » e denominata *Supercortemaggiore*.

Questo tipo di supercarburante è prodotto interamente in Italia, con sistemi di lavorazione che assicurano la costanza delle elevate caratteristiche qualitative, ed è ottenuto utilizzando diversi petroli grezzi, tra i quali assume importanza determinante quello estratto dal sottosuolo italiano.

Si reputa, infine, opportuno precisare che la cifra indicata nella interrogazione come volume delle importazioni di petrolio greggio dalla Russia, rappresenta la quantità complessiva che verrà importata in un quinquennio.

Il Ministro dell'industria e del commercio: COLOMBO.

SERVELO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

1°) se sia informato che il provveditore agli studi di Milano ebbe a chiedere, come di norma, al Ministero lo stanziamento di una cifra che ponesse il provvedimento stesso nella condizione di disporre di un fondo adeguato alle esigenze del normale svolgimento della sessione autunnale e precisamente degli esami del settembre 1961;

2°) se consti al ministro che la somma stanziata per soddisfare le suddette esigenze, sia stata così notevolmente ridotta da provocare la esclusione di circa 30 commissioni e, cioè, di circa 240 professori dal compenso dovuto;

3°) se risulti al ministro che, nonostante i reiterati solleciti del provveditorato agli studi di Milano al ministro della pubblica istruzione, quest'ultimo non abbia provveduto, non solo alla integrazione della somma, ma neppure a dare un qualsiasi cenno di rispo-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

ta, atto a dare assicurazione all'interessato ed al soddisfacimento della sua legittima istanza.

L'interrogante chiede al ministro quali motivi possano giustificare questa inopinata ed inopinabile carenza e se abbia dato od intenda dare assicurazione sull'adempimento i quanto richiesto. (22539).

RISPOSTA. — Il Ministero provvede, a suo tempo, ad accreditare a tutti i provveditori gli studi i fondi necessari per la liquidazione delle indennità ai commissari degli esami di maturità e di abilitazione magistrale e tecnica, relativi al decorso anno scolastico.

Tuttavia, essendosi verificato un aumento dell'onere a seguito del nuovo trattamento di missione stabilito dalla legge 15 aprile 1931, n. 291, il Ministero, per poter soddisfare completamente le richieste di fondi pervenute dai provveditori agli studi, ha dovuto chiedere una maggiore assegnazione al Ministero del esoro.

Il predetto Dicastero ha assicurato che avrà prossimamente disposta un'integrazione dello stanziamento del capitolo 122 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio, per l'importo complessivo di lire 300 milioni.

Per mezzo di tale integrazione, sarà possibile completare le operazioni di pagamento delle indennità di cui trattasi, che riguardano esclusivamente i commissari di esame per la abilitazione tecnica, essendo stati tutti gli altri già soddisfatti di ogni loro spettanza.

Con l'occasione, saranno liquidate anche le indennità spettanti ai commissari di esame, che operano nell'ambito della circoscrizione del provveditorato agli studi di Milano.

Data l'eccezionalità del motivo che ha determinato, per il corrente esercizio finanziario, il maggior onere in parola, l'inconveniente lamentato non si ripeterà in futuro.

Il Ministro. GUI.

SFORZA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere, se ritenga illegittimo, e viziato per eccesso di potere il fatto che il commissario straordinario reggente della sezione E. N.P.A. di Bologna (che riveste anche la funzione di ispettore regionale), nonostante la nomina del commissario straordinario provinciale, emetta delibera di radiazione di guardia zoofila volontaria, dimissionaria in conseguenza del rifiuto opposto alla richiesta di contestazione scritta di preteso addebito;

se ritenga che anche all'ente nazionale protezione animali ogni provvedimento disci-

plinare ed in particolare quello gravissimo della radiazione debba essere preceduto da regolare procedimento disciplinare;

se ritenga aberrante che il predetto commissario reggente, sottoposto a vari procedimenti penali, sia tuttora in possesso della tessera di guardia zoofila, pur avendo per di più superato i limiti di età, e possa, per contro, a suo arbitrio infliggere sanzioni anche per fatti che non rappresentano reati;

se tutto ciò costituisca uno dei tanti gravi inconvenienti cui dà luogo la mancata applicazione dell'articolo 4 della legge 19 maggio 1954, n. 323. (4636, già orale).

RISPOSTA. — Il provvedimento di revoca disposto dal commissario straordinario reggente della sezione E.N.P.A. di Bologna, con deliberazione del 3 settembre 1961, a carico di una guardia zoofila volontaria deve ritenersi legittimo tenuto conto che il commissario di quella sezione provinciale assunse effettivamente tale incarico soltanto il successivo 1° ottobre, data in cui furono effettuate le consegne tra il medesimo ed il commissario straordinario reggente.

Altresì regolare anche nel merito deve considerarsi il provvedimento stesso, che fu emanato dopo aver sentito su di esso il parere della sede centrale dell'ente, per grave insubordinazione del dipendente che, sospeso dal servizio per 30 giorni, per motivi disciplinari, rifiutò di consegnare, come prescrittogli, la propria tessera, presentando invece le dimissioni dall'incarico, che esso svolgeva in qualità di volontario.

La radiazione dal servizio delle guardie zoofile rientra, infatti, nei compiti istituzionali delle sezioni dell'ente, che — come verificatosi nel caso citato — debbono soltanto richiedere il preventivo parere della sede centrale.

Le vigenti disposizioni in materia nulla prevedono circa la istituzione di preventivo procedimento disciplinare.

In ordine poi all'accenno relativo al superamento dei limiti di età richiesti per svolgere le funzioni di guardia zoofila da parte del citato commissario reggente, si fa presente che, in attesa che venga emanato il regolamento organico del personale dell'ente, attualmente la materia è regolamentata, in via provvisoria, dalla deliberazione in data 23 giugno 1958, n. 61 del commissario straordinario di tale istituzione, la quale, nello stabilire il cennato limite in 60 anni, prevede altresì, la possibilità di derogare al limite stesso per esigenze speciali del servizio.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

I procedimenti penali a carico del citato commissario reggente la sezione di Bologna sono tuttora in corso.

Relativamente, infine, alle doglianze mosse per la mancata applicazione dell'articolo 4 della legge 19 maggio 1954, n. 323, si fa presente che il nuovo statuto dell'E.N.P.A., adottato ai sensi di tale norma, trovasi in corso di registrazione da parte della Corte dei conti, per cui è da prevedere che, quanto prima, si possa dare attuazione alla ricostituzione delle ordinarie amministrazioni nei vari organismi, centrale e periferici, dell'ente stesso.

Il Sottosegretario di Stato: ARIOSTO.

SIMONACCI. — *Ai Ministri della difesa e della marina mercantile.* — Per sapere — essendo venuto a conoscenza che il comando del compartimento marittimo di Gaeta (Latina), per consentire l'efficiente svolgimento delle esercitazioni militari navali, ha disposto con ordinanza che il tratto di acque territoriali interessato alle manovre resti chiuso alla navigazione privata ed alla pesca per tutta la durata delle esercitazioni in epoca compresa tra il 6 ed il 23 novembre 1961 e che tale ordinanza ha arrecato grave pregiudizio economico ai pescatori della zona che traggono dalla pesca il loro quotidiano sostentamento — quali misure urgenti essi intendano adottare per risarcire il danno, esaudendo la richiesta di indennizzo avanzata da oltre 120 lavoratori del mare. (21760).

RISPOSTA. — Le esercitazioni di dragaggio effettuate da unità della N.A.T.O. nelle acque di Gaeta dal 6 al 18 novembre 1961 non hanno arrecato alcun danno ai pescatori della zona.

Infatti, nel periodo in cui è stata vietata la pesca, i pescatori con reti a strascico hanno potuto esercitare indisturbati la loro attività, in quanto la zona in cui venivano effettuate le esercitazioni non andava oltre le tre miglia dalla costa e la pesca a strascico, come è noto, è consentita soltanto fuori di tale limite.

L'esercizio della pesca con reti « ciaciolo » non sarebbe stato in ogni caso possibile a causa delle cattive condizioni atmosferiche che hanno imperversato nella zona propria nel periodo di sospensione.

Si soggiunge che il divieto ad esercitare la pesca nella zona in parola è stato tolto il 18 novembre, vale a dire, con cinque giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza (23 novembre) prevista in origine.

Il Ministro della difesa: ANDREOTTI.

SINESIO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se non ritengano opportuno procedere alla elaborazione di un piano per lo sfruttamento *in loco* delle risorse metanifere della zona di Castelvetro (Trapani), per agevolare la ripresa industriale di alcuni importanti centri della provincia.

L'interrogante desidera altresì conoscere a che punto si trovi il progetto per il convogliamento del metano del nord-Africa attraverso un impianto da costruire nel canale di Sicilia ed i particolari di questa realizzazione che interessano la Sicilia. (20726).

RISPOSTA. — Trattandosi di attività estrattive ubicate in Sicilia, la questione rientra nella competenza del governo regionale siciliano.

Il Ministero delle partecipazioni statali ha comunque, fatto presente che le riserve di gas naturale, esistenti nel giacimento di Lippone-Mazara del Vallo (Trapani), sono di dimensioni troppo modeste perché si possa elaborare un vasto programma di sfruttamento.

Accurati studi condotti sulle effettive possibilità di impiego del metano che verrà estratto nel campo suddetto, in relazione alla modesta consistenza del giacimento, hanno consentito di stabilire che l'utilizzazione più economica di tale gas è quella della sua distribuzione nella città di Marsala.

Infatti la S.N.A.M. ha già portato a termine la costruzione del metanodotto da Lippone a Marsala e della rete attraverso la quale il gas naturale verrà distribuito in tale città. Alcune utenze sono già state allacciate a tale rete.

Per quanto riguarda il progetto per il convogliamento del metano dal nord-Africa mediante un impianto da costruirsi nel canale di Sicilia, si comunica che da qualche tempo è stata costituita una società — la S.O.S.I.M. — in vista appunto della eventuale costruzione di un gasdotto Capo Bon-Marsala, della lunghezza di circa 125 chilometri.

Per altro a questo Ministero non risulta che finora la predetta società sia passata, o stia per passare, alla fase esecutiva del progetto.

Il Ministro dell'industria e del commercio: COLOMBO.

SINESIO E SCALIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria e commercio e della marina mercantile.* — Per conoscere se intendano potenziare

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

al massimo la fiera della pesca di Ancona, sia con l'affidamento di compiti particolari e consoni alla sua attività, sia con contributi fissi e rispondenti alle sue necessità ed al suo sviluppo, sia, infine, con una generale costante assistenza per favorirne il progredire.

Gli interroganti si permettono far rilevare che tale fiera, con il suo carattere sempre più specializzato nella pesca, è in Europa la sola annuale ed unica nel suo genere quale diretta espressione del lavoro di 140 mila pescatori marittimi e di quello di tutte le numerose attività cantieristiche industriali e commerciali comprese nel grande settore peschereccio.

Se si considera che il movimento finanziario interessante la pesca, per quanto riguarda la produzione nazionale ed importata, è di circa 60 miliardi di lire e che quello della sola industria couseviera supera i 150 miliardi a cui bisogna aggiungere, per giri di molti altri miliardi, le industrie dei motori, delle reti, delle costruzioni navali, ecc., è logico che la fiera di Ancona, a cui l'anno scorso hanno partecipato circa 700 espositori, con 300 mila visitatori e più di 30 delegazioni straniere, assuma per il settore una sempre maggiore importanza.

Inoltre, questa manifestazione di carattere internazionale con gli importanti deliberati dei suoi convegni e congressi sta diventando, in collaborazione con istituti specializzati, fonte d'interessanti iniziative permanenti (centro per la collaborazione peschereccia italo-africano, centro di studi per l'oriente, comitato per l'incremento del consumo del pesce, ecc.) e, quindi, potente elemento di propulsione per cui deve essere aiutata ed incrementata nel suo costante progresso, specialmente ora che si aprono alla pesca italiana attività in mari lontani e proficui contatti con giovani nazioni. (26903).

RISPOSTA. — Premesso che le finalità e i compiti delle manifestazioni fieristiche sono indicate nelle norme statutarie degli enti che le organizzano, si può assicurare che ogni iniziativa assunta nel quadro delle proprie norme statutarie dall'ente autonomo fiera di Ancona è stata costantemente oggetto, e lo sarà anche in avvenire, del più pronto ed attento esame, appunto in considerazione della importanza che la predetta manifestazione riveste per il settore della pesca e di quelli ad esso collegati.

Circa la concessione di contributi fissi, si comunica che questo Ministero non è in grado di provvedere nel senso indicato, per il fatto che ha potuto finora disporre, per ogni

singolo esercizio finanziario e in base ad appositi provvedimenti legislativi, di un fondo da ripartire tra le varie manifestazioni fieristiche.

Si ritiene, per altro, opportuno porre in evidenza che l'ente autonomo fiera di Ancona ha usufruito dei seguenti contributi:

legge 12 luglio 1951, n. 562, lire 15 milioni;

legge 6 agosto 1954, n. 720, lire 20 milioni;

legge 25 aprile 1957, n. 304, lire 10 milioni (1956-57);

legge 18 marzo 1959, n. 133, nel 1959 lire 10 milioni; nel 1960, lire 5 milioni; nel 1961, lire 7 milioni.

Il predetto ente, pertanto, ha goduto di una posizione di privilegio rispetto alla maggioranza delle altre manifestazioni fieristiche.

Si assicurano, comunque, gli interroganti che le amministrazioni interessate e, in particolare, questo Ministero, continueranno a seguire con la più attenta e benevola considerazione la manifestazione di cui trattasi e non mancheranno di dare alla medesima, come già fatto per il passato, ogni possibile assistenza.

Il Ministro dell'industria e del commercio: COLOMBO.

SINESIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del commercio con l'estero e dei trasporti.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per incrementare l'esportazione degli agrumi siciliani, la cui recente campagna non ha avuto un inizio felice a causa di una insolita pesantezza di mercato che si è registrata per i prezzi niente affatto remunerativi praticati, contrariamente a quanto si è verificato con la campagna di esportazione del 1961, durante la quale risultarono spedite dalla Sicilia 437 mila tonnellate di agrumi con un aumento dell'1,2 per cento rispetto alla campagna del 1959-60. Tale fenomeno, oltre a danneggiare un gran numero di produttori e di commercianti, a lungo andare può avere disastrose ripercussioni sull'economia della fascia costiera della Sicilia, dove l'agrumicoltura rappresenta una delle principali fonti economiche. Tale crisi è da attribuirsi, oltre che alla mancata pubblicità dei prodotti all'estero, alla carenza del sistema dei trasporti. Tonnellate di agrumi sono rimaste, infatti, bloccate per diversi giorni nello scorso mese di dicembre 1961 nella stazione ferroviaria di Messina per mancanza di vagoni, per cui si rende assolutamente necessario intraprendere tutte quelle misure

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

tendenti ad agevolare l'esportazione dei vari prodotti, assicurando tra l'altro agli esportatori siciliani una disponibilità di vagoni normali ed a sagoma inglese, adeguata alle loro richieste. (22099).

RISPOSTA. — La situazione di pesantezza del mercato degli agrumi siciliani e dei limoni in particolare dipende da cause diverse, ma certamente non dall'andamento delle nostre esportazioni le quali, per quanto riguarda i limoni, sono aumentate del 13, 5 per cento nel trimestre ottobre-dicembre 1961 (695.000,6 quintali) rispetto al corrispondente periodo del 1960 (612.000,8 mila quintali). Anzi, secondo i dati non ufficiali elaborati dal servizio di controllo dell'Istituto nazionale commercio con l'estero, l'esportazione dei limoni ha raggiunto — dal 1° ottobre 1961 a tutto il mese di febbraio 1962 — un totale di 1.304.374 quintali con un aumento del 23,3 per cento rispetto al corrispondente periodo della precedente campagna (1.049.854 quintali).

Va rilevato che un più ampio collocamento del nostro prodotto potrà essere determinato dalla recente riduzione daziaria del 10 per cento, che i paesi membri della Comunità economica europea si sono reciprocamente accordati a partire dal 1° gennaio 1962.

Nonostante il particolare trattamento che gli agrumi italiani godono all'esportazione nei suddetti paesi, il Ministero del commercio con l'estero non ha trascurato di attuare un'adeguata azione di propaganda ed ha stanziato in proposito 102 milioni di lire circa per sviluppare l'esportazione agrumaria italiana nella Germania occidentale e in Svezia, mercati ove esistono possibilità di collocamento non ancora interamente utilizzate.

Per quanto riguarda i paesi dell'Europa orientale, il Ministero del commercio con l'estero non ha mai mancato di adoperarsi ai fini del costante miglioramento della posizione degli agrumi nella stipulazione dei relativi accordi commerciali.

Quanto, poi, alla lamentata scarsa disponibilità di carri ferroviari per il trasporto di agrumi dalla Sicilia, registratasi nel mese di dicembre dello scorso anno, si precisa che questa è stata determinata in massima parte dalla eccezionale richiesta di mezzi di trasporto che ha impegnato, in misura maggiore degli scorsi anni, il parco carri ordinati, già deficitario.

Ad appesantire la situazione ha contribuito inoltre il momentaneo allontanamento dal servizio di una nave traghetto, nonché il con-

gestionamento di alcune linee per l'incremento di traffico proprio nei periodi festivi.

Il Ministero dei trasporti, a seguito anche dell'interessamento esplicito da questa amministrazione, non ha mancato di adottare tutte quelle misure atte a ridurre gli inconvenienti derivanti dalla carenza di carri ed è riuscito a normalizzare la situazione entro un brevissimo lasso di tempo.

Si fa presente infine che è all'esame delle Camere un disegno di legge per l'assegnazione alle ferrovie dello Stato di 800 miliardi di lire da destinare al riassetto ed al potenziamento dell'intera rete e che pertanto, in sede di riammodernamento del materiale rotabile, saranno nuovamente prospettate le necessità del settore ortofrutticolo.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

SINESIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritenga opportuno l'invio a Porto Empedocle (Agrigento) della draga *Sardegna* per procedere all'immediato dragaggio dei fondali di questo scalo marittimo costretto ad ospitare per lo sviluppo industriale del suo *hinterland*, navi di grosso tonnellaggio che attualmente completano il carico del porto di Palermo, proprio per insufficienza dei fondali. (22777).

RISPOSTA. — S'informa che l'escavazione dei fondali di Porto Empedocle sarà iniziata a mezzo della draga *Sardegna* nel prossimo mese di maggio 1962, non appena sarà ultimato il dragaggio del porto di Licata (Agrigento).

Il Ministro: SULLO.

SOLIANO E MONTANARI OTELLO. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere se sia a loro conoscenza il fatto che in provincia di Pavia l'« Inam » ha inviato ai comuni interessati degli schemi di convenzione mediante i quali i comuni stessi dovrebbero impegnarsi ad un onere indiscriminato del 50 per cento per rette di spedalità qualunque sia il motivo dei ricoveri di malati infettivi, curativo o profilattico.

Poiché tale singolare iniziativa ha avuto l'appoggio, pressoché incondizionato, del medico provinciale, il quale, con apposita circolare, ha invitato i comuni pavesi, ad accettare la convenzione, preavvertendo che le eventuali controversie future tra l'« Inam » e i comuni saranno decise dallo stesso medico provinciale in modo « non difforme » da quanto previsto dalla citata convenzione, gli

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

interroganti chiedono di sapere di fronte a tali disposizioni, gravemente lesive dell'autonomia locale e del tutto arbitrarie, se ritengono di dover prendere opportuni provvedimenti al fine di:

- 1°) revocare l'iniziativa dell'« Inam »;
- 2°) invitare il medico provinciale al rispetto della legge che prevede oneri assistenziali a carico dei comuni soltanto quando non vi siano altri enti o assicurazioni tenuti a farlo a norma di legge;
- 3°) sollecitare la definizione del problema assistenziale mediante adeguata riforma;
- 4°) impartire chiare e precise direttive agli organi di tutela perché, in attesa della riforma, venga rispettata e seguita la legge e la giurisprudenza ormai consolidata a favore dei comuni. (16804).

RISPOSTA. — La proposta degli enti mutualistici di ripartire convenzionalmente tra essi e i comuni le spese di ospedalità per infermi contagiosi — sia pure allo scopo apprezzabile di ovviare alle frequenti contestazioni che insorgono circa la determinazione del soggetto cui devono far carico le predette spese — non può essere accolta, in quanto non è consentito addossare ai comuni nuovi oneri cui questi non sono tenuti per legge.

In proposito si rileva che l'articolo 259 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, fa obbligo ai comuni di provvedere soltanto « ai servizi di profilassi, assistenza e disinfezione per malattie contagiose », e l'articolo 91, lettera c), n. 15 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, pone a carico del comune soltanto le spese relative « alla prevenzione delle malattie infettive, impianto e funzionamento dei locali di isolamento ».

Pertanto, nella materia di cui trattasi, occorre distinguere tra spese afferenti ai servizi profilattici in genere e spese concernenti la degenza e le cure degli ammalati.

Ora, ai sensi degli articoli di legge sopracitati, l'obbligo dei comuni di provvedere con personale e mezzi adeguati alla vigilanza igienica e alla profilassi delle malattie trasmissibili e di provvedere, altresì, ai servizi di assistenza e di disinfezione per malattie contagiose, non investe il problema dell'onere delle spese di degenza degli ammalati in ospedale.

Che questo onere non debba far carico ai comuni, a meno che ovviamente non si tratti di ammalati poveri, è stato riconosciuto, oltre che dalle magistrature di merito, anche dalla Corte di cassazione.

Sulla base delle considerazioni di diritto innanzi esposte e del sopraccitato indirizzo giurisprudenziale, fin dall'aprile 1958 il Ministero dell'interno ebbe ad emanare apposita circolare, per richiamare l'attenzione degli organi tutori sui riflessi negativi, che deriverebbero alle finanze dei comuni, qualora si venisse ad imporre loro un onere non previsto dall'attuale legislazione.

Anche questo Ministero, con circolare del 20 giugno 1959, richiamava l'attenzione dei medici provinciali sulla inammissibilità delle convenzioni con le quali, talvolta, le mutue tendono ad addossare ai comuni una parte della spesa attinente a ricoveri per malattie infettive.

Deve per altro rappresentarsi come la questione, allo stato, non possa considerarsi risolta, per la decisa resistenza degli enti assistenziali alla posizione assunta da questo e dal Ministero dell'interno, per cui quest'ultimo, in relazione alle ulteriori perplessità manifestate dalle amministrazioni interessate ha prospettato alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'opportunità che venga indetta una riunione tra i rappresentanti dei Dicasteri dell'interno, sanità, lavoro e previdenza sociale, dell'Associazione nazionale fra i comuni d'Italia e dei maggiori enti mutualistici (« Inam », « Inadel », ecc.), per una definitiva soluzione della questione.

Il Ministro della sanità: JERVOLINO.

SPADAZZI. — *Ai Ministri della sanità, dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere se e quali urgenti, umani provvedimenti saranno adottati in accoglimento delle disperate istanze assistenziali degli sventurati lebbrosi di Gioia del Colle (Bari), attualmente in agitazione. Si tratta di venire incontro, con tenuissimo sacrificio finanziario, al drammatico appello di 34 infelici, i quali chiedono soprattutto il ripristino del modesto sussidio a favore dei loro familiari, cui evidentemente quei sepolti vivi non possono essere di alcun aiuto. Anche a difesa del prestigio delle istituzioni, sarebbe forse opportuno venire incontro a tale legittima richiesta prima che essa venga postulata con altre spaventose sortite dei ricoverati nel lebbrosario, per non dare l'erronea sensazione di cedere soltanto sotto la spinta di nuove, allucinanti dimostrazioni di piazza. (20802).

RISPOSTA. — Gli hanseniani ricoverati presso la colonia di Gioia del Colle, hanno chiesto da tempo una maggiorazione del sussidio che già percepiscono, personalmente e

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

per le loro famiglie, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1047.

La richiesta, anche se sottoscritta solo dai ricoverati della colonia predetta, interessa tuttavia tutti gli ammalati attualmente assistiti, che assonimano a 482 unità, oltre a 355 familiari a loro carico.

Si fa presente in proposito che, mentre le provvidenze assistenziali previste dalle norme in vigore non hanno cessato di essere corrisposte, questo Ministero, di concerto con quello del tesoro, ha predisposto uno schema di disegno di legge — che comporta un aumento di spesa di lire 30 milioni — testé approvato dalla Camera dei deputati e che, quanto prima, sarà esaminato dal Senato. Con detto disegno di legge è stato elevato il sussidio giornaliero ai lebbrosi ricoverati a lire 400 ed è stato confermato il sussidio giornaliero ai loro familiari.

Il Ministro della sanità: JERVOLINO.

SPADAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se e quali indilazionabili provvedimenti saranno presi in accoglimento delle legittime istanze degli insegnanti, per evitare l'onta di altri scioperi generali nelle scuole di ogni ordine e grado.

L'interrogante ritiene, infatti, che gravissimo sia il turbamento delle coscienze della gioventù studiosa, allorché essa vede le scuole — che debbono essere fucine di educazione civile prima ancora che di cultura — chiuse perché i loro docenti postulano invano giustizia, in una con il riconoscimento del (compromesso) prestigio del loro apostolato. (21804).

RISPOSTA. — Il Governo ha ben presenti le istanze degli insegnanti, alle quali non mancherà di dedicare tutta la necessaria attenzione.

Il Ministro: GUI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se sia ritenuto opportuno, doveroso ed urgente tutelare, oltre agli altri vini tipici italiani riconosciuti come tali dal recente accordo di Bruxelles, anche i vini tipici apulo-lucani.

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere se, ad accoglimento delle istanze legittimamente avanzate dagli interessati, sia ritenuto giusto ammettere alla qualifica di vini tipici anche i seguenti vini tipici pugliesi e lucani: San Severo, Torre Giulia, Santo Stefano, Aleatico e Moscato del Salento, Castel del Monte, Castel Aquaro, Martina

Franca, Squinzano, Barletta, Locorotondo, Moscato di Trani, Malvasia di Brindisi, Primativo di Manduria e del Tarentino, Aglianico, Malvasia, Moscato dei Colli del Vulture (Potenza). Un simile riconoscimento, oltre a sancire ufficialmente una incontestabile realtà, porrebbe fine a una assurda sperequazione a danno della viticoltura e delle industrie enologiche di due regioni particolarmente meritevoli di essere agevolate nell'emanciparsi della loro secolare depressione economica. (21853).

RISPOSTA. — In sede degli accordi raggiunti a Bruxelles nel mese di gennaio 1962 è stata anche approvata la decisione concernente l'apertura, da parte dell'Italia e della Francia, di un contingente all'importazione dei vini a denominazione di origine provenienti da ciascuno dei cinque paesi della Comunità economica europea, di rispettivi 150 mila ettolitri, da valere per il 1962.

A norma dell'articolo 3, comma terzo, di detta decisione, per il 1962, potranno essere ammessi all'importazione nei paesi della C.E.E. i vini italiani menzionati nell'elenco allegato all'accordo italo-francese del 29 maggio 1948 sulla tutela delle denominazioni di origine, purché accompagnati da un certificato di origine rilasciato da determinati, competenti istituti.

L'elenco citato comprende i vini di qualità prodotti in tutte le regioni italiane e, quindi, anche quelli della Puglia e della Lucania.

Per tutelare, fra l'altro, gli avviamenti e la capacità di penetrazione che i vini di pregio italiani hanno dimostrato di possedere, specialmente sui mercati esteri, è stato anche da tempo approntato da questo Ministero il disegno di legge sulla tutela delle denominazioni di origine dei mosti, dei vini e delle acqueviti, attualmente all'esame del Senato della Repubblica (atto n. 1515).

Il Ministro: RUMOR.

SPADAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia relativa al clamoroso furto di oggetti antichi, per un totale di alcune centinaia di milioni, perpetrato ai danni del museo etrusco di Grosseto, e se debbano ritenersi fondati i rilievi mossi in proposito dalla stampa nazionale circa gravi e inammissibili responsabilità dell'amministrazione. Infatti risulterebbe:

a) che il patrimonio artistico, valutabile a molti miliardi, di eccezionale importanza

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

rcheologica, appartenente al museo etrusco i Grosseto, sarebbe praticamente alla mercé dei malintenzionati: l'unica difesa dai ladri sarebbe stata una fragile porta a vetri, con curi in legno compensato. Il museo etrusco i Grosseto non avrebbe disposto nemmeno i più elementari strumenti di sicurezza, sarebbe privo di campanelli di allarme, e sarebbe tuttora allogato, in modo inopportuno e indecoroso, nelle stanze terrene del locale liceo;

b) che altrettanto insicura e precaria sarebbe la sistemazione di analoghi patrimoni artistico-archeologici in altri musei dello Stato, cronicamente privi di mezzi e di efficienti attrezzature.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere se, quando e come la questione dei musei e delle gallerie nazionali sarà radicalmente risolta, per non lasciare immense ricchezze in balia del destino per valorizzare (e soprattutto difendere), nel complementare interesse del turismo e della cultura, inestimabili tesori d'arte; e per evitare fatti spiacevoli, e facilmente prevedibili, come quelli che le cronache hanno testé registrato.

L'interrogante chiede infine di conoscere:

a) quale sia l'organico del personale preposto alla tutela delle opere d'arte, e se tale organico sia ritenuto sufficiente alla bisogna;

b) ove si lamentino, come si ha motivo di ritenere, allarmanti carenze di personale, se, quando e in quale misura sarà posto riparo a questa inammissibile carenza;

c) se, quando, e in quale misura si verrà incontro alle legittime istanze economiche di tale benemerita categoria, che, pur amministrando beni complessivamente assommanti a migliaia di miliardi, versa oggi in mortificanti ristrettezze. (21947).

RISPOSTA. — Il museo etrusco di Grosseto è di pertinenza comunale, l'intervento del Ministero non può, quindi, non tener conto di tale situazione.

Ciò posto, si precisa che il valore degli oggetti dal medesimo asportati è notevolmente inferiore alla cifra indicata dall'interrogante, in quanto limitata in effetti a una somma di due o tre milioni di lire.

In particolare, la collana etrusca, sottratta con gli altri oggetti, risulta essere una arbitraria ricomposizione ottocentesca con giustapposizione di parti non sicuramente pertinenti e per tal motivo, presenta un valore scientifico molto limitato, non rivelando, per altro, nulla di nuovo rispetto alle conoscenze già acquisite sull'oreficeria etrusca.

Sul piano di un obiettivo ridimensionamento dei dati enunciati dalla stampa occorre tener presente anche che il complesso del materiale appartenente al museo in parola non annovera pezzi di eccezionale valore venale, pur presentando nell'insieme l'interesse connesso con una collezione che indubbiamente integra la conoscenza dell'arte etrusca.

Per quanto riguarda le condizioni di sicurezza del materiale conservato nel museo in parola, il comune di Grosseto ha da tempo fornito assicurazioni per il totale riordinamento delle raccolte del museo stesso, in rapporto alle sollecitazioni rinnovate anche di recente dalla soprintendenza alle antichità dell'Etruria meridionale, intese a ottenere che il museo venga reso indipendente, soprattutto ai fini della custodia, dall'attuale forma di convivenza con la biblioteca comunale e con il liceo statale, e che ad esso sia garantito un efficiente servizio di sorveglianza notturna.

Il medesimo problema delle garanzie di sicurezza dai furti negli istituti statali — cui anche si estende l'interesse dell'interrogante — è oggetto di cura costante da parte di questo Ministero, che ha stanziato notevoli somme, sia per migliorare i mezzi di protezione e gli impianti di allarme già esistenti, sia per applicare nuove attrezzature del genere al maggior numero di musei e gallerie. In particolare, nelle zone archeologiche — per la loro configurazione più esposte a manomissioni — si è provveduto a costituire numerosi magazzini più agevolmente sorvegliabili, nei quali vengono raccolti i pezzi mobili di maggiore interesse.

Naturalmente, la possibilità della salvaguardia del patrimonio artistico e archeologico — che deve essere particolarmente efficiente in un periodo come l'attuale caratterizzato dall'acuirsi per vari motivi dei furti — è ancor più condizionata dalle disponibilità finanziarie in bilancio, le quali purtroppo, non soddisfano in pieno questa come molte altre vitali esigenze dell'attività di tutela nella complessità organica delle sue funzioni.

L'interrogante rivolge, inoltre, la sua attenzione al problema del personale preposto a tale attività di tutela. Com'è noto, con la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, l'organico del personale di ruolo dell'amministrazione delle antichità e belle arti è stato ampliato. Tuttavia, al fine di rendere sempre più adeguato alle necessità la compagine del personale, questo Ministero sta esaminando la possibilità di incrementare il personale della carriera ausiliaria, nonché di istituire un nuovo ruolo della carriera direttiva, cui affidare i

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

servizi amministrativi delle varie soprintendenze.

Per quanto riguarda l'ultimo quesito proposto, la questione del trattamento economico del personale delle soprintendenze, essendo un caso particolare di un problema che interessa la generalità dei dipendenti statali, potrà essere affrontato solo in sede di riforma della pubblica amministrazione.

Il Ministro: GUI.

SPADAZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per la eliminazione di un inconcepibile inconveniente organizzativo lamentato, con legittima perplessità, soprattutto dai giovani in cerca di lavoro. Infatti il numero delle *Gazzette ufficiali* edite dalla Comunità europea e in vendita presso le librerie dello Stato è del tutto insufficiente. In particolare, le *Gazzette ufficiali* edite nel Lussemburgo vengono esaurite sistematicamente subito dopo il loro arrivo nelle vendite statali. Ad esempio, è risultata introvabile la gazzetta n. 6 dello scorso gennaio 1962, che pur conteneva l'importantissimo bando di un pubblico concorso aperto ai giovani italiani. La disfunzione appare tanto più grave nel momento in cui gli sforzi dello Stato sembrano, doverosamente, convogliati verso il debellamento della disoccupazione, sforzi che esigono non clandestinità ma sempre maggiore pubblicità sulla situazione del mercato internazionale del lavoro e sui posti disponibili. (21982).

RISPOSTA. — Il numero delle copie della *Gazzetta ufficiale* della Comunità economica europea, destinato alla libera vendita, viene stabilito di volta in volta dal servizio pubblicazioni della Comunità stessa in relazione al contenuto di ciascuna gazzetta.

La vendita viene affidata alla libreria dello Stato, la quale vi provvede a mezzo delle sue agenzie e di 40 librerie concessionarie.

Nessuna segnalazione risulta pervenuta alla detta libreria in merito all'insufficienza delle copie poste in vendita e per quanto riguarda, particolarmente, la gazzetta del 22 gennaio 1962, n. 6, si osserva che presso il magazzino della libreria dello Stato trovansi giacenti ancora diverse copie, rimaste invendute.

Quest'amministrazione deve, infine, far presente che i bandi di concorso pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* della Comunità economica europea vengono annunciati, per estratto a cura del predetto servizio pubblicazioni e

della libreria dello Stato, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e nei principali quotidiani allo scopo di dare la più ampia pubblicità ai concorsi stessi.

Il Ministro del tesoro: TREMELLONI.

SPADAZZI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se, sulla nobile direttrice intrapresa per il ripristino o la tutela delle più gloriose tradizioni dell'esercito italiano, sia ritenuto urgente, giusto e moralmente doveroso disporre che siano restituiti i cavalli, con relativo addestramento ippico, ad almeno tre dei reggimenti dell'eroica arma di cavalleria (un reggimento di dragoni, uno di lancieri e uno di cavalleggeri). Sarebbe così, finalmente, raccolta una legittima istanza dei cavalieri di Italia che dal Risorgimento a Isbuchenski scrissero fulgide pagine di epico valore, lanciando sempre il cuore al di là di ogni ostacolo, e raccogliendo una larghissima messe di medaglie d'oro.

L'interrogante si rende ben conto delle esigenze tattico-strategiche dei tempi nuovi, caratterizzati dalla motorizzazione, ma fa presente che:

a) reggimenti di cavalleria a cavallo figurano nell'organico militare di quasi tutte le nazioni civili, comprese quelle che non possono vantare in questo campo tradizioni lontanamente confrontabili a quelle italiane;

b) oltre che essere una palestra di audacia e di sana atletica, i reggimenti di cavalleria a cavallo hanno una insopprimibile funzione rappresentativa (che oggi è svolta, in Italia, soltanto dagli squadroni a cavallo della polizia);

c) la ricostituzione di almeno tre reggimenti di cavalleria a cavallo permetterà di recuperare un prezioso corpo di istruttori attualmente disperso nelle più svariate mansioni, e permetterà il forgiarsi di nuove leve per le attività agonistiche nel campo dell'ippica; attività che, allorché i veterani dovranno deporre per sempre gli speroni, sarà destinata fatalmente a languire con grave danno per il prestigio acquistato dai cavalieri italiani i quali hanno portato alta la bandiera dell'Italia in tutti i campi ippici del mondo;

d) infine, dalla auspicata ricostituzione di qualche reggimento di cavalleria a cavallo trarrà grandi benefici il settore, attualmente in crisi, degli allevamenti ippici nazionali, portando nuova linfa al depauperatissimo settore equino, e schiudendo nuove prospettive agli operatori nonché ai lavoratori che, ricchi di secolare esperienza, si pro-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

digano tuttora con tanta abnegazione in tale campo. (21990).

RISPOSTA. — Nel corso dell'ultimo conflitto mondiale quasi tutti i belligeranti hanno sostituito nei reparti di cavalleria i quadrupedi con i mezzi blindati che, oltre alla caratteristica della mobilità, assicurano una elevata potenza di fuoco e di urto.

La funzione rappresentativa propria della cavalleria è affidata in Italia a unità dell'arma dei carabinieri, oltre che ai reparti di polizia.

All'addestramento ippico del personale viene provveduto presso l'accademia militare di Modena, l'accademia navale di Livorno e le scuole di applicazione d'arma, mentre l'esercizio dell'attività agonistica è assicurato nel modo migliore, come dimostra il prestigio di cui godono i cavalieri italiani in campo nazionale e internazionale, con i corsi di perfezionamento presso il centro preolimpionico ippico militare, con l'azione propulsiva di controllo svolta dai centri ippici militari istituiti presso ciascun comando militare territoriale e con la costante pratica effettuata con i quadrupedi di servizio, di agevolezza e di proprietà degli ufficiali.

In relazione a quanto precede, pur apprezzando i motivi che ispirano la proposta dell'interrogante, non si ravvisa, almeno per il momento, di restituire i quadrupedi a tre reggimenti di cavalleria.

Il Ministro: ANDREOTTI.

SPADAZZI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei trasporti.* — Per conoscere se rispondano a verità le gravissime notizie riportate a pagina 5 del *Giornale d'Italia Agricolo* del 18 febbraio 1962 a proposito degli ingenti, inammissibili danni economici inflitti agli ortofrutticoltori, e in particolare ai protuttori emiliani, dal mancato accoglimento di una parte delle richieste di trasporto, attribuito a mancata organizzazione dell'amministrazione ferroviaria in un servizio così delicato o alla carenza di carri attrezzati al trasporto degli ortaggi e della frutta.

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere:

a) se sia vero che durante la campagna ortofrutticola gli operatori lamentino una fornitura di vezione inferiore del 40-50 per cento alle loro legittime e improcrastinabili esigenze;

b) se sia ritenuto che tale disservizio, oltreché sgomentare gli agricoltori e gli operatori del settore, sia di pesante remora allo

auspicato ampliamento delle aree adibite a frutteti, soprattutto nel meridione;

c) se la persistente inadeguatezza del parco-carri delle ferrovie dello Stato non sia in palese, allarmante contrasto con i postulati della politica agraria in atto, doverosamente volta alla difesa e all'incremento delle produzioni agricole, le quali non rappresentano un fine a sè stesse, ma debbono agevolmente trovare sui mercati, vicini e lontani, il loro indispensabile e rapido sfogo;

d) se sia vero che forti quantitativi di prodotto siano marcati nei magazzini per la mancanza di pronti e sufficienti mezzi di trasporto;

e) quali misure di emergenza saranno disposte, in attesa di risolvere radicalmente la questione, a evitare il ripetersi di tanto danno per la prossima campagna ortofrutticola. (22004).

RISPOSTA. — Durante la campagna ortofrutticola estiva del decorso anno 1961, l'occorrenza reale di carri refrigeranti ha superato la disponibilità limitatamente ai periodi dal 17 giugno al 3 luglio e dal 13 luglio al 12 agosto (48 giorni in complesso). In tali periodi la ripartizione giornaliera fra le varie stazioni di carico dei carri disponibili è stata eseguita in misura percentuale, secondo schemi opportunamente predisposti d'intesa con i rappresentanti degli enti, categorie ed operatori interessati.

L'azienda ferroviaria ha cercato di fare il possibile, con i limitati fondi a disposizione, per incrementare il parco dei carri merci ed adeguarlo alle necessità della clientela.

In particolare, per i carri refrigeranti, dal 1954 ad oggi si è avuto un aumento di circa 1.500 unità, mentre altre mille sono in corso di costruzione.

L'acquisto di nuovo materiale rotabile è connesso alla esecuzione del noto provvedimento per il riclassamento, potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria — di recente approvato dal Parlamento — nel cui quadro è appunto previsto l'ulteriore incremento del parco-merci.

Il Ministro dei trasporti: MATTARELLA.

SPADAZZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se sia vero che l'indennità di missione per i sottufficiali e i militi della benemerita guardia di finanza sia stata recentemente decurtata.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere:

a) a quanto ammonti attualmente la predetta indennità;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

b) se il suo importo, anche tenuto conto della estrema delicatezza del servizio espletato dai sottufficiali e dai militi della guardia di finanza, e della abnegazione che esso comporta, sia ritenuto inadeguato, materialmente e moralmente, alle legittime istanze della categoria. (22016).

RISPOSTA. — Le indennità di missione per servizi compiuti fuori dalla ordinaria sede di servizio vengono liquidate ai militari di ogni grado della guardia di finanza in conformità delle disposizioni contenute nella legge 15 aprile 1961, n. 291, che, come è noto, ha notevolmente aumentato la misura delle stesse indennità rispetto a quelle previste dalla legge 29 giugno 1956, n. 489. Agli aventi diritto vengono corrisposte esattamente le quote indicate nelle tabelle annesse alla suddetta legge n. 291.

In proposito, è d'uopo precisare che la somma stanziata, per il corrente esercizio finanziario sul capitolo 73 del bilancio della guardia di finanza, relativo alle indennità di missione per servizi fuori sede, è inferiore di lire 150 milioni rispetto alla somma stanziata sul corrispondente capitolo del precedente esercizio finanziario. Questa contrazione di disponibilità di bilancio, accentuata dall'aumento delle quote di indennità, ha determinato la necessità di contenere in più ristretti limiti l'attuazione dei servizi compensati da indennità di missione.

La minore percezione di indennità non è quindi da attribuire a decurtazione delle quote dovute, ma deriva unicamente dalla diminuzione dei suddetti servizi a causa dell'insufficienza dello stanziamento in bilancio.

È stata, comunque, già richiesta una integrazione di lire 350 milioni sul predetto capitolo 73 di bilancio e si è tuttora in attesa della relativa concessione.

Il Ministro: TRABUCCHI.

SPADAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se e perché parte dei professori, che nello scorso autunno furono commissari di esame per la maturità classica e per l'abilitazione tecnica, non abbiano, a tutt'oggi, ricevuto le relative indennità.

L'interrogante chiede altresì di conoscere quali provvedimenti siano stati, o saranno presi a scongiurare, per il futuro, che abbia a ripetersi un sì grave ritardo nel pagamento del dovuto alla benemerita categoria degli insegnanti, cui deve essere garantita la neces-

saria serenità economica anche e soprattutto in occasione degli esami cui siano preposti. (22022).

RISPOSTA. — Il Ministero provvede, a suo tempo, ad accreditare ai provveditori agli studi i fondi necessari per la liquidazione delle indennità ai commissari degli esami di maturità e di abilitazione magistrale e tecnica, relativi al decorso anno scolastico.

Tuttavia, essendosi verificato un aumento dell'onere a seguito del nuovo trattamento di missione stabilito dalla legge 15 aprile 1961, n. 291, il Ministero, per poter soddisfare completamente le richieste di fondi pervenute dai provveditori agli studi, ha dovuto chiedere una maggiore assegnazione al Ministero del tesoro.

Il predetto Dicastero ha assicurato che sarà prossimamente disposta un'integrazione dello stanziamento del capitolo 122 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio, per l'importo complessivo di lire 300 milioni.

Per mezzo di tale integrazione, sarà possibile completare le operazioni di pagamento delle indennità di cui trattasi, che riguardano esclusivamente i commissari di esame per l'abilitazione tecnica essendo stati tutti gli altri già soddisfatti di ogni loro spettanza.

Data l'eccezionalità del motivo che ha determinato, per il corrente esercizio finanziario, il maggiore onere in parola, il suddetto inconveniente non si ripeterà in futuro.

Il Ministro: GUI.

SPADAZZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se sia vero:

a) che nell'ultimo ventennio l'area della coltivazione canapicola, tanto importante soprattutto per il meridione, si è ristretta da oltre 85 mila ettari a poco più di 10 mila ettari;

b) che nell'ultimo ventennio la produzione di fibra, anziché aumentare, è diminuita da quintali 1.097.000 a quintali 81 mila, con progressiva, allarmante, continua regressione.

Ove, come si ha fondato motivo di credere, le notizie surriportate corrispondano a verità, l'interrogante chiede di conoscere:

1°) se, e quando, le istanze di tale depresso settore saranno doverosamente accolte;

2°) se, e attraverso quali provvidenze, non saranno definitivamente compromesse le favorevoli prospettive per la canapa italiana nel quadro della Comunità economica euro-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

pea, anche tenendo conto delle notevoli richieste di tale prodotto sui mercati stranieri;

3°) se, pur essendo difficile riconquistare le antiche posizioni, è concreto intendimento del Governo arginare il regresso degli investimenti nel settore, oggi del tutto scoraggiati, in una con il regresso della produzione canapicola. (22029).

RISPOSTA. — Le cause che hanno determinato, in questi ultimi anni, la contrazione della coltura canapicola vanno ricercate nell'alto costo di produzione della fibra, che richiede largo impiego di manodopera, nella difficoltà di conseguire sufficienti ricavi, attesa la concorrenza esercitata sul mercato dalle fibre succedanee provenienti, a prezzi più bassi, dai paesi sottosviluppati, nonché da altre fibre vegetali importate da paesi dell'est-Europa, che applicano prezzi di *dumping*.

In tale sfavorevole congiuntura, il Governo è intervenuto con cospicui finanziamenti in difesa del prezzo della canapa, nonché per incoraggiare e potenziare una serie di ricerche e sperimentazioni nel campo genetico, agronomico, fitopatologico ed in materia di meccanizzazione dei procedimenti colturali e di stigliatura. Tali ricerche, che hanno lo scopo di aumentare la produttività della superficie e coltivata, di diminuire i costi unitari e di avviare, così a soluzione il problema economico che è alla base dell'attuale crisi della fibra, hanno conseguito positivi e lusinghieri risultati. Si può fondatamente affermare che, attualmente, si presentano favorevoli prospettive per una ripresa della canapicoltura, in dipendenza anche dell'adozione di nuovi sistemi di macero-stigliatura intesi a sollevare i produttori dai gravosi oneri inerenti a detta fase di lavorazione.

Comunque, si assicura che non si mancherà di continuare a seguire con la massima attenzione i problemi della canapicoltura al fine di adottare eventuali, ulteriori provvedimenti atti a risolverli nel modo più confacente. Intanto, si sta studiando la possibilità di intervenire a favore del settore in parola con la concessione, a termini dell'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, di contributi nelle spese di gestione dell'ammasso e negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai canapicoltori conferenti.

Il Ministro: RUMOR.

SPADAZZI. — *Ai Ministri dei trasporti, del turismo e spettacolo e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se sia ritenuto

opportuno ripristinare la simpatica usanza dei treni popolari, che fu sospesa con lo scoppio della guerra e che non fu ripresa nell'immediato dopoguerra perché l'amministrazione ferroviaria era soprattutto, e doverosamente, impegnata nella ricostruzione della rete nazionale.

Vero è che, con la sempre maggiore diffusione della motorizzazione anche nei ceti popolari, il piccolo turismo di massa ha, specialmente nel settentrione, possibilità che nell'anteguerra erano sconosciute, ma è altrettanto vero che:

a) il ritmo della motorizzazione nelle regioni meridionali è, purtroppo molto più lento;

b) le sporadiche gite collettive che le ferrovie dello Stato hanno organizzato negli ultimi anni sono state accolte con grande favore;

c) i treni popolari sono un insurrogabile stimolo, soprattutto per la gioventù, a conoscere meglio la patria; assolverebbero tuttora alla funzione di un socialmente importantissimo proselitismo turistico tra le classi meno abbienti o più restie a viaggiare, e offrirebbero, specialmente nei mesi estivi, un onesto e istruttivo svago a milioni di italiani, concorrendo a lenire, sia pure in piccola parte, l'ingente *deficit* dell'amministrazione ferroviaria. (22065).

RISPOSTA. — Le gite collettive con treni popolari sono state sospese durante il periodo bellico e ripristinate, sebbene non più con la vecchia denominazione di treni popolari.

Tali gite vengono in atto sistematicamente preordinate e raggruppate sotto il programma di treni turistici annualmente concordato col Ministero del turismo e dello spettacolo.

Consapevole dell'importanza dei treni turistici agli effetti di un utile incremento del turismo sociale, l'amministrazione ferroviaria anche per il corrente anno ha programmato — occorre dire con notevoli sforzi, data la persistente carenza di materiale — ben 71 treni del genere. Le relative gite possono impegnare anche più giorni e interessano in gran parte itinerari di notevole lunghezza.

Il Ministro dei trasporti: MATTARELLA.

SPADAZZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se sia ritenuto doveroso e urgente fornire a tutti gli uffici distrettuali delle imposte un modulo uniforme per tutto il territorio nazionale sul quale redigere i concordati. L'interrogante si richiama, in proposito, all'articolo 34 del testo unico 28 gen-

naio 1958, n. 645, circa il « concordato per l'imponibile ai fini delle imposte dirette ». Purtroppo attualmente accade, non di rado, che gli uffici competenti facciano firmare al contribuente un modulo, tirato a ciclostile, soltanto nella parte relativa al reddito netto, determinando quindi, da parte di qualche ufficio, una ricostruzione economica artificiosa nei confronti di alcuni contribuenti, con particolare disagio ed imbarazzo specie per i piccoli commercianti che finiscono con l'essere sistematicamente inermi di fronte a certi equívoci tributari.

L'interrogante chiede pertanto:

a) se e quando sarà predisposta la stampa di un modello unico per tutti i concordati relativi all'imponibile ai fini delle imposte dirette;

b) se tale modulo, uniforme su scala nazionale, conterrà finalmente tutti quegli elementi indicati dalle leggi in materia;

c) se saranno date disposizioni affinché copia di tale atto, alla definizione di ogni concordato, sia consegnata al contribuente non solo per garanzia, ma in ottemperanza a un preciso diritto sancito dalla legge. (22291).

RISPOSTA. — Le diverse imposte, per le quali è annualmente presentata la dichiarazione unica dei redditi, hanno caratteristiche proprie e tali da rendere impossibile l'adattamento di un modulo unico ai concordati per l'imposta complementare, la imposta sui fabbricati e l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, mentre per questa ultima imposta soltanto si dovrebbero usare moduli diversi a seconda che trattasi di redditi commerciali e industriali, di redditi professionali, ecc., stante la varietà degli elementi che concorrono alla formazione dei redditi che la legge classifica in diverse categorie (A, B, C-1 e C-2).

L'atto di adesione può esigere un'argomentazione logica dell'operato dell'ufficio, specie quando vengano modificati gli elementi contenuti nella dichiarazione del contribuente, e per tale argomentazione — ovviamente non riducibile, per la molteplice varietà dei casi, in una formula di generico contenuto — non vale l'espedito di lasciare, nel modulo, uno spazio in bianco, non potendosi gli argomenti disgiungere dagli elementi di fatto su cui è basato l'accertamento dell'ufficio.

L'artificiosa ricostruzione economica che qualche ufficio effettuerebbe nei confronti di alcuni contribuenti, non sarebbe evitata dall'adozione di un modulo uniforme per l'atto di adesione, in quanto l'asserita artificiosa

ricostruzione potrebbe essere fatta ugualmente su tale modulo come ora lo sarebbe sulla scheda di dichiarazione.

Su questo punto devesi, poi, considerare che gli elementi formali e sostanziali dell'atto di adesione sono prescritti, a pena di nullità, dall'articolo 34 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e, quindi, se l'atto contenesse soltanto la parte relativa al reddito netto e fossero o messi gli elementi in base ai quali esso è determinato, potrebbe essere chiesta la declaratoria di nullità secondo le modalità ed i termini indicati nello stesso articolo.

Per i suesposti motivi, questa amministrazione non ravvisa, pertanto, l'opportunità di aderire alla proposta formulata dall'interrogante.

Né ritiene, altresì, che sia il caso di impartire le disposizioni di cui al punto c) dell'interrogazione, in quanto il contribuente, quando lo chieda, ha diritto, ai sensi del citato articolo 34, di avere copia dell'atto di adesione.

Il Ministro: TRABUCCHI.

SPADAZZI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se sia ritenuto doveroso e opportuno rivedere il sistema di valutazione, nei confronti delle rispettive carriere, delle punizioni disciplinari inflitte ai sottufficiali e ai militi dell'arma dei carabinieri e di tutti i corpi di polizia dello Stato.

Infatti sembra assurdo che una tenue mancanza, giustamente risoltasi in una tenue punizione, debba poi pesare per tutta una vita sui benemeriti sottufficiali e militi delle forze dell'ordine, i quali, sottoposti necessariamente a ferrea disciplina, hanno tuttavia il sacrosanto diritto di lavare con la loro buona condotta, la loro abnegazione, il loro rendimento almeno le più lievi sfumature di macchie sul proprio fascicolo personale. È superfluo precisare che, talora, le mancanze, il cui peso oggi è duramente avvertito fino al termine della carriera, non sono certo tali (se pur degne di punizione) da sminuire la valutazione dell'attitudine militare e dei requisiti morali dei sottufficiali e dei militi che, disciplinarmente, ne abbiano pagato il fio: basta una giubba non perfettamente abbottonata, un ritardo di pochi minuti, un paio di scarpe eccezionalmente poco pulite per incorrere, come è imperiosamente richiesto dalle superiori esigenze della disciplina, in una sanzione.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

Ma l'interrogante ritiene che, pagato il proprio modesto debito per siffatte infrazioni disciplinari, i sottufficiali e militari delle forze dell'ordine abbiano il diritto di restaurare, con la propria diligenza, il proprio fascicolo personale, conseguendo, dopo breve periodo, una piena riabilitazione.

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere:

a) se sarebbe opportuno iscrivere solo condizionalmente la prima mancanza disciplinare sui fascicoli personali;

b) se sarebbe opportuno depennare, a tutti gli effetti, ogni traccia di sanzione disciplinare dopo tre anni di buona condotta;

c) se sia vero che, attualmente, le punizioni disciplinari inflitte ai sottufficiali dell'arma dei carabinieri determinano uno spostamento di carriera talvolta fino a sei anni, con comprensibile amarezza per gli ex puniti, sgomento per i valorosi giovani che vorrebbero intraprendere sì dura carriera, e sfavorevoli ripercussioni sul servizio di questi oscuri, ma talora eroici soldati, la cui serenità dovrebbe essere gelosamente tutelata. (22292).

RISPOSTA. — Secondo principi sanciti anche nel regolamento di disciplina militare per l'esercito il superiore « deve ricorrere ai mezzi morali di cui dispone per evitare, per quanto possibile, la prima punizione ». Mende e lievi infrazioni sono comunque punite con il richiamo che, di norma, non viene iscritto sulle carte personali.

Non si ravvisa pertanto che ricorra l'opportunità di prevedere l'ulteriore agevolazione proposta nei confronti di militari che evidentemente non hanno risposto positivamente all'azione premonitrice del superiore e ad eventuali richiami.

È allo studio la possibilità di disporre la cancellazione delle punizioni dopo un congruo periodo di tempo dalla data della loro irrogazione.

Le gravi mancanze disciplinari, ove non determinino nei casi di accertata deficienza dei requisiti per l'espletamento dei compiti di istituto, la cancellazione dal quadro di avanzamento, possono comportare un giudizio di non idoneità al grado superiore limitato di massima ad uno o due anni. Sono da escludere, quindi, casi di ritardi nella carriera fino a sei anni.

Il Ministro: ANDREOTTI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se e quando la legge 5 marzo 1961, n. 90, potrà di-

venire operante anche nei confronti dei sottoannotati dipendenti dell'ispettorato regionale forestale di Potenza: geometri Vito Longo, Amerigo Padula, Mauro Camardelli, Giovanni Pais; Vito Robilotta, Espedito Cappiello, Vito Santoro, Antonio Potenza, Salvatore Paciello, Elio Albano, Vincenzo Caravella. Tutti costoro espletano da anni lodevole e ininterrotto servizio, e verrebbero automaticamente a fruire della prefata legge, perché sia loro, pregiudizialmente e doverosamente, rilasciato l'auspicato contratto quale insusrogabile presupposto giuridico per quella sicurezza sociale cui hanno ormai acquisito sacrosanto diritto. Dato il chiaro e inequivocabile dettato della legge 5 marzo 1961, n. 90, sarebbe inconcepibile il persistere di una ingiusta esclusione a danno di tali dipendenti dell'ispettorato forestale di Potenza, che giustamente anelano, per sé e per le loro famiglie, a un futuro meno angoscioso, e che, con la loro dedizione all'ufficio, hanno ampiamente dimostrato di meritare la stabilità cui aspirano. Da notare, infine, che alcuni degli interessati hanno ormai superato il limite di età per partecipare a concorsi. (22294).

RISPOSTA. — Le disposizioni della legge 5 marzo 1961, n. 90, trovano applicazioni soltanto nei confronti dei salariati temporanei e degli operai giornalieri che, assunti con contratto di diritto privato, a norma dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, svolgano mansioni risultate indispensabili per l'espletamento di esigenze permanenti della pubblica amministrazione.

Le persone indicate dall'interrogante prestano la loro opera presso l'ispettorato regionale forestale di Cosenza, svolgendovi mansioni connesse all'attuazione di programmi della Cassa per il mezzogiorno, la quale provvede a fornire l'ispettorato dei fondi per le spese generali sui quali gravano, tra l'altro, anche le remunerazioni delle predette persone.

Comunque, si assicura che il Ministero non mancherà di avanzare proposte, per meglio definire il rapporto di lavoro con le predette persone.

Il Ministro: RUMOR.

SPADAZZI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere se e quali doverosi provvedimenti saranno presi per valorizzare le celeberrime fonti del Clitunno, che attualmente offrono una desolata visione di abbandono e

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

di incuria, e rappresentano una comprensibile delusione per i turisti che vi si rechino, e che non vi trovano nemmeno una stele che ricordi gli esaltanti versi di Giosuè Carducci. (22349).

RISPOSTA. — Le fonti del Clitunno sono di proprietà privata e precisamente della famiglia dei conti di Campello. Relativamente allo stato di manutenzione, esso, per quanto riguarda lo specchio d'acqua e le rive verdi che lo circondano, non può assolutamente considerarsi così manchevole da offrire « una visione di abbandono e di incuria ».

A sud delle fonti, ma ad esse adiacenti, è una zona destinata al parcheggio degli autobus e delle autovetture dei turisti; zona che molto spesso è ingombra di carta e rifiuti; ma non sembra possibile eliminare tale inconveniente, comune a tutti i luoghi di largo interesse turistico.

Relativamente alla stele, si assicura l'interrogante che essa esiste ed è opera dello scultore L. Bistolfi, con iscrizioni di Ugo Oietti, collocata nel 1910 sopra una delle isole.

Il Ministro della pubblica istruzione:
GUI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati, o saranno presi, a fronteggiare il preoccupante aumento dei prezzi al minuto registrato negli ultimi giorni, specialmente nelle regioni settentrionali, nel campo delle derrate ortofrutticole. Appare, infatti, evidente che alla base di un sì cospicuo corso ascensionale dei prezzi, a complementare danno dei consumatori e dei produttori, è la cronica, inammissibile carenza dell'attuale, parassitario sistema distributivo. Nel caso specifico, le adottate giustificazioni circa sopravvenute difficoltà di approvvigionamento non possono essere accolte se non in minima parte, e hanno tutta l'aria di un pretestuoso alibi per le speculazioni, ove si considerino i seguenti fattori:

a) anche quando ribassano i prezzi sul luogo delle produzioni, non si verifica alcun decrescimento dei prezzi al consumo;

b) in linea di massima, quando, invece aumentano, sia pure in misura esosa i prezzi al consumo, poco o nullo è il vantaggio per gli agricoltori, i quali continuano forzatamente a svendere le loro derrate a cifre irrisorie, che non fruiscono di alcun paralleli-

simo con l'andamento autonomo e autocratico dei prezzi al minuto. (22403).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 22356, del deputato Al pino, pubblicata a pag. 9733).

SPADAZZI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei trasporti.* — Per conoscere se sia ritenuto urgente e doveroso adottare, per quanto concerne gli automezzi pesanti adibiti al trasporto delle derrate agricole, una disciplina più consona ai superiori interessi della produzione e del consumo, ossia alle superiori esigenze di tutta la comunità nazionale.

Già molto pesante è, per il meccanismo distributivo del delicato settore ortofrutticolo, la sospensione domenicale del traffico pesante. Con criteri estensivi, che hanno suscitato il più vivo allarme e le più legittime perplessità, tale sospensione è stata ampliata fino ad abbracciare anche i giorni festivi infrasettimanali, con enorme danno sia per le derrate deperibilissime, che non possono raggiungere tempestivamente i mercati, sia per gli agricoltori, sia per i consumatori e sia, infine, per gli autotrasportatori. (22581).

RISPOSTA. — Anche nella decorsa campagna di raccolta dei prodotti ortofrutticoli estivi, questo Ministero, allo scopo di facilitare il trasporto dei prodotti deperibili ai mercati di consumo o alle industrie di trasformazione, prospettò all'amministrazione dei lavori pubblici - Ispettorato generale circolazione e traffico - l'esigenza di accordare deroghe al divieto di circolazione festiva degli automezzi pesanti adibiti al trasporto dei prodotti agricoli in questione.

A tale richiesta la predetta amministrazione ha sempre fatto presente che il divieto, stante la preoccupante recrudescenza degli incidenti stradali, doveva essere mantenuto e che le esigenze del settore agricolo dovevano essere soddisfatte con l'impiego di automezzi che, a pieno carico, non superassero i 50 quintali.

Si ritiene, comunque, di dover far presente che il Ministero dei lavori pubblici ha nel passato consentito, nei casi di giorni festivi infrasettimanali consecutivi, la circolazione degli automezzi pesanti.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

SPONZIELLO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per avere in relazione alle notizie di sciopero dei lavoratori della

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

Carbosarda, i quali chiedono venga loro accordata la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, nonché l'estensione del premio di assiduità — precise notizie sull'attuale andamento economico della società Carbosarda.

Si chiede, in particolare, di conoscere: l'ammontare e la destinazione degli investimenti effettuati dal 1948 al 1961; l'ammontare dei contributi ottenuti a vario titolo dallo Stato, dalla regione sarda e dalla C.E.C.A.; l'ammontare delle perdite accertate nei diversi esercizi ed i modi con cui a tali perdite è stato fatto fronte; l'andamento per i diversi esercizi dell'incidenza del costo della manodopera sui costi di produzione; quale sia l'attuale costo di produzione per tonnellata del carbone Sulcis e quale il costo di analoghi carboni di produzione estera. (21656).

RISPOSTA. — Nel premettere che la accennata vertenza sta formando oggetto di trattative presso il competente Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale ha convocato le parti interessate per un primo esame della situazione il giorno 28 marzo 1962, si comunicano — di seguito — gli elementi richiesti e concernenti l'andamento economico della società stessa.

1°) Investimenti e loro destinazione dal 1948 al 1961:

possesso minerario	milioni	3.860,4
terreni	»	7,9
stabili civili	»	101,6
stabili industriali	»	389,4
impianti e macchine	»	7.050,0
impianti trasporto e carica- zione	»	2.487,8
mobili ed arredi	»	12,8
centrale termoelettrica	»	33,4
		<u>13.943,3</u>

2°) Ammontare dei contributi ottenuti:

a) dallo Stato, a titolo di sovvenzione straordinaria, direttamente o per il tramite dell'azienda carboni italiani milioni 14.603

b) dallo Stato, a titolo di perequazione legge 27 dicembre 1953, n. 947 milioni 4.075

c) dalla C.E.C.A., a titolo di perequazione in applicazione dei paragrafi 25 e 27 della convenzione C.E.C.A. milioni 4.075

22.753

3°) Le perdite dal 1948 al 1960, in milioni 43.860, sono state regolarizzate:

con sovvenzioni statali	milioni	18.678
con il contributo C.E.C.A. a titolo di perequazione	»	4.075
con eccedenze per conguaglio monetario	»	1.557
con riduzioni del capitale so- ciale	»	19.550

Totale milioni 43.860

4°) Andamento per i diversi esercizi dell'incidenza del costo della manodopera sui costi di produzione:

ANNO	Costo totale produzione	Costo manodopera (opera più Incidenza equipaggia- in percentu- mento) ale
		(in milioni di lire)
1948	7.292	4.524 62.04
1949	7.605	4.985 65.54
1950	7.458	4.967 66.59
1951	7.965	4.901 61.53
1952	8.464	5.156 60.91
1953	8.918	5.620 63.01
1954	8.640	5.610 64.93
1955	7.066	4.815 68.14
1956	6.876	4.503 65.48
1957	6.503	4.343 66.78
1958	4.598	3.044 66.20
1959	4.286	2.718 63.41
1960	4.695	2.990 63.68

5°) Costo di produzione per tonnellata del carbone del Sulcis e costo di analoghi carboni di produzione estera nell'anno 1960:

a) Sulcis:

Medio 7.800 lire per tonnellata;

Serbariu (in esaurimento) 8.906 lire per tonnellata;

Seruci (in espansione) 6.786 lire per tonnellata.

b) Altri bacini in Europa (Mercato comune).

I soli dati ufficiali pubblicati di cui dispone la società Carbosarda sono quelli relativi alla Francia. Attingendo da fonte *Charbonnages de France*, la rivista mensile *Annales de Mines*, pubblicata sotto il patronato di un comitato composto dal ministero in carica e dagli ex ministri delle miniere francesi, sul numero di luglio-agosto 1961, espone il consuntivo del prezzo di costo e del ricavo della tonnellata estratta nel 1960:

prezzo di costo 6.961 franchi per tonnellata;

ricavo 6.360 franchi per tonnellata.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

Per la produzione dell'anno, pari a circa 58 mila tonnellate la perdita di esercizi è stimabile in 35 miliardi di franchi: negli ultimi cinque anni (1956-1960) la perdita è stata circa 143 miliardi di franchi.

Alla citata società non risultano dati ufficiali sul costo degli altri bacini belgi, olandesi, tedeschi.

La stessa ha rilevato che è possibile comunque una stima approssimata di quei costi sulla base delle statistiche C.E.C.A. pubblicate nel 1960 ma relative all'anno 1959.

Tale stima è particolarmente esatta per la parte di costi afferenti al personale, il cui peso percentuale è prossimo mediamente ai due terzi del totale.

Si ricava in tal modo che il carbone estratto nelle miniere dei diversi bacini ha prossimamente il seguente costo per tonnellate:

ANNO 1959	Costo	Tasso ufficiale di cambio lire	Indice costo
Germania: (marchi tedeschi)	54	148,57	110
Francia: (franchi francesi)	6.701	1,26	116
Belgio: (franchi belgi)	750	12,42	128
Olanda: (florini)	56	164,47	128
Sulcis: (lire)	7.266	1,00	100

Il Ministro: Bo.

SULOTTO, CASTAGNO e VACCHETTA.
— *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere, con urgenza, se siano a conoscenza e quali iniziative intendano assumere in ordine alla situazione di anormalità esistente all'I.L.T.E. — azienda tipografica I.R.I. di Torino — la cui direzione da mesi costringe la quasi totalità dei propri dipendenti ad un orario prolungato di 60 ore settimanali — domenica mattina compresa — in aperta violazione della legge sull'orario di lavoro come di quella che regola il riposo settimanale.

Gli interroganti fanno rilevare il vivo malcontento esistente fra i lavoratori, a causa di questa situazione di grave disagio, e ancor più giustificato, se si considera che la capacità produttiva e gli impianti dell'azienda e le commesse di lavoro ammettono e postulano adeguate assunzioni di nuova mano d'opera; che sono giacenti ed inevase da mesi centinaia di domande di assunzione di lavoratori grafici qualificati e specializzati; e che,

malgrado i continui solleciti del sindacato, attraverso l'« Intersind » locale, per avere un incontro con l'azienda per discutere ed eliminare lo stato di anormalità denunciato, la direzione, anziché accogliere la richiesta di incontro, ha preferito fare affiggere nelle bacheche comunicati assurdi e provocatori, che non possono essere tollerati e che non possono che essere respinti. (21311).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti svolti dal competente ispettorato del lavoro, durante l'ultimo quadrimestre del 1961, presso la società industria libraria tipografica editrice I.L.T.E. è risultato che il lavoro straordinario viene eseguito alternativamente in quasi tutti i reparti dell'azienda e che, nello stesso anno, è stato contenuto in media nei limiti del 7,5 per cento delle ore ordinarie.

È da rilevare che tale percentuale di straordinari non corrisponde alle effettive prestazioni di lavoro perché, data la natura particolare dell'attività, si verificano spesso, nel corso della giornata, ore di sosta che aumentano l'orario di presenza degli operai nello stabilimento, ore che l'azienda considera straordinarie a tutti gli effetti.

Inoltre, talvolta, viene eseguito lavoro nella mattinata di domenica da parte di personale tecnico avente diretta responsabilità nell'andamento produttivo, di quello altamente specializzato per lavori preparatori il cui processo di stampa debba svolgersi in modo continuativo, nonché, infine, di personale addetto alla manutenzione degli impianti. Per la carenza di tecnici e specializzati, non sempre è stato concesso il riposo compensativo previsto dalla legge al personale suddetto, in quanto l'assenza dal lavoro di quest'ultimo, nel corso della settimana, potrebbe pregiudicare la continuità del lavoro degli addetti alla produzione.

L'ispettorato del lavoro, mentre ha autorizzato l'azienda a sopperire alla mancanza di qualifiche specializzate con il lavoro straordinario, nel contempo, ha richiamato l'attenzione dei suoi organi responsabili sui casi di infrazioni verificatisi, raccomandando che ogni iniziativa, in avvenire, venga contenuta nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Circa le domande di assunzione tuttora giacenti, va rilevato che esse sono risultate soltanto una trentina, inoltrate, per altro, da personale non idoneo ed occupato in altre ditte.

Per poter provvedere all'utilizzazione di lavoratori qualificati, l'I.L.T.E., stante la carenza assoluta *in loco* di manodopera, ha

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

dovuto ricorrere ad inserzioni sui maggiori quotidiani.

È intendimento, comunque, dell'azienda di procedere, nel corrente anno, ad un incremento delle unità lavorative (che già al 31 dicembre 1961 ammontavano a 1244 unità), assumendo possibilmente altri 200 operai ed elevando così il numero del personale dipendente a 1.444 elementi (nel 1955 si contavano sole 419 unità).

In merito ai rapporti tra le maestranze e la direzione della società — che sono risultati anche all'ispettorato del lavoro assolutamente normali — va riferito che ogni decisione viene concordata con la commissione interna.

Il trattamento economico, normativo ed assistenziale supera notevolmente quello contrattuale (il salario medio supera le lire 100 mila mensili *pro capite*).

Il Ministro delle partecipazioni statali: Bo.

TOGNONI, BARDINI e BECCASTRINI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se siano a conoscenza del disagio in cui versano centinaia di famiglie di piccoli produttori agricoli della zona di Marsihana e Albinia (Grosseto) recentemente allagate a seguito della rottura degli argini dei fiumi Osa e Albegna; e per sapere come intendano intervenire per la ricostruzione degli argini, la sistemazione del letto dei fiumi predetti, per impedire il ripetersi di allagamenti, per erogare aiuti concreti ed immediati alle famiglie che hanno perduto bestiame, colture, foraggi, indumenti e mobili. (21495).

RISPOSTA. — A seguito delle violenti piogge verificatesi negli ultimi giorni del mese di dicembre 1961, le acque del fiume Albegna e Fiora sono straripate ed hanno allagato i terreni vallivi adiacenti, coltivati a cereali, erbai, prati artificiali, ortaggi e a viti, particolarmente lungo il basso e medio corso dei fiumi stessi.

La zona di cui trattasi è inclusa nel comprensorio di bonifica Osa-Albegna e questo ministero, con telegramma del 15 gennaio 1962, diretto anche al provveditorato alle opere pubbliche di Firenze, ha autorizzato il consorzio a presentare sollecitamente la perizia dei lavori indispensabili per la riparazione dei danni subiti dalle opere di bonifica.

Quanto ai provvedimenti in favore degli agricoltori colpiti, si comunica che questi possono provvedere al ripristino delle opere

e delle colture arboree ed arbustive danneggiate, nonché alle opere di sistemazione dei terreni, facendo ricorso ai mutui trentennali di miglioramento fondiario, col concorso statale del 2,50 per cento (elevabile al 4,50 per cento per la piccola proprietà contadina) nel pagamento degli interessi, previsti dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario e, per il ripristino dei fabbricati rurali e degli impianti irrigui, ai finanziamenti a tasso di favore considerati dalle disposizioni del capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, sul fondo di rotazione.

I predetti agricoltori possono inoltre provvedere alla ricostituzione del patrimonio zootecnico e alle necessità alimentari del bestiame, giovandosi delle agevolazioni creditizie recate dalla legge 8 agosto 1957, n. 777, a favore della zootecnia.

Gli agricoltori medesimi possono anche fruire, ai sensi della legge 20 ottobre 1960, n. 1254, del concorso dello Stato, nelle misure ivi previste, negli interessi su nuovi prestiti agrari di esercizio che saranno loro concessi, con proprie disponibilità, da istituti od enti che esercitano il credito agrario. In applicazione della citata legge, questo Ministero ha riservato alla provincia di Grosseto la somma di 8.483.000 lire.

Si ricorda, poi, che questo Ministero ha da tempo impartito disposizioni ai dipendenti ispettorati agrari di accordare ai coltivatori danneggiati da avversità atmosferiche la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, a norma della legge 10 dicembre 1958, n. 1094. A questo proposito, s'informa che, per l'applicazione di detta legge nella corrente annata agraria, la provincia di Grosseto ha fruito dell'assegnazione di 35.855.000 lire che è stata integrata da altra assegnazione di 3 milioni di lire.

Si assicura, ancora, che la situazione degli agricoltori in parola sarà tenuta presente in sede di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 11, sul « piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali », che, come è noto, reca una nuova autorizzazione di spesa in interventi da attuarsi ai sensi della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Ministero dei lavori pubblici, per quanto di sua competenza, è intervenuto ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 a tutela della pubblica incolumità e per il

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

ripristino del transito lungo le strade interrotte ed ha autorizzato i lavori di pronto intervento per la chiusura delle rotte arginali dei predetti fiumi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

TREBBI, ZURLINI E BORELLINI GINA.

— *Ai Ministri del tesoro, dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni per cui il centro abitato del comune di Cavezzo (Modena) non sia stato incluso, a norma del disposto di cui al capoverso primo dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, tra le zone danneggiate da calamità naturali;

per sapere se i ministri interrogati siano a conoscenza del fatto che nell'abitato medesimo l'acqua alluvionale del fiume Secchia ha stazionato per ben 24 giorni, allagando negozi, magazzini, botteghe artigiane, ecc., ed arrecando considerevoli danni ai colpiti;

per sapere se ritengano di dover subito disporre perché il centro abitato del comune di Cavezzo sia riconosciuto zona colpita da calamità naturali e perché ai danneggiati siano erogate le necessarie e tanto attese provvidenze. (18131).

RISPOSTA. — La delimitazione prevista dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le aziende agricole danneggiate da calamità naturali, riguarda le zone agrarie le quali abbiamo subito la perdita di almeno la metà del prodotto ordinario dei fondi e non anche i centri abitati.

Si fa, però, presente che con decreti interministeriali 6 settembre, 13 e 26 ottobre 1960, gran parte del territorio del comune di Cavezzo, a seguito dei danni subiti dalla permanenza dell'acqua alluvionale del fiume Secchia, è stata compresa nella delimitazione delle zone agricole danneggiate da calamità naturali, per cui per dette zone sono applicabili le provvidenze recate dalla richiamata legge n. 739.

Si fa pure noto che per la riparazione delle fognature e delle strade di detto comune è stata già approvata la relativa perizia ed è stato autorizzato l'ufficio del genio civile di Modena ad eseguire i lavori di che trattasi.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: BOVETTI.

TRIPODI. — *Al Ministro dei lavori pubblici ed al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere

se ritengano necessaria e urgente la costruzione di una strada che colleghi il centro del comune di Brancaleone (Reggio Calabria) con la frazione Pressocito distante circa 10 chilometri e abitata da oltre 500 abitanti.

L'interrogante fa presente che l'attuale mancanza di qualsiasi collegamento della detta frazione costringe la popolazione nell'assoluto isolamento specie nel periodo invernale, con sensibili e negativi effetti sulla già depressa economia e sui tenore di vita sociale. (22134).

RISPOSTA. — Il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, ha reso noto che, al fine di collegare il centro del comune di Brancaleone con la frazione Pressocito, occorrerebbe provvedere alla costruzione di un tronco stradale della lunghezza di 8 chilometri circa, su terreni altamente franosi, che non presentano, quindi, alcuna garanzia di stabilità, con una spesa dell'ordine di 300 milioni di lire.

A riprova delle rilevate difficoltà da superarsi per la costruzione di una idonea arteria sui terreni predetti sta il fatto che l'abitato di Brancaleone Superiore è stato da tempo trasferito nella contrada di Razzà proprio a causa della instabilità del terreno su cui poggiava.

È noto, infatti, che in Calabria le difficili situazioni delle zone abitate insufficientemente allacciate ad altri centri dipendono essenzialmente non da incuria delle amministrazioni, ma dalla friabilità dei terreni, tale che, a volte, rende del tutto impossibile le costruzioni stradali, come, per l'appunto, sembra verificarsi nel caso in esame.

Ciò premesso, si fa presente che la suddetta strada non è inclusa nei programmi di viabilità predisposti dalla Cassa per il mezzogiorno, già approvati dal Comitato dei ministri e che non si rende possibile alcun intervento diretto da parte di questo Ministero, non essendo la strada stessa compresa fra quelle da costruire a cura ed a spesa dello Stato, ai sensi della legge 25 giugno 1906, n. 225.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: CECCHERINI.

TRIPODI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se intenda disporre l'inclusione del comune di Sambiasse (Catanzaro) tra quelli per i quali l'intendente di finanza del competente capoluogo ha emanato decreto di sospensione dal pagamento dell'imposta terreni. Sono note le calamità che nella decorsa annata agraria hanno colpito il territo-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

rio di detto comune e l'intera piana di Santa Eufemia Lamezia (Catanzaro), aggravandone le già pesanti difficoltà economiche connesse alla crisi vinicola e a quella della bieticoltura. (22442).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 22107, del deputato Bisantis, pubblicata a pag. 9745).

TRIPODI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intenda estendere l'immissione nei ruoli degli insegnanti medi assimilati, di cui alla legge 28 luglio 1961, n. 831, e alla relativa ordinanza ministeriale pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del 14 gennaio 1961, n. 229, anche ai figli degli invalidi della guerra 1915-1918, dato che, a fruire di essa, sono i figli dei mutilati di tutte le altre successive guerre. (22447).

RISPOSTA. — Gli articoli 11, 12 e 14 della legge 28 luglio 1961, n. 831, stabiliscono che possono ottenere l'assunzione in ruolo gli insegnanti forniti, tra l'altro, di idoneità o di abilitazione conseguita, con almeno sette decimi di voti riservati alle prove di esame, in concorso a cattedre o in esame di stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957.

Da tale norma la suddetta legge deroga per gli ex combattenti ed assimilati ed i perseguitati politici e razziali, concedono loro di essere ammessi a fruire dei benefici da essa previsti, purché siano in possesso di abilitazione comunque conseguita (articolo 11, quarto comma, 12, secondo comma e 14, secondo comma, della legge citata).

L'assimilazione agli ex combattenti, di cui è cenno nelle predette disposizioni, è sancita da precise norme legislative. Pertanto, il decreto ministeriale 1 settembre 1961, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 14 settembre 1961, n. 229, nell'indicare i documenti richiesti per dimostrare l'appartenenza ad una delle suddette categorie, non poteva non attenersi alle norme legislative che regolano la materia. E poiché il suo testo aveva dato luogo a qualche dubbio al riguardo, con successivo decreto ministeriale 26 ottobre 1961, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*, del 28 ottobre 1961, n. 269, si è provveduto a precisare le categorie assimilate agli ex combattenti, chiaramente distinguendole da quelle cui si applicano, nei casi consentiti dalla legge n. 831 citata, soltanto i criteri preferenziali di cui all'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e, prorogando, di con-

seguenza, i termini per la presentazione delle domande.

Nel ricordare che i figli degli invalidi di guerra non sono assimilati agli ex combattenti, ma che ad essi si applicano soltanto i criteri preferenziali di cui al citato testo unico si precisa che l'articolo 4, secondo comma del decreto ministeriale 26 ottobre 1961, ha provveduto a menzionare, tra gli appartenenti a tale categoria, anche i figli degli invalidi della guerra 1915-1918 cui, come prescritto, si applicano le stesse norme in vigore per i figli degli invalidi delle guerre successive.

Ministro: GUI.

TRIPODI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza dei gravi danni prodotti dalle recenti mareggiate agli abitanti del litorale di Cirò Marina (Catanzaro), già provati da altri simili disastri, e se ritenga ormai indilazionabili per tante case, oggi indifese, le opere protettive richieste da tempo, spesso promesse, ma mai attuate. (22657).

RISPOSTA. — Per la difesa dell'abitato di Cirò Marina questo Ministero ha disposto, nello scorso esercizio finanziario, l'esecuzione dei lavori di costruzione di una scogliera a difesa della parte sud di quell'abitato, per un importo di lire 40 milioni.

Per il completamento della suindicata opera è stata recentemente disposta la esecuzione di ulteriori lavori di difesa nella parte centrale dell'abitato, comportanti una spesa di lire 30 milioni.

Con l'esecuzione di questi ultimi lavori, sarà assicurata la completa difesa dell'abitato di Cirò Marina.

Il Ministro: SULLO.

VEDOVATO. — *Ai Ministri della industria e commercio e degli affari esteri.* — Per sapere quale azione intendano svolgere in sede di Consiglio dei ministri e presso l'Alta Autorità della C.E.C.A., per accertare la congruità o meno, oltre alla legittimità, dei rimborsi segreti concessi dalle ferrovie federali tedesche in favore delle esportazioni di *coke Ruhr*, destinate al mercato italiano.

Detti rimborsi assommano a marchi tedeschi 13,20 per i trasporti istradati via Svizzera ed a marchi tedeschi 10,30, per quelli istradati via Austria, e rappresentano rispettivamente il 31 per cento ed il 27 per cento del-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

l'importo complessivo del costo del trasporto ferroviario a norma delle vigenti tariffe. (21881).

RISPOSTA. — La questione della discriminazione nelle vendite di *coke* in Italia è stata sollevata dal comitato produttori *coke* con lettera del 27 luglio 1961, diretta all'Alta Autorità della C.E.C.A., nella quale si denuncia che sul mercato italiano sono in corso vendite di *coke* metallurgico, proveniente dalla repubblica federale tedesca, le cui quotazioni non corrispondono ai listini delle società di vendita della *Rhur* ed alle tariffe ferroviarie usuali per il trasporto di cokeria a frontiera italiana.

Il *Comicoke* ha segnalato che da indagini sommariamente condotte sarebbe infatti emerso che i prezzi ridotti sarebbero determinati dall'applicazione di una tariffa ferroviaria speciale di concorrenza notevolmente inferiore a quella normale autorizzata.

Per questo motivo il *Comicoke* ha investito della questione l'Alta Autorità della C.E.C.A. al fine di accertare se la pratica commerciale lamentata possa o meno considerarsi compatibile con la lettera e lo spirito del trattato carbosiderurgico.

L'Alta Autorità, esaminato il problema sia sotto l'aspetto delle relazioni di traffico comunitarie sia sotto quello delle relazioni di traffico interessanti anche la Svizzera e l'Austria, ha ritenuto che:

a) sotto il primo aspetto, le tariffe praticate dall'amministrazione ferroviaria tedesca sono conformi alle regole della concorrenza con il trasporto via mare e pertanto non suscettibili di essere considerate discriminatorie (in tal senso ha anche dato dirette notizie al *Comicoke* con lettera in data 15 dicembre 1961);

b) nel secondo aspetto, le tariffe praticate unilateralmente dalle amministrazioni ferroviarie svizzera e austriaca in concorrenza alla via marittima, se possono considerarsi giustificate sul piano pratico, non lo sono da un punto di vista giuridico. Infatti esse non solleverebbero alcun problema se i prezzi richiesti per le relazioni di traffico in parola venissero regolarmente pubblicati: soltanto il fatto che dette tariffe vengono mantenute segrete crea incompatibilità rispetto all'articolo 4 degli accordi a suo tempo stipulati.

Per quanto concerne il punto b) la questione è stata sollevata nell'ambito delle competenti commissioni trasporti C.E.C.A.-Austria e C.E.C.A.-Svizzera, riunitesi a Murren il 22-23 gennaio 1962, ed in quella sede

è stato deciso di esaminare il problema stesso in una riunione plenaria straordinaria, da convocare entro breve termine. Prima di tale riunione avrà luogo una consultazione fra i rappresentanti delle amministrazioni ferroviarie dei paesi interessati per esaminare le tariffe di concorrenza o di parità applicate nei trasporti interessanti le relazioni di traffico attraverso i due paesi.

Per quanto invece riguarda il punto a) i rappresentanti italiani non hanno mancato di segnalare ripetutamente sia agli uffici dell'Alta Autorità sia ai delegati governativi e ferroviari tedeschi che il problema sollevato dal *Comicoke* comportava la necessità di accertare l'esistenza di eventuali ribassi discriminatori nei tratti ferroviari sul territorio della repubblica federale.

Mentre da parte dell'Alta Autorità sono stati chiesti elementi per permettere l'accertamento, i delegati tedeschi hanno assunto l'impegno di riesaminare la questione in relazione alla elasticità dei noli marittimi.

Poiché non si è ancora avuta alcuna notizia degli orientamenti tedeschi, si è provveduto a sollevare di nuovo il problema presso gli organi comunitari, anche nel senso ora indicato nella interrogazione suddetta. A tale scopo è stato richiesto di rimettere la questione all'esame di una apposita riunione tecnica al fine di accertare lo stato di fatto ed eventualmente suggerire i provvedimenti più idonei per eliminare la situazione lamentata.

Il Ministro dell'industria e del commercio: COLOMBO.

VESTRI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere quali altre assegnazioni di fondi abbia in animo di disporre per la camera di commercio di Firenze in ordine a quanto previsto dalla circolare del 15 febbraio 1961, n. 124, riguardante i contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinario e attrezzature da parte di artigiani, e per sapere, altresì, se ritenga possibile addivenire al completo accoglimento delle domande presentate dagli artigiani della provincia.

In merito l'interrogante fa presente che su circa 138 milioni richiesti dagli artigiani della provincia, ben 125 milioni attengono all'ammodernamento dei laboratori artigiani del settore tessile, per i quali recentissimi studi hanno sottolineato l'urgenza assoluta di procedere a notevoli rinnovamenti di macchinario, poiché l'esistente è in gran parte tecnicamente arretrato e di vecchissima fab-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

bricazione. L'assegnazione di 47 milioni fin qui effettuata, poiché la graduatoria delle richieste viene fatta dalla commissione provinciale dell'artigianato seguendo il criterio di favorire gli artigiani dei comuni montani e quelli delle zone economicamente depresse (che da soli vengono ad assorbire interamente l'assegnazione predetta), non è sufficiente a favorire l'ammodernamento dei laboratori artigiani tessili, che, essendo in gran parte concentrati nel territorio del comune di Prato, non possono usufruire delle condizioni di precedenza previste dai criteri che hanno presieduto alla compilazione della graduatoria dei richiedenti. (20887).

RISPOSTA. — Questo Ministero, dopo la prima assegnazione di lire 47.500.000, ha disposto altre due assegnazioni, rispettivamente di lire 30 milioni e di lire 60.711.553 in favore della camera di commercio di Firenze per la concessione di contributi in favore delle imprese artigiane.

Si precisa che le suddette assegnazioni di fondi consentiranno di accogliere tutte le domande di contributo presentate dalle aziende artigiane e che ne sono state ritenute meritevoli dalla commissione provinciale per l'artigianato.

Il Ministro: COLOMBO.

VIDALI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti siano previsti al fine di rendere possibile la ripresa dei lavori di costruzione degli alloggi I.N.A.-Casa a Trieste, nella zona di Chiarbola superiore, riguardanti sei cooperative e rispettivamente un'ottantina di famiglie.

Dallo scorso giugno 1961 i lavori sono sospesi in conseguenza del fallimento della ditta Formenton appaltatrice delle costruzioni. Nel maggio 1961 — in risposta ad un'interrogazione presentata dallo stesso interrogante nel febbraio dello stesso anno — si attribuivano i ritardi nell'inizio dei lavori a difficoltà tecniche dell'impresa che non era in grado di disporre per altri impegni di tutte le attrezzature necessarie. Successivamente però è sopravvenuto il fallimento della impresa in questione e si pone pertanto l'imprescindibile necessità di un nuovo appalto al fine di assicurare l'alloggio agli interessati che hanno costituito le sei cooperative in questione sin dal 1958. (20731).

RISPOSTA. — A seguito del fallimento dell'impresa aggiudicataria dei lavori relativi

alla costruzione in Trieste — località Chiarbola — di 88 appartamenti prenotati, ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, dai soci di 6 cooperative, la gestione I.N.A.-Casa ha invitato la competente stazione appaltante (I.A.C.P. della provincia di Trieste) a provvedere, con la possibile sollecitudine, allo svolgimento degli appositi atti, da sottoporre, unitamente a proposte concrete per l'appalto delle opere di completamento dei suddetti alloggi, all'esame della gestione in edesima.

Tali atti, che per la loro complessità hanno richiesto alla predetta stazione appaltante un notevole impegno di lavoro e di tempo, sono pervenuti solo di recente alla gestione. Inoltre, date le difficoltà di carattere tecnico e giuridico connesse con la procedura per la esecuzione dei lavori in danno, prevista dal capitolato generale I.N.A.-Casa, l'esame delle proposte e dei documenti in questione, si presenta particolarmente laborioso.

Si assicura, comunque, l'interrogante che i competenti uffici della gestione non mancheranno di provvedere, con ogni possibile sollecitudine, agli adempimenti di competenza.

Il Ministro: BERTINELLI.

VIDALI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se ritenga di potere disporre l'esono dal servizio militare in favore della recluta Francesco Parapat, nato a Muggia (Trieste) il 13 gennaio 1942, che trovasi attualmente presso il Maridepocar di La Spezia.

L'interessato, in seguito ad un infortunio subito il 22 aprile 1959, usufruisce di rendita di inabilità, che recentemente è stata aumentata in seguito al peggioramento delle sue condizioni fisiche constatate dall'« Inail » di Trieste. (21872).

RISPOSTA. — Nessuna disposizione stabilisce che gli iscritti di leva in possesso di trattamento pensionistico per infortunio civile possano essere esonerati dal servizio militare.

Per quanto si riferisce al caso citato dall'interrogante, s'informa che il soggetto soltanto dopo accuratissimi accertamenti sanitari eseguiti da vari enti militari è stato dichiarato idoneo al servizio militare marittimo.

Il Ministro: ANDREOTTI.

VINCELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che inducono la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Reggio Calabria a chiedere, per tutti i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi con effetto retroattivo e che

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1962

abbiano conseguito l'età di pensionamento, dettagliate informazioni sulla loro attività lavorativa presente e passata, in sede di esame delle domande di pensione.

Tale procedura può spesso indurre in errore gli organi incaricati a redigere il rapporto informativo ed è frequente il caso in cui gli interessati stessi o altre fonti di informazioni facciano artatamente figurare la mancanza di attività lavorativa, ritenendo che tale circostanza sia favorevole per l'ottenimento della pensione.

A parte la considerazione che le risultanze degli elenchi nominativi dovrebbero considerarsi, fino a prova contraria, l'unico documento valido ai fini assicurativi, si assiste spesso al fatto che autentici lavoratori, che per tutta la loro vita hanno prestato attività agricola presso terzi o come piccoli coloni, si vedono cancellati dagli elenchi e quindi esclusi dalla pensione per il solo fatto di non aver lavorato nell'ultimo quinquennio per la sopravvenuta vecchiaia o per invalidità.

La questione, in questi casi, si presenta con aspetti veramente drammatici sotto il profilo umano e sociale, perché priva, nel momento di maggior bisogno, di una seppur minima pensione, uomini che al lavoro dei campi hanno dedicato ogni loro energia. (16083).

RISPOSTA. — Le iscrizioni dei lavoratori agricoli nei relativi elenchi validi agli effetti assicurativi, possono essere effettuate per periodi pregressi solo in casi eccezionali allorché, pur essendo rigorosamente accertato il diritto degli interessati alla iscrizione, l'iscrizione stessa non è stata effettuata per mero errore. Tali casi sono, di norma, numericamente molto limitati.

Accade, tuttavia, che talvolta le iscrizioni con effetto retroattivo si verificano in numero più rilevante e riguardino, molto spesso, persone di età avanzata, priva di qualsiasi precedente assicurativo.

La sede provinciale dell'I.N.P.S., pertanto, in occasione dell'esame delle domande di pensione presentate dai lavoratori agricoli che risultano iscritti negli elenchi nominativi con effetto retroattivo, e quando sorgono fondati dubbi sulla regolarità delle iscrizioni stesse, provvede a svolgere indagini dirette ad accertare l'esistenza dei presupposti di lavoro sui quali deve fondarsi l'iscrizione, specie quando questa sia determinata ai fini del diritto alle prestazioni.

L'esito degli accertamenti svolti conferma assai spesso la insussistenza del diritto degli interessati alla iscrizione negli elenchi; il che dimostra l'opportunità degli accertamenti stessi i quali mirano, in sostanza, ad evitare l'erogazione di indebite prestazioni a danno delle competenti gestioni assicurative.

Per quanto riguarda, in particolare, la provincia di Reggio Calabria è risultato che la sede dell'I.N.P.S. ha segnalato all'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati 1.112 casi di iscrizione, con effetto retroattivo, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli sulla cui regolarità erano sorti fondati dubbi.

Detto ufficio ha riesaminato, a tutt'oggi, 699 iscrizioni provvedendo, in 66 casi, alla loro cancellazione.

Il Ministro: BERTINELLI.